

# **Rapporto del Consiglio federale**

del 7 marzo 2008

## **Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2007**

---



# **Rapporto del Consiglio federale**

del 7 marzo 2008

## **Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2007**

---

Editore: Cancelleria federale svizzera  
ISSN: 1423-0801  
Distribuzione: UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, CH-3003 Berna  
[www.bbl.admin.ch/bundespublikationen](http://www.bbl.admin.ch/bundespublikationen)  
Art. n. 101.13.i  
In Internet: [www.admin.ch](http://www.admin.ch)

# Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2007

## Rapporto del Consiglio federale del 7 marzo 2008

Onorevoli presidenti e consiglieri,

il presente rapporto offre una panoramica generale sul destino di tutte le mozioni e i postulati trasmessi dal Parlamento (stato: 31 dicembre 2007). Degli interventi parlamentari, anche di quelli riportati per la prima volta, viene elencato soltanto il titolo. I testi completi (in italiano dalla sessione invernale 2005) sono contenuti nella banca dati Curia Vista.

Il *capitolo I* contiene tutti gli interventi parlamentari dei quali il Consiglio federale propone lo stralcio. Giusta l'articolo 122 capoverso 3 e l'articolo 124 capoverso 5 della legge sul Parlamento questa parte del Rapporto è destinata all'Assemblea federale e conformemente alle vigenti prescrizioni sulla pubblicazione viene pertanto pubblicata anche nel Foglio federale, nella stessa versione. Questo rende il presente documento più leggibile; esso dà una panoramica completa sul destino riservato agli interventi.

Il *capitolo II* contiene tutti gli interventi parlamentari non ancora adempiuti dal Consiglio federale oltre due anni dopo la loro trasmissione da parte delle Camere federali. Giusta l'articolo 122 capoverso 1 e l'articolo 124 capoverso 4 della legge sul Parlamento, a partire da questo momento il Consiglio federale è tenuto a riferire annualmente su quanto ha intrapreso per l'adempimento del mandato e su come intenda adempierlo. Questa parte del Rapporto è destinata, conformemente alla legge, alle commissioni competenti.

L'*Allegato I* elenca tutte le mozioni e i postulati stralciati nel 2007:

- proposte di stralcio nel Rapporto Mozioni e postulati 2006;
- proposte di stralcio in messaggi.

L'*Allegato 2* offre una panoramica completa delle mozioni e dei postulati pendenti alla fine del 2007, ossia quelli trasmessi dal Parlamento e non ancora attuati nel frattempo dal Consiglio federale o non ancora tolti di ruolo dal Parlamento.

7 marzo 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Pascal Couchepin  
La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

## Sommario

Capitolo I:	All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati.....	1
Capitolo II:	Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni.....	20
Allegato 1:	Mozioni e postulati stralciati nel 2007 .....	66
Allegato 2:	Mozioni e postulati trasmessi alle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2007 .....	71





## Capitolo I

### All'Assemblea federale: Proposte di stralcio di mozioni e postulati

Il presente capitolo è pubblicato anche nel Foglio federale (FF 2008 n. 14, dell'8 aprile 2008).

#### Cancelleria federale

2005 M 03.3311      Pacchetto di efficienza (N 27.9.04, Gruppo popolare-democratico, S 7.3.05; proposta di stralcio del punto 3 FF 2007 5575), punti 1 e 2

Nel corso degli ultimi anni sono stati realizzati diversi progetti di riforma e razionalizzazione dell'Amministrazione federale nonché di sgravio delle finanze; si pensi in particolare ai programmi di sgravio 2003 e 2004, al piano di rinuncia a determinati compiti (PRC), al nuovo modello contabile (NMC) e alla riforma dell'Amministrazione. Questi provvedimenti hanno visto l'Amministrazione federale misurarsi con nuove esigenze e assumersi nuovi compiti. La riforma dell'Amministrazione 2005 – 2007 ha consentito al Consiglio federale di migliorare la gestione. A inizio settembre 2005 esso ha approvato una trentina di progetti concreti di riforma di cui 9 trasversali, riguardanti l'intera Amministrazione, e 24 dipartimentali. Tali progetti hanno consentito di semplificare i processi, ottimizzare le procedure e snellire le strutture. I lavori concettuali inerenti alla riforma dell'Amministrazione sono stati conclusi a fine 2007; i responsabili gerarchici si occuperanno ora di realizzare i progetti approvati. Al termine della legislatura, l'Amministrazione federale sarà in grado di offrire servizi più professionali pur disponendo di meno personale e ciò grazie a uno strumento più efficace per l'adempimento dei propri compiti. La riforma, che ha consentito di aumentare il livello di efficienza nella maggior parte dei settori grazie alla semplificazione dei processi, all'eliminazione di passaggi inutili e doppiati, all'adeguamento e snellimento di strutture e procedure, è stata attuata nel corso degli ultimi due anni in modo pragmatico e a tappe distinte e monitorabili. L'obiettivo prioritario del Consiglio federale non era di realizzare delle economie bensì di rafforzare la direzione politica, di ridurre i compiti amministrativi a carico del Governo e di migliorare il livello d'efficienza dell'Amministrazione. Il Parlamento, dal canto suo, si prefigge di realizzare risparmi dell'ordine di 30 milioni di franchi nel 2007 e di 40 milioni nel 2008. Questi obiettivi saranno raggiunti.

Lo stralcio del punto 3 è stato proposto nel messaggio del 22 agosto 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (FF 2007 5575). Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo anche i punti 1 e 2 della mozione.

## Dipartimento federale degli affari esteri

2002 M 00.3277 Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryneck; S 4.10.01)

2002 M 01.3334 Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)

Le due mozioni chiedono alla Confederazione di sostituirsi al Belgio nel pagamento della parte delle pensioni di beneficiari svizzeri non versata da tale Paese. Il 25 giugno 2003 il Consiglio federale ha adottato un rapporto che chiedeva al Parlamento di togliere di ruolo le due mozioni poiché il Belgio, in seguito all'entrata in vigore dell'Accordo tra la Svizzera e l'Unione europea sulla libera circolazione delle persone, versa dal 1° giugno 2002 pensioni indicizzate ai cittadini svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale del Congo belga e del Ruanda-Urundi. Dal 1° agosto 2004 gli ultimi 16 Svizzeri residenti al di fuori della Svizzera e dell'Unione europea ricevono parimenti rendite indicizzate grazie alla revisione della legislazione belga in materia di assicurazioni sociali.

Inoltre la Confederazione si era già dichiarata disposta a fare un gesto eccezionale e unico accordando un credito d'impegno di 25 milioni di franchi. Tra il 1990 e il 1997 ha versato a 285 pensionati (su un totale di circa 350) una somma di 20,6 milioni di franchi. Tutte le persone che adempivano le condizioni stabilite nei due decreti federali del 1990 e del 1995 – ossia periodo di contribuzione di almeno tre anni nelle colonie belghe, età avanzata e indigenza – sono state indennizzate.

Non è possibile utilizzare i 4,4 milioni di franchi che non sono stati spesi nell'ambito del credito d'impegno di 25 milioni. I relativi decreti federali del 1990 e del 1995 non sono più in vigore dal 1° gennaio 1998. Di conseguenza i 4,4 milioni di franchi rimanenti sono stati reintegrati nel bilancio generale della Confederazione e non sono dunque più disponibili. Adempiere le mozioni non sarebbe possibile senza creare una nuova base legale. Inoltre questo comporterebbe spese notevoli per la Confederazione. Secondo le stime effettuate dall'Ufficio federale delle assicurazioni sociali la somma necessaria a un'indicizzazione integrale e retroattiva delle rendite potrebbe raggiungere i 100 milioni di franchi.

Il 16 dicembre 2003 il Consiglio nazionale ha respinto la proposta del Consiglio federale (120 voti contro 47). Il Consiglio degli Stati l'ha accettata il 18 marzo 2004 (31 voti contro 7). Dopo che nel Rapporto «Mozioni e postulati 2004» il Consiglio federale aveva mantenuto la sua raccomandazione di togliere di ruolo le due mozioni, il Parlamento le ha riesaminate. In occasione del nuovo esame la competente commissione del Consiglio nazionale ha seguito la raccomandazione del Consiglio federale di togliere di ruolo le mozioni. Tuttavia, il 7 giugno 2005 il plenum ha accolto con 60 voti contro 28 una proposta di minoranza in favore del mantenimento delle mozioni. Il 9 giugno 2005 il Consiglio degli Stati ha confermato, senza opposizione, il suo atteggiamento del 2004 in favore dello stralcio. Nel 2006 le Camere hanno assunto nuovamente posizioni divergenti.

Il Consiglio federale mantiene la sua proposta di togliere definitivamente di ruolo le due mozioni per i motivi che seguono:

- le due mozioni sono adempiute nella sostanza: attualmente e in futuro tutti gli Svizzeri che hanno versato contributi ai sistemi coloniali di sicurezza sociale dell'ex Congo belga e del Ruanda-Urundi ricevono e riceveranno una rendita indicizzata indipendentemente dal loro luogo di residenza;
- inoltre sulla scorta dei decreti federali del 1990 e del 1995 adottati dal Parlamento circa i tre quarti dei beneficiari di rendite hanno ricevuto dalla Svizzera un indennizzo in capitale corrispondente a una rendita vitalizia indicizzata.

Un nuovo indennizzo avrebbe pertanto un effetto essenzialmente retroattivo. Sarebbe tuttavia in contraddizione con la volontà del Parlamento di fare un gesto unico, motivato da ragioni sociali. A prescindere dal fatto che non sarebbe possibile senza una nuova base legale e mezzi finanziari supplementari, un nuovo versamento allo stesso gruppo di persone privilegierebbe questo gruppo rispetto agli Svizzeri all'estero che a causa di un'espropriazione subita all'estero hanno perduto non soltanto la loro rendita, bensì anche tutti i loro beni, senza essere indennizzati o soltanto in minima parte.

2005 M 05.3017 Per una valutazione internazionale trasparente dell'aiuto allo sviluppo (N 17.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 15.12.05)

Il 9 marzo 2007 il Consiglio federale ha licenziato un rapporto sulla valutazione internazionale trasparente dell'aiuto allo sviluppo adempiendo così alla mozione. Propone pertanto di toglierla di ruolo.

2006 M 05.3808 Contributo alla riduzione delle disparità (N 13.3.06, Leuthard; S 9.6.06)

Il credito quadro per il contributo all'allargamento è stato trattato dalle Camere insieme al credito quadro per il proseguimento della cooperazione con gli Stati dell'Europa dell'Est e della CSI (4° credito quadro). Il Consiglio degli Stati ha approvato il contributo all'allargamento il 20 marzo 2007; il Consiglio nazionale il 14 giugno 2007. Il Parlamento ha tuttavia affermato la propria volontà di rispettare la mozione Leuthard che chiedeva di non compensare tale contributo a scapito del sostegno ai Paesi in sviluppo del Sud e dell'Est del mondo. Nell'ambito della procedura di appianamento delle divergenze, i due Consigli hanno pertanto deciso di aumentare complessivamente il 4° credito quadro di 80 milioni di franchi per portarlo a 730 milioni. Questa misura dovrebbe consentire di realizzare la mozione Leuthard per il periodo di validità del 4° credito quadro, pari ad un minimo di quattro anni.

Nella seduta del 27 giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di concretizzare la decisione parlamentare nell'ambito del preventivo 2008 e del piano finanziario 2009-2011 aumentando i crediti a preventivo della DSC e della SECO di dieci milioni di franchi all'anno.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione in quanto le richieste in essa contenute sono ampiamente adempiute.

2006 M 05.3900 Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)

La mozione chiedeva l'aumento del contributo svizzero per il 2006 da 5 a 25 milioni di franchi e ulteriori adeguamenti negli anni successivi. Il contributo avrebbe dovuto aggiungersi agli importi già previsti dal budget della cooperazione allo sviluppo. Il 22 febbraio 2006, il Consiglio federale ha proposto di respingere la mozione Amgwerd in considerazione dei ristretti margini di

manovra finanziari ma, contrariamente alla raccomandazione del Governo, le due Camere l'hanno approvata. Per realizzare la mozione, il 5 dicembre 2006, la consigliera nazionale Hildegard Fässler ha presentato, nell'ambito dei dibattiti della sessione invernale sul preventivo 2007, una proposta di minoranza volta ad aumentare la voce di bilancio A2310.0288 «Contributi generali a organizzazioni internazionali». Con 100 voti contro 73 il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto la proposta e si è opposto alla concessione dei 20 milioni di franchi necessari per realizzare la mozione.

Poiché il Parlamento ha adottato decisioni contraddittorie, il Consiglio federale ritiene la mozione priva di oggetto e propone di toglierla di ruolo.

## Dipartimento dell'interno

### Segreteria generale

2007 M 06.3177 Trasferimento della vigilanza federale sulle fondazioni (S 25.9.06, Commissione della gestione CS; N 21.6.07; S 2.10.07)

In adempimento alla mozione, il 7 dicembre 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Valutazione sul trasferimento della vigilanza federale sulle fondazioni». Propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

### Ufficio federale della sanità pubblica

2003 P 03.3236 Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS

Su incarico dell'UFSP e dei Cantoni, l'Osservatorio svizzero della salute (Obsan) ha avviato nella primavera del 2005 diversi studi concernenti la demografia medica. L'obiettivo era di fare previsioni riguardo all'offerta e alla domanda di fornitori di prestazioni in diversi settori della medicina.

Sulla base delle informazioni geografiche e demografiche dell'UST e del pool di dati di santésuisse è stato possibile ricavare indicazioni sulla densità dei medici nel settore dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS). Le informazioni sono state completate con i dati dell'elenco dei medici dell'FMH per ricostruire la struttura demografica del corpo medico (età e appartenenza sessuale) e individuare le regioni.

L'Obsan ha pubblicato nel 2007 i primi risultati (Offre et recours aux soins médicaux ambulatoires en Suisse, aprile 2007; Evolution du taux d'activité en médecine ambulatoire entre 1998 et 2004, novembre 2007) e preannunciato l'allestimento di ulteriori rapporti. I rapporti forniscono prime raccolte di dati standardizzate sulle offerte in tutta la Svizzera nel campo delle cure mediche ambulatoriali e sulla loro evoluzione degli scorsi anni. Permettono inoltre un confronto tra le regioni geografiche. Sono messe in luce anche le differenze tra le prestazioni mediche urbane e quelle offerte nelle regioni rurali, da un lato, nonché tra la medicina generale e la medicina specialistica, dall'altro. Considerato che le basi di dati attualmente a disposizione sono state valutate e che sono stati pubblicati i risultati più significativi di tale valutazione, il Consiglio federale considera adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 P 04.3594 Potenziale di rischio delle reti senza fili (N 18.3.05, Allemann)

Il 16 marzo 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul potenziale di rischio delle reti senza fili. Considera pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3161 Trasparenza e coordinamento nella prevenzione e nella promozione della salute (N 17.6.05, Humbel Näf)

Il 28 settembre 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sul nuovo disciplinamento legale della prevenzione e della promozione della salute (in adempimento ai postulati Humbel Näf 05.3161 e CSSS-S 05.3230). Considera pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3230 Impiego di risorse della Confederazione per la prevenzione sanitaria (S 14.6.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)

Il Consiglio federale ha approvato il 28 settembre 2007 il rapporto sul nuovo disciplinamento legale della prevenzione e della promozione della salute (in adempimento ai postulati Humbel Näf 05.3161 e CSSS-S 05.3230). Propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3678 LAMal. Rimborso dei prezzi dei medicinali generici (N 16.12.05, Darbellay)

Con il presente postulato il Consiglio federale è stato incaricato di valutare l'adozione di un sistema per incentivare il ricorso ai medicinali generici. Dall'introduzione del sistema dell'aliquota percentuale differenziata (modifica dell'art. 38a dell'ordinanza sulle prestazioni, OPre, in vigore dal 1° gennaio 2006) è applicata di norma ai preparati originali un'aliquota percentuale del 20 per cento e a quelli generici, più convenienti, un'aliquota del 10 per cento, ciò che favorisce il ricorso ai generici.

È stato inoltre rivisto il sistema di fissazione dei prezzi dei generici: dal 1° gennaio 2008 tali medicinali devono essere di almeno il 40 per cento meno cari (in precedenza il 30 %) rispetto ai corrispondenti preparati originali (art. 65 cpv. 5<sup>bis</sup> OAMal). Il Consiglio federale ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

### Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2003 P 03.3541 Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)

Il 29 agosto 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Strategia in materia di politica della vecchiaia». Ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 04.3200 Migliori possibilità di assicurazione per le PMI nel quadro della previdenza professionale (S 2.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)

La 1<sup>a</sup> revisione della LPP ha permesso agli istituti di previdenza delle associazioni professionali di affiliare anche datori di lavoro estranei al loro settore ampliando così le possibilità previdenziali delle PMI. Per flessibilizzare ulteriormente le forme di previdenza, la revisione della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA), entrata in vigore il 1° gennaio 2006, ha escluso dalla sorveglianza gli istituti di previdenza costituiti in comune da imprese tra cui non sussistono legami economici. Le condizioni per la fondazione di istituti di questo tipo sono definite nelle istruzioni concernenti le condizioni da adempiere per la fondazione d'istituti collettivi o comuni (in vigore dal 1° luglio 2005).

Con l'iniziativa parlamentare 05.411 «Cambiamento dell'istituto di previdenza», il legislatore ha introdotto un diritto di disdetta straordinario in caso di modifiche sostanziali del contratto d'affiliazione o d'assicurazione e definito (dopo aver discusso nei dettagli i diversi problemi e le diverse possibilità) una normativa specifica per i beneficiari di rendita in caso di scioglimento del medesimo. La modifica di legge è entrata in vigore il 1° maggio 2007.

Il Consiglio federale ritiene adempiuta la mozione e propone pertanto di toglierla di ruolo.

#### **Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

2001 P 00.3697      Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin) – in precedenza UFES

Per dar seguito a questo postulato sono stati condotti i seguenti studi:

- studio del Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE): Keine Lust auf Mathe, Physik, Technik? Zugang zu Mathematik, Naturwissenschaften und Technik attraktiver und geschlechtergerecht gestalten (CSRE, Aarau, Trendbericht Nr. 6, 2003);
- studio dell'Università della Svizzera italiana: Le choix des études universitaires en Suisse: Tendances et facteurs d'influence (2003, non pubblicato);
- valutazione a livello nazionale della riforma della maturità (progetto EVAMAR): la prima fase della valutazione a tutto campo, che considera anche l'offerta di materie di studio nelle scuole e le scelte operate dagli studenti, è stata conclusa nell'autunno 2004. I risultati sono stati pubblicati congiuntamente dalla Confederazione e della Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione.

Questi studi contengono indicazioni sulle modalità di scelta di un curriculum nelle scienze naturali e alcune proposte per migliorare la situazione.

La Confederazione e la Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione hanno inoltre sottoposto a una revisione parziale il regolamento del 1995 concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM). Il nuovo RRM è entrato in vigore a inizio agosto 2007. La revisione ha posto l'accento sulla rivalutazione delle scienze naturali nell'insegnamento liceale. Inoltre l'attrattiva delle materie scientifiche dovrebbe risultare rafforzata grazie all'inserimento dell'informatica nelle materie di maturità.

Il Consiglio federale ritiene adempiuto il postulato e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2001 P 01.3534      Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz) – in precedenza ASR

Il 4 aprile 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Efficacia delle misure di gestione strategica nel settore dell'educazione e della ricerca». Ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 04.3627      Programma d'impulso per sfruttare il potenziale di crescita nel settore delle biotecnologie (N 18.3.05, Gruppo radicale-liberale)

Il 4 luglio 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «La biotecnologia in Svizzera: piano d'azione». Ritiene pertanto adempiuto il postulato e propone di toglierlo di ruolo.

2007 M 06.3303      Messaggio ERI 2008 – 2011. Aumento annuo del credito di almeno il 6 per cento (S 20.9.06, Langenberger; N 26.9.07)

L'aumento del credito di almeno il 6 per cento all'anno rispetto al preventivo 2007, proposta dal Consiglio federale nel messaggio concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (messaggio ERI 2008-2011), è stato accordato. Il Parlamento ha stanziato i relativi crediti nella sessione autunnale 2007. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

## Dipartimento di giustizia e polizia

### Ufficio federale di giustizia

2001 P 00.3723      Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE

2002 P 00.3674      Ratifica del Protocollo n. 12 riguardante il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)

Il Consiglio federale ha esaminato la possibilità di firmare e ratificare il Protocollo n. 12 della CEDU. Pur riconoscendo l'importanza di tale strumento, il Consiglio federale rileva che la sua portata e le conseguenze della sua attuazione per l'ordine giuridico svizzero sono ancora difficili da stimare (campo d'applicazione, margine di manovra dello Stato, eventuali effetti orizzontali, eventuali obblighi positivi di legiferare). Per questo motivo ha rinunciato ad aderire a tale strumento. Nondimeno il Consiglio federale continuerà a seguire l'evoluzione del diritto per vedere se nuovi elementi gli permetterebbero di firmare il Protocollo n. 12.

2001 P 01.3163      Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)

La mozione depositata dal consigliere nazionale Walter Schmied nel 2001 propone una serie di misure per migliorare la situazione delle madri nubili e dei loro figli. Come risulta dalla sua risposta esaustiva, il Consiglio federale respingeva la maggior parte di tali proposte. Ciò nonostante era disposto a trasformare l'intervento in un postulato principalmente tenendo conto delle iniziative parlamentari 00.436 Fehr Jacqueline e 00.437 Meier-Schatz, da poco presentate, incentrate sulle prestazioni complementari a favore delle famiglie. Nel frattempo il Consiglio nazionale ha nuovamente prorogato il termine per il trattamento di queste iniziative, l'ultima volta il 22 giugno 2007, fino alla sessione estiva 2009. Il progetto, che la Commissione della sicurezza sociale e della sanità del Consiglio nazionale dovrà elaborare entro il termine stabilito, terrà prevedibilmente debito conto delle esigenze delle madri nubili. Non è quindi sensato continuare a mantenere il postulato Schmied Walter. Ovviamente il Consiglio federale intende affrontare con la dovuta attenzione le esigenze delle madri nubili nel resto della legislazione anche senza un tale postulato; ha per esempio annunciato per la prima metà del 2008 un avamprogetto concernente l'esercizio dell'autorità parentale in comune dei genitori divorziati o non coniugati.

2001 M 00.3513      Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet, S 2.10.01)

La mozione chiede di completare la legislazione al fine di aumentare la protezione degli impiegati dei trasporti pubblici contro le aggressioni. Il Consiglio federale ha proposto lo stralcio della mozione nel messaggio del 23 febbraio 2005 concernente la Riforma delle ferrovie 2 (FF 2005 2183). In seguito il Parlamento ha respinto tutto il progetto. I contenuti non controversi dell'intervento, tra cui il miglioramento della sicurezza del personale richiesto dall'autore della mozione saranno trattati in un primo pacchetto parziale. La modifica dell'articolo 18a della legge sul trasporto viaggiatori, in vigore dal 1° gennaio 2007, tiene inoltre già conto della richiesta della mozione. Questa disposizione si applica alle imprese stradali, ferroviarie, di funicolari e ad altri mezzi di trasporto.

2003 P 01.3523      Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)

2004 M 03.3180      Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)

Il postulato invita il Consiglio federale a verificare se e in quale forma sono necessarie regolamentazioni legali per l'eutanasia attiva indiretta e per l'eutanasia passiva secondo le direttive dell'Accademia Svizzera delle Scienze Mediche (ASSM). Inoltre, il Consiglio federale è incaricato di sottoporre una serie di misure per promuovere in particolare la medicina palliativa. Anche le mozioni 03.3180 «Eutanasia e medicina palliativa» (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04) e 05.3352 «Eutanasia. Attività peritale», depositata dal gruppo radicale-liberale e non ancora trattata dai Consigli, hanno lo stesso obiettivo. Nell'autunno del 2004 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) istituì un gruppo di lavoro interno incaricato di valutare la necessità di un intervento legislativo. In un primo tempo i lavori si concentrarono sui problemi acuti inerenti al cosiddetto «turismo del suicidio», ma in seguito lo studio fu esteso in risposta alla discussione condotta con esperti interni ed esterni e nel corso del 2005 fu stilato il rapporto «Eutanasia e medicina palliativa – la Confederazione deve legiferare?». Il rapporto vaglia in primo luogo la necessità di un intervento legislativo in materia di eutanasia attiva indiretta, di eutanasia passiva, di aiuto al suicidio nonché del cosiddetto «turismo del suicidio» e valuta possibili misure atte a incentivare la medicina palliativa. A fine maggio 2006 il rapporto è stato sottoposto al Parlamento insieme alle raccomandazioni sull'ulteriore modo di procedere decise dal Consiglio federale. A fine agosto 2007 il Consiglio federale ha inoltre licenziato un rapporto completo al menzionato rapporto, che verte su proposte per limitare la prescrizione o la somministrazione di pentobarbitale sodico in dosi letali e sulle misure decise e pianificate al fine di promuovere la medicina palliativa.

2003 M 02.3323      Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)

La mozione invita il Consiglio federale a sottoporre proposte relative alla revisione del Codice penale al fine di rendere reati perseguibili d'ufficio le aggressioni nei confronti del personale dei trasporti pubblici. L'intervento parlamentare persegue lo stesso obiettivo della mozione Jutzet 00.3513, il cui stralcio è stato proposto nel messaggio concernente la Riforma delle ferrovie 2 del 23 febbraio 2005 (FF 2005 2183). La modifica dell'articolo 18a della legge sul trasporto viaggiatori, in vigore dal 1° gennaio 2007, tiene inoltre già conto della richiesta della mozione. Questa disposizione si applica alle imprese stradali, ferroviarie, di funicolari e ad altri mezzi di trasporto.

2003 P 03.3580      Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.013)

Le esperienze maturate dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza non lasciano intravedere la necessità di un intervento per inasprire le disposizioni legali. Il Consiglio federale rinuncia quindi a proporre una modifica di queste disposizioni.

2004 P 03.3233 Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli); S 22.9.04)

Con il decreto federale del 20 dicembre 2006 concernente l'approvazione e l'attuazione della Convenzione dell'Aia relativa alla legge applicabile ai *trust* e al loro riconoscimento, il postulato è adempiuto; il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3138 Rapporto sulle adozioni (N 17.06.2005, Hubmann)

Il 17 giugno 2005, accogliendo il postulato Hubmann, il Consiglio nazionale ha incaricato il Consiglio federale di presentare un rapporto sulle pratiche in materia di adozione in Svizzera. Il 1° febbraio 2006 il Consiglio federale ha trasmesso al Consiglio nazionale il rapporto auspicato, che nel frattempo è stato pubblicato.

2005 P 05.3477 Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza (N 28.9.05, Commissione delle istituzioni politiche CN 02.024)

Con il postulato depositato il 9 settembre 2005 la Commissione delle istituzioni politiche del Consiglio nazionale incarica il Consiglio federale di esaminare l'opportunità di sanzionare sul piano del diritto penale e civile i matrimoni forzati e di compiacenza contratti da persone domiciliate in Svizzera. Lo invita inoltre a redigere un rapporto in merito. Il Consiglio federale ha trasmesso alla Commissione delle istituzioni politiche il rapporto auspicato, che propone anche lo stralcio del postulato. Da novembre 2007 il rapporto è trattato in seno alla commissione.

2007 P 06.3034 Legge sulla parità dei sessi. Rapporto concernente la valutazione dell'efficacia (N 8.3.07, Roth-Bernasconi)

Il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha licenziato il rapporto relativo all'attuazione delle misure proposte nel «Rapporto concernente la valutazione dell'efficacia della legge sulla parità» in adempimento del postulato; propone pertanto lo stralcio del postulato.

#### **Ministero pubblico della Confederazione**

2005 M 03.3574 Misure contro la tratta degli esseri umani in Svizzera. Protezione delle vittime e dei testimoni (N 19.3.04, Commissione degli affari giuridici CN; S 8.3.05)

La mozione invita il Consiglio federale a prevedere nel Codice di procedura penale misure di protezione per testimoni e vittime sul modello della Procedura penale militare (modifica, disegno del Consiglio federale del 22 gennaio 2003, art. 84 lett. a e 98 lett. a-d.).

Il 5 ottobre 2007 il Parlamento ha accettato il Codice di procedura penale (CPP) al fine di unificare la procedura penale di Confederazione e Cantoni. Le disposizioni di cui all'articolo 149 e seguenti prevedono misure di protezione più estese di quelle richieste dalla mozione. In effetti, non solo la vittima e il testimone beneficiano di tali misure ma anche la persona informata sui fatti, l'imputato, il perito, il traduttore, l'interprete oppure ogni persona che ha un legame con la vittima o il testimone può avvalersi della facoltà di non deporre secondo l'articolo 168 capoversi 1-3 CPP. Inoltre le misure protettive nel diritto processuale penale non si limitano all'ambito della tratta di esseri umani ma sono applicabili in generale, sia in casi di giurisdizione federale sia in quelli di giurisdizione cantonale.

Secondo l'articolo 156 CPP la Confederazione e i Cantoni possono prevedere misure protettive per le persone al di fuori del procedimento.

Il Consiglio federale propone quindi di togliere di ruolo la mozione.

## Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

### Difesa

2000 P 97.3619 Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)

Nel postulato il Consiglio federale è implicitamente incaricato di migliorare, in generale, il processo di condotta in materia di politica di sicurezza e, in particolare, la condotta e il coordinamento dei servizi d'informazione.

Negli ultimi anni, il Consiglio federale ha realizzato, in questo contesto della politica di sicurezza, diverse verifiche e riforme. Con decisione dell'8 settembre 2004, ad esempio, ha ordinato una verifica della cooperazione nazionale per la sicurezza e della condotta in materia di politica di sicurezza, adottando successivamente le opportune misure. In tale ambito, al capo del DDPS è stato conferito in particolare il compito di presiedere, fino a nuovo avviso, la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic). Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha approvato la costituzione dell'attuale stato maggiore della GSic e deciso, nel contempo, di sopprimere la funzione di Coordinatore della raccolta di informazioni e di adottare diversi provvedimenti per migliorare il funzionamento e la cooperazione dei servizi d'informazione. Il 22 giugno 2005, su proposta congiunta del DDPS, del DFAE e del DFGP, sono state decise ulteriori misure di miglioramento in vista di una più stretta collaborazione tra il Servizio informazioni strategico del DDPS (SIS) e il Servizio di analisi e prevenzione del DFGP (SAP) su questioni come il terrorismo, il crimine organizzato e la proliferazione (creazione di cosiddette piattaforme comuni di valutazione e analisi SIS/SAP). In occasione della seduta del 31 gennaio 2007, il Consiglio federale ha inoltre preso atto dell'esauriente valutazione della collaborazione tra i servizi d'informazione, addotto alcune precisazioni riguardo alla condotta e alle competenze della GSic ed emanato per la prima volta dei «Principi della politica del Consiglio federale in materia di servizi d'informazione». Nella seduta speciale del 22 e 23 maggio 2007, si è occupato della riforma della struttura dipartimentale e ha incaricato il DDPS e il DFGP di cercare entro il mese di febbraio 2008, eventualmente con il concorso del DFF, una soluzione per la creazione di un Dipartimento della sicurezza. L'obiettivo sarebbe di riunire in seno a un unico dipartimento tutti gli ambiti rilevanti della politica di sicurezza. Spingono in questa direzione anche la mozione presentata dalla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati (07.3278 Dipartimento della sicurezza) e l'iniziativa parlamentare della Delegazione delle Commissioni della gestione (07.404 Trasferimento dei compiti dei servizi informazioni civili a un dipartimento).

Il Parlamento e l'opinione pubblica sono stati regolarmente ed esaurientemente informati su tutte queste decisioni e misure del Consiglio federale. Negli ultimi anni, con queste attività sono state pertanto soddisfatte le richieste formulate nel postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 M 05.3001 Base legale completa per il sistema dei servizi d'informazione (N 6.6.05, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403; S 19.9.05; N 28.11.05)

Alla fine del 2005 le Camere federali hanno accolto la mozione della Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale (CPS-N), trasformata in un mandato d'esame.

Il Consiglio federale è stato incaricato di esaminare, entro la fine del 2006, se occorre istituire basi legali complete oppure se, e in che modo, occorra sottoporre a revisione le leggi attuali, e di presentare un corrispondente rapporto. Dal punto di vista della CPS-N, nel contesto dei servizi d'informazione è necessario colmare lacune a livello di condotta politica, di attribuzione dei mandati, di collaborazione, di flusso delle informazioni tra i servizi, di coordinamento e di controllo.

In occasione della seduta del 31 gennaio 2007, il Consiglio federale ha approvato, e quindi trasmesso al Parlamento, un rapporto elaborato nel 2006 dal DDPS e dal DFGP con il coordinamento dello stato maggiore della Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza. Il Consiglio federale è del parere che sia superfluo creare una nuova legge per i servizi d'informazione oltre alle revisioni comunque già previste o in atto delle attuali basi legali, e che le principali istanze della mozione si possano più agevolmente realizzare rafforzando la condotta politica nei confronti dei servizi. Al riguardo, il Consiglio federale ha già adottato e realizzato opportune misure di miglioramento (formulazione dei principi della politica del Consiglio federale in materia di servizi d'informazione; istituzione di piattaforme comuni di valutazione e analisi SIS/SAP in materia di terrorismo, proliferazione e crimine organizzato; più precisa definizione delle esigenze dei clienti e coordinamento della raccolta di informazioni).

Con il licenziamento del rapporto e la sua trasmissione al Parlamento nella primavera del 2007, il Consiglio federale considera adempiuta la mozione trasformata in mandato d'esame e propone di toglierla di ruolo.

2005 P 05.3526 Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare (S 5.12.05, Wicki)

In adempimento del postulato Wicki il 28 marzo 2007 il Consiglio federale ha licenziato un rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare, consultabile in internet nel sito [www.vbs.admin.ch](http://www.vbs.admin.ch), rubrica «Informazioni per i media». In detto rapporto il Consiglio federale giunge alla conclusione che la parità di trattamento riguardo all'obbligo militare è garantita, «poiché l'obbligo militare viene applicato secondo i criteri della parità di trattamento, per quanto possibile in modo oggettivo, trasparente ed equo, e [...] come finora, il 75 per cento delle persone soggette all'obbligo di leva esaminate adempiono personalmente il loro obbligo di prestare servizio».

Il Consiglio federale ha incaricato il DDPS di esaminare entro la fine del 2008 se sono necessarie misure, e se del caso quali, per ottenere un aumento del numero delle persone soggette all'obbligo di prestare servizio militare e migliorare il riconoscimento materiale del servizio prestato personalmente. Il rapporto è stato trasmesso per disbrigo diretto alla Commissione della politica di sicurezza del Consiglio degli Stati. La Commissione si è espressa sul rapporto il 31 agosto 2007, alla presenza del consigliere agli Stati Wicki, prendendone atto e dando un giudizio positivo.

2006 M 06.3318 Esigenze in materia di formazione per gli ufficiali di professione (N 6.10.06, Rutschmann; S 18.12.06)

La mozione Rutschmann incarica il Consiglio federale di modificare le esigenze in materia di formazione per persone che intendono diventare ufficiali di professione, in maniera tale che l'accesso a detta funzione sia possibile anche per chi non possiede un titolo universitario.



Nell'ambito di un progetto denominato «Sviluppo dell'immagine professionale del personale militare» sono state esaminate le questioni della selezione, della formazione di base, della formazione e del perfezionamento nonché della carriera degli ufficiali di professione.

In seguito, con la revisione parziale dell'ordinanza concernente l'Accademia militare presso il Politecnico di Zurigo (OACMIL; stato: 12 dicembre 2006), è stata introdotta una formazione di base supplementare per gli ufficiali di professione, grazie alla quale gli ufficiali già in possesso di un attestato federale di capacità ai sensi della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale che hanno superato gli accertamenti relativi all'idoneità possono assolvere la Scuola militare 1 dell'Accademia militare, orientata alla pratica e della durata di un anno, al termine della quale possono essere impiegati come ufficiali di professione. La formazione all'Accademia militare prosegue, dopo un periodo pratico di impiego di almeno tre anni come ufficiale di professione, con la Scuola militare 2 e si conclude con un esame finale di diploma e un lavoro di diploma.

Le richieste della mozione sono pertanto state adempiute e di conseguenza il Consiglio federale propone di toglierla di ruolo.

2007 M 07.3118          Pubblicazione dei rapporti annuali della Commissione PSO (N 22.6.07, Gruppo dei Verdi; S 20.9.07)

Il 7 febbraio 2007 la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha chiesto di prendere conoscenza del rapporto annuale 2006 della Commissione PSO. Il 30 marzo successivo si è deciso di pubblicare tale rapporto. Quasi contemporaneamente è stata presentata la mozione 07.3118, anch'essa tendente alla pubblicazione del rapporto annuale 2006 e di altri rapporti annuali. Sulla base della decisione di pubblicazione già adottata, il Consiglio federale ha proposto di accogliere la mozione, che il Consiglio nazionale ha accolto e trasmesso al Consiglio degli Stati. Nel frattempo il rapporto annuale 2006 è stato pubblicato in Internet ([http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/publication/p\\_security/PSO.html](http://www.vbs.admin.ch/internet/vbs/de/home/documentation/publication/p_security/PSO.html)). La rubrica in questione del sito del DDPS contiene anche altri documenti della Commissione PSO. Il rapporto annuale 2007 e i rapporti successivi saranno pure pubblicati in tale quadro. La richiesta della mozione può pertanto essere considerata adempiuta, motivo per cui la mozione può essere tolta di ruolo.

## Dipartimento delle finanze

### Amministrazione federale delle finanze

2005 M 04.3518      Maggiori uscite giustificate dalla politica della crescita (S 14.3.05, Schweiger; N 19.9.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di stabilire istruzioni per il Preventivo 2006 e il Piano finanziario 2007 – 2009 in modo che fino al 2008 le maggiori uscite rispetto al Preventivo 2004 ammontino al massimo a tre miliardi. Le maggiori uscite devono in particolare concentrarsi in settori rilevanti per la crescita.

Già nel suo parere il Consiglio federale aveva evidenziato che in questo breve lasso di tempo non è possibile limitare l'incremento delle uscite all'1,5 per cento circa all'anno, vista la cospicua quota di uscite vincolate. L'approvazione del Preventivo 2008 da parte del Parlamento il 19 dicembre 2007 ha reso obsoleto l'obiettivo della mozione.

Dall'introduzione del freno all'indebitamento la strategia di politica finanziaria del Consiglio federale si articola in due fasi. Nella prima, ormai conclusa, si è provveduto a eliminare il deficit mediante i Programmi di sgravio 2003 e 2004, che vertevano sulla stabilizzazione a corto termine. La seconda fase, quella attuale, è finalizzata a consolidare la stabilizzazione; per conseguire tale scopo si bada a limitare la crescita delle uscite nel lungo periodo ovvero a stabilizzare la quota d'incidenza della spesa pubblica. La preparazione delle relative riforme strutturali richiede più tempo e, a livello politico, la chiara definizione dei compiti prioritari. All'inizio del 2008 il Consiglio federale prenderà le decisioni principali in merito all'impostazione della verifica dei compiti. Particolare importanza sarà attribuita alla politica finanziaria orientata alla crescita.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

2005 M 05.3228      Fusione di UFAE, UFAG, UFV e Direzione federale delle foreste (N 2.6.05, Commissione speciale CN 04.080; S 29.9.05)

Il Consiglio federale ha esaminato la questione relativa alla fusione di UFAE, UFAG, UFV e Direzione federale delle foreste e ha deciso di non proseguire il progetto di fusione.

Il 28 giugno 2006 ha preso conoscenza dei risultati dell'esame pubblicati in un rapporto in adempimento alla mozione.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione.

2006 M 05.3224      Utilizzazione a destinazione vincolata dell'imposta sugli oli minerali (N 2.6.05, Commissione 04.080 CN; S 20.6.06)

La mozione chiede di utilizzare il più velocemente possibile il saldo positivo del finanziamento speciale del traffico stradale (ca. 4,2 mia. nel 2006) per progetti relativi ai trasporti. Il saldo è positivo perché in passato le entrate a destinazione vincolata erano superiori alle relative uscite.

A seguito dell'entrata in vigore, il 1° gennaio 2008, della legge sul fondo infrastrutturale, 2,6 miliardi di questo importo saranno trasferiti nel fondo come investimento iniziale. I mezzi saranno impiegati per completare la rete delle strade nazionali e per i nuovi contributi alle strade principali nelle regioni di montagna e nelle regioni periferiche.

Il Consiglio federale ritiene che la mozione sia adempiuta e propone di toglierla di ruolo.

### Ufficio federale del personale

2003 P 03.3436      Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale del Consiglio nazionale 03.047)

In adempimento al postulato, il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Continuazione del programma in favore dei praticanti». Esso propone dunque di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3298      Esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dei Servizi amministrativi federali. Maggiore trasparenza (S 27.09.04, Schmid-Sutter Carlo) – in precedenza Segreteria generale

Il 15 settembre 2004 il Consiglio federale ha proposto di accogliere il postulato e il 27 settembre 2004 il Consiglio degli Stati ha dato seguito a tale proposta. Il Governo si impegnava in tal modo a esaminare l'opportunità di migliorare la trasparenza nell'esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dell'Amministrazione e a pubblicare un rapporto.

Il 1° luglio 2006 è entrata in vigore la legge federale sul principio di trasparenza dell'Amministrazione (legge sulla trasparenza, LTras). A partire da tale data i documenti ufficiali dell'Amministrazione federale sono accessibili al pubblico nella misura in cui nessuna disposizione legale specifica vi si opponga. Le partecipazioni e le affiliazioni (o le relazioni di natura simile) dell'Amministrazione federale in organizzazioni di diritto privato e pubblico sono informazioni che riguardano l'adempimento di un compito pubblico (cfr. art. 5 cpv. 1 lett. c LTras). Sono documenti ufficiali anche le perizie e gli studi, indipendentemente dal fatto che siano stati redatti all'interno dell'Amministrazione federale o siano stati comunicati a quest'ultima nell'ambito di un mandato.

Nella LTras non si dispone che sia l'Amministrazione stessa a rendere accessibili tutti i documenti o singole categorie di documenti. La richiesta di accesso, formulata con sufficiente precisione, deve designare uno o più documenti ben determinati. La LTras disciplina dunque il principio dell'informazione su richiesta. Essa non prevede invece alcuna regolamentazione relativa all'informazione attiva da parte delle autorità; la questione continuerà a essere retta da leggi speciali.

Raccogliere, elencare e pubblicare informazioni sulle organizzazioni di cui gli impiegati sono membri costituisce un trattamento di dati ai sensi della legge federale sulla protezione dei dati (LPD). Per trattare i dati personali, gli organi federali necessitano di fondamenti giuridici espliciti (art. 17 LPD). Per quanto concerne i dati personali degni di particolare protezione, questi fondamenti devono essere stabiliti in una legge federale. Sulla base dell'articolo 24 della legge sul personale, il Consiglio federale può obbligare gli impiegati a rivelare i loro rapporti di appartenenza a organizzazioni soltanto se la sicurezza dello Stato, la tutela degli interessi negli affari esteri o la garanzia dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi vitali lo esigono.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

#### **Amministrazione federale delle contribuzioni**

2001 P 01.3215 Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)

Con questo intervento parlamentare la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale chiede al Consiglio federale di seguire permanentemente l'evoluzione delle tasse di bollo, di fare periodicamente rapporto alla Commissione parlamentare e di proporre se del caso modifiche di legge.

Allo scopo di osservare l'evoluzione del mercato sotto il profilo della tassa di negoziazione, il 20 agosto 2001 è stato istituito il gruppo di lavoro (permanente) PRETIME (Prévoir Droits de Timbre). Esso è composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, della Banca nazionale, dell'Unione sindacale svizzera e dell'economia privata. Il suo compito principale consiste nel riconoscere tempestivamente le tendenze del mercato allo scopo di evitare la fuga di capitali o il trasferimento di operazioni e di posti di lavoro all'estero. Dato che la richiesta in esso contenuta è soddisfatta, il postulato può essere tolto di ruolo.

2005 P 03.3175 Esenzione delle casse pensioni dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione (N 15.3.05, Kaufmann)

Il postulato invita a chiarire in che modo le casse pensioni e altre forme di previdenza collettiva per la vecchiaia potrebbero essere esonerate dal pagamento di tutte le imposte sugli utili immobiliari e delle tasse di mutazione.

Un gruppo di lavoro composto da rappresentanti dell'Amministrazione federale delle contribuzioni, da rappresentanti di quattro Cantoni, da una rappresentante dell'Ufficio federale di giustizia e da un rappresentante dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha esaminato le questioni sollevate dal postulato. Il gruppo di lavoro è giunto alla conclusione che l'entrata in vigore della legge sulla fusione (LFus) e delle relative modifiche della legge sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 12 in combinato disposto con l'art. 24 cpv. 3 LAID) permette ora agli istituti di previdenza di procedere a ristrutturazioni senza dover pagare un'imposta sugli utili immobiliari o una tassa di mutazione. L'imposizione degli utili immobiliari è rinviata, cosicché le imposte latenti sono trasferite al soggetto fiscale acquirente. Per quanto concerne la tassa di mutazione, nel quadro di una ristrutturazione vi è motivo di esenzione fiscale in caso di trasferimento di un fondo. La disposizione a livello di diritto federale concernente l'esenzione dalle tasse di mutazione cantonali e comunali in caso di ristrutturazioni (art. 103 LFus) entrerà in vigore il 1° luglio 2009. Il principio della ristrutturazione neutra sotto il profilo fiscale stabilito nella LIFD, nella LAID e nella LPP garantisce a livello cantonale un trattamento fiscale uniforme delle ristrutturazioni di istituti di previdenza. Queste modifiche di legge hanno dunque già anticipato un importante aspetto della richiesta formulata dall'autore del postulato.

Sulla base della situazione attuale il gruppo di lavoro ha elaborato due proposte. La variante principale prevede di esentare gli istituti di previdenza dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione. L'alternativa prevede una regolamentazione d'eccezione, secondo la quale non sono imponibili soltanto gli utili conseguiti mediante l'alienazione di immobili effettuata da un istituto di previdenza per riacquistare anni di assicurazione presso un altro istituto di previdenza o un istituto collettore o comune. In questi casi bisogna rinunciare anche alla riscossione di un'eventuale tassa di mutazione. Il rapporto espone i vari vantaggi e svantaggi di entrambe le varianti. Esse presentano notevoli svantaggi (in particolare la diminuzione delle entrate e il pericolo di domande di affiliazione).

In occasione della sua seduta del 4 settembre 2007, la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha deciso con 13 voti favorevoli contro 12 contrari di limitarsi a prendere atto del rapporto. Proponiamo pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3049 Trasferimento di diritti di partecipazione in relazione alla successione d'impresa (S 14.6.05, Heberlein)

Visti gli interventi parlamentari pendenti e le revisioni di legge in corso, il Consiglio federale è invitato a esaminare se intende rinunciare all'inasprimento, ordinato dalla decisione del Tribunale federale dell'11 giugno 2004, della prassi conforme al diritto previgente in materia di imposizione della holding degli eredi e a redigere un rapporto in merito. Concretamente, al Governo si chiede di valutare se, conformemente al vecchio diritto, l'Amministrazione è tenuta a non emanare istruzioni (circolari) relative alla liquidazione parziale indiretta ai sensi della suddetta decisione del Tribunale federale.

Nella prima metà del 2006, le Camere federali hanno deciso di suddividere il progetto per la legge sulla riforma II dell'imposizione delle imprese in modo che le disposizioni relative alla liquidazione parziale indiretta e al trasferimento, considerate prioritarie, fossero trattate anticipatamente in un progetto 2 separato e potessero entrare in vigore quanto prima. Il 23 giugno 2006, le Camere federali hanno approvato la legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese (FF 2006 5279). Secondo tale legge, non è più possibile mantenere la prassi ai sensi della succitata decisione del Tribunale federale. Il Consiglio federale ha posto in vigore le disposizioni modificate della LIFD al 1° gennaio 2007 e quelle della LAID al 1° gennaio 2008. Il 6 novembre 2007 è stata pubblicata anche la circolare n. 14 dell'Amministrazione federale delle contribuzioni concernente la vendita di diritti di partecipazione dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di terzi (liquidazione parziale indiretta), consultabile in Internet.

Le richieste avanzate nel postulato sono dunque soddisfatte. Il Consiglio federale precisa che l'atto parlamentare affine, la mozione 05.3242 (Bührer Gerold), è stato ritirato dall'autore il 12 marzo 2007, in quanto adempiuto dalla legge federale che introduce alcuni adeguamenti urgenti nell'imposizione delle imprese.

Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2007 P 07.3003 Imposizione delle imprese. Sviluppo internazionale (S 6.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CS 05.058)

Il 7 novembre 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sugli sviluppi dell'imposizione delle imprese e della concorrenza fiscale nell'Unione europea e l'ha presentato alle Camere federali. Nella prima parte si illustrano dettagliatamente la politica degli aiuti dell'Unione europea e il diritto europeo in materia di aiuti, mentre nella seconda la concorrenza fiscale all'interno

dell'UE. Il rapporto indica che il divieto generale di aiuti statali è un elemento fondamentale del diritto europeo della concorrenza. Tuttavia, in campo non-fiscale le possibilità di erogare questo genere di aiuti sembrano essere relativamente numerose, soprattutto perché nel quadro della riforma in corso si tende vieppiù a conseguire obiettivi orizzontali (aiuti statali intersettoriali). La Commissione CE reprime invece rigorosamente la concessione, sotto forma di misure fiscali, di aiuti statali illeciti e le violazioni del codice di comportamento (*code of conduct*).

La richiesta del postulato è stata adempiuta con la pubblicazione del rapporto. Siccome le condizioni per lo stralcio ai sensi dell'articolo 124 capoversi 3 e 5 della legge sul Parlamento sono soddisfatte, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

#### **Amministrazione federale delle dogane**

2005 M 04.3275      Adesione ai trattati di Schengen e Dublino - Piano di sicurezza (N 8.10.04, Gruppo radicale-democratico; S 8.3.05)

Il Consiglio degli Stati e il Consiglio nazionale hanno approvato il 1° ottobre 2004 il messaggio concernente l'approvazione degli Accordi bilaterali fra la Svizzera e l'Unione europea, inclusi gli atti legislativi relativi alla trasposizione degli Accordi (Accordi bilaterali II; 04.063). Per queste ragioni il Consiglio federale propone di togliere di ruolo la mozione in quanto adempiuta.

#### **Ufficio federale delle assicurazioni private**

2005 P 05.3237      Solvibilità delle assicurazioni sulla vita (N 7.10.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.488)

Nel caso in cui si verificano cambiamenti straordinari dei tassi d'interesse, il Consiglio federale è incaricato di effettuare accertamenti riguardo a possibili abusi nella previdenza professionale al momento del trasferimento del capitale di copertura fissato per contratto. Nella prospettiva di una modifica della legislazione devono essere indicate soluzioni che, da un lato, non limitino la mobilità delle Casse pensioni e, dall'altro, non pregiudichino la solvibilità delle assicurazioni sulla vita e i diritti degli assicurati che non cambiano compagnia di assicurazione.

Come tutti i contratti d'assicurazione che comprendono interessi garantiti, anche i contratti collettivi stipulati tra imprese di assicurazione e istituti di previdenza contengono una disposizione relativa alla cosiddetta deduzione per il rischio dovuto al tasso di interesse. Tale deduzione permette di imputare in modo proporzionale la perdita subita al contratto prossimo alla scadenza. In virtù dell'articolo 53e capoverso 3 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP), si può far valere la deduzione per il rischio dovuto al tasso di interesse soltanto nei primi cinque anni successivi alla stipulazione del contratto.

In adempimento al postulato, il 14 febbraio 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto sulla nuova regolamentazione della deduzione per il rischio dovuto al tasso di interesse nei contratti collettivi d'assicurazione sulla vita. Il rapporto propone di completare l'articolo 53e capoverso 3 LPP con una disposizione per situazioni straordinarie. In tal modo si garantisce che gli interessi degli assicurati non siano pregiudicati né da uno sfruttamento unilaterale delle differenze dei tassi d'interesse né da un'inutile limitazione della mobilità dei datori di lavoro.

In questo rapporto il Consiglio federale ha analizzato approfonditamente la problematica relativa a possibili abusi nella previdenza professionale al momento del trasferimento del capitale di copertura fissato per contratto. Poiché ritiene adempiuto il postulato, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

## Dipartimento dell'economia

### Segreteria di Stato dell'economia

2000 P 99.3433 Convenzione n. 169 dell'OIL concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)

Il 18 ottobre 2006, in concomitanza con l'approvazione del rapporto «La situazione dei nomadi in Svizzera», il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato 99.3433. Nella sua risposta del 7 dicembre 2007 all'interpellanza Müller-Hemmi (07.3624), il Consiglio federale giunge alla conclusione che gli ostacoli ad una ratifica della Convenzione n. 169 permangono. Perciò, il Consiglio federale propone nuovamente di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 99.3149 Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)

Il postulato incarica il Consiglio federale di esaminare, nell'ambito della prevista revisione della garanzia dei rischi degli investimenti (GRI) della Confederazione, la necessità di introdurre norme sociali ed ecologiche minime quale condizione per la concessione della garanzia e, se del caso, di assicurare in seno all'organo decisionale della GRI la presenza di rappresentanti della società civile.

La Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha valutato le necessità degli investitori diretti svizzeri in relazione ad una GRI ed ha concluso che il mantenimento di tale strumento è inopportuno.

La legge federale concernente la garanzia dei rischi degli investimenti (RS 977.0) è in vigore dal 1970 e da allora è rimasta immutata. Complessivamente ha trovato un'applicazione molto scarsa; attualmente sono ancora in corso due garanzie. Vi sono studi che dimostrano l'insufficiente capacità attrattiva della GRI. In linea di principio, nel caso degli investimenti diretti all'estero non sussiste alcun fallimento del mercato; per questa ragione, l'offerta di un simile strumento non può più rientrare nei compiti della Confederazione. La Commissione della GRI è tra quelle che nel novembre 2006 il Consiglio federale ha proposto di abolire. Tenuto conto di ciò e della necessità, per la Confederazione, di dedicarsi esclusivamente ai suoi compiti prioritari, non è opportuno mantenere tale strumento.

L'abrogazione della legge concernente la GRI è stata proposta nel quadro della corrente revisione parziale della legge sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA), visto il legame esistente, sotto il profilo dei contenuti, con l'abolizione della Commissione della GRI e considerata la possibilità di evitare il notevole onere di lavoro che un messaggio a parte avrebbe richiesto. Tale procedura è stata confermata dal Consiglio federale con la trasmissione al Parlamento della revisione parziale della LOGA. Il 17 dicembre 2007 il Consiglio degli Stati ha approvato, in qualità di Camera prioritaria, la revisione parziale della LOGA e, di conseguenza, ha deciso l'abrogazione della legge concernente la GRI. Manca la conferma da parte del Consiglio nazionale.

Se il Consiglio nazionale dovesse seguire l'orientamento del Consiglio federale e del Consiglio degli Stati, il postulato decadrebbe. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 02.3702 Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)

Il Consiglio federale condivide le preoccupazioni espresse nel postulato. Il 18 gennaio 2006 il Consiglio federale ha pubblicato il rapporto «Semplificare la vita delle imprese», inerente alla riduzione degli oneri amministrativi gravanti sulle PMI. Sullo stesso tema, l'8 dicembre 2006 sono stati trasmessi al Parlamento un messaggio e un disegno di legge concernenti la soppressione e la semplificazione delle procedure di autorizzazione. Nel dicembre 2007 le Camere federali hanno accolto queste proposte. Da ultimo, con la pubblicazione del rapporto «Politica della Confederazione a favore delle piccole e medie imprese (PMI)», avvenuta l'8 giugno 2007, il Consiglio federale ha risposto alle principali domande del postulato. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2003 P 03.3136 Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)

Il postulato incarica il Consiglio federale di prospettare, in collaborazione con i Cantoni e i Comuni, l'organizzazione di una conferenza sullo sviluppo delle aree rurali e delle regioni montane, simile alla conferenza sulle agglomerazioni.

Dal 2004, anno della procedura di consultazione concernente la legge federale sulla politica regionale, il Consiglio federale ha più volte ribadito che proprio nel settore dei compiti della Confederazione in questione, esso assegna particolare importanza al buon livello di cooperazione verticale. Tra diversi modelli possibili, si è optato per una stretta e continua cooperazione tra le unità amministrative competenti a livello federale e cantonale, preferendola ad un'ulteriore conferenza permanente di membri esecutivi dei diversi livelli statali.

Con l'articolo 20 della legge federale del 6 ottobre 2006, le Camere federali hanno assegnato al Consiglio federale la competenza di decidere come debba essere garantita sotto il profilo organizzativo la collaborazione con Cantoni, regioni montane e altre aree rurali. Esso ha precisato tale disposizione all'articolo 2 dell'ordinanza del 28 novembre 2007 sulla politica regionale: su proposta dei Cantoni e delle regioni, la SECO indice conferenze ad hoc, che assicurano la collaborazione tra gli Esecutivi. Questa disposizione, che risponde ai bisogni effettivi, è stata accolta favorevolmente da tutti i Cantoni consultati.

Oltre a ciò, nel settembre 2007, su mandato della Conferenza dei direttori cantonali dell'economia, è stata istituita una Conferenza dei servizi cantonali composta di persone preposte alla politica regionale in seno alle amministrazioni cantonali, allo scopo di garantire una stretta collaborazione con la Confederazione sul piano tecnico. Insieme alla SECO, che le attribuisce notevole importanza, essa costituisce una piattaforma di cooperazione che consentirà di evadere buona parte delle questioni attuative concernenti il programma pluriennale 2008 – 2015.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2004 P 04.3001 Campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del lavoro nero (N 17.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.010)

La nuova legge concernente i provvedimenti in materia di lotta contro il lavoro nero e la relativa ordinanza sono entrate in vigore il 1° gennaio 2008. Per informare l'opinione pubblica e gli ambienti interessati in merito alle nuove disposizioni e per sensibilizzarle a tale problematica, come richiesto dal postulato l'entrata in vigore della legge è stata accompagnata da una campagna

nazionale d'informazione e di sensibilizzazione. La campagna è stata avviata il 29 novembre 2007 dalla consigliera federale Doris Leuthard, in occasione di una conferenza stampa, e si protrarrà per due anni. La campagna si svolge sotto l'egida della SECO e la sua preparazione è avvenuta con la collaborazione dei Cantoni e dei partner sociali. Un ruolo importante viene svolto dal sito Internet [www.schwarzarbeit.ch](http://www.schwarzarbeit.ch) allestito specificamente per la campagna e sul quale possono essere reperite numerose informazioni concernenti quest'ultima e la nuova legge, nonché altri utili documenti inerenti alla problematica del lavoro nero.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3122 Potere d'acquisto e prezzi 8: Eliminazione degli ostacoli non tariffali (N 17.6.05, Gruppo socialista)

Il postulato incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto nel quale siano illustrate le disposizioni non tariffali che ostacolano lo scambio di merci con l'estero e contribuiscono all'aumento dei prezzi in Svizzera.

Nell'ambito dei lavori per la revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC) sono state esaminate approfonditamente le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e le prescrizioni vigenti nella CE. Le divergenze rilevate dagli uffici federali competenti sono state discusse nel quadro della procedura di consultazione concernente la revisione della LOTC. In seguito alla procedura di consultazione, tali divergenze sono state esaminate alla luce della loro compatibilità con l'articolo 4 LOTC, secondo cui le prescrizioni tecniche devono essere formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali della Svizzera. Le deroghe a questo principio sono ammesse soltanto per la tutela di interessi pubblici preponderanti.

Il 31 ottobre 2007 il Consiglio federale ha approvato il rapporto «Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE» e deciso la procedura da seguire in relazione a tali divergenze. Ha deciso che il principio «Cassis de Dijon» non trova applicazione in 18 casi (elenco A [«*Abweichung*»] del rapporto). In 5 casi, il Consiglio federale ha confermato interamente le attuali prescrizioni sui prodotti che risultano divergenti rispetto alla normativa vigente nella CE. In 13 casi l'attuazione delle prescrizioni divergenti è stata limitata o proseguirà soltanto per un periodo di tempo determinato. In 34 casi, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alle prescrizioni divergenti rispetto alla normativa sui prodotti vigente nella CE (elenco V [«*Verzicht*»] del rapporto). Nel quadro della revisione della LOTC, sono stati esaminati anche le procedure di omologazione nonché i divieti e le autorizzazioni d'importazione divergenti rispetto al diritto comunitario (elenco Z [«*zulassungspflichtige Produkte*»] e elenco I [«*Importverbote/Importbewilligungen*»]). A tale riguardo, il Consiglio federale ha confermato complessivamente 20 prescrizioni divergenti. In singoli casi, il campo d'applicazione delle prescrizioni divergenti è stato ristretto, la loro attuazione è stata limitata nel tempo o le prescrizioni in questione non sono state confermate. Il rapporto concernente le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto comunitario vigente contiene anche le decisioni adottate e la loro motivazione, e fornisce un'ulteriore ragguglio su tale materia. Il rapporto in questione risponde alle richieste formulate nel postulato 05.3122 Potere d'acquisto e prezzi 8: Eliminazione degli ostacoli non tariffali. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3649 Monitoraggio delle misure di accompagnamento (N 16.12.05, Fehr Hans-Jürg)

Da quando, nel novembre 2005, il postulato è stato presentato ed è stato trattato dal Consiglio federale, i rapporti concernenti l'attuazione delle misure d'accompagnamento sono stati elaborati a scadenza regolare. Annualmente, in primavera, l'osservatorio redige rapporti accessibili al pubblico che tengono conto delle osservazioni formulate dalle commissioni cantonali tripartite. Il prossimo rapporto verrà pubblicato in aprile 2008. Inoltre, finora la SECO ha pubblicato tre rapporti inerenti alle misure di accompagnamento, l'ultimo nel settembre 2007. Questi rapporti vertono sulle attività svolte dalle commissioni cantonali tripartite, dalle autorità esecutive cantonali nonché, per i settori in cui vigono contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale, dalle commissioni paritetiche formate dai partner sociali. Il quadro è completato da ulteriori rapporti relativi a specifiche questioni attuative (lavoro temporaneo, efficacia delle sanzioni). Dall'insieme dei rapporti risulta un sistema di misure di accompagnamento applicato con sempre maggiore professionalità, ed emerge la chiarezza di definizione delle problematiche. Di conseguenza, l'obiettivo del postulato è raggiunto.

2006 P. 06.3151 Riconoscimento unilaterale del principio «Cassis de Dijon»; chiarezza sulle probabili conseguenze (N 23.6.06, Baumann J. Alexander)

In relazione all'introduzione unilaterale del principio «Cassis de Dijon» nei rapporti con la CE, il postulato incarica il Consiglio federale di pubblicare un elenco completo delle prescrizioni svizzere che verrebbero abrogate in seguito all'applicazione di detta regolamentazione oppure che dovrebbero essere osservate dai fabbricanti svizzeri ma non dai fabbricanti dei prodotti importati conformemente alla normativa in questione.

Il chiarimento auspicato dal postulato è stato effettuato nel quadro delle attività inerenti alla revisione della legge federale sugli ostacoli tecnici al commercio (LOTC). Le prescrizioni svizzere sono infatti state esaminate riguardo alla loro divergenza rispetto alla normativa CE in materia di prodotti. Le divergenze rilevate dagli uffici federali competenti sono state oggetto di discussione nel quadro della procedura di consultazione concernente la revisione della LOTC. In seguito alla procedura di consultazione, tali divergenze sono state esaminate alla luce della loro compatibilità con l'articolo 4 LOTC, secondo cui le prescrizioni tecniche sono formulate in modo da non costituire ostacoli tecnici al commercio. A tale scopo, esse sono elaborate in modo da essere compatibili con quelle dei principali partner commerciali. Le deroghe a questo principio sono ammesse soltanto per la tutela di interessi pubblici preponderanti.

Queste attività hanno portato il Consiglio federale ad approvare, il 31 ottobre 2007, il rapporto «Esame delle divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto vigente nella CE» e a decidere sulla procedura da seguire in relazione a tali divergenze. In 34 casi, il Consiglio federale ha deciso di rinunciare alle prescrizioni divergenti rispetto alla normativa sui prodotti vigente nella CE (elenco V [«*Verzicht*»] del rapporto). In 23 casi, l'eliminazione degli ostacoli al commercio esistenti avviene tramite l'adeguamento del diritto svizzero alle prescrizioni tecniche comunitarie. Mediante l'eliminazione sistematica delle prescrizioni speciali svizzere si può evitare una discriminazione dei fabbricanti svizzeri dovuta a diverse normative in materia di prodotti. In 7 casi, le prescrizioni sono mantenute e gli ostacoli al commercio esistenti vengono eliminati in virtù dell'applicazione del principio «Cassis de Dijon», con l'entrata in vigore della revisione della LOTC. Il rapporto concernente le divergenze tra la legislazione svizzera sui prodotti e il diritto comunitario vigente contiene anche le decisioni adottate e la loro motivazione, e fornisce

ulteriori dettagli informativi su tale materia. Il rapporto in questione risponde alle richieste formulate nel postulato 06.3151 Baumann. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo il postulato.

#### **Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia**

2000 P 00.3271      Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)

Da quando l'intervento parlamentare in questione è stato presentato, il Consiglio federale ha intrapreso diverse attività finalizzate alla sensibilizzazione sull'importanza rivestita dal settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC). Tali attività sono state coordinate dal gruppo di lavoro interdipartimentale «Società dell'informazione» (CI SI). Il Dipartimento federale dell'economia, rappresentato dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT), è membro del CI SI e del suo comitato direttivo. Nel 2004, l'UFFT ha elaborato per conto del CI SI un rapporto concernente la tematica della «discriminazione digitale», da sottoporre all'attenzione del Consiglio federale.

Dal 2002 al 2007 si è svolto il programma «Partenariato pubblico-privato – Scuola in rete» (PPP-Sir), frutto della collaborazione tra Confederazione, Cantoni e alcune grandi imprese private (Swisscom, Apple, Cisco, Dell, IBM, Microsoft, Sun). L'obiettivo del programma consisteva nell'integrazione delle ICT in ambito scolastico e didattico. Si trattava di contribuire alla dotazione informatica delle scuole svizzere (condizioni speciali per le componenti hardware e software, nonché per l'accesso a Internet) e alla formazione continua del personale didattico attivo in questo settore. In virtù della legge federale del 14 dicembre 2001, con durata di validità limitata, che promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione nelle scuole, la Confederazione ha contribuito con 35 milioni di franchi per offrire formazione continua, consulenza e sostegno al personale didattico in relazione all'uso delle TIC nell'insegnamento. Circa 10'000 insegnanti hanno frequentato corsi di formazione per quadri in ambito TIC oppure un corso di formazione continua per utenti TIC promosso dalla Confederazione. In tal modo, complessivamente il PPP-Sir ha interessato – direttamente o indirettamente – circa il 20 per cento di tutto il personale didattico della Svizzera. Diverse alte scuole pedagogiche hanno inserito nei loro corsi i moduli di formazione sviluppati nel quadro del programma, e attualmente questi moduli fanno parte della loro offerta formativa. Inoltre, la Confederazione ha sostenuto finanziariamente il coordinamento a livello nazionale tramite la CDPE.

Il programma della Confederazione Swiss Virtual Campus ha sostenuto l'uso delle TIC – in particolare della teledidattica – presso le scuole universitarie svizzere tramite 112 progetti in totale, concernenti ad es. l'ideazione e la messa in atto di unità teledidattiche interistituzionali. Un elemento di importanza fondamentale è stata la creazione di centri di competenza, servizi e produzione (CCSP) in seno a tutte le scuole universitarie: essi garantiscono l'effettiva ed efficace produzione di unità teledidattiche e l'offerta di servizi di consulenza a tutti i livelli. Una particolare attenzione è stata rivolta alla continuità del programma e al trasferimento delle conoscenze acquisite. Di conseguenza è soprattutto grazie ai CCSP che la teledidattica è stata introdotta nelle scuole universitarie.

Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2000 P 98.3355      Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 00.3271.

#### **Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese**

2007 P 06.3699      Approvvigionamento alimentare ed energetico: strategia del Consiglio federale (N 21.3.07, Parmelin)

Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla politica in materia di scorte obbligatorie per il periodo 2008-2011. Il rapporto risponde anche alle domande del postulato 06.3699 relative alla sicurezza dell'approvvigionamento alimentare ed energetico. Il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

#### **Ufficio federale delle abitazioni**

2007 M 06.3015      Migliore ripercussione del costo delle misure di risparmio energetico nel settore immobiliare (N 15.6.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 02.473, S 20.3.07; N 11.6.07)

La mozione incarica il Consiglio federale di completare l'articolo 14 dell'ordinanza concernente la locazione e l'affitto di locali d'abitazione e commerciali (OLAL) affinché le migliorie energetiche dei locali d'abitazione e commerciali siano equiparate a investimenti di valorizzazione e possano giustificare aumenti di pigione. Ciò allo scopo di incentivare l'esecuzione di tali lavori da parte dei locatori. Il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha modificato detta ordinanza tenendo conto degli aspetti che, secondo la mozione, dovevano essere oggetto di revisione. La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2008. Il Consiglio federale propone pertanto di togliere di ruolo la mozione.

## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

### Segreteria generale

2005 M 04.3433 Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione (S 4.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.448; N 17.3.05)

Nel quadro del pacchetto di misure per lo sgravio delle finanze federali 2002, il Parlamento ha dato seguito alla proposta del Consiglio federale di abolire, entro la fine del 2007, l'articolo 15 della legge sulle poste, e di sopprimere contemporaneamente gli aiuti indiretti alla stampa. Contrariamente alla sua decisione di allora, e contro la volontà del Consiglio federale, nel marzo 2005 il Parlamento ha trasmesso la mozione della CIP-S (04.3433) che chiedeva una nuova impostazione del sistema di promozione indiretta della stampa (destinato ad essere soppresso alla fine del 2007) e la contemporanea eliminazione delle lacune note da anni. Nel dicembre 2005 il Consiglio federale decideva di mantenere la propria posizione e di rinunciare all'elaborazione di un nuovo progetto, come invece chiesto dalla mozione della CIP-S.

Come reazione alla decisione del Consiglio federale, nel febbraio 2006 la CIP-S decideva di presentare un'iniziativa parlamentare (06.425; Promuovere la stampa partecipando alle spese di distribuzione): l'intenzione era di presentare tempestivamente all'Assemblea federale un progetto di legge volto a rendere possibile, dal 2008, un sistema di promozione della stampa ai sensi della mozione 04.3433. La CIP-S ha approvato l'iniziativa nel marzo 2007. Al termine delle deliberazioni parlamentari, la revisione dell'articolo 15 della legge sulle poste è stata adottata nella votazione finale del giugno 2007. In virtù di questo articolo, le pubblicazioni regionali e locali con una tiratura fino a 40'000 copie a numero vengono sostenute con un contributo annuo pari a 20 milioni di franchi, la stampa associativa con uno di 10 milioni di franchi. Il contributo destinato alla stampa associativa è di durata limitata e scadrà alla fine del 2011.

### Ufficio federale dei trasporti

2000 P 00.3041 AlpTransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant)

Il 19 ottobre 2005 il Consiglio federale ha deciso di sostenere il «Progetto territoriale San Gottardo» e il progetto «Porta Alpina Sedrun», stabilendo che la Confederazione parteciperà al finanziamento di un investimento preliminare. Il Consiglio federale intendeva decidere sulla partecipazione al finanziamento dell'investimento principale una volta elaborato il progetto territoriale e chiarita una serie di questioni concernenti l'esercizio e la tecnica in materia di sicurezza. Nel maggio 2006 il DATEC ha pertanto incaricato l'UFT di esaminare in modo approfondito la fattibilità tecnica, operativa e concernente la tecnica in materia di sicurezza del progetto Porta Alpina e di trasmettere i risultati dell'esame al Consiglio federale entro l'inizio del 2007.

Il 16 maggio 2007, preso atto dello stato dei lavori, il Consiglio federale ha deciso di rinviare la decisione in merito all'investimento principale, in quanto a quel momento non era possibile chiarire in misura sufficiente le questioni in sospeso concernenti l'esercizio della galleria di base del San Gottardo.

L'11 settembre 2007 il Cantone dei Grigioni ha deciso, d'intesa con la regione della Surselva e il comune di Tujetsch, di rinunciare alla realizzazione della Porta Alpina. I rischi sul piano tecnico, operativo e finanziario per gli enti responsabili sono stati giudicati insostenibili alla luce delle incertezze relative alla partecipazione della Confederazione e dell'assenza di assicurazioni univoche da parte delle FFS. A seguito di questa decisione si sono sospesi i lavori relativi al progetto.

Poiché il postulato è adempiuto, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

### Ufficio federale dell'aviazione civile

2003 P 03.3124 Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mulhouse-Friburgo (N 20.6.03, Kurrus)

Nel corso del 2006, la questione della gestione trinazionale dell'EuroAirport (binazionale) è stata analizzata in modo approfondito da un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni di Basilea Campagna e Basilea Città. Da quest'analisi è emerso che un'effettiva gestione trinazionale, ossia l'integrazione a pari diritti e doveri della Germania nell'accordo internazionale franco-svizzero, in tempo utile sarebbe difficilmente realizzabile sia sotto il profilo finanziario che giuridico e politico.

È invece ipotizzabile, tramite adeguati strumenti istituzionali, far partecipare alla gestione dello scalo la Germania ed eventualmente altri organismi privati, conferendo loro in tal modo maggiori diritti di partecipazione. Dato che l'EuroAirport è in una fase di crescita economica e che, riguardo all'utilizzazione dello spazio aereo della Germania del sud per i decolli e gli atterraggi all'aeroporto di Zurigo da parte delle autorità tedesche si è mosso poco, il tema non è più di scottante attualità e non viene più perseguito attivamente.

Ritenendo che, fino a nuovo avviso, la proposta formulata nel postulato non vada più portata avanti, il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

2005 P 05.3666 Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (N 16.12.05, Abate)

Nel Rapporto sulla politica aeronautica della Svizzera 2004, e nella sua risposta del 9 dicembre 2005 al presente postulato, il Consiglio federale, per favorire il collegamento aereo Ticino-Berna, si era per principio dichiarato disposto ad esaminare l'applicazione degli «oneri di servizio pubblico» secondo l'art. 4 del regolamento CEE 2408/92. Ciò a condizione che il collegamento non sia assicurato dalla dinamica di mercato e che i Cantoni e i Comuni interessati siano disposti a contribuire finanziariamente alla sua gestione.

Dopo che, nella primavera 2007, la compagnia aerea Darwin aveva annunciato di voler rinunciare al collegamento aereo Lugano-Berna per motivi economici, nel giugno dello stesso anno, in base alla legge sulla navigazione aerea il Consiglio federale si è dichiarato disposto a sostenere in un primo tempo questa linea fino alla fine di marzo 2011 con un contributo massimo di 1 milione di franchi all'anno. In precedenza il Cantone Ticino e la città di Lugano avevano dichiarato la propria disponibilità a partecipare ai costi.



All'inizio di novembre 2007 l'UFAC ha aperto una pubblica gara per il collegamento aereo Lugano-Berna. Le compagnie aeree elvetiche intenzionate ad ottenere una concessione per l'esercizio della linea sono state invitate ad inoltrare la propria candidatura entro l'inizio di gennaio 2008. L'avvio dell'attività è previsto per la fine di marzo 2008. La decisione di rilascio della concessione spetta all'UFAC. Oltre alla qualità dell'offerta inoltrata (frequenze di volo, tariffe) sono determinanti criteri quali l'esperienza della compagnia aerea nonché la sua affidabilità sul piano finanziario e dell'esercizio.

Il Consiglio federale, ritenendo che in tal modo il collegamento aereo Ticino-Berna sia garantito per i prossimi anni e che il postulato sia adempiuto, propone di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3696            Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico»  
(S 15.12.05, Lombardi)

Cfr. 2005 P 05.3666

#### **Ufficio federale dell'energia**

2004 P 04.3283            Riserve petrolifere limitate. Diversi scenari (N 8.10.04, Gruppo ecologista)

Sulla base delle decisioni strategiche del Consiglio federale circa la futura politica energetica, l'Ufficio federale dell'energia è stato incaricato di elaborare piani d'azione per l'efficienza energetica e le energie rinnovabili, una strategia per la politica estera in materia energetica nonché un rapporto finalizzato ad accelerare le procedure di autorizzazione. In base a tali rapporti, il Consiglio federale discuterà sul futuro della politica energetica svizzera. Le decisioni del Consiglio federale fungono da base per la risposta a diversi interventi parlamentari. In essi le richieste del presente postulato sono completamente adempiute. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3370            Aumento della produzione nazionale di energia elettrica per migliorare la sicurezza di  
approvvigionamento a lungo termine (N 7.10.05 Wäfler)

Il 23 marzo 2007 il Parlamento ha adottato la legge sull'approvvigionamento elettrico che, per volere del Consiglio federale, è entrata in vigore a tutti gli effetti il 1° gennaio 2008. La legge crea i presupposti per una progressiva liberalizzazione del mercato svizzero dell'elettricità e per una maggiore sicurezza di approvvigionamento. Con la revisione della legge sull'energia, contemplata nell'allegato alla legge sull'approvvigionamento elettrico, viene introdotta la remunerazione, a copertura dei costi, dell'energia elettrica prodotta a partire da fonti rinnovabili.

Il 21 febbraio 2007 il Consiglio federale ha definito il nuovo orientamento della sua politica energetica. La strategia si basa sui seguenti quattro pilastri: aumento dell'efficienza energetica, promozione delle energie rinnovabili, potenziamento degli attuali impianti di grande potenza/costruzione di nuovi e rafforzamento della politica estera in materia energetica. Per colmare il previsto deficit elettrico, il Consiglio federale si è espresso a favore della costruzione di centrali a gas a ciclo combinato come soluzione transitoria. Le emissioni di CO<sub>2</sub> e quelle delle centrali a gas a ciclo combinato devono essere interamente compensate. Le attuali centrali nucleari dovranno essere sostituite o integrate da impianti nuovi. Entro la fine del 2007 il DATEC ha elaborato piani d'azione comprendenti misure atte a migliorare l'efficienza energetica e a promuovere le energie rinnovabili. Il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DATEC di definire una strategia per la politica estera in materia energetica in collaborazione con il DFAE e la SECO.

2005 P 05.3462            Apparecchi elettrici: indicazione visibile del consumo di energia (N 7.10.05 Rechsteiner-Basel)

La richiesta del postulato, ossia che venga indicato sistematicamente il consumo di energia degli apparecchi elettrici, ha potuto essere soddisfatta nel quadro di diversi accordi stipulati con le associazioni e le organizzazioni del settore. Ciò riguarda il consumo in modalità standby di dispenser d'acqua e set top box nonché l'etichetta Energia per i condizionatori d'aria. Sarà concluso prossimamente un accordo per le macchine del caffè.

Il postulato può essere tolto di ruolo poiché adempiuto nei suoi punti essenziali.

Le richieste del postulato sono soddisfatte nei loro punti essenziali. Il Consiglio federale propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2005 P 05.3614            Produzione decentrata di energia elettrica mediante combustibili fossili (centrali termiche e a gas).  
Condizioni quadro per investire (N 16.12.05, Banga)

Il 23 marzo 2007 le Camere federali hanno deciso di non assoggettare alla tassa sul CO<sub>2</sub> le future centrali a gas a ciclo combinato. Le centrali a gas, invece, devono compensare interamente entro la fine del 2012 le emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte. L'ordinanza sulla compensazione delle emissioni di CO<sub>2</sub> delle centrali a ciclo combinato, adottata dal Consiglio federale il 21 dicembre 2007, precisa che almeno il 70 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub> deve essere compensato da progetti realizzati in Svizzera. Le centrali a ciclo combinato possono compensare il restante 30 per cento delle emissioni di CO<sub>2</sub> prodotte annualmente con riduzioni delle emissioni all'estero. Se constata che il mancato sfruttamento delle centrali a gas a ciclo combinato mette in pericolo l'approvvigionamento elettrico a livello nazionale, il Consiglio federale può aumentare fino al 50 per cento delle emissioni globali di CO<sub>2</sub> la quota da compensare tramite progetti di protezione del clima all'estero.

Il Parlamento ha in tal modo definito le condizioni quadro per la costruzione di centrali termiche e a gas. Le richieste del postulato sono state discusse dal Parlamento, che ha preso una decisione in merito. Per questi motivi il Consiglio federale propone di togliere di ruolo il postulato.

#### **Ufficio federale delle strade**

2001 P 01.3372            I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01,  
Steinegger)

Nel suo parere, il Consiglio federale aveva fatto presente che non si tratta di finanziare ancora una volta le attività correnti dei corpi di polizia bensì di esaminare in quale misura la Confederazione può farsi carico dei costi strettamente legati alla gestione del traffico su singoli tratti delle strade nazionali.

Il postulato, inoltrato nel giugno 2001, si riferiva al periodo precedente il grave incendio della galleria del San Gottardo. In quella fase, in ragione dei problemi di capacità, il traffico pesante in transito sulla A2 veniva controllato e gestito ai valichi doganali. Dopo l'incidente dell'ottobre 2001, sull'asse di transito nord-sud è stato istituito un sistema di gestione del traffico pesante volto ad aumentare la sicurezza in galleria. I Cantoni hanno inoltre intensificato i controlli dei veicoli pesanti. Entrambe le misure vengono finanziate con i proventi della TTPCP.

Nel frattempo il sistema del contagocce al San Gottardo e i maggiori controlli del traffico pesante sono ben rodati. Le prestazioni fornite dai Cantoni vengono indennizzate nel quadro di appositi accordi. Ciò vale sia per il traffico pesante che per il traffico generale; i costi supplementari a carico dei corpi di polizia, riconducibili a grandi opere di risanamento (ad es. la galleria del Glion) e ai notevoli disagi di traffico ad esse connessi, possono essere indennizzati, pur con la moderazione imposta da considerazioni di politica finanziaria.

Come richiesto dal postulato, per il finanziamento delle inevitabili misure di gestione del traffico si è potuto trovare una nuova regolamentazione. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3116 Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo popolare-democratico)

Dopo il grave incidente dell'ottobre 2001 nella galleria stradale del San Gottardo, allo scopo di aumentare la sicurezza stradale è stato introdotto un sistema di dosaggio del traffico pesante. Le necessarie aree di attesa in futuro saranno integrate nei due centri di Ripshausen (UR) e della Monteforno (TI) che verranno realizzati ai margini dell'autostrada.

Le possibilità di creare aree di dosaggio prima dei valichi doganali sono limitate, soprattutto se esse verrebbero a trovarsi in territorio estero. Per evitare che il restante traffico venga ostacolato dai camion in attesa, in prossimità di alcuni valichi di frontiera (ad esempio a Basilea) è però stato possibile realizzare apposite corsie per il traffico pesante.

La dogana provvisoriamente ampliata di Weil am Rhein (Peza) è stata messa in esercizio nell'ottobre 2005. In presenza del rischio di code, i camion con merce da sdoganare vengono dapprima indirizzati dagli agenti verso l'aerea di attesa e in seguito convogliati a ritmo scaglionato verso il punto di sdoganamento. I costi di realizzazione della Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati finanziati interamente dalla Confederazione attraverso gli introiti della TTPCP.

Un controllo di sicurezza sistematico di tutti i veicoli pesanti alla frontiera non è possibile poiché ostacolerebbe e rallenterebbe notevolmente il traffico e le procedure di sdoganamento; inoltre non sono a disposizione le necessarie risorse di personale. Nel limite del possibile i camion sprovvisti del necessario equipaggiamento vengono però individuati e respinti. Va comunque detto che nel frattempo i controlli del traffico pesante sono stati intensificati in tutta la Svizzera. Oltre agli accordi sulle prestazioni stipulati con i Cantoni, vengono via via realizzati alcuni centri di controllo del traffico pesante; tre di essi erano già in esercizio alla fine del 2007, gli altri seguiranno.

Un divieto generale di sorpasso per i veicoli pesanti sulle rampe di accesso e lungo le cinture degli agglomerati sarebbe sproporzionato poiché, diversamente dall'intenzione originaria, ne risulterebbe ostacolato il traffico e pregiudicata la sicurezza. Lunghe code di autocarri possono impedire un cambiamento di corsia e bloccare gli svincoli autostradali. In prossimità di punti nevralgici, ad esempio su tratti ripidi o particolarmente trafficati, è però stato introdotto un divieto di sorpasso per i camion (ad esempio sull'autostrada A1).

Durante i lavori di risanamento di una galleria, la realizzazione di impianti di aspirazione del fumo (per quanto non ancora esistenti e se ciò appare sensato sul piano tecnico) costituisce una priorità assoluta. I dispositivi antincendio fissi e automatici presentano invece ancora numerosi svantaggi tecnici. Essi infatti non soddisfano ancora in modo ottimale i requisiti tecnici e di redditività che le particolari condizioni di un tunnel impongono. Gli svantaggi e i rischi inerenti a simili sistemi, nonché la carenza di maturità sul piano tecnologico, inducono per il momento a rinunciare alla loro installazione.

Poiché, per quanto possibile, è stato adempiuto, il postulato può essere tolto di ruolo.

2005 P 03.3408 Aumento del carico utile dei veicoli da trasporto (N 17.3.05, Bigger)

Nel quadro degli accordi bilaterali con l'UE, la Svizzera si è impegnata a recepire nel diritto interno la direttiva 76/914/CEE, del Consiglio, del 16 dicembre 1976, sul livello minimo di formazione di alcuni conducenti di veicoli adibiti al trasporto su strada. Il Consiglio federale ha attuato questa direttiva. Nell'ambito dell'ulteriore sviluppo degli accordi bilaterali si è pertanto esaminato se debba essere applicata la nuova direttiva 2003/59/CE sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri, che abroga la direttiva 76/914/CEE. A questo proposito, l'Ufficio federale delle strade ha svolto un'indagine conoscitiva dal 4 maggio al 31 luglio 2006. Poiché la maggioranza dei consultati si è espressa a favore della ripresa di questa direttiva, il 15 giugno 2007 il Consiglio federale ha emanato la nuova ordinanza sull'ammissione dei conducenti di veicoli al trasporto di persone e di merci su strada (ordinanza sull'ammissione degli autisti OAut; RS 741.521; RU 2007 3539). Poiché la direttiva si applica anche ai veicoli con un peso totale compreso tra 3,5 e 5 t, la richiesta del postulato è stata esaminata in modo approfondito nell'ambito di questi lavori.

Da essi è emerso che il limite tra veicoli a motore leggeri e pesanti deve rimanere a 3,5 t. Chi intende effettuare trasporti di merci con veicoli a motore pesanti, in futuro dovrà superare un esame di guida più completo e severo, e seguire regolari corsi di formazione (35 ore ogni 5 anni). Se si volessero autorizzare i titolari della licenza di condurre della categoria B a condurre anche veicoli a motore dal peso totale superiore a 3,5 t, questi elevati requisiti in futuro dovrebbero essere soddisfatti anche dai titolari o candidati a una licenza della categoria B. Questa esigenza sarebbe tuttavia sproporzionata e non si giustificerebbe nemmeno sotto il profilo della sicurezza del traffico. Infatti, neanche il programma d'azione della Confederazione a favore di una maggiore sicurezza sulle strade (Via sicura) prevede una formazione così approfondita. Fissare il limite a 3,5 t corrisponde del resto anche alle disposizioni della Convenzione dell'8 novembre 1968 sulla circolazione stradale (RS 0.741.10).

Poiché l'attuazione del postulato comporterebbe più svantaggi che vantaggi per gli interessati e sarebbe contraria alle disposizioni legali da tempo in vigore a livello internazionale, il Consiglio federale propone di toglierlo di ruolo.

2005 M 04.3304 Sicurezza dei bambini durante il trasporto con i mezzi pubblici (N 8.10.04, Darbellay; S 1.6.05)

Con la modifica del 17 agosto 2005 dell'ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali (OETV; RS 741.41), le cinture di sicurezza sono divenute obbligatorie anche per i sedili utilizzati esclusivamente dai bambini (ad. es. i sedili di dimen-

sioni ridotte negli scuolabus) e per i sedili longitudinali. L'obbligo di installare le cinture si applica ai veicoli messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° marzo 2006. I veicoli più vecchi devono essere attrezzati al più tardi entro il 31 dicembre 2009.

Con la modifica dell'OETV del 28 marzo 2007 non sono più ammessi i sedili disposti trasversalmente rispetto alla direzione di marcia sugli autoveicoli di trasporto pesanti messi in circolazione per la prima volta a partire dal 1° gennaio 2008.

La mozione può essere tolta di ruolo poiché adempiuta.

#### **Ufficio federale dell'ambiente**

2000 P 00.3275 Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)

Il postulato chiede una modifica dei criteri relativi ai siti adibiti a discariche. Nei siti in cui lo spessore degli strati rocciosi impermeabili è ridotto, la situazione deve poter essere migliorata con interventi tecnici. È pertanto stata elaborata una modifica in tal senso dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (OTR) e la relativa indagine conoscitiva è iniziata nell'agosto del 2004. Da tale indagine sono emerse proposte talmente divergenti da rendere necessaria una nuova revisione dell'ordinanza. Nella versione emendata sono state introdotte anche disposizioni di diritto transitorio. Nel quadro di una seconda indagine conoscitiva, effettuata nella primavera del 2005, è stato a più riprese chiesto di tenere particolarmente conto delle difficili condizioni riscontrabili nell'ambito della costruzione delle discariche. All'inizio di giugno 2007 il Consiglio federale ha deciso di procedere alla modifica dell'ordinanza, che è entrata in vigore il 1° luglio 2007. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3125 Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES

Il postulato chiede al Consiglio federale di illustrare in un rapporto le possibilità di garantire, in futuro, l'insegnamento, la ricerca e l'informazione indipendenti nei diversi settori della tossicologia. In particolare, detto rapporto deve illustrare sia le possibili modalità di promozione delle capacità e dei giovani ricercatori che le possibilità di finanziamento di una ricerca tossicologica indipendente in Svizzera. Nel suo parere il Consiglio federale ha inoltre incaricato i servizi federali competenti di illustrare nel rapporto anche le esigenze del settore tossicologico in materia di insegnamento, ricerca e prestazione di servizi che la Confederazione è tenuta a realizzare nell'ambito dell'attuazione delle norme esistenti. Infine, il 2 maggio 2007 il Governo ha approvato un rapporto in tal senso. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo in quanto adempiuto.

2004 P 04.3460 Cambiamenti climatici e riserve d'acqua (N 17.12.04, Rey) – in precedenza UFAEG

Il postulato chiede la preparazione di un rapporto riguardante le possibili ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle riserve d'acqua. Oltre a stabilire i dati da rilevare, tale rapporto deve fornire indicazioni su come seguire la problematica per individuare sviluppi critici e sulle misure che vanno adottate in tempi utili per le aree interessate. Nel marzo del 2007, l'Organo consultivo sui cambiamenti climatici (OcCC) ha pubblicato il rapporto «Klimaänderung und die Schweiz 2050 – Erwartete Auswirkungen auf Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft» (in tedesco con riassunto in italiano), nel quale vengono studiate anche le ripercussioni dei cambiamenti climatici sulle riserve d'acqua, sulla gestione delle acque e sull'utilizzazione delle forze idriche. Il rapporto «Nationales Klima-Beobachtungssystem» (in tedesco e in francese), pubblicato da MeteoSvizzera nel 2007, costituisce il primo inventario delle lunghe serie di misurazioni climatologiche effettuate nonché dei centri internazionali di dati presenti in Svizzera, e ne indica anche le prospettive future. Il postulato può pertanto essere tolto di ruolo.

#### **Ufficio federale dello sviluppo territoriale**

1995 P 94.3514 Consentire il road pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza Segreteria generale

Nel postulato del 16 novembre 2004 (04.3619), la Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni del Consiglio nazionale (CTT-N) invitava il Consiglio federale a illustrare in un rapporto a quali condizioni, e in che modo, potrebbe essere utile introdurre in Svizzera un sistema di pedaggi stradali. In particolare, si chiedeva che il rapporto valutasse

- se l'introduzione del pedaggio stradale presuppone una modifica della Costituzione federale;
- per quali strade, per quali scopi e con quali basi di valutazione sarebbe eventualmente utile introdurre un pedaggio stradale, e come sarebbe possibile attuare eventuali compensazioni con altre tasse sul traffico stradale;
- a quali condizioni sarebbe eventualmente opportuno e possibile sperimentare il pedaggio stradale.

Le richieste del postulato Vollmer (94.3514) riguardano essenzialmente questioni simili.

Nel primo trimestre del 2007, il Consiglio federale ha adottato il rapporto «Introduzione di un Road Pricing; Rapporto del Consiglio federale sulla possibile introduzione di pedaggi stradali in Svizzera», incaricando il DATEC di preparare, entro la fine del 2007, i documenti per la consultazione relativa a un progetto di legge per lo svolgimento di esperimenti pilota e la riscossione di una tassa sulle code.

Il Consiglio federale ritiene che con questo rapporto e con il mandato conferito al DATEC di elaborare un progetto di legge il postulato sia adempiuto e propone pertanto di toglierlo di ruolo.

2004 P 04.3619 Introduzione del Road Pricing (N 17.3.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 03.471)

Cfr. P 94.3514

## **Capitolo II: Alle commissioni competenti: Rapporto sullo stato d'adempimento delle mozioni e dei postulati non ancora attuati dopo due anni**

### **Cancelleria federale**

2005 M 03.3311      Pacchetto di efficienza (N 27.9.04, Gruppo popolare-democratico, S 7.3.05; proposta di stralcio del punto 3 FF 2007 5575)

Lo stralcio dei punti 1 e 2 è proposto nel capitolo I del presente rapporto. Lo stralcio del punto 3 è stato proposto nel messaggio del 22 agosto 2007 concernente l'aggiornamento formale del diritto federale (FF 2007 5575).

2005 M 04.3755      Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo popolare-democratico; S 29.9.05)

La mozione invita il Consiglio federale a pubblicare in modo centralizzato in Internet gli studi, le valutazioni e i rapporti elaborati da periti esterni su mandato della Confederazione, sempre che non si tratti di documenti per i quali vige l'obbligo della segretezza.

Dall'entrata in vigore della legge sulla trasparenza (RS 152.3) e conformemente all'articolo 19 dell'ordinanza sulla trasparenza (RS 152.31), l'Amministrazione federale ha moltiplicato gli sforzi per agevolare l'accesso della popolazione alle perizie, pubblicandole nelle pagine Internet della Confederazione. La revisione dell'articolo 5 dell'ordinanza sull'organizzazione della Cancelleria federale (RS 172.210.1) ha creato le basi legali per un riorientamento della «Giurisprudenza delle autorità amministrative della Confederazione» (GAAC) la quale, in una certa misura, contribuisce anch'essa a migliorare l'accessibilità e la pubblicazione delle perizie. L'ottimizzazione della pubblicazione delle perizie resta un obiettivo da raggiungere tenendo conto delle conclusioni del rapporto della Commissione della gestione del Consiglio degli Stati, del 13 ottobre 2006, «Ricorso alle perizie esterne da parte dell'Amministrazione federale: portata, concorrenza, gestione» e delle misure che il Consiglio federale ha previsto.

2005 M 04.3803      Riforma delle strutture amministrative della Confederazione (N 17.6.05, Häberli-Koller; S 29.9.05)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio del 12 settembre 2007 sul riordinamento delle commissioni extraparlamentari (FF 2007 6027).

## Dipartimento federale degli affari esteri

2000 P 98.3396      Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)

In occasione della trattazione della mozione Baumberger (trasmessa in seguito sotto forma di postulato dei due Consigli), il Consiglio federale ha dichiarato che proporrà al Parlamento di approvare il primo Protocollo addizionale alla CEDU (qui di seguito PA I) soltanto dopo aver consultato le cerchie interessate e a condizione che i Cantoni vi siano favorevoli. In questa prospettiva un rapporto sulla compatibilità del diritto svizzero con gli obblighi risultanti dalla Convenzione è stato sottoposto nel 2000–2001 a una consultazione preliminare degli uffici. Siccome la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo ha esteso sempre più la garanzia della proprietà di cui all'articolo PA I alle prestazioni sociali, si è reso necessario confrontare il PA I con le disposizioni della Carta sociale europea. Per far avanzare i lavori relativi agli articoli 2 e 3 (diritto all'istruzione e diritto a elezioni libere con scrutinio segreto), un rapporto intermedio concernente la compatibilità del nostro ordinamento giuridico con le esigenze risultanti da queste disposizioni è stato sottoposto alla consultazione dei Cantoni alla fine del 2002. Negli ultimi due anni è stato elaborato un rapporto globale che contiene i risultati della consultazione dei Cantoni in merito agli articoli 2 e 3 e un'analisi dettagliata della questione della conformità del diritto svizzero con l'articolo 1, tenuto conto degli importanti sviluppi della giurisprudenza europea in questo ambito e dell'evoluzione del diritto svizzero. Nella primavera del 2005 detto rapporto è stato sottoposto agli uffici per consultazione. Il rapporto conclude che la Svizzera potrebbe ratificare il PA I soltanto con una serie di riserve. Tenuto conto dell'evoluzione della giurisprudenza della Corte europea in questo settore, il rapporto è stato nuovamente rimaneggiato per poter contare su una base decisionale quanto possibile ampia. Attualmente sono in fase di elaborazione un questionario e una versione semplificata della sezione riguardante la questione della garanzia della proprietà affinché nel corso del 2008 sia possibile procedere a una consultazione tecnica dei Cantoni.

2002 P 02.3394      Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)

Il postulato incarica il Consiglio federale di fare rapporto sulla possibilità e sull'opportunità di istituire una Commissione federale dei diritti dell'uomo. Nel 2003 il DFAE ha commissionato una perizia i cui risultati sono stati sottoposti ad un'ampia consultazione. Il 24 gennaio 2007 il Consiglio federale ha incaricato un gruppo di lavoro coordinato dal DFAE e composto da rappresentanti della Confederazione e dei Cantoni di valutare l'utilità e l'opportunità di creare tale istituzione. Il gruppo di lavoro sottoporà il proprio rapporto al Consiglio federale nel corso del 2008.

2002 P 02.3625      Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)

Il postulato chiedeva al Consiglio federale di presentare un rapporto sull'importanza dello sviluppo nel settore dei beni pubblici globali (GPG) e sulle sue ripercussioni sulla politica interna ed estera svizzera. Chiedeva inoltre di indicare quali misure sono necessarie per il nostro Paese e in che modo la Svizzera intende partecipare al dibattito internazionale in materia.

La nozione di bene pubblico globale è spesso evocata nei dibattiti teorici, ma quando si tratta di concretizzarla, non mancano i problemi. È necessario uno sforzo a tutti i livelli affinché da puramente concettuale il dibattito internazionale sui GPG divenga più concreto e converga in proposte istituzionali suscettibili di trovare applicazione pratica. Tuttavia, né il rapporto della task force internazionale «Global Public Goods», del novembre 2006, né i dibattiti in seno all'*Executive Board* della Banca mondiale nel mese di settembre del 2007 hanno permesso di fare progressi importanti. La nozione di GPG resta molto ampia. Vi è consenso sul fatto che esistono beni pubblici di importanza transfrontaliera, ma non è chiaro quale sia la differenza tra beni pubblici globali e regionali. Altrettanto poco chiare sono le modalità per l'attuazione pratica di tale nozione. Queste difficoltà, associate al proseguimento dei dibattiti teorici sui GPG, hanno ritardato l'elaborazione del rapporto. Il Consiglio federale intende tuttavia presentarlo nel corso della seconda metà del 2008 ponendo l'accento sulle evoluzioni più recenti di particolare interesse sul piano operativo.

2002 P 02.3591      Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)

Nell'ultimo rapporto mozioni e postulati, il Consiglio federale aveva affermato che non era in grado di presentare un rapporto sulle esperienze fatte dall'Amministrazione federale con la nuova prassi relativa alla condizionalità politica nell'ambito della negoziazione di accordi internazionali, poiché dalla consultazione degli uffici era scaturito un numero limitato di informazioni. Sotto questo profilo la situazione non è mutata, dato che sono stati negoziati pochi trattati con Paesi per i quali si sarebbe reso necessario prevedere una clausola di condizionalità. Il Consiglio federale continua dunque a non disporre delle informazioni necessarie per poter presentare un rapporto.

2004 M 02.3786      Ratifica immediata della Convenzione internazionale del diritto del mare (N 9.3.04, Wyss; S 15.12.04)

Il messaggio concernente la Convenzione delle Nazioni Unite del 10 dicembre 1982 sul diritto del mare e l'Accordo del 28 luglio 1994 di l'applicazione della Parte XI della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare sarà sottoposto al Consiglio federale nella primavera del 2008. Il dibattito in seno alla Camera prioritaria è previsto per la sessione autunnale 2008.

2004 P 04.3571      La Quinta Svizzera come legame per il mondo (S 15.12.04, Lombardi)

Approfonditi lavori preliminari hanno portato alla stesura di una prima bozza del rapporto chiesto nel postulato. La versione definitiva del rapporto sarà presentata nel corso della prima metà del 2008 dopo essere stata sottoposta alla consultazione degli uffici.

2005 P 05.3564      Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)

Il postulato chiede al Consiglio federale di vagliare l'opportunità di un accordo quadro tra la Svizzera e l'UE e di redigere un rapporto sulla questione. Proprio in quest'ottica, l'idea di un accordo quadro è già stata dibattuta dai vertici politici elvetici e comunitari. Parallelamente, al fine di stabilire l'opportunità e la fattibilità di un tale accordo, i servizi competenti dell'Amministrazione federale hanno avviato nel gennaio 2006 colloqui con esperti della Commissione europea. In termini generali, un accordo quadro avrebbe per la Svizzera il vantaggio di ridurre le incertezze della via bilaterale, di conglobare in un insieme coerente, efficiente e trasparente gli accordi esistenti e futuri e, non da ultimo, di rafforzare i contatti politici bilaterali ai massimi livelli.

Tuttavia, gli elementi fin qui emersi dalle discussioni non consentono ancora di pronunciarsi in dettaglio sulla questione. Il Consiglio federale si esprimerà pertanto sui passi successivi al momento debito e solo a quel punto potrà presentare il rapporto di risposta al postulato.

## Dipartimento dell'interno

### Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo

2005 P 05.3694      Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)

Il postulato invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sulle cause della violenza nello spazio sociale di prossimità e a elencare le misure adottate in Svizzera negli ultimi anni contro la violenza nei rapporti di coppia. Vista la scarsa disponibilità di risorse umane i lavori preparatori per il rapporto sono stati avviati soltanto verso la fine del 2007. Il gruppo di lavoro interdipartimentale di accompagnamento si è finora incontrato due volte. Il rapporto, che conterrà anche raccomandazioni ai diversi attori, sarà presumibilmente disponibile entro la fine del 2008.

### Ufficio federale della cultura

2000 P 99.3507      La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2000 P 00.3094      Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2000 P 00.3466      Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)

Il postulato invita il Consiglio federale a redigere un rapporto sull'illetteratismo e a prendere misure per lottare contro di esso. Il primo punto è stato realizzato con la pubblicazione del rapporto di tendenza nel 2002. L'UFC trae un bilancio positivo delle misure attuate durante il periodo 2004 – 2007, ossia i colloqui interdisciplinari annuali, la realizzazione del sito Internet [www.lesenlireleggere.ch](http://www.lesenlireleggere.ch) e l'elaborazione a livello nazionale di una formazione destinata agli educatori. L'UFC intende proseguire la sua attività nell'ambito della lotta contro l'illetteratismo. Tuttavia, lo stralcio del postulato dipende dall'istituzione di basi legali nelle quali concretizzare le misure contro l'illetteratismo.

2001 P 01.3385      Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)

In virtù dell'articolo 8 della legge sui cartelli, il Consiglio federale può autorizzare a titolo eccezionale accordi sui prezzi, se sono in gioco interessi pubblici preponderanti. Nel postulato il Consiglio federale è invitato a fare uso di tale diritto. Nel 2001 la Commissione di ricorso in materia di concorrenza ha stabilito che i prezzi imposti dei libri in lingua tedesca sono in contraddizione con la legge sui cartelli, confermando così la decisione della Commissione della concorrenza del 1999. In seguito al ricorso di diritto amministrativo presentato dall'Associazione svizzera degli editori e dei librai, nel 2002 il Tribunale federale ha rinviato la pratica alla Commissione della concorrenza per riesame. L'Associazione svizzera degli editori e dei librai ha fatto ricorso contro le decisioni negative del marzo 2005 della Commissione della concorrenza, rispettivamente del luglio 2005 della Commissione di ricorso. Con decisione del 6 febbraio 2007 il Tribunale federale ha stabilito che i prezzi imposti dei libri sono inammissibili per motivi di concorrenza economica. Il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha respinto la deroga, ai sensi dell'articolo 8 della legge sui cartelli, auspicata dall'Associazione svizzera degli editori e dei librai e dal *Börsenverein des Deutschen Buchhandels*. Sullo sfondo di questa situazione iniziale, la CET-N ha deciso il 4 settembre 2007 di sospendere i lavori preliminari concernenti un progetto di legge sulla regolamentazione del prezzo dei libri, come richiesto dall'iniziativa parlamentare Maitre (04.430), in modo da permettere alla CET-N di valutare le prime conseguenze dell'abolizione dei prezzi imposti dei libri. A tal fine, la CET-N ha incaricato l'Amministrazione federale di elaborare un rapporto in merito entro la fine di luglio 2008.

2001 P 01.3482      Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2001 P 01.3431      Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2002 P 00.3321      Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden; proposta di stralcio FF 2007 4459)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio relativo alla legge concernente la Fondazione Pro Helvetia (07.044).

2002 P 00.3497      Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)

Cfr. P 01.3385

2002 P 02.3276      Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

2003 P 02.3068      Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03; proposta di stralcio FF 2007 6181)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sui musei e le collezioni (07.075).

2004 P 04.3343      Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri; proposta di stralcio FF 2007 4421)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la legge sulla promozione della cultura (07.043).

## Ufficio federale della sanità pubblica

1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)

Nella primavera del 2002 numerosi partner del settore sanitario si sono dichiarati disposti a contribuire, in collaborazione con la Confederazione (UFAS e UFSP), all'istituzione di una Fondazione per la sicurezza dei pazienti. Gli scopi della Fondazione sono lo sviluppo e il promovimento della sicurezza dei pazienti, l'assistenza ai pazienti danneggiati dalle cure mediche e il sostegno al personale. La Fondazione è stata costituita nel dicembre 2003. Nel 2005 il finanziamento è stato garantito grazie al coinvolgimento della metà dei Cantoni. Alla fine del 2007 il sostegno alla fondazione era assicurato dalla maggior parte dei Cantoni. Nel corso dello stesso anno la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità ha inoltre raccomandato ai Cantoni di aumentare del 50 per cento i mezzi finanziari a favore della Fondazione. La Confederazione partecipa al finanziamento della fondazione con contributi concessi sulla base di progetti.

Nel quadro del sottoprogramma «Notificazione e analisi di incidenti critici» è stata sviluppata una metodologia per l'analisi sistematica di incidenti gravi. La Fondazione promuove inoltre l'analisi di incidenti critici mediante lo svolgimento di relativi corsi destinati al personale ospedaliero. Con questa misura mira ad abilitare gli ospedali ad elaborare essi stessi sistematicamente gli incidenti critici con gravi conseguenze. La Confederazione sosterrà la Fondazione anche in futuro, poiché la considera un partner strategico per l'attuazione di misure in favore della sicurezza dei pazienti. La questione della sicurezza dei pazienti è affrontata nella strategia nazionale sulla qualità e la garanzia della qualità elaborata che sarà dall'UFSP nel 2008.

2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)

Nel febbraio 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto concernente la procedura di consultazione relativa all'avamprogetto dell'articolo costituzionale e alla legge federale sulla ricerca sull'essere umano, e ha pubblicato i risultati di tale procedura. Ha inoltre deciso di continuare a seguire la variante dei Cantoni, preferita alle altre varianti proposte relative al controllo e alla sorveglianza della ricerca sull'essere umano, e che il campo di applicazione della legge deve essere riesaminato. Prevede di licenziare il messaggio nella seconda metà del 2008.

2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS

Le cure palliative costituiscono un elemento essenziale nell'assistenza di base ai malati gravi e terminali. Le prestazioni delle cure medico-sanitarie in questo campo sono a carico dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Il tema del finanziamento delle cure è stato affrontato durante le consultazioni parlamentari sulla seconda revisione della LAMal. Le Camere federali erano concordi nel conferire un carattere d'urgenza al tema e hanno pertanto approvato una mozione in merito della commissione incaricata dell'esame preliminare (03.3597). Nel suo messaggio concernente la legge federale sul nuovo ordinamento del finanziamento delle cure (05.025) il Consiglio federale ha toccato il tema delle cure palliative nel contesto della ridefinizione delle prestazioni di cura. Il Consiglio degli Stati, in quanto Camera prioritaria, ha adottato il relativo progetto il 19 settembre 2006, il Consiglio nazionale il 21 giugno 2007. Su proposta delle due Camere, il Consiglio federale definirà le prestazioni di cura e fisserà i contributi dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie secondo le attuali disposizioni. Vi sono divergenze da una parte sull'accettazione o meno della distinzione tra cure acute, cure transitorie e cure di lunga durata e sull'assunzione completa delle cure acute e delle cure transitorie da parte dell'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie, e dall'altra sul principio della neutralità dei costi. Tale principio si riferisce alle prestazioni di cura in generale, incluse le cure palliative. Solo dopo che le Camere federali avranno adottato il progetto si potrà stabilire quali punti dell'intervento parlamentare restino da attuare.

2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)

Nel quadro del Programma nazionale per la prevenzione del tabagismo 2001-2005, approvato dal Consiglio federale il 5 giugno 2001 e prolungato il 18 aprile 2007 fino alla fine del 2008, è già prevista una verifica della limitazione della pubblicità in favore del tabacco. Nella decisione del 28 marzo 2002 il Tribunale federale ha confermato che il divieto imposto dal Cantone di Ginevra nei confronti della pubblicità in favore del tabacco su suolo pubblico e anche privato – se la pubblicità è visibile da un'area pubblica – non viola né il diritto federale né la libertà economica. 11 Cantoni hanno introdotto una limitazione per la pubblicità in favore del tabacco, limitazione accolta favorevolmente nell'ambito di tre votazioni popolari cantonali (BL, SO e AR).

I 191 Stati membri dell'OMS hanno approvato, il 21 maggio 2003, una convenzione quadro sul controllo del tabacco che prevede limitazioni per quanto concerne la promozione, la sponsorizzazione e la pubblicità in favore dei prodotti derivati dal tabacco. Finora tale convenzione è stata ratificata da più di 150 Stati. La Svizzera l'ha sottoscritta il 25 giugno 2004 e il Consiglio federale intende ratificarla nei prossimi anni. Nell'UE, la pubblicità televisiva in favore del tabacco è vietata già dal 1989. Inoltre, il 26 maggio 2003 la CE ha approvato una direttiva in materia di pubblicità e di sponsorizzazione dei prodotti del tabacco (Direttiva 2003/33/CE). Dal 1° agosto 2005 sono vietate la pubblicità nella stampa e nelle trasmissioni radiofoniche nonché la sponsorizzazione di manifestazioni con effetti transfrontalieri.

2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)

Il 18 aprile 2007 il Consiglio federale ha preso atto del rapporto sulla procedura di consultazione relativa all'avamprogetto della legge sulle professioni della psicologia e ha stabilito le ulteriori tappe della procedura: sarà dato seguito ai lavori legislativi ed entro la metà del 2009 dovrà essere preparato il messaggio con il disegno di legge. I risultati della consultazione sono tuttavia controversi e da essi non emergono reazioni concordanti su questioni centrali. Rimane irrisolto il problema derivato dal fatto che la protezione dei titoli può limitare la libertà economica e condurre di fatto a divieti di esercizio della professione. Nell'elaborazione del disegno di legge vanno chiariti tre aspetti del problema: il campo di applicazione, la protezione dei titoli (numero di titoli, modalità), la sintonizzazione con altre leggi (in particolare con la legge sul mercato interno, la legge sulle scuole universitarie professionali, la legge sull'assicurazione malattie e la legge sull'assicurazione contro gli infortuni, la futura legge sull'aiuto alle università e il coordinamento nel settore universitario e la futura legge sul perfezionamento).

2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)

Cfr. M 00.3615



2002 P 01.3397          Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)

L'elaborazione delle linee direttive sulla politica della sanità multisettoriale («Leitbild multisektoraler Gesundheitspolitik») si è conclusa nel 2005. Nel 2006 sono stati condotti studi di casi per definire le modalità di attuazione di tali linee direttive mediante lo strumento della valutazione sanitaria. I risultati ottenuti hanno dimostrato l'efficacia di questo tipo di valutazione. Prima di intraprendere la strada di una normativa autonoma che disciplini la valutazione sanitaria, nel 2007 è stata esaminata l'integrazione di detto strumento nella prevista valutazione della sostenibilità (sotto la responsabilità dell'ARE). Tale esame dovrebbe concludersi nel 2008. Grazie a questa soluzione non sarebbe più necessario impiegare, per singoli progetti, numerosi strumenti di valutazione indipendenti l'uno dall'altro.

2002 P 00.3368          Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer) – in precedenza UFAS

Nel quadro della revisione in corso della LAINF si sta valutando se i lavoratori indipendenti e i loro familiari appartenenti ad un settore gestito dalla SUVA potranno assicurarsi in modo facoltativo presso un altro assicuratore a loro scelta, così come previsto dall'articolo 68 LAINF.

2002 P 00.3544          Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS

L'abrogazione dell'obbligo, vigente in numerosi settori, di affidarsi alla SUVA per quanto attiene all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni è oggetto di verifica nel quadro della revisione in corso della LAINF.

2002 P 02.3177          Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS

Nel dicembre del 2003 l'istituto di scienze politiche dell'Università di Zurigo è stato incaricato di elaborare uno studio volto a preparare una valutazione dell'introduzione e degli effetti del TARMED. Il rapporto dell'istituto è stato pubblicato nel 2005 nel quadro del programma di ricerca sulla LAMal. Oltre a presentare un piano di valutazione, il rapporto fa un primo bilancio dell'introduzione del TARMED.

Nel bilancio provvisorio gli autori constatano che dall'introduzione del TARMED il volume e i costi delle prestazioni mediche fornite sono aumentati in modo significativo (per quanto si possa giudicare finora). Grazie alle rettifiche dei valori del punto finora apportate dall'Ufficio per la neutralità dei costi c'è invece da attendersi una diminuzione dei costi. Le cause della menzionata crescita del volume delle prestazioni potranno essere analizzate solo quando sarà passato un certo tempo e si disporrà di dati consolidati.

Sin dall'inizio, la valutazione vera e propria, che costituisce la seconda fase, è stata prevista per il 2006 o il 2007, poiché solo in quel momento si sarebbe potuto disporre di dati sufficienti sull'introduzione del TARMED. Qualora siano disponibili le necessarie risorse umane e finanziarie, il progetto potrebbe essere avviato nel 2008. I risultati non saranno disponibili prima della fine dello stesso anno.

2002 P 00.3536          Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS

La creazione di un fondo per pazienti da parte dei fornitori di prestazioni e degli assicuratori non ha ancora avuto seguito. Negli anni 2000/2001 è stata condotta una consultazione su un progetto di revisione del diritto della responsabilità civile. Le proposte relative all'inasprimento della responsabilità del personale ausiliario e la facilitazione della prova sono state contestate. Nonostante valuti positivamente gli sforzi intrapresi per facilitare l'accesso a una compensazione nell'interesse dei pazienti coinvolti e per migliorare la gestione degli errori medici, finora la Fondazione per la sicurezza dei pazienti non è stata in grado di occuparsi di tale questione. Questo tema non è nemmeno stato incluso nello scadenziario del progetto della Fondazione per il 2008.

2002 P 02.3135          Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)

Ad oggi, le riduzioni di budget nell'ambito della prevenzione non hanno permesso di finanziare misure supplementari rispetto a quelle finora adottate (come ad esempio il programma Suisse Balance, attualmente in corso, teso a incentivare il raggiungimento di un peso equilibrato del corpo). L'UFSP sta elaborando un «Programma nazionale alimentazione e attività fisica 2008-2012 (PNAAF)», nel quale saranno in parte ripresi i punti 1 e 2 del postulato. Si prevede di sottoporre il Programma al Consiglio federale per l'adozione nella primavera 2008. In seguito si potrà stabilire quali aspetti dell'intervento parlamentare dovranno ancora essere realizzati.

2002 P 02.3446          Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (libertà di contrarre, 04.032).

2002 P 02.3383          Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS

Sono stati effettuati i primi accertamenti per quanto concerne i dati relativi all'assistenza post-partum delle puerpere. Da essi è emerso che per tale questione è necessario un nuovo sistema di valutazione dei dati. Sulla scorta di tali constatazioni è nata la collaborazione con il progetto della statistica costi-prestazioni dell'Unità di direzione assicurazione malattia e infortunio dell'UFSP. In merito alla questione riguardante le puerpere sarà avviato un progetto pilota. Per i primi risultati bisognerà attendere la fine del 2008.

2003 P 03.3046          Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch) – in precedenza UFAS

La richiesta è esaminata nel quadro della revisione in corso della LAINF.

2003 M 03.3007 Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03; proposta di stralcio FF 2007 6099)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente l'articolo costituzionale sulla ricerca sull'essere umano (07.072).

2003 P 03.3302 Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS

Nella sua risposta a questo intervento parlamentare, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a esaminare la questione delle lacune di copertura al momento del passaggio dall'assicurazione invalidità all'assicurazione malattie dopo il compimento del 20° anno d'età. L'UFSP è in contatto con la Comunità d'interessi celiachia (Schweizerische Interessengemeinschaft für Zöliakie) la quale, dato che in base all'attuale quadro giuridico non sono possibili soluzioni in tal senso nel settore dell'assicurazione malattie, sta esaminando nei dettagli le diverse possibilità di colmare dette lacune di copertura.

2003 P 02.3087 Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS

Il 12 settembre 2005 l'UFSP e diverse associazioni farmaceutiche hanno concordato un pacchetto di misure che permetterà una riduzione di circa 250 milioni di franchi dei costi dei medicinali. In questo contesto è stata pure decisa una maggiore collaborazione tra l'UFSP e l'industria farmaceutica per quanto riguarda determinati aspetti quali le dimensioni delle confezioni e il dosaggio. Il Consiglio federale ritiene che questo gruppo di lavoro dovrebbe esaminare anche la questione dell'adeguamento delle dimensioni delle confezioni alla terapia. Sulla base del rapporto finale del gruppo di lavoro, il Consiglio federale valuterà se sia opportuno adeguare le condizioni d'ammissione nelle corrispondenti ordinanze. Il rapporto conclusivo è previsto per la prima metà del 2008. Nella prassi, comunque, già oggi viene prestata particolare attenzione all'offerta di confezioni adeguate al momento dell'ammissione di nuovi preparati.

2003 P 02.3643 Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS

Il postulato della CSSS-N (04.3440, Varianti concernenti la compensazione dei rischi) incarica il Consiglio federale di studiare, entro il periodo di validità della compensazione dei rischi di durata limitata prevista dall'articolo 105 LAMal, nuove varianti per tale compensazione. Nel 2005, in occasione dell'esame del progetto 04.061 (finanziamento ospedaliero) da parte della CSSS-S, su richiesta della consigliera agli Stati Forster è stata ripresa la discussione in merito all'allargamento dei criteri per la compensazione dei rischi e all'adozione di una soluzione definitiva in quest'ambito. Il 21 dicembre 2007 le Camere hanno approvato una modifica del disciplinamento della compensazione dei rischi in una disposizione transitoria relativa a una modifica della LAMal (04.061, progetto 2). Sul piano materiale è stato approvato un ulteriore criterio: le conseguenze economiche di una degenza ospedaliera durante l'anno precedente. L'entrata in vigore è prevista per il 1° gennaio 2012. La durata fissata per il nuovo disciplinamento è di cinque anni e fino all'entrata in vigore della nuova compensazione dei rischi rimane in vigore quella attuale. Con un postulato della CSSS-S (07.3769), il Consiglio federale è stato inoltre incaricato di esaminare e di riferire, al più tardi entro il 31 dicembre 2011, sugli effetti che l'inclusione di un altro fattore di morbidità potrebbe avere sulla compensazione dei rischi tra le casse malati ed eventualmente di proporre un indicatore tecnicamente attuabile. Nell'ambito di tale rapporto si terrà conto anche dell'intento espresso nel suddetto postulato.

2003 P 02.3644 Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la revisione parziale della legge federale sull'assicurazione malattie (Libertà di contrarre, 04.032).

2003 P 03.3424 Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS

La questione della partecipazione ai costi è stata nuovamente affrontata nel quadro del messaggio parziale sulla revisione della LAMal (Partecipazione ai costi, 04.034). Oltre all'aumento dell'aliquota percentuale al 20 per cento dei costi eccedenti la franchigia (per gli adulti), con contemporaneo mantenimento dell'importo massimo annuo di 700 franchi, questo progetto prevede di dare al Consiglio federale la possibilità di aumentare o ridurre la partecipazione ai costi per determinate prestazioni. Il Consiglio degli Stati ha approvato questo progetto, mentre la CSSS-N ha deciso di rinviare i dibattiti fino a quando non sarà trattato il Managed Care (04.062). Quest'ultimo verrà trattato dalla commissione del Consiglio nazionale nel 2008.

2003 P 03.3425 Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS

Cfr. P 03.3424

2003 P 03.3520 Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi) – in precedenza UFAS

La richiesta è esaminata nel quadro della revisione in corso della LAINF.

2004 M 03.3239 Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04) – in precedenza DFGP/UFG

Nel quadro dei dibattiti sul progetto di revisione della LAMal nell'ambito del finanziamento ospedaliero (messaggio 04.061 del 15 settembre 2004, FF 2004 4903) le Camere hanno approvato un nuovo disciplinamento dell'articolo 53 LAMal che tiene conto della richiesta della mozione in materia di razionalizzazione della procedura. È stato deciso in particolare che nella procedura di ricorso davanti al Tribunale amministrativo federale possono essere adottati nuovi fatti e nuovi mezzi di prova a condizione che la decisione impugnata ne dia la possibilità e che le nuove conclusioni siano inammissibili. Il termine per inoltrare ricorso non può essere prorogato e di regola non avviene alcun altro scambio di documenti. Inoltre nella procedura di ricorso contro le decisioni secondo l'articolo 39 LAMal sull'ammissione di ospedali o di altre istituzioni non è ammessa la censura dell'inadeguatezza. La modifica della legge entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

2004 P 04.3000      Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)

L'UFSP, in collaborazione con l'UFAP e ricorrendo a un perito esterno, sta allestendo il rapporto in adempimento al postulato. Anche se sono già disponibili le prime conclusioni, per i risultati bisognerà attendere la fine del 2008.

2004 P 02.3122      Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)

Le prestazioni a carico dell'assicurazione malattie obbligatoria (catalogo delle prestazioni) sono riesaminate periodicamente ai sensi dell'articolo 32 capoverso 2 LAMal. Nel 2007 è iniziata la rielaborazione completa dell'elenco delle analisi e delle relative tariffe. I lavori saranno ultimati nel corso del 2008.

Attualmente il Controllo parlamentare dell'amministrazione, su incarico della CdG-N, sta esaminando i processi e le attività in relazione con la verifica e l'aggiornamento del catalogo delle prestazioni. Il rapporto sarà trasmesso alla competente sottocommissione della CdG-N entro la fine di agosto del 2008.

2004 P 02.3641      Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)

Il 6 giugno 2006 il Consiglio degli Stati aveva accolto la proposta del Consiglio federale di togliere di ruolo il postulato. Il Consiglio nazionale ha tuttavia respinto tale proposta il 23 giugno 2006.

Il Parlamento sta attualmente trattando un messaggio concernente la modifica della LAMal per quanto riguarda la partecipazione ai costi (04.034) e, in tale ambito, può anche procedere a un nuovo disciplinamento della partecipazione ai costi di degenza ospedaliera. Finché il progetto sarà pendente in Parlamento, il Consiglio federale non intende ridisciplinare tale questione nell'ordinanza, bensì aspetterà la decisione del Parlamento in merito alla relativa modifica della LAMal. Mentre il Consiglio degli Stati ha già approvato il progetto di revisione nel 2004, la CSSS-N ha deciso di rinviare la deliberazione fino alla trattazione da parte sua del progetto Managed Care (04.062), prevista nel 2008.

2004 P 02.3378      Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)

La questione dell'organizzazione della sicurezza delle derrate alimentari a livello federale viene discussa a intervalli regolari tra i servizi federali interessati. Nel quadro dell'adempimento della mozione 05.3228 della Commissione speciale CN 04.080, è stato redatto un rapporto in cui si valutano tre varianti di riorganizzazione. A questo proposito, il Consiglio federale ha deciso di valutare ulteriormente, nell'ambito della riforma dell'Amministrazione in atto, la variante che prevede la fusione tra Ufficio federale di veterinaria e protezione dei consumatori (rispettive parti dell'UFSP e dell'UFAG). A tal fine, ha incaricato il DFE e il DFI di istituire un gruppo di progetto composto di rappresentanti delle unità amministrative interessate, il quale dovrà curare la pianificazione ed eventualmente la realizzazione della variante di riorganizzazione. Nel quadro di detti lavori saranno considerate anche le richieste formulate dalla CSSS-N per quanto concerne l'intensificazione degli sforzi finalizzati alla protezione della salute.

2004 P 04.3436      Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM

Con il presente intervento parlamentare, la CSSS-S chiede se gli obiettivi dell'integrazione sono stati raggiunti. L'integrazione dell'assicurazione militare nella SUVA è diventata effettiva soltanto il 1° luglio 2005, ovvero più tardi del previsto. Inoltre, nel quadro dell'accordo tra la Confederazione e la SUVA, è stato stabilito un periodo transitorio di 3 anni. Il rapporto sul raggiungimento di tali obiettivi può pertanto essere redatto solo dopo la fine del periodo transitorio. Gli organi competenti (UFSP e SUVA, Assicurazione militare) hanno già iniziato i lavori preliminari.

2004 P 04.3440      Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)

Cfr. P 02.3643

2004 P 04.3509      Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime)

La richiesta viene esaminata nel quadro dell'attuale revisione della LAINF.

2005 P 04.3540      Introduzione efficace della tessera d'assicurato (N 18.3.05, Stahl)

Il Consiglio federale ha adottato il 14 febbraio 2007 l'ordinanza sulla tessera d'assicurato (OTeA, RS 832.105). Le Commissioni della sicurezza sociale e della sanità delle Camere sono state precedentemente invitate a consultazioni in merito al contenuto dell'ordinanza. La CSSS-S ha accolto l'invito e ha discusso il 17 ottobre 2006 e l'8 gennaio 2007 le proposte del Consiglio federale. La CSSS-N ha invece rinunciato a discuterle. Le prescrizioni tecniche relative alla tessera d'assicurato sono state elaborate insieme a Verein eCH. In tal modo si è potuto avviare un processo aperto in cui erano coinvolti sia gli attori del settore della sanità che l'economia privata. La tessera d'assicurato dovrebbe essere introdotta nel corso del 2009.

2005 M 04.3614      Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05)

La richiesta viene esaminata nel quadro dell'attuale revisione della LAINF.

2005 M 05.3009      Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)

Nel quadro della revisione della LAMal «Managed Care», seconda parte, il Consiglio nazionale, nella sua seduta del 4 dicembre 2007, ha adottato il progetto di legge che prevede una verifica triennale regolare dei preparati dell'elenco delle specialità farmaceutiche (nuovo art. 52a cpv. 4 LAMal). La richiesta dell'intervento sarà adempita dalla nuova norma di legge. Il progetto tuttavia non è ancora stato adottato dal Parlamento.

2005 M 05.3136 Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05)

Cfr. anche M 98.3543. Nel disegno di legge federale sulla ricerca sull'essere umano è proposta una base legale per l'introduzione di un registro degli studi che includa non solo studi sui medicinali bensì anche tutti i progetti di ricerca compresi nel campo di applicazione. Secondo quanto previsto, il messaggio relativo alla legge federale sarà licenziato nella seconda metà del 2008; per la realizzazione concreta del registro di studi bisognerà attendere l'entrata in vigore della legge, prevista al più presto per il 2011.

2005 M 04.3439 Autorizzazione della diagnosi preimpianto (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)

Al momento è in preparazione un progetto destinato ad essere posto in consultazione che definisce l'ammissibilità di principio e le condizioni quadro. L'avvio della consultazione è previsto per la metà del 2008.

2005 P 05.3650 Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon)

La richiesta viene esaminata nel quadro dell'attuale revisione della LAINF.

2005 P 05.3708 Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)

Con il postulato il Consiglio federale è incaricato di sviluppare il monitoraggio finalizzato alla riduzione dei premi. Nonostante la scarsità delle risorse per finanziare i relativi studi, il Consiglio federale si è espresso favorevolmente in merito a uno sviluppo e a un'estensione, se possibile, di tale monitoraggio. In una prima fase è stato possibile ampliare le basi di dati e sviluppare il modello degli effetti in collaborazione con la CSIAS e altri uffici federali. L'ampliamento di queste basi servirà anche ad analizzare gli effetti della nuova compensazione finanziaria e della revisione della riduzione dei premi entrata in vigore il 1° gennaio del 2006. Alla fine del 2007 non è tuttavia garantito il finanziamento per i prossimi anni dell'aggiornamento dei dati e dei modelli di base messi a disposizione dalla CSIAS e da altre imprese.

### Ufficio federale di statistica

2000 P 98.3286 Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)

Nel rapporto del 2002 sul futuro della ricerca epidemiologica sul cancro è stata avanzata la proposta di affidare all'UST la banca dati centralizzata dei registri dei tumori e le elaborazioni standardizzate. Inizialmente i mezzi finanziari necessari a tale scopo non erano disponibili, ma con il messaggio ERI 2008-2011 sono stati creati i presupposti per un maggior impegno della Confederazione nell'ambito del monitoraggio dei tumori. I mezzi trasferiti dalla SER consentono all'UFSP di incaricare, sulla base di accordi di prestazioni, da un lato, la fondazione «National Institute of Cancer Epidemiology and Registration NICER» dell'armonizzazione e del consolidamento dei dati dei registri e, dall'altro, l'UST dell'elaborazione epidemiologica e dell'approntamento di tali dati per un'ampia cerchia di utenti. Nel quadro della relativa organizzazione dei progetti, l'UFSP e l'UST sono inoltre tenuti a garantire un finanziamento duraturo di questi incarichi e di queste attività a partire dal 2012.

2000 P 97.3393 Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)

Nel 2007 è stato attivato il progetto «Statistica delle pari opportunità delle persone con disabilità», inserito nel programma pluriennale della statistica federale 2007-2011. Nell'agosto 2007, gli ambienti interessati (uffici federali e organizzazioni mantello d'aiuto e d'aiuto reciproco per le persone disabili) sono stati informati sui punti principali del progetto. Secondo quanto programmato, nel 2008 saranno pubblicati da 5 a 10 indicatori di base che verranno in seguito periodicamente aggiornati. Un primo rapporto su questo tema è previsto per la fine del 2008. Nel frattempo le informazioni saranno messe a disposizione del pubblico sul portale statistico in funzione dello stato d'avanzamento delle analisi. Vista la ristrettezza dei mezzi messi a disposizione del progetto, la sua realizzazione avverrà a tappe.

2000 P 00.3546 Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)

Le proposte avanzate nel rapporto di esperti del 2003 concernenti il completamento di rilevazioni esistenti o previste sono state realizzate, nella misura in cui il set di dati minimo sulla salute elaborato da Eurostat (MEHM; Minimum European Health Module) è stato inserito nella nuova rilevazione annuale SILC (Statistics on Income and Living Conditions) e nelle rilevazioni del panel svizzero delle economie domestiche. Queste due indagini rilevano alcune informazioni sulla situazione lavorativa. Inoltre, nel 2005, il Settore lavoro e salute della Segreteria di Stato dell'economia (SECO) ha partecipato per la prima volta alla «European Survey on Working Conditions (ESWC)», realizzata ogni cinque anni dalla Fondazione europea per il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro. Nel 2007 i risultati di questo studio sono stati presentati dalla SECO con la pubblicazione «4. Europäische Erhebung über die Arbeitsbedingungen 2005: Ausgewählte Ergebnisse aus Schweizer Perspektive» / «4ème enquête européenne sur les conditions de travail en 2005: résultats choisis du point de vue de la Suisse». Nel 2005, l'Osservatorio svizzero della salute ha pubblicato un rapporto – finanziato dalla SECO e dalla Politica nazionale svizzera della sanità – dal titolo «Arbeit und Gesundheit in der Schweiz. Surveybasiertes Monitoring der Arbeitsbedingungen und des Gesundheitszustandes der Schweizer Erwerbsbevölkerung». Sulla base delle proposte contenute in tale studio, nell'indagine sulla salute in Svizzera del 2007 sono state introdotte domande supplementari concernenti il lavoro e la salute. Grazie a quest'ultima indagine e alla rilevazione SILC, effettuata annualmente dal 2007, la base di dati per il monitoraggio richiesto è stata durevolmente migliorata.

2002 P 01.3733 Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)

A causa della varietà dell'offerta di strutture d'accoglienza per bambini e dei relativi enti promotori in Svizzera, non è possibile fornire, sulla base di un'unica statistica, una panoramica del numero e della forma dei rapporti di custodia complementare alla famiglia. Inoltre, la maggioranza delle competenze in tale ambito spetta ai Cantoni e Comuni.

Nel quadro del programma del fondo nazionale PNR52 è stato realizzato uno studio sul fabbisogno di strutture d'accoglienza extrafamiliare di bambini («Familienergänzende Kinderbetreuung in der Schweiz: aktuelle und zukünftige Nachfragepotentiale», Infras 2005), il quale giunge alla conclusione che in Svizzera mancano circa 50'000 posti in asili nido o famiglie diurne.

I dati disponibili sulla custodia extrafamiliare di bambini sono elaborati dall'UST nel quadro dell'aggiornamento della parte statistica del rapporto sulla famiglia del 2004 e saranno pubblicati nel 2008. Successivamente, l'UST redigerà un rapporto di valutazione sulla fattibilità di una statistica dettagliata dei rapporti di custodia extrafamiliare dei bambini.

Nel quadro del nuovo sistema di rilevazioni presso le persone e le economie domestiche, l'UST esamina se le eventuali lacune informative restanti potranno essere colmate a costi ragionevoli. Ulteriori informazioni importanti saranno fornite dalla rilevazione sulle famiglie e sulle generazioni, prevista per il 2013.

Per quanto riguarda l'offerta di posti d'accoglienza, si dispone di dati provenienti dall'UST sul numero di asili nido e giardini d'infanzia ripartiti per Cantoni nonché sugli addetti, tratti dal censimento delle aziende (CA); tali dati sono stati aggiornati nel quadro del CA del 2005. La statistica scolastica fornisce informazioni dettagliate sul grado prescolastico a livello nazionale e cantonale; i dati attualizzati per l'anno scolastico 2005/06 sono disponibili sul portale statistico dell'UST. L'UFAS ha presentato una prima valutazione nel quadro del programma d'incentivazione della Confederazione volto a promuovere la creazione di posti supplementari per la custodia di bambini, dal titolo «Finanzhilfen für familienergänzende Kinderbetreuung: Bilanz nach drei Jahren» / «Aides financières à l'accueil extrafamilial pour enfants: bilan après trois années», UFAS 2006. Il programma d'incentivazione ha una durata di 8 anni (dal 2003 alla fine del 2010).

2002 P 01.3788      Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)

I dati di base per la stesura di un rapporto sociale sono disponibili e regolarmente aggiornati. Sono a disposizione inoltre analisi su singoli aspetti della situazione sociale della popolazione. Il progetto «rapporto sul sistema della sicurezza sociale» rientra nel programma pluriennale della statistica federale per gli anni 2007 – 2011.

Dal 2007, la rilevazione SILC (Statistics on Income and Living Conditions), la quale fornisce dati longitudinali e trasversali confrontabili e attuali sui redditi nonché sulla diffusione e sulla composizione della povertà e dell'esclusione sociale, è effettuata a ritmo annuale. In base a tale indagine vengono calcolati tra l'altro anche gli indicatori di Laeken, che forniscono risultati sull'esclusione sociale comparabili a livello europeo (come la quota d'esposizione al rischio di povertà, la distribuzione dei redditi, la disoccupazione di lunga durata e altri). Questi indicatori saranno pubblicati alla fine del 2008. Per il 2008 e il 2009 si prevede di integrare il modulo tematico sulle prestazioni familiari.

Una base importante è costituita inoltre dal settore dell'analisi dei redditi, attualmente in fase di creazione. Nell'agosto 2007 è stato pubblicato un primo studio sulla situazione finanziaria delle economie domestiche, i cui risultati vengono periodicamente attualizzati. Sono previste inoltre ulteriori analisi per le classi di reddito medie.

Da alcuni anni, la RIFOS (rilevazione sulle forze lavoro in Svizzera) fornisce anche la base di dati per il calcolo della diffusione, della struttura e dell'evoluzione nel tempo dei working poor. Nel 2008, il modulo della RIFOS sulla sicurezza sociale, che costituisce una base importante nell'ambito della previdenza per la vecchiaia, è realizzato già per la terza volta. Per quanto riguarda i moduli del 2002 e del 2005 (compreso il confronto tra i due anni), nel 2007 è stato pubblicato un rapporto contenente una prima raccolta di indicatori sulla previdenza per la vecchiaia e analisi di approfondimento. L'obiettivo è di creare un sistema di monitoraggio della previdenza per la vecchiaia.

Nell'ambito dell'aiuto sociale, dal 2006 vengono pubblicati annualmente i risultati e le analisi a livello cantonale e nazionale della statistica dell'aiuto sociale. È stato inoltre elaborato un primo rapporto analitico sui gruppi a rischio (giovani donne). L'inventario delle prestazioni sociali legate al bisogno, risalente al 1997, è stato interamente riveduto per il 2007 ed è regolarmente aggiornato. Grazie ai conti globali della sicurezza sociale, dal 2001 si dispone di un quadro generale sulle prestazioni, sulle spese e sul finanziamento del sistema della sicurezza sociale.

Altre fonti di informazioni sono costituite dalla futura rilevazione sui neopensionati (i cui primi risultati dovrebbero essere riferiti al 2008 e saranno pubblicati nel 2009 o all'inizio del 2010), dalla statistica delle casse pensioni e dalle statistiche dell'UFAS.

#### Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068      Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)

Essenzialmente finalizzata al consolidamento del 2° pilastro, la 1ª revisione della LPP non ha preso in considerazione la richiesta di questo postulato, che avrebbe dovuto essere trattata successivamente nel contesto dei lavori relativi alla necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità della previdenza professionale. In ragione dell'impossibilità di elaborare dati attendibili per un'analisi approfondita e dei cambiamenti intervenuti nel frattempo, questi lavori hanno tuttavia dovuto essere interrotti (cfr. la proposta di stralcio del P 02.3006 in 07.016 Rapporto del Consiglio federale Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2006, capitolo I). Per questo motivo, nel 2007 l'esame della promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi è stato avviato separatamente.

2000 P 98.3076      Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2000 P 00.3291      Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2006 1823)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente l'11ª revisione dell'AVS (05.093).

2001 P 00.3400      Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC

In considerazione di quanto previsto nell'articolo 41 capoverso 1 lettera g e nell'articolo 11 capoverso 2 Cost., il postulato chiede l'attuazione di varie misure volte a promuovere la partecipazione politica di bambini e giovani. La richiesta sarà esaminata nel

quadro dell'attuazione del postulato Janiak (00.3469) Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani. Il relativo rapporto, la cui approvazione è prevista per il primo trimestre del 2008, dedicherà un capitolo a parte alla partecipazione dei bambini e dei giovani.

2001 P 01.3450 Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)

Il postulato chiede un rapporto statistico sulle casse di compensazione per gli assegni familiari che dia informazioni dettagliate sul numero dei beneficiari e degli esclusi, sulle modalità di finanziamento, sul numero delle imprese esentate, sulle differenze tra i tassi contributivi applicati e sull'ammontare dei costi amministrativi e sulla situazione patrimoniale delle casse stesse. La legge federale sugli assegni familiari (LAFam), accolta nella votazione referendaria del 26 novembre 2006, conferisce al Consiglio federale la competenza di prevedere statistiche uniformi quale strumento per l'esercizio della propria funzione di vigilanza. La definizione del tipo e dell'estensione delle statistiche è disciplinata nell'ordinanza sugli assegni familiari, approvata dal Consiglio federale il 31 ottobre 2007. Dopo l'entrata in vigore della LAFam, prevista per il 1° gennaio 2009, saranno disponibili statistiche annuali sugli assegni familiari che conterranno anche dati sulle competenti casse di compensazione.

2002 P 00.3499 Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh; proposta di stralcio FF 2006 1823)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente l'11<sup>a</sup> revisione dell'AVS (05.093).

2002 P 00.3231 Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])

Il sostegno e lo sgravio delle famiglie con figli è un compito sempre attuale. I risultati finora ottenuti nei settori menzionati nell'intervento sono i seguenti:

Imposizione delle famiglie: le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi entreranno in vigore il 1° gennaio 2008. Nel primo semestre del 2007 è stata svolta una consultazione sulla scelta del sistema per l'imposizione dei coniugi.

Sgravi sui premi dell'assicurazione malattie obbligatoria: grazie ai primi miglioramenti introdotti dalla prima revisione parziale della LAMal, entrata in vigore il 1° gennaio 2001, si è registrato un maggiore sgravio delle famiglie con figli. Nel 2005 il Parlamento ha deciso di stanziare ulteriori fondi per la riduzione dei premi di bambini e giovani adulti in formazione appartenenti a famiglie a basso e medio reddito. La relativa revisione di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2006. I Cantoni hanno attuato la modifica entro il 1° gennaio 2007.

Assegni familiari: la nuova legge federale sugli assegni familiari del 24 marzo 2006 entrerà in vigore il 1° gennaio 2009.

Protezione della maternità: l'indennità per perdita di guadagno in caso di maternità nell'ambito delle IPG è in vigore dal 1° luglio 2005.

Custodia di bambini complementare alla famiglia: in virtù della legge federale sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia, dal 1° febbraio 2003 sono versati sussidi a nuove strutture di custodia di bambini. Nella sessione autunnale del 2006 il Parlamento ha approvato un nuovo credito d'impegno per un secondo quadriennio (dal 1° febbraio 2007 al 31 gennaio 2011). Dal 1° ottobre 2007 possono essere sostenuti mediante questo credito anche progetti pilota cantonali o comunali per l'introduzione di buoni di custodia.

Per il momento non sono previste ulteriori misure.

2002 P 02.3160 Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist; proposta di stralcio FF 2006 8683)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Adeguamento dell'aliquota minima di conversione, 06.092).

2002 P 00.3469 Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in precedenza UFC

La mozione, trasmessa sotto forma di postulato, chiede una legge quadro che fornisca le basi per migliorare il coordinamento della politica svizzera dell'infanzia e della gioventù. L'UFAS, il cui Ambito Famiglia, generazioni e società è responsabile delle questioni concernenti la politica dell'infanzia e della famiglia, ha chiesto di redigere cinque rapporti peritali in risposta al postulato Janiak. I rapporti sono stati sottoposti al parere di un gruppo di accompagnamento composto di rappresentanti di organi federali e cantonali, della Commissione federale per l'infanzia e la gioventù e delle organizzazioni mantello attive nell'ambito delle attività giovanili extrascolastiche. In base a questi lavori l'UFAS sta elaborando il rapporto finale, che conterrà proposte e raccomandazioni. Il DFI sottoporrà al Consiglio federale il rapporto e proposte sull'ulteriore procedimento nel primo trimestre del 2008.

2002 P 01.3350 Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC

Il postulato chiede un diritto di proposta generale per la Sessione federale dei giovani. La richiesta è esaminata nell'ambito del rapporto sul postulato Janiak (00.3469). Il rapporto sarà approvato dal Consiglio federale nel primo trimestre del 2008.

2002 P 02.3405 Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2002 P 02.3420 LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)

I lavori del comitato per gli investimenti della Commissione federale LPP sulla riforma delle restrizioni in materia sono avanzati rapidamente. La loro conclusione, cui seguirà una procedura di consultazione, è prevista per la prima metà del 2008. Se da un lato la riforma mira a rafforzare il «principio dell'investitore prudente» (in una politica degli investimenti fondata sui principi

assumeranno maggior rilievo la responsabilità di gestione dell'organo supremo e gli obblighi di diligenza), dall'altro propone la semplificazione e l'aggiornamento delle rimanenti restrizioni agli investimenti.

2002 P 02.3429 Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2002 M 02.3007 Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)

Nel quadro dell'agenda stabilita dal Consiglio federale nell'agosto 2004 per lo sviluppo della previdenza professionale, nel 2007 un gruppo di lavoro interno all'Amministrazione ha studiato i problemi ancora insoluti in relazione alla forma giuridica degli istituti di previdenza. Il Consiglio federale definirà i passi successivi nella prima metà del 2008.

2002 P 02.3453 Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02; proposta di stralcio FF 2007 5199) – in precedenza DFF/AFF

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2003 M 02.3401 Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2003 M 02.3418 Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03; proposta di stralcio FF 2007 5199)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2003 P 03.3298 Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC

Il postulato chiede di determinare e analizzare le cause degli atti di violenza e dei suicidi commessi dai giovani, di fornire una panoramica delle misure già adottate e di valutarne l'efficacia. All'elaborazione del rapporto sul postulato, attualmente in corso, partecipano le conferenze cantonali (Conferenza dei Governi cantonali, CDPE, CCDGP, CDOS), gli organi federali interessati ed esperti attivi nella prassi e nella ricerca. La responsabilità è affidata all'UFAS. A complemento del rapporto presentato nel giugno 2007 dal DFGP «Violenza giovanile. Portata, cause e misure», il nuovo rapporto esaminerà in particolare misure preventive e identificherà approcci promettenti. Il Consiglio federale approverà il rapporto nell'autunno del 2008.

2003 P 03.3470 Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner; proposta di stralcio FF 2006 1823)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente l'11ª revisione dell'AVS (05.093).

2003 P 03.3434 Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)

L'indicizzazione delle rendite costituirà uno dei temi centrali della 12ª revisione dell'AVS, che sarà molto dettagliata. Il relativo disegno dovrebbe essere pronto al più presto nel 2009.

2003 P 03.3430 Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.035; proposta di stralcio FF 2007 5199) – in precedenza DFF/UFAP

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente la riforma strutturale della previdenza professionale (07.055).

2004 M 03.3578 Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04)

Il Consiglio federale ha fissato a 30 anni il termine massimo entro il quale potrà essere praticato il modello di finanziamento (a capitalizzazione parziale) fondato su un obiettivo di copertura differenziato proposto da una commissione peritale. Scaduto questo termine, tutti gli istituti di previdenza di diritto pubblico dovranno essere completamente rifinanziati. La procedura di consultazione sull'avamprogetto ha avuto luogo tra luglio e metà ottobre del 2007. Il Consiglio federale prenderà atto del risultato nel primo trimestre 2008. Un messaggio sul finanziamento degli istituti di previdenza di diritto pubblico è previsto per l'autunno del 2008.

2004 P 04.3234 Flessibilizzazione dell'età pensionabile (N 8.10.04, Meyer Thérèse; proposta di stralcio FF 2006 1823)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio concernente l'11ª revisione dell'AVS (05.093).

2004 M 03.3438 Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale (S 1.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 6.12.04; proposta di stralcio FF 2006 8683)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio concernente la modifica della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (Adeguamento dell'aliquota minima di conversione, 06.092).

2005 M 03.3454 Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)

La mozione intende rendere più trasparente il finanziamento dell'AVS trasferendo direttamente al Fondo AVS l'intero punto percentuale IVA destinato all'assicurazione. Il 30 giugno 2004 il Consiglio federale ha deciso di riprendere il tema della separazione delle finanze dell'AVS/AI da quelle della Confederazione, compresa la separazione dei flussi finanziari relativi al punto percentuale IVA a favore dell'AVS, soltanto nel quadro di una revisione per il consolidamento finanziario a lungo termine dell'AVS, e più precisamente quando l'AI sarà in grado di ridurre progressivamente i propri debiti.

2005 P 03.3570 Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)

La costituzione di un fondo separato per l'AI è stata approvata dal Consiglio degli Stati il 18 dicembre 2007 nel quadro del finanziamento aggiuntivo dell'assicurazione. Quest'oggetto è attualmente pendente al Consiglio nazionale. Il Consiglio d'amministrazione del Fondo AVS è stato ridotto da 15 a 11 membri con effetto a partire dal 1° gennaio 2008.

2005 P 05.3070 Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)

Nel quadro della 5ª revisione dell'AI è stata studiata anche la definizione di criteri per il calcolo del reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando un'attività più leggera. Il Parlamento ha però respinto la proposta di definire, all'articolo 28a capoverso 2 LAI, il reddito da attività lucrativa determinante per il calcolo dell'invalidità. Per questa ragione, l'UFAS sta verificando la possibilità di un'attuazione a livello d'ordinanza o di direttiva.

2005 M 04.3623 Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)

Nel quadro delle discussioni sull'11ª revisione dell'AVS (nuova versione; 05.093 e 05.094), all'inizio del 2007 la CSSS-N ha incaricato una sottocommissione AVS di studiare diversi modelli di età di pensionamento. Tra questi, è stato discusso anche un modello conforme alla proposta della mozione. In occasione della sua ultima riunione, tenutasi il 10 dicembre 2007, la sottocommissione ha formulato alcune raccomandazioni per una rendita anticipata socialmente sostenibile all'attenzione della CSSS. Le discussioni in seno alla CSSS continueranno nel gennaio del 2008.

2005 M 05.3154 Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)

Per rafforzare durevolmente la concorrenza sul mercato dei mezzi ausiliari e renderlo più trasparente l'UFAS intende acquistare direttamente gli apparecchi acustici, che costituiscono la voce più importante dei mezzi ausiliari, bandendo una gara d'appalto OMC. Questo procedimento è raccomandato esplicitamente anche dal Controllo federale delle finanze. Qualora il cambiamento di sistema consentisse una netta riduzione dei prezzi, le basi legali sarebbero rapidamente adeguate. Nella riunione del 1° novembre 2007, la Delegazione delle finanze delle Camere federali si è detta favorevole al procedimento proposto dall'UFAS. La soppressione degli intermediari mediante l'acquisto diretto degli apparecchi in una situazione di concorrenza rende superflui la regolamentazione delle riduzioni e l'adeguamento della legislazione nell'ambito delle importazioni parallele.

2005 M 05.3276 Revisione AI. Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e degli apparecchi (N 7.10.05, Meier-Schatz; S 6.12.05)

Cfr. M 05.3154

### Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca

2000 P 99.3528 Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES

Con il rapporto «La formazione musicale in Svizzera», elaborato in adempimento a diversi interventi parlamentari (P 99.3502, P 99.3528, P 99.3507, P 01.3482) sotto la responsabilità dell'UFC e approvato dal Consiglio federale il 10 giugno 2005, il mandato d'esame è stato effettivamente adempiuto. Il Consiglio federale ha pertanto proposto nel rapporto «Mozioni e postulati dei Consigli legislativi 2005» di togliere di ruolo il postulato. Su proposta della CSEC-N, il 23 giugno 2006 il Consiglio nazionale ha tuttavia deciso di attendere con lo stralcio del postulato fino alla sua attuazione nell'ambito della legge sulla promozione della cultura.

2000 P 00.3283 Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES

La questione delle tasse universitarie è trattata nell'ambito delle disposizioni sul finanziamento e l'orientamento strategico del sistema scolastico universitario (progetto «Panorama universitario svizzero»). Le proposte del postulato saranno esaminate nell'ambito dell'elaborazione della nuova legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario. La legge sarà presumibilmente sottoposta al Parlamento nel 2009.

2001 P 01.3490 Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR

Insieme ai Cantoni la Confederazione sta elaborando il progetto di riforma «Panorama universitario svizzero». I lavori sono ancora in corso. La procedura di consultazione concernente il progetto di legge quadro sulle scuole universitarie, che considera le richieste del postulato, si concluderà nel gennaio 2008.

2001 P 01.3546 La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo liberale-radical) – in precedenza ASR

Le condizioni quadro del sistema scientifico svizzero saranno ridefinite nell'ambito del progetto «Panorama universitario svizzero». Le richieste del postulato sono prese in considerazione nell'ambito della nuova legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore svizzero universitario e in altre eventuali revisioni di legge (legge sulla ricerca, legge sui PF). Questi progetti saranno sottoposti al Parlamento nel 2009.



2001 P 01.3568 La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR  
Cfr. P 01.3546

2002 P 00.3276 Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryneck) – in precedenza ASR

Le richieste del postulato sono già state considerate nell'ambito della revisione della legge sui PF entrata in vigore il 1° gennaio 2004. Sono ora di nuovo trattate nel contesto dell'orientamento strategico dell'intero sistema universitario («Panorama universitario svizzero») e del dibattito sul buon governo del settore dei PF. Si terrà dunque di nuovo conto di quanto richiesto nell'ambito della revisione parziale della legge sui PF.

2002 P 01.3456 Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES

Per non mettere a repentaglio il progetto NPC il Parlamento ha in generale rinunciato a inserire riforme sostanziali nella nuova legge federale sui sussidi all'istruzione (entrata in vigore il 1° gennaio 2008) come originariamente previsto. Una migliore armonizzazione dei sussidi all'istruzione tramite altre vie non è ritenuta urgente. A tal proposito è opportuno considerare anche altri interventi parlamentari (M 06.3178, P 06.3300, P 06.3304, P 06.3342), sebbene di tenore parzialmente diverso. La riorganizzazione del sistema svizzero delle borse di studio è articolata in due riforme: un accordo intercantonale sull'armonizzazione dei criteri per la concessione delle borse di studio, di cui è stato messo in consultazione un progetto nel novembre 2007 (che concerne tutti i livelli d'insegnamento), e la nuova legge quadro sulle scuole universitarie (che concerne unicamente la formazione terziaria, dove la Confederazione detiene competenze in materia di incoraggiamento in virtù delle nuove disposizioni costituzionali sulla formazione).

2002 P 02.3569 Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES

Il postulato invita ad esaminare la possibilità di derogare in via eccezionale al principio generale della copertura dei costi. La base legale in materia è costituita dall'ordinanza generale dell'8 settembre 2004 sugli emolumenti (RS 172.041.1) che, in linea di massima, all'articolo 1 capoverso 4 e all'articolo 3 capoverso 2 ammette eccezioni. La questione sarà esaminata concretamente nell'ambito del prossimo adeguamento degli emolumenti e delle indennità per gli esami federali di maturità, previsto nel 2008; in quest'occasione verranno esaminate anche le richieste relative all'esonero dagli emolumenti.

2003 P 03.3182 Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES

La richiesta del postulato è considerata nel progetto di riforma «Panorama universitario svizzero», ovvero nell'ambito dell'elaborazione della nuova legge sull'aiuto alle scuole universitarie e sul coordinamento nel settore universitario svizzero. La legge sarà presumibilmente sottoposta al Parlamento nel 2009.

2003 P 03.3185 Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR

Cfr. P 03.3182

2003 P 03.3282 Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES

Nel 2006 la Svizzera ha sottoposto la sua ricerca in materia di educazione a un esame dell'OCSE. A tal scopo, come consuetudine in questi casi, la Svizzera ha dovuto elaborare un rapporto nazionale circostanziato da sottoporre all'OCSE. Per ragioni di efficienza e di risparmio, la Confederazione e la Conferenza dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) hanno concordato con il Centro svizzero di coordinamento della ricerca educativa (CSRE) di elaborare un rapporto nazionale che rispondesse sia ai requisiti dell'OCSE sia a quanto richiesto dal postulato. Nel frattempo, gli esperti internazionali dell'OCSE hanno reso nota la loro valutazione sulla ricerca in materia di educazione in Svizzera. Il rapporto nazionale dovrebbe essere tradotto unitamente al rapporto degli esperti internazionali dell'OCSE e pubblicato in Svizzera.

2003 P 03.3518 Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR

Cfr. P 03.3182

2004 M 04.3484 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04) – in precedenza ASR

Cfr. P 03.3182

2004 M 04.3506 Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04) – in precedenza ASR

Cfr. P 03.3182

2004 P 04.3601 Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin) – in precedenza ASR

Cfr. P 03.3182

2004 P 04.3502 Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär) – in precedenza UFES

Nel messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (07.012) il Consiglio federale si è pronunciato anche sulla partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione e per la gioventù dell'UE. Nel 2008 si dovrà negoziare con l'UE la partecipazione integrale della Svizzera (finora la partecipazione era soltanto indiretta).

2005 P 04.3658 Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)

Cfr. P 03.3182

2005 M 04.3206 Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05)

Cfr. P 03.3182

2005 P 05.3508 Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)

Nel messaggio del 24 gennaio 2007 concernente il promovimento dell'educazione, della ricerca e dell'innovazione negli anni 2008-2011 (07.012) è stato proposto lo stralcio di questo postulato. Il Parlamento non ha però seguito la proposta. Le richieste di questo postulato saranno trattate nel rapporto stilato in adempimento ai postulati Hochreutener (07.3538) e [Recordon] Thorens Goumaz (07.3747).

2005 P 05.3595 Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)

L'esame da parte dell'Organo di accreditamento e di garanzia della qualità (OAQ) per il riconoscimento delle università che hanno diritto ai sussidi, previsto nel 2008, costituirà la base per l'elaborazione del rapporto sulla garanzia della qualità nell'ambito dell'aiuto alle università richiesto dal postulato. I risultati dell'esame dell'OAQ saranno disponibili all'inizio del 2009. Il Consiglio federale licenzierà il suo rapporto presumibilmente nel secondo semestre 2009.

## Dipartimento di giustizia e polizia

### Ufficio federale di giustizia

2000 M 97.3401      Averi non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99; Grobet, S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF

2000 M 97.3306      Esperienze con averi risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF

Nel 2000 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione relativa al disegno di legge federale concernente gli averi non reclamati. Nel 2002 ha autorizzato il DFF a istituire una commissione peritale incaricata di rielaborare il disegno alla luce dei risultati della procedura di consultazione. Nel 2004 la commissione peritale ha presentato il suo avamprogetto (corredato di rapporto esplicativo), che è stato solo in parte approvato dal Consiglio federale. In seguito il Consiglio federale ha deciso di abbandonare l'idea di una legge speciale sugli averi non reclamati e di chiarire invece nel Codice delle obbligazioni e nel Codice civile – in virtù delle disposizioni concernenti la dichiarazione della scomparsa (art. 35-38 CC) – il modo di procedere degli intermediari finanziari quando hanno perso e non riescono più a ristabilire il contatto con i loro clienti. Nella seconda metà del 2008 il Consiglio federale porrà le rispettive proposte nuovamente in consultazione.

2000 P 00.3189      Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)

Lo stralcio del postulato è stato proposto nel messaggio del 19 dicembre 2001 concernente la riforma della direzione dello Stato (FF 2002 1895).

2000 P 00.3270      Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab; proposta di stralcio FF 2006 6593)

2001 P 01.3220      Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.438; proposta di stralcio FF 2006 6593)

2004 M 02.3035      Accordo parziale (art. 112 CC). Disciplinamento della procedura (N 21.6.03, Janiak; S 3.3.04; proposta di stralcio FF 2006 6593)

Lo stralcio della mozione e dei postulati è stato proposto nel messaggio del 28 giugno 2006 concernente il Codice di diritto processuale civile svizzero (CPC) (FF 2006 6593).

2000 P 00.3344      Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)

Il postulato invita il Consiglio federale a modificare l'articolo 321 capoverso 1 del Codice penale svizzero affinché tutti gli operatori sanitari siano tenuti al segreto professionale.

Secondo l'articolo 35 della legge sulla protezione dei dati (LPD), è punibile «chiunque intenzionalmente rivela in modo illecito dati personali segreti e degni di particolare protezione o profili della personalità, dei quali è venuto a conoscenza nell'esercizio di una professione che richiede la conoscenza di tali dati». Le categorie menzionate nel postulato sono comprese nell'articolo 35 LPD se l'esercizio della professione richiede la conoscenza di dati personali segreti e degni di particolare protezione. L'articolo 173 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 2007 (CPP) garantisce anche a tali persone la facoltà di non deporre. Il Parlamento ha invece rinunciato a menzionare tutti gli operatori sanitari nell'articolo 321 lettera 1 CP e a garantire loro la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP (facoltà di non deporre per segreto professionale). Contrariamente alle persone menzionate nell'articolo 321 CP e a quelle aventi la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPC, i professionisti summenzionati non sottostanno in ogni caso a un'autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 321 numero 2 CP, che può liberarle dall'obbligo del segreto professionale. In questo contesto va tenuto conto dei lavori in corso relativi a una legge federale sulle professioni psicologiche, il cui avamprogetto del maggio 2005 prevede di sottoporre gli psicologi al segreto professionale secondo l'articolo 321 CP. Il Consiglio federale ha incaricato il DFI di presentare un messaggio e un disegno di legge entro maggio 2009. L'esito dei dibattiti parlamentari relativi a questa legge mostrerà se le critiche summenzionate (in particolare l'assenza di un'autorità di vigilanza) saranno confutate al punto da far apparire giustificata un'equiparazione degli psicologi alle altre persone cui è riconosciuta la facoltà di non deporre secondo l'articolo 171 CPP.

2000 M 99.3656      Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00, Cottier; N 7.12.00)

La mozione incarica il Consiglio federale di studiare in quali forme è possibile organizzare i membri delle professioni liberali e di proporre al Parlamento, se necessario, una base legale adeguata.

Il mercato esige sempre più, in particolare da avvocati, notai e medici, che si associno per formare grandi collettivi spesso con numerosi impiegati. A tal fine alcuni Paesi hanno istituito categorie giuridiche parzialmente specifiche. La necessità di agire è incontestata anche in Svizzera. Sono già stati intrapresi i lavori preparatori. In vista di altri progetti di legge urgenti (in particolare la revisione del diritto della società anonima), tale progetto non è tuttavia prioritario.

Gli impegni concreti profusi dalla Federazione svizzera degli avvocati per istituire una società anonima di avvocati oppure una società a garanzia limitata di avvocati sono a buon punto (elaborazione di statuti modello e regolamenti interni). Nel 2006 il Cantone di Obvaldo ha autorizzato per la prima volta l'istituzione di una società anonima di avvocati, nel 2007 è stato il turno del Cantone di Zurigo. Questo sviluppo della prassi mette in questione la necessità di intervenire a livello legislativo. Nel corso del 2008 il Consiglio federale dovrebbe approvare un rapporto relativo alla mozione.

- 2001 P 00.3236 Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen; proposta di stralcio FF 2007 4845)
- 2002 P 02.3532 Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler; proposta di stralcio FF 2007 4845)
- 2004 M 03.3305 Adeguamento del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04; proposta di stralcio FF 2007 4845)

Lo stralcio dei postulati e della mozione è stato proposto nel messaggio del 27 giugno 2007 concernente la revisione del Codice civile svizzero (Cartella ipotecaria registrata e altre modifiche della disciplina dei diritti reali, FF 2007 4845).

- 2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)
- 2002 M 01.3196 Miglioramento della procedura della lotta contro la criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 M 01.3012 Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 P 02.3522 Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza fedpol

Tutti e quattro gli interventi parlamentari invitano il Consiglio federale ad adottare misure per lottare efficacemente contro i reati commessi in Internet, segnatamente quelli rivolti contro minori. L'obiettivo della mozione Pfisterer è un disciplinamento legale generale relativo alla responsabilità penale dei provider Internet; la mozione Aeppli propone una competenza d'indagine della Confederazione in materia di sfruttamento sessuale punibile di minori su Internet; la mozione della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale chiede, oltre a una regolamentazione penale, che vengano messi a disposizione gli strumenti tecnici adeguati e il personale necessario; il postulato del Gruppo popolare-democratico vorrebbe autorizzare la Confederazione a impartire istruzioni alle autorità istruttorie cantonali al fine di coordinare in modo ottimale i procedimenti penali che riguardano più Cantoni. Il Consiglio federale ha proposto di respingere singole parti di questi interventi parlamentari, ribadendo tuttavia il suo impegno al fine di reprimere i reati contro l'integrità dei minori e intensificare la lotta contro atti punibili commessi con l'ausilio di sistemi d'informazione e di comunicazione.

Il 10 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di porre in consultazione due avamprogetti di legge basati sulle proposte dei gruppi di lavoro «Criminalità in rete» e «Genesis». Il primo (avamprogetto A) mira a disciplinare specificamente la responsabilità penale dei provider per i contenuti illeciti pubblicati su Internet e il secondo (avamprogetto B) propone di attribuire alla Confederazione nuove competenze d'indagine. Tale avamprogetto autorizza la Polizia giudiziaria federale a impartire istruzioni alle autorità cantonali preposte al perseguimento penale al fine di coordinare l'esecuzione delle procedure. La procedura di consultazione si è conclusa a fine aprile 2005. Hanno risposto 99 dei 283 destinatari invitati ad esprimersi. I pareri sono stati sintetizzati e valutati in un rapporto dettagliato del mese di febbraio 2006. Complessivamente l'avamprogetto A è stato accolto favorevolmente dalla maggioranza degli interpellati, risultando tuttavia controverso nei dettagli. La situazione è diversa per quanto concerne l'avamprogetto B. La maggioranza dei partecipanti alla consultazione è favorevole alla competenza proposta dal Consiglio federale nell'articolo 344 capoverso 1 AP-CP, che permette al Ministero pubblico della Confederazione e alla Polizia giudiziaria federale di svolgere le prime indagini urgenti nei casi in cui un reato sottoposto alla giurisdizione cantonale è stato commesso mediante reti di comunicazione elettronica e il Cantone competente non è ancora stato determinato. Inizialmente era previsto di presentare al Consiglio federale un rapporto sui risultati della procedura di consultazione nella prima metà del 2006 e di proporre un messaggio concernente l'avamprogetto B, che doveva essere sottoposto separatamente al Parlamento. La procedura è durata più a lungo perché si sono resi necessari altri accertamenti inerenti in particolare al finanziamento di ulteriori risorse per la nuova competenza d'indagine della Confederazione. Inoltre il 5 ottobre 2007 le Camere hanno approvato il Codice di procedura penale (CPP), che entrerà presumibilmente in vigore nel 2010. Il Consiglio federale era cosciente sin dall'inizio che la competenza d'indagine della Confederazione in materia di perseguimento penale dei reati commessi in rete, proposta nell'avamprogetto B, andava disciplinata nel CPP. Dato che l'articolo 27 capoverso 2 CPP (cfr. FF 2006 1298) prevede una competenza d'indagine della Confederazione nel caso di tutti i reati commessi in tutto o in parte in più Cantoni o all'estero e per i quali non è ancora stato stabilito se il procedimento penale compete alla Confederazione o a un Cantone, occorre chiedersi se vale la pena portare avanti l'avamprogetto B. Nel 2008 il Consiglio federale stabilirà come procedere.

- 2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)
- 2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione del Consiglio degli Stati CS)
- 2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione del Consiglio degli Stati CS)

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo d'esperti come gruppo di riflessione incaricato di esaminare la necessità di rivedere la legge sull'esecuzione e sul fallimento (LEF) tenendo conto degli interventi parlamentari. Tre gruppi di questioni sono prioritari. Anzitutto si tratta di chiarire se e in che misura la procedura svizzera di risanamento (soprattutto la procedura concordataria della LEF) debba essere ulteriormente adeguata al *Chapter Eleven* dell'*US-Bankruptcy Code* (p. es. strumenti per facilitare l'introduzione della procedura, rafforzamento degli effetti di una moratoria concordataria). In seguito vanno esaminati i punti di contatto tra il diritto privato materiale e il diritto in materia di fallimenti. A tale proposito si tratta soprattutto del trattamento dei rapporti di obbligazione di lunga durata (p. es. contratti di lavoro e di locazione, leasing). L'esperienza pratica ha dimostrato che il mantenimento di contratti di lunga durata può compromettere considerevolmente il risanamento dell'impresa toccata. Il terzo gruppo di questioni riguarda il problema del fallimento di un gruppo di società. Occorre esaminare l'opportunità di un diritto speciale che si applichi al fallimento di un gruppo di società. Il gruppo d'esperti si è messo al lavoro alla fine del 2003 e in aprile 2005 ha consegnato all'Ufficio federale di giustizia il suo rapporto concernente la necessità di legiferare, in cui approva interventi puntuali. Ad agosto 2006 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il gruppo di esperti di elaborare un avamprogetto concernente una revisione parziale entro la primavera del 2008.

2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)

Le richieste formulate nella mozione sono state esaminate nell'ambito della revisione totale della legge federale concernente le lotterie e le scommesse professionalmente organizzate. Una volta conclusa la consultazione, il 18 maggio 2004 il Consiglio federale ha deciso di sospendere temporaneamente i lavori di revisione per dare l'opportunità ai Cantoni di colmare loro stessi le lacune riscontrate. I Cantoni hanno elaborato un concordato e introdotto strutture d'esecuzione intercantionali. All'inizio del 2008 il DFGP sottoporrà al Consiglio federale un rapporto concernente le lacune già colmate e il modo di procedere per quanto riguarda la revisione della legge sulle lotterie.

2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)

2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della corporate governance (N 5.10.01, Walker Felix, S 5.6.02), punti 1-3

2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)

2002 P 02.3045 Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)

2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer), punti 1-5 e 7-9

2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio del 21 dicembre 2007 concernente la modifica del Codice delle obbligazioni (Diritto della società anonima e diritto contabile; adeguamento del diritto della società in nome collettivo, della società in accomandita, della società a garanzia limitata, della società cooperativa, del registro di commercio e delle ditte commerciali, FF 2008...).

2003 M 02.3246 Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (*insider-trading*) (N 4.10.02, Jossen; S 2.10.03; proposta di stralcio FF 2007 407)

Lo stralcio della mozione è stato proposto nel messaggio dell'8 dicembre 2006 concernente la modifica del Codice penale svizzero (abrogazione dell'art. 161 n. 3 CP, FF 2007 407).

2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)

Il Consiglio federale ha esaminato la questione della protezione dei «Whistleblowers» nell'ambito della mozione 03.3212 Gysin Remo «Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione». In questo contesto è giunto alla conclusione che non vi è necessità di legiferare. Ciò nonostante il 13 giugno 2005 il Consiglio nazionale ha accolto l'intervento. Dal canto suo, il 22 marzo 2006 il Consiglio degli Stati ha accolto la mozione in una nuova formulazione, che definisce con maggior chiarezza la necessità di legiferare e lascia aperta la questione delle modifiche da apportare al diritto del lavoro (protezione dal licenziamento). Il Consiglio federale ha così potuto sostenere la mozione modificata. Il 22 giugno 2007 anche il Consiglio nazionale ha adottato la mozione. Nella seconda metà del 2008 il Consiglio federale intende porre in consultazione le sue proposte relative al completamento del Codice delle obbligazioni e della legge sul personale federale.

2004 P 02.3085 Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schlüer)

La mozione Schlüer del 20 marzo 2002 chiede di creare le basi legali che consentano di reprimere e punire, in quanto reati perseguibili d'ufficio, le aggressioni a soldati in uniforme. L'intervento è stato trasmesso sotto forma di postulato il 10 marzo 2004. In seguito ad altre pratiche urgenti il rapporto in questione, contrariamente all'intenzione iniziale, potrà essere sottoposto al Consiglio federale soltanto nel corso del 2008.

2005 M 04.3411 Ministero pubblico della Confederazione. Rivedere la vigilanza (N 8.10.04, Hofmann Urs; S 8.3.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre a verifica la vigilanza esercitata sul Ministero pubblico della Confederazione e di presentare alle Camere federali un rapporto corredato di proposte per la creazione di basi legali che garantiscano l'efficacia di tale vigilanza. Tale richiesta dev'essere considerata nel quadro dell'elaborazione della legge federale sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione (legge sull'organizzazione delle autorità penali, LOAP). L'avamprogetto posto in consultazione prevede una vigilanza unica sul Ministero pubblico della Confederazione da parte del Consiglio federale in corpore. La procedura di consultazione si è conclusa alla fine del 2007; nel 2008 il Consiglio federale presenterà un messaggio e un disegno di legge.

2005 M 04.3224 Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05 Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05) – in precedenza fedpol

Il DFGP allestisce un rapporto all'attenzione del Consiglio federale riguardo alla necessità di definire una fattispecie penale concernente l'impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale. La conclusione del rapporto ha subito ritardi, perché al contempo va chiarito se occorre modificare la fattispecie della disconoscenza, minimizzazione o giustificazione di genocidio o di altri crimini contro l'umanità per motivi a sfondo razzista (art. 261<sup>bis</sup> cpv. 4 CP).

2005 P 05.3069 Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann)

Dopo la catastrofe dello tsunami a fine 2005 si temeva di non riuscire a ritrovare molte persone disperse oppure che quest'ultime non potessero essere identificate in modo indiscutibile e occorresse quindi dichiararle scomparse mediante una procedura relativamente onerosa (art. 35-38 CC). Per fortuna questo timore non si è concretizzato, anche grazie ai tribunali disposti, in base ai dati loro forniti, a dichiarare una persona morta anche quando non era stato rinvenuto il suo cadavere (art. 34 CC). Non vi è quindi necessità di rivedere le disposizioni riguardo alla dichiarazione della scomparsa. Il Consiglio federale continuerà ad esaminare la questione in relazione alla sorte dei cosiddetti averi non reclamati. Nella seconda metà del 2008 porrà in consultazione le relative proposte.

2005 P 04.3250      Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)

Dal 1° gennaio 2000 i genitori non coniugati o divorziati hanno la possibilità di esercitare l'autorità parentale in comune sui loro figli. Tuttavia, l'esercizio dell'autorità parentale comune presuppone l'accordo di entrambi i genitori (art. 133 cpv. 3 e 298a CC). Segnatamente i padri divorziati criticano fortemente questa soluzione, perché secondo loro il giudice attribuirebbe l'autorità parentale sistematicamente alla madre in caso di mancata intesa. Per questo motivo il Consiglio federale esamina come promuovere l'autorità parentale comune, ovviamente continuando a tenere conto del bene del figlio (art. 301 cpv.1 CC). Nella prima metà del 2008 il Consiglio federale porrà in consultazione un corrispondente avamprogetto insieme a proposte concernenti le disposizioni sulla compensazione della previdenza (art. 122-124 CC).

2005 P 05.3443      Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)

Il Consiglio federale è incaricato di verificare la gravità delle azioni commesse in banda e di esaminare la necessità di misure quali ad esempio campagne di sensibilizzazione o adeguamenti del diritto penale. Il rispettivo rapporto è in fase di elaborazione e verrà probabilmente sottoposto al Consiglio federale nel 2008.

### Ufficio federale di polizia

2001 P 01.3271      Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)

Accogliendo il postulato, il Consiglio federale si è dichiarato disposto a indagare sul numero di reati commessi in Svizzera nei settori propri alla criminalità economica. L'Ufficio federale di polizia ha redatto un rapporto di analisi strategica dedicato alla criminalità economica che spiega le possibilità di delimitare il fenomeno sul piano metodologico e di quantificarlo. Le conclusioni di tale rapporto sono state illustrate in dettaglio nel Rapporto Sicurezza interna della Svizzera 2002. Il rapporto annuale Sicurezza interna della Svizzera (BISS) contiene d'altronde un capitolo consacrato alla criminalità economica. È stato così mosso un primo passo nella direzione chiesta dal postulato.

Nel dicembre 1999 il Parlamento federale ha adottato il «progetto sull'efficienza» (misure tese al miglioramento dell'efficienza e della legalità nell'ambito del perseguimento penale (EffVor). Alla Confederazione sono state conferite nuove competenze nella lotta contro la criminalità organizzata e la criminalità economica.

Nel febbraio 2006 il capo del Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) ha istituito un gruppo di progetto, diretto dal consigliere di Stato Hanspeter Uster (Zugo), incaricato di analizzare la situazione nell'ambito del «progetto efficienza». Il rapporto («rapporto Uster») è stato approvato dal gruppo di progetto il 31 agosto 2006 ed è stato pubblicato il 29 settembre.

Il 15 dicembre 2006 il Consiglio federale ha approvato l'orientamento del «rapporto Uster», secondo cui occorre concentrarsi su procedimenti complessi e dispendiosi, in particolare sui casi complessi di criminalità economica. In un primo tempo un gruppo di progetto presenterà un rapporto particolareggiato per poi passare in seguito alla fase di attuazione. Il nuovo approccio sarà in vigore a partire dal 1° gennaio 2008. Durante la fase di attuazione, la lotta contro la criminalità economica dovrebbe ancora una volta essere analizzata in modo approfondito.

2002 P. 01.3009      Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)

Su proposta del Consiglio federale, secondo cui occorre attendere la conclusione del progetto di esame del sistema di sicurezza interna della Svizzera (USIS), il 20 marzo 2002 il Consiglio nazionale ha trasmesso la mozione sotto forma di postulato. Dalla conclusione del progetto USIS, nella primavera del 2004, il Consiglio federale ha adottato misure d'ordine strutturale volte a instaurare un coordinamento e una collaborazione efficaci, a livello federale, tra i servizi incaricati di compiti di sicurezza.

È stato pertanto deciso di creare uno stato maggiore interdipartimentale centralizzato di gestione delle crisi (Stato maggiore GSic). Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano l'esecuzione di analisi della situazione, di analisi nell'ambito della sicurezza interna e di pianificazioni preventive. Effettua esercizi relativi alla gestione dello stato di crisi per il GSic e l'ODSic e appoggia gli organi incaricati della gestione della crisi a livello federale. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto riguardo alla gestione dello stato di crisi a livello federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce le competenze. Lo stato maggiore della GSic verrà valutato entro la fine del 2008.

Il Consiglio federale ha esaminato inoltre la collaborazione tra i servizi d'informazione e il potere esecutivo che li dirige. Il 31 gennaio 2007 ha definito le competenze in materia di direzione, licenziato un rapporto in adempimento della mozione 05.3001 riformulata della CPS-N che chiedeva l'istituzione di basi legali complete e ha stabilito i principi per la politica dei servizi d'informazione svizzeri. Allo Stato maggior GSic è stato affidato il compito di assistere i dipartimenti GSic nei preparativi di pratiche inerenti ai servizi d'informazione.

Inoltre, il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il DDPS di trovare, entro febbraio 2008, una soluzione in merito all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza, eventualmente coinvolgendo il DFF. Attualmente il Consiglio federale non è ancora in grado di determinare il profilo di tale dipartimento.

Il Consiglio federale ha adottato misure per ottimizzare la collaborazione tra gli organi in materia di sicurezza a livello sia federale sia cantonale e per rafforzare la condotta in materia di politica di sicurezza, ne ha valutato l'efficacia e ha ordinato esami tutt'ora in corso. Se del caso disporrà altri adeguamenti.

2002 P 02.3441      Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)

Negli ultimi due anni è stata avviata la revisione della statistica criminale della polizia. Questa nuova statistica prevede ulteriori informazioni conformemente alla richiesta del postulato. La realizzazione del progetto è affidata all'Ufficio federale di statistica. L'armonizzazione tra tutti i Cantoni, molto complessa, dovrebbe concludersi nel 2009; la prima statistica sarà disponibile nella sua nuova forma nel 2010.

2003 P 02.3742 Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato il 14 maggio 2003. Sulla base delle esperienze maturate con l'adozione di misure di sicurezza in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza decidendo, l'8 settembre 2004, di rafforzare mediante misure d'ordine strutturale la condotta in materia di sicurezza. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del DDPS e ha incaricato la GSic di concepire uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di creare uno Stato maggiore centrale di crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005. Ha inoltre incaricato la GSic di procedere a una valutazione dello Stato maggiore GSic entro la fine del 2008.

Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni, nelle questioni amministrative. Tra i suoi compiti figurano l'esecuzione di analisi della situazione, di analisi nell'ambito della sicurezza interna e di pianificazioni preventive. Effettua esercizi relativi alla gestione dello stato di crisi per il GSic e l'ODSic, appoggia gli organi incaricati della gestione della crisi a livello federale e assiste il DDPS, il DFGP e DFAE nei preparativi di pratiche inerenti a tali servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto riguardo alla gestione dello stato crisi a livello federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce i compiti e le competenze degli attori.

Inoltre, il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il DDPS di trovare, entro febbraio 2008, una soluzione in merito all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza, eventualmente coinvolgendo il DFF. Attualmente il Consiglio federale non è ancora in grado di determinare il profilo di un tale dipartimento. In base al decreto del Consiglio federale del 22 giugno 2005 lo Stato maggiore GSic verrà valutato entro la fine del 2008.

2003 P 03.3188 Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)

Il postulato della Commissione degli affari giuridici incarica il Consiglio federale di sottoporre a una verifica i provvedimenti proposti con il postulato Janiak (00.3469 Legge quadro per una politica in materia di infanzia e gioventù).

Nella risposta al postulato il Consiglio federale ha spiegato i criteri in base ai quali l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) concede sovvenzioni alle organizzazioni mantello nel settore della protezione dell'infanzia. Da allora la prassi nella concessione di sovvenzioni non è mutata. Dal 1° gennaio 2006 il settore «Famiglia, generazioni e questioni sociali» sostituisce la Centrale per le questioni familiari e con un nuovo credito potrà sostenere in modo mirato progetti di prevenzione nel settore della protezione dell'infanzia.

Le misure d'indagine e repressione contro gli atti commessi nei confronti di fanciulli direttamente o indirettamente mediante Internet sono state rafforzate. Il Servizio di coordinazione contro la criminalità su Internet (SCOICI) si è ormai affermato a livello svizzero e dal 2003 ha individuato e trasmesso ai Cantoni competenti centinaia di casi sospetti aventi legami con la Svizzera. I problemi relativi all'obbligo di comunicare i dati marginali da parte dei provider, rilevati nella risposta al postulato, sono stati nel frattempo risolti. Anche se la collaborazione su base volontaria con i provider svizzeri funziona perfettamente, tutti gli interessati sono favorevoli a una normativa che confermi la prassi attuale. A medio termine sarà perciò necessaria una modifica dell'ordinanza sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (OSCPT). Anche il coordinamento di operazioni di polizia contro la pedopornografia a livello internazionale è stato notevolmente migliorato. Con la creazione e l'istituzione di un commissariato PMM (pedofilia, pornografia, tratta di esseri umani e traffico di migranti) in seno alla Polizia giudiziaria federale (PGF), nelle operazioni successive all'operazione Genesis sono stati conseguiti miglioramenti nella preparazione degli incarti, nel coordinamento a livello cantonale, nello svolgimento delle operazioni, nella valutazione e nella comunicazione con i mass media. Nell'estate del 2007 il commissariato PMM è stato suddiviso in due commissariati indipendenti e d'ora in avanti il commissariato PP (pornografia, pedofilia) si occuperà, grazie a ulteriori risorse, dei procedimenti internazionali contro la pedopornografia e il turismo sessuale con minori. I compiti di coordinamento a livello federale in caso di procedimenti internazionali sono stati quindi ulteriormente migliorati.

Oltre alle summenzionate misure di lotta contro la pedocriminalità, si è intensificato anche il lavoro a livello politico. Nel marzo 2005 il Consiglio federale ha ratificato il protocollo aggiuntivo concernente i diritti dei fanciulli, la tratta di minori nonché la prostituzione e la pornografia infantile. Anche i menzionati lavori di miglioramento a livello legislativo sono proseguiti. La revisione della parte generale del Codice penale (PG-CP), approvata dal Parlamento il 13 dicembre 2002 e il cui articolo 5 prevede in pratica l'applicazione del principio di universalità al perseguimento di gravi reati sessuali e altri reati commessi all'estero contro fanciulli, è entrata in vigore il 1° gennaio 2007. In base al decreto del Consiglio federale del 2 dicembre 2005, l'entrata in vigore del nuovo articolo 386 CP, concernente le misure preventive, è stata anticipata al 1° gennaio 2006.

Sotto la responsabilità della Prevenzione svizzera della criminalità (PSC), una campagna nazionale di prevenzione della pedopornografia e della pedocriminalità su Internet, della durata di tre anni, è stata lanciata nel 2005 su mandato della Conferenza dei direttori cantonali di giustizia e polizia (CDCGP). La campagna è cofinanziata da Confederazione e Cantoni.

Da un primo bilancio della campagna triennale risulta che quest'ultima ha raggiunto completamente i suoi obiettivi. I relativi messaggi sono pervenuti al pubblico, gli argomenti discussi sono stati recepiti dalle vittime e dagli autori potenziali, nonché dai responsabili dell'educazione ed è stato possibile creare molte sinergie. Il livello di conoscenza delle forze dell'ordine nel settore della pedocriminalità è migliorato ed è stato istaurato con successo un dialogo con i cittadini.

2003 M 02.3723 Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)

La mozione, che chiedeva l'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet presso le Nazioni Unite (ONU), è stata trasmessa al Consiglio federale dal Consiglio degli Stati, in qualità di seconda Camera, il 9 dicembre 2003.

Come rilevato nella risposta dell'allora capo del DFGP Ruth Metzler-Arnold, il Consiglio federale giudica quanto richiesto dalla mozione – ossia che la Svizzera assuma un ruolo guida in occasione dell'istituzione di un centro di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet nell'ambito dell'ONU – soprattutto un segnale politico volto a far confluire anche a livello internazionale le esperienze maturate dalla Svizzera nell'ambito della lotta contro la criminalità su Internet. Tale obiettivo è già stato raggiunto a livello operativo, in particolare con il Servizio di coordinazione per la lotta contro la criminalità su Internet (SCOCI) e ora con la Centrale d'annuncio e di analisi per la sicurezza dell'informazione (MELANI). La cooperazione internazionale nonché lo scambio di informazioni e di conoscenze con partner all'estero sono già molto diffusi in seno a questi due organi e vengono ampliati costantemente.

Il Dipartimento responsabile (DFGP) contatterà il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) per proseguire nella direzione, auspicata dalla mozione, dell'istituzione di un centro internazionale di competenza.

2004 P 03.3579      Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)

Il Consiglio federale ha accolto il postulato l'11 febbraio 2004. Sulla base delle esperienze maturate con l'adozione di misure di sicurezza in occasione di eventi importanti, il Consiglio federale ha esaminato la collaborazione, a livello federale, tra i servizi incaricati della sicurezza e deciso, l'8 settembre 2004, di rafforzare mediante misure d'ordine strutturale la condotta in materia di sicurezza. Ha affidato la presidenza della sua Giunta in materia di sicurezza (GSic) al capo del DDPS e ha incaricato la GSic di concepire uno Stato maggiore di crisi interdipartimentale. Il 22 dicembre 2004 il Consiglio federale ha deciso di creare uno stato maggiore interdipartimentale centralizzato di gestione delle crisi (Stato maggiore GSic) e ne ha approvato l'organizzazione il 22 giugno 2005.

Istituito nel 2006, lo Stato maggiore GSic assiste la Giunta del Consiglio federale in materia di sicurezza (GSic) e l'Organo direttivo in materia di sicurezza (ODSic), nel quale sono rappresentati anche i Cantoni. Tra i suoi compiti figurano l'esecuzione di analisi della situazione, di analisi nell'ambito della sicurezza interna e di pianificazioni preventive. Effettua esercizi relativi alla gestione dello stato di crisi per il GSic e l'ODSic, appoggia gli organi incaricati della gestione della crisi a livello federale e assiste il DDPS, il DFGP e DFAE nei preparativi di pratiche inerenti a tali servizi d'informazione. Lavora in stretta collaborazione con altri servizi dell'amministrazione, funge da organo di informazione e di contatto riguardo alla gestione dello stato di crisi a livello federale e mette a disposizione la necessaria infrastruttura. L'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'organizzazione della condotta in materia di politica di sicurezza del Consiglio federale definisce le competenze soprattutto quando si tratta di far fronte a eventi di portata strategica che richiedono l'impiego di mezzi militari e la protezione della popolazione. Lo Stato maggiore GSic verrà valutato entro la fine del 2008.

Inoltre, il 23 maggio 2007 il Consiglio federale ha incaricato il DFGP e il DDPS di trovare, entro febbraio 2008, una soluzione in merito all'istituzione di un Dipartimento della sicurezza, eventualmente coinvolgendo il DFF. Attualmente il Consiglio federale non è ancora in grado di determinare il profilo di un tale dipartimento. In occasione dell'istituzione di un Dipartimento di sicurezza andranno verificate sia l'ordinanza del 24 ottobre 2007, sia le competenze in materia di gestione delle crisi a livello federale.

Il Consiglio federale ha adottato misure volte a chiarire le competenze degli organi incaricati della politica di sicurezza in caso di eventi. Verifica la loro efficacia e l'opportunità di altri provvedimenti. Se del caso ordinerà ulteriori adeguamenti.

2005 P 05.3006      Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato invita il Consiglio federale a valutare entro un anno in che modo adattare la legislazione in diversi settori al fine di migliorare la lotta contro il terrorismo e la criminalità organizzata. Il rapporto elaborato dal Consiglio federale tratta le nove questioni tematizzate dal postulato ed entra nel merito sia delle basi penali per la lotta al terrorismo e al crimine organizzato, sia delle norme giuridiche a livello federale che regolano la cooperazione tra le autorità di perseguimento penale e i servizi d'informazione nazionali. Il rapporto verte inoltre su altri punti sollevati nel postulato della Commissione della politica di sicurezza. Eccettuati due punti il Consiglio federale giunge alla conclusione che non occorre intervenire sul piano legislativo negli altri settori.

Il Consiglio federale incarica il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) di elaborare proposte per creare nel diritto federale le condizioni per l'attuazione dei programmi di protezione extraprocedurale dei testimoni incitando in tal modo anche le persone minacciate a testimoniare. Il Consiglio federale accoglie positivamente anche la proroga dell'obbligo di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni proposta dal postulato. Di fronte alle difficoltà nel raccogliere prove riscontrate nella pratica e visto lo sviluppo del diritto in Europa, il Consiglio federale ritiene utile questo passo. L'ulteriore modo di procedere sarà definito quando sarà disponibile il rapporto sulla revisione della legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni (LSCPT), commissionato dal Consiglio federale nel marzo del 2006.

Attualmente sono in corso lavori legislativi riguardanti i due settori menzionati.

In primo luogo verrà esaminata la protezione extraprocedurale dei testimoni nel quadro della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta di esseri umani. Fino alla primavera 2008 sarà in corso una consultazione presso i Cantoni, che verte, da un lato, sulla questione fondamentale della ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa e, dall'altro, sulla scelta del sistema inerente la base legale delle misure di protezione extraprocedurale dei testimoni. Sono presentati sia la soluzione federale che comporta una base legale unica per la protezione extraprocedurale dei testimoni nei procedimenti cantonali e federali, in base a cui le autorità federali se ne assumerebbero la competenza, sia la variante in cui Confederazione e Cantoni scelgono separatamente la forma e l'esecuzione della protezione dei testimoni nell'ambito dei propri interessi di protezione.

Va inoltre menzionato che la rispettiva proroga dell'obbligo di conservazione dei dati relativi alle comunicazioni viene trattata nel quadro della revisione prevista della legislazione concernente la sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.



### **Ufficio federale della migrazione**

2004 P 04.3464      Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES

L'intervento, presentato sotto forma di postulato, incarica il Consiglio federale di riunire le convenzioni di domicilio concluse dalla Svizzera o dai Cantoni con altri Stati e non abrogate formalmente, di esaminarne l'applicabilità e la rilevanza giuridica e pratica, nonché di emanare proposte sull'ulteriore modo di procedere.

Il Consiglio federale aveva proposto lo stralcio del postulato. In un primo momento era giunto alla conclusione che fosse preferibile esaminare l'applicabilità degli accordi e delle convenzioni caso per caso. Nella sua seduta del 6 giugno 2006 il Consiglio degli Stati ha tuttavia deciso di non toglierlo di ruolo.

L'Ufficio federale della migrazione (UFM), incaricato di condurre i lavori, esamina attualmente se mantenere o abrogare le disposizioni concernenti queste convenzioni di domicilio. Dopo un primo esame preliminare, si tratta ora di valutare le conseguenze correlate all'entrata in vigore dell'accordo sulla libera circolazione il 1° giugno 2002, all'adesione della Svizzera a Schengen/Dublino e all'entrata in vigore della legge sugli stranieri (LStr) il 1° gennaio 2008. Va quindi esaminato se il mantenimento oppure l'abrogazione di queste convenzioni intralci o rischi di intralciare l'attuazione della LStr e degli accordi menzionati. Oltre al Dipartimento federale di giustizia e polizia (UFM e UFG) sono parimenti interessati, a seconda delle disposizioni menzionate, il Dipartimento federale degli affari esteri e la Segreteria di Stato dell'economia (SECO).

Nel corso del 2008 sarà elaborato un rapporto.

## Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport

### Difesa

2000 P 00.3490 Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)

2000 P 00.3508 Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)

Con lettera della propria presidente del 3 maggio 2007, la Commissione della politica di sicurezza del Consiglio nazionale ha giudicato insoddisfacente lo stato di adempimento dei due postulati.

Con l'approvazione, nel 2007, della revisione dell'ordinanza sull'organizzazione dell'esercito proposta dal Consiglio federale, il Parlamento ha definito le condizioni quadro per lo sviluppo dell'esercito (fase di sviluppo 2008/11), grazie alle quali si può ora procedere in modo mirato all'attuazione dei postulati.

In una prima fase, il DDPS intende procedere, nel 2008, all'aggiornamento dello studio intitolato «Kosten der Landesverteidigung» («I costi della difesa nazionale»), risalente al 2000. In una fase successiva, saranno affrontati i lavori per un'analisi complessiva dei «benefici della difesa nazionale».

2001 P 00.3702 Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)

Con la mozione Heim, trasformata in postulato il 23 marzo 2001 dal Consiglio nazionale, il Consiglio federale è stato incaricato di elaborare una proposta di ripartizione dei costi causati dal risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro. La Confederazione – secondo l'autore della mozione – deve partecipare in misura adeguata al risanamento, fornendo inoltre, grazie al proprio ampio know-how, consulenza ai Cantoni nelle questioni più complesse.

Dopo l'eliminazione delle divergenze, il 16 dicembre 2005 il Parlamento ha approvato la revisione delle disposizioni della legge sulla protezione dell'ambiente riguardanti il finanziamento delle spese d'esame e il risanamento di siti inquinati. In virtù di detta modifica, e segnatamente del nuovo articolo 32e capoverso 3 lettera c, la Confederazione si assume il 40 per cento dei costi per l'esame, la sorveglianza e il risanamento dei siti inquinati negli impianti di tiro nei quali non sono più stati depositati rifiuti dopo il 1° novembre 2008. Da qualche tempo sono in vigore direttive che impongono l'installazione di sistemi parapalle atti a preservare dall'inquinamento gli impianti di tiro riconosciuti per il tiro obbligatorio. Beneficiando di una partecipazione ai costi da parte della Confederazione, i Cantoni, i Comuni e le società di tiro potranno pertanto accertare l'inquinamento verificatosi negli impianti di tiro, procedere al risanamento ed evitare futuri inquinamenti.

Nel frattempo, tuttavia, si constata che il termine previsto dalla revisione (1° novembre 2008) per l'attuazione nella prassi è troppo breve, ragion per cui le richieste del postulato non sono ancora integralmente soddisfatte. Poiché il termine del 1° novembre 2008 è previsto dalla legge federale sulla protezione dell'ambiente, l'accoglimento delle richieste del postulato Heim comporta la necessità di una revisione della legge. Di questa circostanza tiene conto la mozione Pfister (07.3228, Proroga del termine per il risanamento degli schermi parapalle), tuttora pendente in Parlamento.

2004 P 04.3049 Esercito XXII. Rapporto (N 18.6.04, Gruppo socialista)

Le richieste di questo postulato, specialmente quelle relative agli scenari di minaccia, agli aspetti concernenti le missioni dell'esercito e al sistema di difesa, sono state in parte accolte con il messaggio del 31 maggio 2006 concernente le modifiche dell'organizzazione militare e della legge federale a sostegno di provvedimenti per migliorare le finanze federali e con il rapporto del Consiglio federale del 28 marzo 2007 sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare.

Le altre richieste del postulato saranno recepite nell'ambito dell'imminente verifica della strategia in materia di politica di sicurezza: in futuro il Consiglio federale verificherà detta strategia a ogni legislatura, adeguandola se necessario e presentando rapporto al Parlamento. Qualora la verifica dell'attuale rapporto sulla politica di sicurezza dovesse rivelare un importante bisogno di adeguamento, sarà necessario un nuovo rapporto; se invece risultasse che occorrono soltanto adeguamenti puntuali, basterà aggiornare ed eventualmente ampliare tale rapporto. Il Consiglio federale intende sottoporre il rapporto al Parlamento nel 2009 o nel 2010.

2004 P 04.3259 Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 5.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS)

Il postulato invita il Consiglio federale a esaminare in che modo la procedura d'approvazione dei servizi d'appoggio dell'esercito possa essere semplificata. Si raccomanda tra l'altro l'esame di un modello bipartito, il quale prevede che i servizi d'appoggio d'importanza secondaria (per es. impieghi di routine, proroghe non controverse di impieghi) siano sottoposti ad approvazione mediante un messaggio globale e che i servizi di promovimento della pace e i servizi d'appoggio più importanti continuino per contro a essere approvati singolarmente. Il postulato sarà trattato unitamente alla mozione del Gruppo liberale radicale (05.3019, Impieghi dell'esercito all'estero nell'ambito di missioni di promovimento della pace: aumentare il margine di manovra del Consiglio federale) nel quadro della revisione 09 della legislazione militare (legge militare, organizzazione dell'esercito, legge federale sui sistemi d'informazione militari) e potrà quindi essere presumibilmente tolto di ruolo nel 2009.

2005 P 05.3221 Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)

Le richieste del postulato Lombardi sono state considerate nel Piano settoriale militare, nell'ambito dell'elaborazione dei «Principi di gestione del patrimonio immobiliare disponibile».

Nel corso dell'estate 2007 il progetto di Piano settoriale militare è stato oggetto di una procedura di partecipazione. Contro detti principi non sono state sollevate obiezioni di rilievo.

Il Consiglio federale licenzierà il Piano settoriale militare nel corso del 2008.

## Dipartimento delle finanze

### Segreteria generale

2005 P 05.3239 Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)

Il Consiglio federale è incaricato di esaminare in che modo il Governo elettronico possa essere diffuso con successo in Svizzera e di redigere un pertinente rapporto. In particolare deve essere valutata la possibilità di operare una distinzione tra compiti sovrani e prestazioni non sovrane al fine di fornire queste ultime in regime di libera concorrenza.

Il 24 gennaio 2007 il Consiglio federale ha approvato una strategia nazionale in materia di Governo elettronico. L'attuazione della strategia è disciplinata nella «Convenzione quadro di diritto pubblico concernente la collaborazione nell'ambito del Governo elettronico in Svizzera (2007 – 2011)», licenziata il 22 giugno 2007 dalla Conferenza dei Governi cantonali e il 29 agosto 2007 dal Consiglio federale e successivamente ratificata dai Cantoni. Il Comitato direttivo istituito conformemente alla Convenzione quadro è presieduto dal consigliere federale Hans-Rudolf Merz e si è riunito per la prima volta il 30 novembre 2007. Il Comitato ha approvato un primo catalogo di 39 progetti prioritari e per la maggior parte di questi ha definito le organizzazioni responsabili dell'attuazione.

Con l'approvazione della strategia, della Convenzione quadro e del catalogo dei progetti prioritari, il 2007 è stato l'anno decisivo per la diffusione del Governo elettronico in Svizzera. In tal modo sono state poste le basi anche per soddisfare la richiesta avanzata dall'autore del postulato. Al contrario, i criteri per la distinzione nel singolo caso saranno probabilmente discussi dal suddetto Comitato direttivo mentre la verifica delle prestazioni non sovrane che nel singolo caso possono essere promosse in un regime di libera concorrenza per il Governo elettronico verrà effettuata dalle organizzazioni responsabili nel quadro dell'attuazione dei progetti prioritari. Di conseguenza il postulato non può ancora essere tolto di ruolo.

### Amministrazione federale delle finanze

2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)

La complessa ristrutturazione del debito dell'Argentina tuttora in corso illustra la necessità di introdurre un meccanismo per regolamentare il processo di ristrutturazione del debito sovrano (*Sovereign Debt Restructuring Mechanism*, SDRM). Negli ultimi anni la Svizzera si è impegnata attivamente a favore dell'elaborazione di tale meccanismo. Tuttavia, l'attuale situazione dei mercati internazionali è per i Paesi in sviluppo e i Paesi emergenti talmente favorevole che dalla comunità internazionale non provengono praticamente alcun impulso per l'approntamento di un SDRM. La comunità internazionale riconosce invece nel debito di molti Paesi in sviluppo un grave ostacolo per la crescita, che deve pertanto essere eliminato. Per contribuire a raggiungere gli obiettivi del Millennio dell'ONU, nel 2005 il FMI e la Banca mondiale hanno approvato, oltre all'iniziativa HIPC (*Heavily Indebted Poor Countries*), la *Multilateral Debt Relief Initiative* (MDRI). L'iniziativa ha lo scopo di cancellare completamente i debiti multilaterali dei Paesi poveri fortemente indebitati. Essa deve permettere ai suddetti Paesi di assumersi un impegno finanziario maggiore per la riduzione della povertà come pure di incentivare la crescita. La Svizzera sostiene questa iniziativa. Nel frattempo sono già stati cancellati i debiti che 25 Paesi avevano contratto con il FMI. L'iniziativa prevede di cancellare interamente anche i debiti che i Paesi in questione hanno contratto con la Banca mondiale e la Banca africana di sviluppo.

2003 P 03.3071 SAirGroup. Domanda di risarcimento (N 20.06.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Con la mozione trasmessa sotto forma di postulato il Consiglio federale è invitato a esercitare la propria influenza affinché vengano intentate azioni di responsabilità di diritto civile contro gli organi colpevoli di SAirGroup. In caso di rinuncia del liquidatore di SAirGroup (avv. Karl Wüthrich) all'esercizio delle azioni di responsabilità, la Confederazione dovrebbe utilizzare direttamente le possibilità di esercitare azioni legali che le sono conferite dal diritto societario. Sulla base di accertamenti approfonditi il liquidatore ha constatato azioni che fondano la responsabilità di ex organi di SAirGroup. Egli ha pertanto adottato le misure necessarie, fra cui anche quelle volte a interrompere i termini di prescrizione. Secondo la nostra valutazione, in collaborazione con il comitato dei creditori, il liquidatore sta facendo il possibile per far valere eventuali diritti di responsabilità civile secondo l'articolo 754 seg. CO. A questo proposito rammentiamo che, a seguito dell'attività esercitata dai rappresentanti della Confederazione in seno al consiglio d'amministrazione di SAirGroup, singole parti lese si riservano il diritto di intentare un'azione contro la Confederazione ai sensi dell'articolo 762 capoverso 4 CO. Ciononostante, finora non è stato formulato alcun rimprovero imputabile individualmente ai rappresentanti della Confederazione. *Riassumendo*, siamo giunti alla conclusione che le controversie finanziarie relative alla crisi di Swissair potrebbero richiedere ancora molto tempo. A seconda dello sviluppo della situazione è possibile che la Confederazione sia di nuovo tenuta a intervenire. L'intervento parlamentare, che va nella stessa direzione del postulato Leutenegger Oberholzer (03.3155), deve quindi essere tenuto in sospenso.

2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.06.03, Leutenegger Oberholzer Susanne)

Il contenuto del postulato Leutenegger Oberholzer, approvato dal Consiglio federale, corrisponde in larga misura alla mozione del Gruppo dell'Unione democratica di centro (M 03.3071). In aggiunta, l'autrice del postulato chiede al Consiglio federale di provvedere all'avvio delle procedure penali e all'impugnazione di dichiarazioni di non luogo a procedere. Per quanto riguarda l'ultimo punto è necessario aggiungere che con sentenza del 7 giugno 2007 il Tribunale distrettuale di Bülach ha assolto 16 consiglieri di amministrazione di SAirGroup e tre persone esterne dall'accusa di danno dei creditori, amministrazione infedele, cattiva gestione, favori concessi ad un creditore e falsità in documenti. La sentenza è stata preceduta da approfondite indagini svolte dal Ministero pubblico del Cantone di Zurigo nell'arco di cinque anni. Gli atti sono infine stati riuniti in 4150 classificatori. Per le assoluzioni complete sono stati determinanti soprattutto motivi di carattere giuridico. È noto che il Cantone di Zurigo ha eseguito la procedura di sua competenza nell'ambito delle disposizioni legali e delle risorse disponibili. Al momento non sussiste alcun presupposto che giustifichi un intervento della Confederazione. Inoltre, il postulato Leutenegger Oberholzer deve essere tenuto in sospenso per le stesse ragioni per le quali è tenuto in sospenso l'intervento del Gruppo dell'Unione democratica di centro (03.3071).

2003 P 03.3345 Rifforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)

L'intervento parlamentare, inizialmente trasmesso sotto forma di mozione, contiene un elenco di 40 misure volte a sgravare le finanze pubbliche. Nell'ambito dei due programmi di sgravio, il Consiglio federale aveva già proposto alcune di queste misure, ma non tutte avevano ottenuto il consenso della maggioranza del Parlamento. Altre misure dovranno essere esaminate nell'ambito di riforme strutturali separate per i singoli settori di compiti oppure nel quadro dell'esame esaustivo che il Governo sta eseguendo in tutti i settori di compiti della Confederazione. Sulla base di un portafoglio dei compiti, saranno illustrati in modo sistematico tutti i settori dello Stato in cui è possibile procedere a rinunce, riduzioni e riforme dei compiti. Nell'aprile del 2006 il Consiglio federale ha preso le prime decisioni materiali: tenuto conto della lacuna di finanziamento delle assicurazioni sociali, entro il 2015 le finanze federali dovranno seguire la crescita economica nominale registrando in media un aumento annuo massimo del 3 per cento. Tale andamento si traduce in una stabilizzazione della quota delle uscite della Confederazione. All'inizio di luglio del 2006, il Consiglio federale ha stabilito questo obiettivo di crescita globale per i singoli settori di compiti, fissando in tal modo un profilo delle priorità. Sulla base dell'obiettivo è stato affrontato il vero nucleo del progetto, ossia la verifica dei compiti e lo sviluppo di misure di riforma e di abbattimento. Per ogni settore di compiti sono state elaborate misure di riforma che sono attualmente discusse in Consiglio federale. Entro la metà dell'anno esse dovranno essere concretizzate e approvate in un piano d'azione che sarà oggetto del dibattito politico.

2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)

Il postulato invita il Consiglio federale ad esaminare, in aggiunta alle misure a corto e medio termine approvate nel Programma di sgravio 2003, 11 altre misure per il risanamento a lungo termine delle finanze federali. La strategia di risanamento del Consiglio federale tiene conto di questa richiesta. Mentre i due Programmi di sgravio 2003 e 2004 presentano in prima linea misure immediate per soddisfare la regola del freno all'indebitamento, misure mirate nei singoli settori di compiti intendono contribuire a portare avanti una politica finanziaria sostenibile a lungo termine. Inoltre, il Governo sta esaminando in modo sistematico tutte le attività e prestazioni della Confederazione. Questo esame dei compiti comprende anche i settori menzionati nel postulato in cui si può operare sul fronte delle uscite (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)

Come indica nella sua proposta di accogliere il postulato, il Consiglio federale prevede di dare seguito alla richiesta del Gruppo radicale-liberale nel quadro dei lavori del progetto sui Bilaterali II e sulla riforma della statistica finanziaria. La parte informatica del progetto si concluderà alla fine del 2008. I primi risultati conformi ai nuovi standard della statistica finanziaria saranno messi a disposizione gradualmente, nel corso del 2009 e del 2010. Il progetto è svolto contemporaneamente a quello sul nuovo modello contabile della Confederazione e a quello sulla riforma del modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni, che sono già conclusi o lo saranno a breve termine. Lo scopo comune di questi progetti è garantire la maggior trasparenza possibile sull'operato del settore pubblico e, per quanto concerne le statistiche finanziarie, rendere comparabili i bilanci degli enti pubblici. Riguardo alla richiesta specifica del postulato sono già stati realizzati i seguenti lavori preliminari:

- perizia dell'*Institut für Finanzwissenschaft und Finanzrecht* dell'Università di San Gallo sulle basi giuridiche necessarie per armonizzare la presentazione dei conti degli enti pubblici e del settore pubblico in senso lato («Prüfung der erforderlichen Rechtsgrundlagen für die Harmonisierung der Rechnungslegung der öffentlichen Haushalte und des öffentlichen Sektors im weiteren Sinne»);
- rapporto intermedio del gruppo di esperti «Riforma della statistica finanziaria» all'attenzione del capo del Dipartimento federale delle finanze;
- nuova nomenclatura dei compiti dello Stato. Il paragone fra le prestazioni pubbliche presuppone che la classificazione dei prodotti si riferisca e sia conforme alla nomenclatura dei compiti (classificazione funzionale);
- creazione di un comitato svizzero responsabile della presentazione dei conti degli enti pubblici.

La nuova articolazione dei settori di compiti dello Stato verrà licenziata il 25 gennaio 2008 sotto forma di raccomandazione dalla Conferenza dei direttori cantonali delle finanze (CDCF) congiuntamente al nuovo manuale «Modello contabile armonizzato dei Cantoni e dei Comuni (MCA2)». In occasione della stessa seduta plenaria, la CDCF e il DFF istituiranno con un atto costitutivo il nuovo organo svizzero per la presentazione dei conti.

Sulla base dei predetti lavori, nel corso del 2008 sarà possibile elaborare un rapporto del Consiglio federale in risposta al postulato citato a margine.

2005 P 04.3441 Gestione amministrativa nel 3° cerchio (S 14.3.05, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF 2006 7545)

Il postulato incarica il Consiglio federale di presentare un rapporto che illustri come intende risolvere i problemi e le questioni inerenti alla gestione amministrativa nel 3° cerchio. Il 13 settembre 2006, licenziando il rapporto sullo scorporo e sulla gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa), il Governo ha adempiuto il postulato e ne ha proposto lo stralcio al Parlamento. Attualmente il rapporto è oggetto dei dibattiti parlamentari.

2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)

Questi due interventi di uguale tenore incaricano il Consiglio federale di recensire in modo preciso i compiti della Confederazione e di esaminarli sistematicamente. Il 23 agosto 2006 il Consiglio federale ha dato seguito per la prima volta alla richiesta di illustrare esaustivamente i compiti dell'Amministrazione federale licenziando il rapporto relativo al piano finanziario 2008 – 2010. Nell'allegato 4 del rapporto è descritto il portafoglio di compiti della Confederazione, composto di 13 settori di compiti e poco più di 40 compiti. Per ogni compito sono commentati gli sviluppi finanziari (compresa l'indicazione richiesta degli oneri di personale) ed elencati le unità amministrative coinvolte nell'adempimento dei compiti, le relative basi legali, i più importanti beneficiari di sussidi, gli obiettivi e le strategie nonché le riforme previste.

Anche la verifica dei compiti dell'Amministrazione federale è in corso (cfr. anche le considerazioni ad 2003 P 03.3345).

2005 M 05.3003 Il cosiddetto modello dei quattro cerchi (N 17.3.05, Commissione delle finanze CN 04.079; S 13.6.05; proposta di stralcio FF 2006 7545)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un progetto che descriva i criteri che delimitano i quattro cerchi del modello ed enunci i principi dei vari aspetti del governo d'impresa. Il 13 settembre 2006, licenziando il rapporto sullo scorporo e sulla gestione strategica di compiti della Confederazione (Rapporto sul governo d'impresa), il Governo ha adempiuto la mozione e ne ha proposto lo stralcio al Parlamento. Attualmente il rapporto è oggetto dei dibattiti parlamentari.

2005 P 05.3148 Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Il Consiglio federale è invitato ad allestire un rapporto sulla situazione relativa al finanziamento della Cassa pensioni delle FFS e ad illustrare le misure necessarie al suo risanamento. Esso dovrà inoltre rispondere alle domande sull'evoluzione del grado di copertura della Cassa pensioni delle FFS, sull'età di pensionamento presso le FFS e sul rapporto tra coloro che versano i contributi e i beneficiari di prestazioni.

Al fine di risanare la Cassa pensioni delle FFS, è stata esaminata l'opportunità di trasferire l'effettivo dei pensionati della Cassa in un istituto di previdenza autonomo analogo alla cassa dei pensionati che il Consiglio federale aveva proposto per PUBBLICA. Dopo il fallimento della cassa dei pensionati nel progetto PUBBLICA, le FFS hanno elaborato un nuovo piano di risanamento. Il 21 dicembre 2006, il Consiglio federale ha preso atto del piano di risanamento per gli assicurati attivi. Oltre al passaggio dal primato delle prestazioni a quello dei contributi, il piano prevedeva che le FFS risanassero con le proprie forze per la fine del 2006 la parte concernente gli assicurati attivi per un importo di circa 1,5 miliardi di franchi. Per quanto riguarda il risanamento della parte concernente i beneficiari di pensioni AVS e AI, nel 2008 il Consiglio federale presenterà un rapporto sulla procedura di consultazione, in cui saranno discusse quattro varianti di soluzioni per risanare la Cassa pensioni delle FFS. Tre varianti prevedono la ricapitalizzazione delle FFS da parte della Confederazione; a ogni variante corrisponde un importo diverso. Sono inoltre valutate le ripercussioni di una quarta variante, che esclude la partecipazione della Confederazione.

2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)

Cfr. M 04.3811

2005 P 05.3363 ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)

In seno al DFF è attualmente in fase di elaborazione un rapporto in adempimento al postulato. Gli accertamenti tecnici relativi alle cause che hanno portato alla difficile situazione in cui versa la Cassa pensioni ASCOOP sono già a buon punto. In considerazione dei chiarimenti in corso sui problemi della Cassa pensioni delle FFS e di una certa dipendenza materiale fra i due dossier, si prevede di allegare il rapporto su ASCOOP al progetto da porre in consultazione nel 2008 per la Cassa pensioni delle FFS.

#### Ufficio federale del personale

2001 P 01.3143 Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann; proposta di stralcio FF 2007 6027)

Lo stralcio è stato proposto nel messaggio sulle commissioni extraparlamentari. Nuova organizzazione legislativa (07.071).

2001 P 01.3262 Stipendi minimi di 3000 franchi nell'Amministrazione federale e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)

Il rapporto concernente il postulato è pronto per essere discusso e approvato dal Consiglio federale.

Il rapporto si basa su un'inchiesta condotta presso tutti i dipartimenti e le imprese vicine alla Confederazione quali la Posta, le FFS, Skyguide, i PF, la SUVA, Swissmedic, la banca dati sul traffico di animali, l'Istituto federale della proprietà intellettuale (IPI), la RUAG e l'Hotel Bellevue. I risultati dell'inchiesta hanno mostrato che è stato dato seguito alla richiesta di uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti formulata dall'autrice del postulato. Sostanzialmente le disposizioni vigenti garantiscono che questo importo minimo sarà rispettato anche in futuro. Si può quindi presupporre che agli impiegati dell'Amministrazione federale e delle imprese vicine alla Confederazione sarà assicurato uno stipendio minimo mensile di 3000 franchi netti anche in avvenire.

2004 P 04.3416 Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)

Si attende l'elaborazione del rapporto sulla futura politica del personale della Confederazione. Il 29 novembre 2006 il Consiglio federale ha adottato le decisioni di principio sulla politica del personale e affidato diversi mandati sul contenuto concreto della politica del personale. I mandati dovevano essere effettuati entro la fine del terzo trimestre del 2007 e i progetti dettagliati presentati al Consiglio federale. I progetti dettagliati sono stati approntati e saranno sottoposti all'approvazione del Consiglio federale nel primo trimestre del 2008. Dopo la decisione del Consiglio federale, il rapporto sarà presentato nella sua forma definitiva.

2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)

La mozione, accolta da entrambe le Camere conformemente alla proposta del Consiglio federale, incarica quest'ultimo di provvedere affinché le minoranze linguistiche siano equamente rappresentate nei vertici degli Uffici federali. A tal fine, esso dovrà privilegiare, a parità di competenze, i candidati romandi e ticinesi. A scadenza quadriennale l'UFPER redige all'attenzione del Consiglio federale un rapporto di valutazione sui progressi conseguiti dalle unità amministrative in termini quantitativi e qualitativi, sugli eventuali ostacoli e sulle misure mirate che si prevede di adottare nella legislatura successiva. Si prevede di inoltrare il rapporto entro il 30 giugno 2008.

2005 P 05.3286      Partenariato sociale vincolante anche per la Confederazione (S 28.9.05, Fetz)

Licenziando i provvedimenti salariali 2008 è stato possibile concludere l'intero pacchetto di misure salariali/previdenza professionale negoziato tra le parti sociali alla fine dell'estate del 2004. Inoltre, dall'inizio del 2007 è in corso il rinnovo della dichiarazione d'intenti congiunta per la prossima legislatura. Si prevede che le parti sociali si accorderanno sui contenuti della dichiarazione d'intenti congiunta all'inizio del 2008. La stesura del rapporto presuppone la conclusione del pacchetto e il rinnovo della dichiarazione, che sono la prova concreta del buon funzionamento del partenariato sociale.

#### **Amministrazione federale delle contribuzioni**

2001 M 00.3154      IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)

Il capitolo II dell'ultimo rapporto di gestione contiene un approfondito resoconto in merito al presente intervento parlamentare.

Quale seconda Camera, durante la sessione estiva 2007 il Consiglio nazionale ha tolto di ruolo la mozione dando seguito alla proposta della propria Commissione dell'economia e dei tributi. Poiché il Consiglio degli Stati, in qualità di prima Camera, non ha fatto altrettanto, la mozione non è ancora da considerarsi tolta di ruolo. Per questa ragione figura tuttora nel presente capitolo.

Ne sarà proposto lo stralcio nell'ambito del messaggio sulla riforma dell'IVA.

2003 P 02.3663      IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)

L'intervento chiede che l'aliquota ridotta del 2,4 per cento sia applicata anche alla fornitura in forma elettronica dell'informazione scientifica o nell'ambito della ricerca e dell'istruzione.

L'aliquota ridotta viene applicata soprattutto alla fornitura e al consumo proprio di beni di uso corrente, medicinali e stampati. La messa a disposizione di informazioni in forma elettronica non è considerata una fornitura come quella di informazioni in forma stampata, bensì una prestazione di servizi. La prestazione di servizi consiste nella concessione del diritto di consultare programmi, banche dati e simili. Non può pertanto trattarsi di una fornitura, poiché non viene creato nessun potere di disposizione sui beni.

Già in occasione dell'elaborazione del messaggio concernente il nuovo ordinamento finanziario 2007, il Consiglio federale si è detto contrario all'introduzione di un'ulteriore aliquota ridotta per le prestazioni di servizi ad alta intensità di lavoro. Per tale ragione esso si oppone anche all'introduzione di un'aliquota d'imposta ridotta per altre operazioni. A sfavore dell'introduzione depone anche il principio della redditività di riscossione, secondo il quale non bisogna strutturare l'imposta sul valore aggiunto in maniera più complicata.

Il Consiglio federale persegue una riforma globale dell'IVA. Nel quadro della consultazione si è proposto anche di tassare tutte le forniture e le prestazioni alla stessa aliquota, inferiore rispetto a quella attuale (modulo «Aliquota unica»). Dopo aver esaminato il rapporto sui risultati, il Consiglio federale si pronuncerà su questioni di principio. Su questa base sarà elaborato il messaggio all'attenzione del Parlamento, nel quale si prenderà nuovamente posizione sulla richiesta del postulato.

2005 M 03.3481      Segreto bancario per i negozianti di titoli (S 2.3.04, [Merz]-Büttiker; N 17.3.05)

La mozione chiede di modificare la legge sull'IVA per obbligare anche i negozianti di titoli a tutelare il segreto bancario.

Il Consiglio federale ritiene opportuno e giudizioso secondo il principio dell'uguaglianza giuridica ampliare la legge sull'IVA cosicché anche i negozianti di titoli beneficino di una tutela del segreto professionale paragonabile al segreto bancario delle banche e delle casse di risparmio. Il Governo intende pertanto procedere a un ampliamento nel quadro della riforma della legge sull'IVA.

Nel corso del 2008 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio concernente la riforma della legge sull'IVA che contiene questa modifica.

2005 M 04.3179      Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)

La mozione chiede al Consiglio federale di presentare all'Assemblea federale una modifica della legge federale sull'imposta federale diretta (art. 24) nonché della legge federale sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni (art. 7) con il seguente obiettivo: il soldo dei vigili del fuoco deve essere espressamente dichiarato esente da imposta proprio come il soldo del servizio militare e civile e come l'importo giornaliero per le piccole spese versato nel servizio civile.

L'esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco faceva parte della cosiddetta legge sulla semplificazione e sull'appuramento. L'attuazione di questo progetto di legge registra ritardi per vari motivi. Il 18 settembre 2007 la Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio degli Stati ha chiesto al capo del DFF di provvedere affinché la mozione Banga fosse attuata al più presto quale progetto di legge indipendente. Nella fase di elaborazione del progetto sono emersi importanti problemi di delimitazione. Il soldo deve essere distinto in particolar modo dalle indennità per i quadri dirigenti, dalle indennità per il servizio di picchetto oppure dagli stipendi dei vigili del fuoco professionisti. Attualmente il termine «soldo dei vigili del fuoco» è impiegato anche per indennità simili a quelle salariali, che sulla base del principio costituzionale dell'uguaglianza giuridica non si possono esentare dalle imposte. Sono tuttora in corso colloqui con gli specialisti della Coordinazione Svizzera dei Pompieri. La procedura di consultazione necessaria ai sensi della legge sulla consultazione potrà presumibilmente essere indetta nel secondo trimestre del 2008.

2005 M 04.3263      Progetto indipendente per l'imposizione dei coniugi e della famiglia (N 15.6.05, Donzé; S 28.9.05)

La mozione chiede l'introduzione di un sistema d'imposizione dei coniugi e della famiglia che si rifaccia fundamentalmente al pacchetto fiscale 2001. Tuttavia deve essere esaminata anche l'introduzione dello splitting totale per coniugi e di una deduzione per figli direttamente dall'importo delle imposte da pagare.

Le misure immediate nell'ambito dell'imposizione dei coniugi che entreranno in vigore il 1° gennaio 2008 non permettono ancora di effettuare un'imposizione costituzionale di tutti i coniugi. Un'imposizione dei coniugi compatibile con il diritto costituzionale ed eventuali sgravi per le famiglie devono pertanto essere affrontati nel quadro di un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie. Dovranno essere verificate anche le misure che tengono conto dei costi causati dai figli, come la deduzione per figli direttamente dall'importo delle imposte da pagare come propone la mozione. Tuttavia, prima di occuparsi di questa riforma, il Consiglio federale chiede al Parlamento se i coniugi dovranno continuare a essere tassati congiuntamente (ad es. in combinazione con uno splitting) o se, invece, dovranno essere tassati separatamente. Per permettere al Parlamento di prendere più facilmente questa decisione di fondo, il Consiglio federale ha elaborato quattro modelli, che ha posto in consultazione fino alla fine del mese di giugno del 2007. Nel corso del 2008, dopo aver preso atto dei risultati della consultazione, il Consiglio federale presenterà al Parlamento un progetto affinché quest'ultimo si pronunci a favore dell'imposizione congiunta o individuale dei coniugi. Non appena il sistema sarà stato scelto, il Consiglio federale elaborerà un progetto di legge concreto sull'imposizione equilibrata ed equa dei coniugi e della famiglia.

2005 M 04.3276 Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05)

Il Consiglio federale è incaricato di sottoporre quanto prima al Parlamento un avamprogetto di legge che preveda il passaggio dall'imposizione dei coniugi e della famiglia all'imposizione individuale indipendente dallo stato civile.

Le misure immediate che entreranno in vigore il 1° gennaio 2008 attenueranno la penalizzazione fiscale del matrimonio senza però eliminarla interamente. Affinché l'imposizione delle famiglie sia equilibrata, equa e compatibile con il diritto costituzionale, è necessario procedere a un'ampia riforma dell'imposizione dei coniugi e delle famiglie. Tuttavia, prima di occuparsi di questa riforma, il Consiglio federale chiede al Parlamento se per i coniugi continuerà a valere l'imposizione congiunta o se sarà invece introdotta quella individuale indipendente dallo stato civile, come richiesto nella mozione. Per permettere al Parlamento di prendere più facilmente questa decisione di fondo, il Consiglio federale ha elaborato quattro modelli, che ha posto in consultazione fino alla fine del mese di giugno del 2007. Nel corso del 2008, dopo aver preso atto dei risultati della consultazione, il Consiglio federale presenterà al Parlamento un messaggio con relativo decreto federale affinché quest'ultimo si pronunci a favore dell'imposizione congiunta o individuale dei coniugi. Non appena il sistema sarà stato scelto, il Consiglio federale elaborerà un progetto di legge concreto sull'imposizione equilibrata ed equa dei coniugi e della famiglia.

2005 M 04.3495 Revisione della legge federale sull'IVA (N 17.12.04, Gruppo popolare-democratico; S 5.10.05)

La mozione incarica il Consiglio federale di presentare proposte per un'ampia revisione della legge federale sull'IVA.

Lo scopo del Consiglio federale consiste nell'attuare una riforma globale della legge sull'IVA che semplifichi il sistema dell'IVA, garantisca ai contribuenti la massima certezza del diritto, aumenti la trasparenza, renda l'Amministrazione federale più attenta alle esigenze dei contribuenti e, soprattutto, agevoli alle imprese contribuenti l'applicazione dell'IVA. Da febbraio a luglio del 2007 il Consiglio federale ha posto in consultazione tre moduli di riforma. In generale, i partecipanti alla consultazione accolgono molto favorevolmente gli sforzi volti a realizzare la riforma dell'IVA. Il Consiglio federale ritiene che le richieste avanzate nella mozione possono essere adempiute con tale riforma. Al fine di semplificare l'IVA ai sensi della mozione, si è già provveduto a migliorare l'organizzazione dell'AFC, attuare numerose modifiche della prassi e rivedere l'ordinanza.

Nel corso del 2008 il Consiglio federale sottoporrà al Parlamento un messaggio concernente la riforma della legge sull'IVA.

#### **Amministrazione federale delle dogane**

2000 P 00.3166 Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)

Visti l'immutata situazione iniziale e l'accresciuto rischio professionale il postulato rimane d'attualità. Il capo del DFF ha approvato, con effetto dal 1° gennaio 2001, un aumento di 1–2 classi per le classi di stipendio più basse. Tuttavia, le misure adottate sono poco efficaci nel caso del gruppo di giovani impiegati «invogliati a partire». Ciò emerge altresì osservando la quota di fluttuazione, la quale, benché rientri complessivamente nei limiti, rivela che una gran parte delle partenze riguarda gli impiegati con meno di 30 anni. La situazione è ulteriormente aggravata dal fatto che il progetto di riorganizzazione «innova» ha comportato la soppressione di posti di quadro. Pertanto a lungo termine i giovani non hanno praticamente alcuna prospettiva di essere promossi.

La situazione è tuttora particolarmente problematica sulla piazza di Ginevra. Infatti, in questa città risulta estremamente difficile reclutare autonomamente personale che disponga delle necessarie qualifiche. Spesso i giovani degli altri Cantoni all'inizio della loro carriera sono costretti a essere impiegati, contro la loro volontà, a Ginevra. Essi traggono vantaggio dalla formazione di guardia di confine e hanno in seguito l'opportunità di svolgere un'attività affine nel Cantone d'origine. Per questo motivo, la quota di fluttuazione a Ginevra è particolarmente alta.

2000 P 00.3378 Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)

Cfr. P 00.3166

Cfr. P 99.3626

2001 P 99.3626 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)

La scarsità di risorse in termini di personale e la bassa frequenza di controlli da essa risultante rimangono un problema. Sebbene, nell'autunno del 2002, il Consiglio federale abbia autorizzato l'impiego di 290 guardie delle fortificazioni (oggi denominate «sicurezza militare», Sic mil) che contribuiscono alla sicurezza, esse non possono tuttavia svolgere i compiti doganali e di polizia delle guardie di confine. Tale impiego comporta ulteriori spese per vitto, alloggio e trasporto. Inoltre, nel 2008 il DDPS metterà a disposizione giornalmente solo 66 agenti della sicurezza militare (= spese per 99 agenti della Sic mil). In ragione dell'elevato rischio professionale, un impiego di forze di milizia nel settore della sicurezza non è adeguato per il Corpo delle guardie di confine (Cgcf). Nel 2007 è stato tuttavia condotto un progetto pilota per l'impiego di militari in ferma continuata che hanno svolto la

formazione interna del Cgcf. Benché, indubbiamente, le spese di formazione siano state elevate, il progetto ha comunque dimostrato che un impiego di militari in ferma continuata è possibile. Nel 2008 il progetto verrà quindi portato avanti con 12 militari in ferma continuata.

Anche nell'ambito di Schengen, l'effettivo di personale del Cgcf risulta necessario per l'adempimento dei compiti dell'AFD (compiti doganali e di sicurezza). Le lacune in materia di sicurezza derivanti dall'annullamento della possibilità di controlli sistematici delle persone al confine e dalla prevista soppressione dell'impiego al confine svizzero (ora considerato frontiera interna dello spazio Schengen) delle autorità partner degli Stati confinanti devono essere compensate con un'elaborazione ottimizzata delle informazioni e con le misure di sostituzione nazionali (in collaborazione con la polizia).

2005 P 04.3645 Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05, Pfisterer Thomas) – in precedenza Segreteria generale

Vista l'immutata situazione iniziale il postulato rimane d'attualità.

Contrariamente alla parte civile dell'AFD, il Cgcf non ha dovuto effettuare alcuna riduzione diretta dei crediti per il personale nel quadro dei Programmi di sgravio 2003 e 2004 dato che, grazie al decreto federale del 17 dicembre 2004 che approva e traspone nel diritto svizzero gli accordi bilaterali con l'UE per l'associazione della Svizzera alla normativa di Schengen e Dublino, esso può mantenere almeno l'effettivo del 31 dicembre 2003 (1938 unità).

Con il decreto del Consiglio federale del 30 maggio 2007 concernente gli impieghi dell'esercito in appoggio alle autorità civili per la protezione di rappresentanze straniere, per il rafforzamento del Corpo delle guardie di confine e per le misure di sicurezza nel traffico aereo e tramite il decreto federale del 19 dicembre 2007 concernente l'impiego dell'esercito per rafforzare il Corpo delle guardie di confine nell'ambito dei compiti di protezione dei confini, il sostegno del Cgcf da parte delle forze della sicurezza militare può protrarsi, al più tardi, fino al 31 dicembre 2012.

La necessaria convenzione quadro tra il DDPS e il DFF viene adeguata di conseguenza. Nel 2008, il DDPS metterà a disposizione giornalmente 66 agenti della sicurezza militare (= spese per 99 agenti della Sic mil).

Nel 2007 è stato tuttavia condotto un progetto pilota per l'impiego di militari in ferma continuata che hanno svolto la formazione interna del Cgcf. Benché le spese di formazione siano state molto elevate, il progetto ha comunque dimostrato che un impiego di militari in ferma continuata è possibile. Nel 2008 il progetto verrà quindi portato avanti con 12 militari in ferma continuata.

#### **Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**

2001 P 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)

Il 1° settembre 2004 il Consiglio federale ha licenziato gli obiettivi della revisione della legge federale sugli acquisti pubblici (LAPub; RS 172.056.1). Il diritto in materia di acquisti dovrà essere più moderno, chiaro e flessibile. Inoltre, nell'ambito della revisione, d'intesa con i Cantoni si mira a un'armonizzazione del diritto svizzero in materia di acquisti pubblici. Gli obiettivi fissati dal Governo sono il risultato di un'ampia analisi dei punti di forza e di quelli deboli, alla quale hanno partecipato servizi di acquisti, offerenti, istituti di ricerca e cerchie economiche. Il 7 aprile 2005 il comitato di progetto diretto dall'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica ha licenziato il rapporto concernente gli obiettivi (di dettaglio) e i contenuti della revisione della LAPub. Oltre a servizi della Confederazione, nel comitato di progetto sedevano anche rappresentanti dei Cantoni. Il rapporto affinato ha costituito la base strategica vincolante per la redazione delle norme. Quest'ultima sta per essere conclusa e l'inizio della procedura di consultazione degli uffici è previsto per il mese di gennaio del 2008. La Confederazione persegue l'armonizzazione a livello nazionale del diritto in materia di acquisti sotto forma di un'uniformazione parziale. Le convenzioni internazionali nell'ambito degli acquisti pubblici e i principi nonché i contenuti rilevanti per il mercato interno saranno fissati in un'unica legge federale che sarà applicata anche a livello cantonale. In virtù della Costituzione, la regolamentazione di alcuni contenuti rimane di competenza dei Cantoni. Il Consiglio federale intende inoltre emanare un'ordinanza esecutiva che sia valida soltanto nel settore degli acquisti della Confederazione. Il momento preciso in cui sottoporre al Parlamento un disegno di legge dipende tra l'altro dai progressi fatti nell'ambito della corrente revisione dell'Accordo OMC sugli appalti pubblici. Essa dovrebbe concludersi nel 2008. La revisione della LAPub è parte integrante del pacchetto di misure del Governo per la promozione della crescita economica in Svizzera e offre un grande potenziale per l'intera economia, sia a medio che a lungo termine.

2003 P 03.3535 Legge sui mercati pubblici. Modifica (N 19.12.03, Meier-Schatz)

La SECO ha elaborato un piano globale per una statistica sugli acquisti pubblici. Nel quadro della revisione del diritto in materia di acquisti pubblici occorrerà formulare un articolo sulla statistica svizzera in materia di acquisti pubblici. Per quanto riguarda lo scadenziario si rimanda alle spiegazioni concernenti l'intervento P 01.3515 Abusi e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny).

2004 M 04.3616 Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)

La mozione della Commissione delle finanze del Consiglio nazionale invita il Consiglio federale a creare gli strumenti per introdurre con maggior efficacia le norme e gli standard dell'Amministrazione federale nei settori delle costruzioni e della gestione dei locali. Tali strumenti saranno predisposti nel corso del 2008, nel quadro della revisione dell'ordinanza sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC, RS 172.010.21) e saranno posti in vigore con effetto al 1° gennaio 2009.

#### **Ufficio federale delle assicurazioni private**

2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

La limitazione obbligatoria delle riserve al momento di concludere una nuova assicurazione complementare ai sensi della LCA, che il postulato vuole introdurre allo scopo di favorire il passaggio a un'altra assicurazione complementare, lede la libertà contrattuale. Ciononostante, anche gli assicuratori non possono rimanere indifferenti alle ragioni dell'erosione delle assicurazioni complementari citate nel postulato. Si tratta in definitiva dell'esame e della valutazione del rischio che, nel campo dell'assicu-



razione privata, rientrano nelle responsabilità direzionali. Queste questioni devono pertanto essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il DFF ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007. Il progetto è attualmente (inizio gennaio 2008) oggetto di un'ultima valutazione complessiva da parte dell'UFAP, dopodiché sarà inoltrato al DFF. Quest'ultimo deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere e, se del caso, incaricherà il Consiglio federale di avviare una procedura di consultazione. Lo svolgimento di una consultazione concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione figura negli obiettivi del Consiglio federale per il 2008.

2001 P 00.3542          Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)

Nell'assicurazione di base il cambiamento di assicuratore è possibile poiché il diritto al cambiamento è sancito dalla legge e l'articolo 105 LAMal prevede una compensazione dei rischi tra le casse malati.

Nelle assicurazioni complementari rette dalla LCA il cambiamento di assicuratore è reso più difficile non solo per la perdita dei vantaggi acquisiti nell'assicurazione precedente, come citato nel testo del postulato, ma segnatamente anche perché gli assicuratori non sono tenuti ad accettare un nuovo assicurato.

Pertanto il diritto di cambiare assicuratore nell'assicurazione complementare dovrebbe pure essere sancito nella LCA, ciò che costituirebbe un attacco alla libertà contrattuale. Le questioni legate a questa problematica devono quindi essere accuratamente chiarite in un ampio contesto. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007. Il progetto è attualmente (inizio gennaio 2008) oggetto di un'ultima valutazione complessiva da parte dell'UFAP, dopodiché sarà inoltrato al DFF. Quest'ultimo deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere e, se del caso, incaricherà il Consiglio federale di avviare una procedura di consultazione. Lo svolgimento di una consultazione concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione figura negli obiettivi del Consiglio federale per il 2008.

2001 P 00.3570          Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (N 23.3.01, Hofmann Urs)

La richiesta formulata nel postulato di aumentare il termine di due anni di prescrizione previsto nell'articolo 46 capoverso 1 LCA corrisponde alla prassi della dottrina. Ciononostante, occorre esaminare in modo approfondito se a livello pratico e giuridico è possibile adeguare tale termine di prescrizione al termine generale del Codice delle obbligazioni (10 anni) anche per quanto concerne la normativa in materia di responsabilità civile. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007. Il progetto è attualmente (inizio gennaio 2008) oggetto di un'ultima valutazione complessiva da parte dell'UFAP, dopodiché sarà inoltrato al DFF. Quest'ultimo deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere e, se del caso, incaricherà il Consiglio federale di avviare una procedura di consultazione. Lo svolgimento di una consultazione concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione figura negli obiettivi del Consiglio federale per il 2008.

2001 M 00.3537          Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)

Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale relativa all'articolo 46 LCA, il termine di prescrizione di due anni decorre dal momento in cui è stato commesso il reato e non da quando si viene a conoscenza di quest'ultimo. Ne consegue che le pretese assicurative potrebbero già essere prescritte al momento in cui l'assicurato viene a conoscenza del fatto, ad esempio in caso di furto. Questa iniqua conseguenza giuridica dovrebbe essere soppressa. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007. Il progetto è attualmente (inizio gennaio 2008) oggetto di un'ultima valutazione complessiva da parte dell'UFAP, dopodiché sarà inoltrato al DFF. Quest'ultimo deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere e, se del caso, incaricherà il Consiglio federale di avviare una procedura di consultazione. Lo svolgimento di una consultazione concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione figura negli obiettivi del Consiglio federale per il 2008.

2003 P 02.3693          Indennità giornaliera LCA: un particolare scorporo (N 21.3.03, Robbiani)

Secondo la legge sul contratto d'assicurazione (LCA), l'obbligo dell'assicuratore di fornire la sua prestazione è sospeso quando lo stipulante è in arretrato con il pagamento dei premi e la diffida dell'assicuratore rimane senza effetto. Per un contratto collettivo nell'ambito dell'indennità giornaliera dell'assicurazione malattia ciò significa che i lavoratori assicurati non godono più di una copertura assicurativa quando il datore di lavoro (stipulante) è in arretrato con il pagamento dei premi. Anche se bisogna partire dal presupposto che in tal caso gli assicurati debbano essere informati sulla sospensione della copertura assicurativa, la situazione giuridica attuale non offre loro alcuna possibilità legale di passare all'assicurazione individuale. Tuttavia già oggi esiste una prassi che tiene parzialmente conto delle richieste del postulato, nella misura in cui le condizioni generali di assicurazione di alcuni assicuratori prevedono un obbligo di comunicazione nonché un diritto di passaggio. Pertanto la situazione insoddisfacente descritta nel postulato è ampiamente mitigata. Nonostante ciò è giustificato esaminare accuratamente la questione in un contesto più ampio. Tale scopo è perseguito dalla revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione (LCA). La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007. Il progetto è attualmente (inizio gennaio 2008) oggetto di un'ultima valutazione complessiva da parte dell'UFAP, dopodiché sarà inoltrato al DFF. Quest'ultimo deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere e, se del

caso, incaricherà il Consiglio federale di avviare una procedura di consultazione. Lo svolgimento di una consultazione concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione figura negli obiettivi del Consiglio federale per il 2008.

2004 P 03.3596      Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406)

Il Consiglio federale ha inteso il mandato della Commissione quale invito a illustrare le differenze tra l'assicurazione malattie di base secondo la LAMal e l'assicurazione malattie complementare ai sensi della LCA, in particolare il rapporto fra i due sistemi e la loro interazione, ponendo l'accento, alla luce delle domande sollevate, sull'assicurazione malattie fondata sul diritto privato. Per quanto concerne le richieste di elaborare delle proposte di legge al riguardo, il Consiglio federale ha rinviato ai lavori di revisione in corso (revisione LAMal e revisione totale LCA), poiché i risultati non devono essere anticipati. La Commissione peritale diretta dal prof. dott. Anton K. Schnyder ha presentato un primo progetto per una nuova LCA all'inizio di agosto 2006. Sulla base del progetto degli esperti, il Consiglio federale ha incaricato l'Ufficio federale delle assicurazioni private di elaborare un avamprogetto entro la fine del 2007. Il progetto è attualmente (inizio gennaio 2008) oggetto di un'ultima valutazione complessiva da parte dell'UFAP, dopodiché sarà inoltrato al DFF. Quest'ultimo deciderà in merito all'ulteriore modo di procedere e, se del caso, incaricherà il Consiglio federale di avviare una procedura di consultazione. Lo svolgimento di una consultazione concernente la revisione totale della legge sul contratto d'assicurazione figura negli obiettivi del Consiglio federale per il 2008.

## Dipartimento dell'economia

### Segreteria di Stato dell'economia

2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)

Contrariamente a quanto previsto, il ciclo di negoziati in seno all'OMC avviato a Doha nel 2001 non è stato portato a termine entro la fine del 2004. I negoziati proseguono e, pertanto, allo stato attuale non è ancora stato raggiunto alcun risultato concreto.

In merito alla questione di una migliore presa in considerazione delle norme fondamentali sul lavoro dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL) nella politica commerciale, in seno alla conferenza ministeriale dell'OMC di Doha non è stato possibile raggiungere nessun accordo in relazione ad un mandato negoziale. La Svizzera si era impegnata con l'UE affinché tale tematica venisse inclusa nel nuovo ciclo di negoziati. Ciò è stato però reso impossibile dall'opposizione esercitata dalla maggior parte dei Paesi in sviluppo. La Dichiarazione di Doha si limita pertanto a menzionare, al paragrafo 8 del preambolo, le attività svolte nel quadro dell'OIL. Ciononostante la Svizzera continua a perseguire una maggiore unità d'intenti tra OMC e OIL. L'OIL si impegna in favore della regolamentazione del lavoro, in particolare per quanto attiene alle norme fondamentali sul lavoro della stessa organizzazione. Gli sforzi della Svizzera in seno all'OIL sono finalizzati alla coesione tra le attività di quest'ultima e quelle dell'OMC. Inoltre, anche quando vengono definite nuove disposizioni dell'OMC la Svizzera vigila affinché esse siano coerenti con quelle adottate dall'OIL e da altre organizzazioni internazionali.

In merito alle questioni ambientali, in seno all'OMC esiste un mandato negoziale conformemente ai paragrafi 31 segg. della Dichiarazione di Doha. Nell'ambito delle corrispondenti attività negoziali la Svizzera svolge un ruolo molto attivo. In particolare, la Svizzera si impegna in favore dell'eliminazione dei dazi e degli ostacoli non tariffali che gravano sul commercio dei cosiddetti beni ecologici e, con altri Paesi, ha proposto un elenco di questi beni attualmente oggetto di negoziazione. Con la liberalizzazione del commercio di tali beni ci si prefigge di renderli accessibili, su scala mondiale, a prezzi convenienti, allo scopo di ridurre lo sfruttamento delle risorse naturali. Inoltre la Svizzera sostiene attivamente l'effettiva integrazione delle questioni ambientali nelle attività dell'OMC mediante misure finalizzate a tale scopo come, ad esempio, il riferimento a principi universalmente validi nell'interpretazione delle norme OMC oppure il ricorso ad esperti ambientali nei casi di controversie in seno all'OMC riguardanti questioni di diritto ambientale. Tuttavia, le negoziazioni in quest'ambito risultano difficili, poiché la maggior parte dei Paesi membri ritengono che il trattamento delle questioni ambientali nel quadro dell'OMC sia problematico. Sembra però delinearsi un primo successo in relazione allo scambio d'informazioni tra l'OMC e i segretariati degli accordi ambientali internazionali: è infatti previsto di concedere a questi ultimi lo status di osservatori in seno all'OMC.

2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)

Il Consiglio federale continua a ritenere auspicabile una maggiore partecipazione dei Parlamenti ai processi negoziali dell'OMC e al ciclo di Doha in particolare. Un ruolo più attivo dei Parlamenti non sarebbe opportuno soltanto in relazione alla preparazione e alla negoziazione degli impegni da assumere a livello internazionale – e, se del caso, alla loro trasposizione nelle legislazioni nazionali – bensì anche per migliorare decisamente il livello di conoscenza delle attività svolte dall'istituzione e dei problemi che essa incontra.

La Svizzera non può tuttavia affrontare questo compito da sola, anche perché non può imporre ad altri Stati il coinvolgimento dei loro Parlamenti nelle attività dell'OMC. Inoltre, l'ordinamento costituzionale dei singoli Stati influisce sulle modalità di partecipazione dei rispettivi Parlamenti alle attività dell'OMC e, di conseguenza, sotto questo profilo è necessario consentire una varietà di approcci. Da ultimo, la partecipazione dei Parlamenti nazionali ai processi negoziali condotti in seno all'OMC è utile se la loro presenza è sufficientemente numerosa. Per questo motivo la partecipazione dei Parlamenti all'attività dell'OMC può costituire soltanto un obiettivo a lungo termine.

Il Consiglio federale ritiene che l'iniziativa di creare una piattaforma parlamentare nell'ambito dell'OMC debba scaturire innanzitutto dalla volontà dei Parlamenti. Le attività a sostegno di tale iniziativa dovrebbero svolgersi per mezzo di una rete di contatti tra Parlamenti.

2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)

L'Ufficio federale di giustizia ha istituito un gruppo di riflessione, formato da esperti, incaricato di valutare la necessità di una revisione della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento (LEF), anche alla luce degli interventi parlamentari presentati. In primo piano vi sono questioni inerenti a tre tematiche: innanzitutto è necessario chiarire se e in quale misura sia necessario conformare ulteriormente la procedura di risanamento adottata in Svizzera (soprattutto la procedura concordataria ai sensi della LEF) al *Chapter Eleven* dello *US-Bankruptcy Code* (ad es. mediante facilitazioni dell'avvio di procedura oppure potenziando gli effetti di una moratoria concordataria). In secondo luogo devono essere esaminati gli aspetti comuni al diritto privato e al diritto fallimentare. In particolare, si tratta della questione concernente il trattamento dei rapporti obbligatori di durata (p. es. i contratti di lavoro, di locazione o di leasing). In pratica emerge che mantenendo in vigore contratti a lungo termine si rischia di compromettere gravemente il risanamento dell'impresa interessata. Da ultimo si pone la questione del fallimento dei gruppi di società. Occorre valutare l'opportunità di ricorrere a una normativa specifica per questa materia. L'attività del gruppo di esperti è iniziata alla fine del 2003; il rapporto concernente la necessità di un intervento sul piano normativo è stato consegnato all'Ufficio federale di giustizia nell'aprile 2005. Per alcuni aspetti tale necessità è stata confermata dal rapporto. Nell'agosto 2006 l'Ufficio federale di giustizia ha incaricato il gruppo di esperti di elaborare, entro la primavera del 2008, un avamprogetto che consenta un'adeguata revisione parziale della legge.

2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)

In relazione a sicurezza e qualità delle derrate alimentari, la protezione e l'informazione dei consumatori rivestono una notevole importanza per il Consiglio federale. In Svizzera le disposizioni e gli strumenti necessari a garantirle sono contemplati da diversi atti normativi. Si tratta inoltre di uno dei temi principali dei negoziati agricoli OMC del ciclo di Doha. La Svizzera continuerà a

vigilare affinché, durante i negoziati in corso, tali questioni godano di sufficiente considerazione. Tuttavia, alla luce della diversa posizione assunta a tale riguardo da numerosi membri dell'OMC, non si tratterà di un compito di facile attuazione. Prima della chiusura del ciclo negoziale non sarà possibile valutare in quale misura le norme che disciplinano questo settore possano essere rafforzate.

2003 P 02.3698 Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)

Da quando è stato presentato il postulato, il Consiglio federale ha già sottoposto al Parlamento diversi progetti volti a migliorare il governo societario (*Corporate Governance*) o a rafforzare in altro modo gli aspetti di responsabilità sociale delle imprese. Si possono menzionare in questo contesto le nuove norme sulla trasparenza concernenti la retribuzione dei membri dei consigli d'amministrazione e di direzione, l'obbligo di revisione nel diritto societario o l'ulteriore inasprimento del diritto penale in materia di corruzione. Inoltre il Consiglio federale si è già espresso in merito ad interventi parlamentari di analogo orientamento (in particolare il postulato CPE-N 00.3415 «Codice di buona condotta destinato a garantire il rispetto dei diritti umani» e la mozione Gysin Remo 03.3375 «Convenzione dell'ONU sulla responsabilità internazionale delle imprese»). Un quadro degli sviluppi della situazione è ancora in corso di elaborazione. La presa di posizione del Consiglio federale è prevista per il primo semestre del 2008.

2003 M 01.3089 Sette misure per una politica di crescita (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)

Nel rapporto di gestione 2006 il Consiglio federale ha sostenuto che con il rapporto sulla crescita stilato dal DFE nel 2002 (punto 1) e il pacchetto di misure per una politica di crescita varato dal Consiglio federale all'inizio del 2004 (punto 2) si è già ottemperato alla mozione. Le 17 misure del pacchetto in questione sono state poste in agenda e conseguentemente incluse negli obiettivi annuali del Consiglio federale (punto 4). Un gruppo di lavoro interdipartimentale ha trasmesso al Consiglio federale rapporti annuali inerenti al grado di attuazione delle misure (punto 5) e nell'ultimo rapporto – di cui il Consiglio federale ha preso atto il 21 dicembre 2006 – è stato rilevato che al Parlamento sono stati trasmessi quasi tutti i messaggi relativi alle misure annunciate (punto 3). Con la valutazione d'impatto della normativa (punto 6) e la politica in materia di PMI condotta dal DFE (punto 7), nella scorsa legislatura sono stati adempiuti anche i due punti rimanenti della mozione. La Commissione dell'economia e dei tributi del Consiglio nazionale ha tuttavia respinto la proposta di stralcio, evidenziando tra l'altro che la trasmissione di messaggi al Parlamento non può essere equiparata al raggiungimento di una effettiva crescita economica. Il mancato stralcio è stato inteso anche come un invito alla presentazione, durante la prossima legislatura, di un nuovo pacchetto di misure per una politica di crescita. I relativi lavori sono iniziati nel 2006 e hanno portato nel 2007, in stretto accordo con il piano di legislatura, ad una prima decisione del Consiglio federale sui contenuti della prosecuzione della politica di crescita. Quest'ultima sarà oggetto di un rapporto del Consiglio federale, elaborato tenendo conto del piano di legislatura. Il Consiglio federale prevede, sulla base di tale rapporto e dell'analisi concernente la crescita economica svolta dal DFE nel 2002, di riproporre lo stralcio della mozione.

2004 P 03.3635 Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)

Il messaggio sul programma di sgravio 2004 concerneva gli effetti a breve termine, sulla crescita, delle riduzioni di spesa volte a riequilibrare il bilancio. In seguito, alcuni collaboratori del Dipartimento delle finanze hanno indagato gli effetti, sulla crescita, della quota di spesa statale (cfr. *Christoph A Schaltegger: Ist die Höhe der Staatsquote schuld an der Schweizer Wachstumsschwäche?, Die Volkswirtschaft* 1/2-2005) nonché dei diversi capitoli di spesa (cfr. *Colombier, C. (2004), Government and Growth, Working Paper of the Group of Economic Advisers, No. 4, Swiss Federal Finance Administration* [[http://www.efv.admin.ch/d/wirtschaft/studien/pdf/oekt\\_publ04\\_internet.pdf](http://www.efv.admin.ch/d/wirtschaft/studien/pdf/oekt_publ04_internet.pdf)]). Le altre questioni saranno trattate nel 2008, nell'ambito di un aggiornamento del rapporto del DFE sulla crescita redatto nel 2002.

2005 P 05.3185 Rapporto del Consiglio federale sulla politica di accesso ai mercati dei servizi (N 17.6.05, Rey)

Approvando il rapporto sulla politica di accesso ai mercati dei servizi, il 28 novembre 2007 il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato 05.3185.

2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7: Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)

Secondo la risposta del Consiglio federale, la protezione doganale nel settore agricolo è oggetto di una continua verifica alla luce dell'evoluzione seguita dalla politica agricola, degli eventuali risultati dei negoziati agricoli in seno all'OMC e degli sviluppi dei nostri rapporti con l'UE (possibilità di un accordo di libero scambio nel settore agroalimentare).

2005 P 05.3375 Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)

Il postulato incarica il Consiglio federale di analizzare le ripercussioni di eventuali nuovi accordi di libero scambio – in particolare con gli Stati Uniti – in relazione al dossier agricolo nei negoziati del ciclo di Doha.

Le attività negoziali del ciclo avviato a Doha nel 2001 in seno all'OMC proseguono. In considerazione dello stato attuale dei negoziati nel quadro del ciclo di Doha, e del fatto che non è in corso alcuna trattativa con gli Stati Uniti per un accordo di libero scambio, attualmente non si rende necessario lo svolgimento dell'analisi in questione.

Gli accordi di libero scambio attualmente oggetto di negoziati si situano nel medesimo quadro di condizioni di quelli precedentemente stipulati dalla Svizzera, e pertanto non determinano alcuna ripercussione particolare sul dossier agricolo del ciclo di Doha.

#### Ufficio federale dell'agricoltura

2005 M 04.3301 Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)

La mozione permane rilevante. La designazione dei prodotti agricoli e la dichiarazione della provenienza e dei metodi di produzione sono temi di attualità nel contesto di un'ulteriore apertura del mercato e in relazione a un possibile accordo di libero scambio tra Svizzera e UE nel settore agroalimentare. Il Consiglio federale assegna la massima importanza al mercato dei prodotti

agricoli svizzeri e alla loro collocazione in questo nuovo contesto. Tale posizionamento richiede una dichiarazione che attesti le specifiche qualità dei prodotti svizzeri e un sistema efficace di lotta contro le frodi. Nel quadro del sistema globale di sicurezza alimentare richiesto dalla Commissione della gestione del Consiglio nazionale, è previsto il coordinamento delle diverse attività di controllo e di lotta contro le frodi. Detto sistema deve comprendere l'attuazione dell'articolo 182 LAgr.

#### Ufficio federale di veterinaria

2003 P 02.3165 Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga)

Con l'approvazione del postulato il Consiglio federale ha già dichiarato la propria disponibilità a esaminare misure che consentano una migliore protezione dei pesci. Come già rilevato nella risposta all'intervento, il campo d'applicazione della legge sulla protezione degli animali comprende tutti i vertebrati, quindi anche i pesci. Tuttavia la legge attuale non contempla disposizioni specifiche per le specie ittiche. La nuova legge sulla protezione degli animali è stata approvata dalle Camere federali durante la sessione invernale del 2005. Dal 12 luglio al 10 novembre 2006, il DFE ha svolto un'indagine conoscitiva sulle disposizioni d'esecuzione relative a questa legge. Tali disposizioni stabiliscono le esigenze minime concernenti la tenuta di pesci e le opportune modalità di approccio nei loro confronti; inoltre esse prevedono una formazione delle persone che si occupano di questi animali. Le disposizioni in questione dovrebbero entrare in vigore nel corso del 2008, dopo l'esame dei pareri pervenuti e la rielaborazione del progetto di ordinanza.

#### Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia

2000 P 98.3187 Campagna di formazione compensativa (N 16.9.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)

Nella risposta alla mozione su cui è basato il postulato in esame, il Consiglio federale ha già menzionato i lavori corrispondenti relativi alla nuova legge sulla formazione professionale. La nuova legge sulla formazione professionale è stata approvata il 13 dicembre 2002 ed è entrata in vigore all'inizio del 2004. Agli articoli 9 (promozione della permeabilità), 33 (esami e altre procedure di qualificazione) e 35 (promozione di altre procedure di qualificazione) essa contiene disposizioni volte in particolare a favorire le formazioni di recupero. Tale obiettivo viene raggiunto impedendo che l'ammissione alle procedure di qualificazione venga subordinata alla partecipazione a determinati cicli di formazione.

Nell'ambito di un vasto progetto denominato «*Validation des acquis*», l'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia ha elaborato una guida nazionale per la definizione, sul piano nazionale, di procedure per la validazione degli apprendimenti acquisiti. L'attuazione concreta delle procedure spetta ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro. La guida è disponibile dall'estate del 2007. In una prima fase essa verrà applicata soltanto nel settore della formazione professionale di base. Nel 2009 sarà oggetto di una valutazione.

In linea di principio, la concessione delle relative risorse finanziarie ai Cantoni e alle organizzazioni del mondo del lavoro avviene secondo i meccanismi di finanziamento previsti nella legge sulla formazione professionale. La Confederazione può partecipare agli oneri di sviluppo e al finanziamento di prestazioni speciali sulla base di domande di sussidio.

2001 P 01.3170 Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)

Il 21 maggio 2006 le nuove disposizioni costituzionali relative alla formazione sono state approvate in votazione popolare. Il nuovo articolo 64a attribuisce alla Confederazione la competenza di stabilire principi in materia di perfezionamento e di promuovere quest'ultimo a titolo sussidiario. La legge d'esecuzione del nuovo articolo sul perfezionamento richiede una ridefinizione dei principi della politica svizzera in questo ambito. Il raggiungimento del necessario consenso richiederà molto tempo. I corrispondenti lavori preliminari sono già stati avviati.

2001 P 01.3640 Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 98.3187. Occorre inoltre osservare quanto segue:

L'ordinanza sulla formazione professionale di base come operatrice/operatore socioassistenziale consente una formazione standard più breve alle persone in fase di riqualificazione o reinserimento professionale. Altre offerte di questo genere sono previste nel settore sanitario.

2001 P 01.3641 Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2000 P 98.3187. Occorre inoltre osservare quanto segue:

Il rapporto con l'economia gode di particolare attenzione. Si tratterà soprattutto di evitare che insorgano dubbi circa il valore dei diplomi ottenuti nell'ambito di queste procedure.

2002 P 01.3425 Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2001 P 01.3170.

2003 P 03.3186 CTI: nuova base legale (N 5.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)

Il 2 maggio 2007 il Consiglio federale ha discusso della natura giuridica e dell'organizzazione che, in futuro, avrà la CTI. Il Consiglio federale ha deciso che in futuro la promozione dell'innovazione dovrà essere sancita dalla legge sulla ricerca e che alla CTI verranno attribuite nuove competenze decisionali. Le basi giuridiche corrispondenti sono state elaborate. Il 21 dicembre 2007 il DFE è stato autorizzato dal Consiglio federale ad avviare la relativa procedura di consultazione.

2005 P 04.3809 Eterogeneità delle denominazioni professionali in base alla nuova legge sulla formazione professionale (N 18.3.05, Vollmer)

L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) fa in modo che in tutte le ordinanze in materia di formazione professionale di base e di formazione professionale superiore i titoli e le denominazioni siano uniformi ed armonizzati. Tuttavia, ciò richiede lunghi tempi di attuazione e la collaborazione dei responsabili della formazione professionale, vale a dire la Confederazione, i Cantoni e le organizzazioni del mondo del lavoro.

Nell'ambito delle denominazioni professionali sono in atto profondi cambiamenti. Per ciò che concerne le scuole universitarie, l'applicazione delle riforme basate sul modello di Bologna ha portato alla sostituzione dei titoli di studio, con conseguenze soprattutto sulla formazione professionale superiore. Riguardo alla formazione di base, sono necessarie nuove denominazioni per i tirocini di due anni. Oltre a ciò, occorre tenere conto delle armonizzazioni sul piano internazionale, sempre più numerose.

2005 M 04.3688 Adeguare l'organizzazione della CTI (N 18.3.05, Noser; S 27.9.05)

Cfr. parere relativo all'oggetto 2003 P 03.3186.

2005 M 05.3473 Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO

Il Parlamento ha accolto la mozione nel dicembre 2005. In seguito, il 23 marzo 2003, l'ufficio competente ha organizzato una prima riunione inerente al settore dell'architettura con le organizzazioni interessate (la Fondazione dei registri svizzeri degli ingegneri, degli architetti e dei tecnici [REG], la Società svizzera degli ingegneri e architetti [SIA], la Federazione degli architetti svizzeri [FAS], l'Ordine ingegneri e architetti del Cantone Ticino [OTIA] e i dipartimenti di architettura dell'USI, del PFL, del PFZ e dell'UniGe); hanno partecipato anche la Società svizzera degli impresari-costruttori (SSIC), l'Unione svizzera delle libere professioni (USLP) e l'Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM). L'amministrazione era rappresentata dall'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) e dall'Ufficio dell'integrazione DFAE/DFE (UI). La riunione si prefiggeva uno scambio d'informazioni sui problemi incontrati dagli architetti svizzeri nell'UE. Al termine della riunione i partecipanti hanno deplorato, oltre all'assenza di altre unità amministrative, il fatto che il settore dell'architettura fosse considerato separatamente rispetto agli altri rami professionali.

Il 23 novembre 2006 si è svolta una seconda riunione, a cui hanno partecipato le unità amministrative interessate (quattro settori della SECO, l'UI, l'Ufficio federale della migrazione [UFM] e l'UFFT). Pur essendo stati invitati tutti i partecipanti alla riunione del 23 marzo, erano presenti unicamente le organizzazioni degli architetti. L'UFFT ha illustrato la procedura adottata per certificare l'esperienza professionale dei prestatori di servizi in Svizzera; la REG ha presentato il progetto «*concept en amont*». Al termine della riunione si è deciso di considerare il progetto della REG. Nel frattempo vi è stato uno scambio di documentazione con la REG; l'ultima comunicazione è datata 9 novembre 2007.

Parallelamente a ciò, l'USAM ha istituito un gruppo di lavoro sulla prestazione di servizi a cui partecipano l'UFFT e l'UI.

Finora alle autorità federali o all'USAM non è giunta alcuna informazione di dossier concreti, relativi a prestatori di servizio svizzeri, bloccati dall'UE. In occasione della riunione del 23 novembre 2006, l'amministrazione federale ha esposto dettagliatamente la procedura in base alla quale viene rilasciata la prova dell'esercizio della professione in Svizzera. A tutt'oggi non è stato interposto alcun ricorso contro tale procedura e non sono state formulate osservazioni o proposte di miglioramento volte a una sua semplificazione.

## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

### Segreteria generale

2004 P 03.3439 È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC? (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)

Il DATEC sta attualmente conducendo un progetto di riorganizzazione con i seguenti obiettivi:

Fusione dell'Ufficio d'inchiesta sugli infortuni aeronautici (UIIA) e del Servizio d'inchiesta sugli infortuni dei trasporti pubblici (SII) in una «Commissione d'inchiesta sugli infortuni» (titolo di lavoro), composta da:

- una divisione operativa e
- un consiglio di amministrazione (titolo di lavoro)

Il consiglio di amministrazione dovrà in particolare assicurare il sistematico controllo della qualità dei rapporti stesi dalla divisione operativa. La Commissione federale sugli infortuni aeronautici (CFIA) verrà abolita.

Nel quadro di questo progetto (che comporterà anche modifiche legali) verrà esaminata anche l'attribuzione amministrativa della «Commissione d'inchiesta sugli infortuni»; in tal modo saranno adempiute le richieste del postulato.

### Ufficio federale dei trasporti

2001 P 99.3561 Futuro della linea ferroviaria storica del San Gottardo (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Una volta realizzata la galleria di base del San Gottardo, le funzioni della tratta di montagna del San Gottardo saranno soprattutto tre: servirà al traffico interregionale e turistico nonché da tratta di alleggerimento per la galleria di base. Le funzioni concrete della tratta di montagna potranno però essere definite solo poco prima dell'entrata in servizio della galleria di base del San Gottardo, visto che i programmi d'offerta e d'esercizio dovranno essere adeguati ai bisogni effettivi, che per gli anni 2015–2020 non è possibile prevedere sin d'ora con la necessaria esattezza. Non spetta al Consiglio federale occuparsi delle possibilità di utilizzazione a medio e a lungo termine di quest'opera. Con decisione dell'8 novembre 2006 il Consiglio federale ha affidato tale compito alla FFS SA che, quale futuro gestore di questa tratta, dovrà considerare questa importante questione nell'ambito dei lavori di pianificazione, in modo da fornire per tempo le necessarie basi decisionali.

2001 P 01.3139 Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, in qualità di secondo Consiglio, ha deciso di respingere il testo sulla Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di suddividere il progetto in più parti. Nel marzo 2007 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio complementare concernente la Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici). Questo primo messaggio tratta gli elementi non controversi, tra cui figura anche l'oggetto del presente postulato.

Quando il progetto relativo al messaggio complementare sulla Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici) sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3238 Rete celere Svizzera centrale (N 5.10.01, Theiler; proposta di stralcio FF 2007 6933)

Con il rapporto concernente la rete celere di Lucerna il Cantone di Lucerna ha ridefinito le priorità per quanto concerne il potenziamento dei trasporti pubblici. La Confederazione sostiene in linea di principio l'orientamento stabilito. La prima tappa di potenziamento è entrata in esercizio in concomitanza con la messa in servizio della 1ª tappa di FERROVIA 2000, alla fine del 2004.

La seconda tappa di potenziamento, che prevedeva soprattutto la costruzione di nuove fermate, avrebbe dovuto essere finanziata mediante la convenzione sulle prestazioni tra le FFS e la Confederazione per gli anni 2003 – 2006. In seguito al Programma di sgravio 2003, la Confederazione è tuttavia stata costretta a risparmiare questi fondi. Nelle convenzioni sulle prestazioni il margine di manovra disponibile per investimenti di ampliamento è molto limitato. La massima priorità è data agli interventi per eliminare carenze di capacità o per ottenere sensibili aumenti di capacità; di conseguenza la rete celere della Svizzera centrale non figura nell'elenco delle priorità della CP 07-10.

Il Cantone di Lucerna prevedeva di realizzare la terza tappa di ampliamento nel quadro della 2ª tappa di FERROVIA 2000. A causa degli adeguamenti del Fondo FTP resisi necessari a seguito del progetto di modifica del finanziamento dei progetti FTP e del Programma di sgravio 03, i lavori della 2ª tappa di FERROVIA 2000 hanno dovuto essere rinviati. Rispetto alla pianificazione originaria, il progetto sopra citato riduce il margine di manovra finanziario della Confederazione per il Fondo FTP a partire dal 2011. Pertanto, il 26 maggio 2004, il Consiglio federale ha deciso di sottoporre a una verifica generale, da effettuarsi nel 2007, tutti i grandi progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo nell'ambito del progetto concernente la panoramica FTP e lo sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF). Tra questi rientrano anche i progetti concernenti la 2ª tappa di FERROVIA 2000. Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il relativo messaggio sulla panoramica FTP.

Quando il progetto concernente la panoramica FTP sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3284 Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)

L'oggetto del presente postulato era uno degli elementi della Riforma delle ferrovie 2. L'obiettivo era di emanare disposizioni uniformi per il trattamento dei dati da parte delle imprese di trasporto concessionarie (ITC). Le ITC devono poter rilevare i dati presso i loro clienti ed elaborarli. Soltanto in questo modo possono adeguare in modo ottimale il loro esercizio ai bisogni della clientela e, in particolare, rilasciare titoli di trasporto personali (abbonamenti generali e a metà prezzo) o introdurre un sistema elettronico per l'emissione dei titoli di trasporto. Lo scambio di dati facilita alle imprese il reciproco riconoscimento dei titoli di trasporto, consentendo loro di adottare strategie comuni per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori. La pubblicazione dei dati da proteggere è disciplinata in modo restrittivo a livello di ordinanza. Pertanto, nell'ambito del messaggio sulla Riforma delle ferrovie 2 il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il postulato.

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, in qualità di secondo Consiglio, ha deciso di respingere il testo sulla Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di suddividere il progetto in più parti. Nel marzo 2007 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio complementare concernente la Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici). Questo primo messaggio tratta gli elementi non controversi della Riforma delle ferrovie 2, tra cui figura anche l'oggetto del presente postulato.

Quando il progetto sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3403 Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiet; proposta di stralcio FF 2007 6933)

Il 12 dicembre 2004 è entrata in funzione la quasi totalità della 1ª tappa di FERROVIA 2000. Nell'ambito dei lavori effettuati in vista dell'elaborazione della panoramica FTP e del progetto di sviluppo futuro dell'infrastruttura ferroviaria (SIF) le FFS hanno svolto ampie indagini di mercato. Nell'ambito di queste indagini si è individuato un determinato margine di crescita che sarebbe possibile sfruttare prevedendo collegamenti diretti anziché gli attuali collegamenti con cambio di treno. L'entità del margine non va tuttavia sopravvalutata, in quanto le coincidenze garantite dal sistema dei nodi ferroviari riducono ai minimi termini le differenze rispetto ai collegamenti diretti per quanto concerne i tempi di percorrenza. L'unico elemento da prendere in considerazione sarebbe una certa qual comodità offerta dai collegamenti diretti, il cui effetto sulla domanda è tuttavia minimo. Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio sulla panoramica FTP. Nel progetto SIF contemplato dal messaggio si prevede di offrire anche in futuro il collegamento internazionale diretto Germania – Coira.

Quando il progetto concernente la panoramica FTP sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3460 Ferrovia 2000, 1ª tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt; proposta di stralcio FF 2007 6933)

Dopo l'approvazione in votazione popolare del progetto FERROVIA 2000, avvenuta il 6 dicembre 1987, la pianificazione dell'offerta e le possibilità tecniche hanno segnato un ulteriore sviluppo. Vista l'evoluzione dei costi di progettazione per gli impianti infrastrutturali previsti da FERROVIA 2000, il Consiglio federale ha deciso di realizzare per il momento unicamente un primo pacchetto del progetto. Le Camere federali ne sono state informate con il rapporto dell'11 maggio 1994 sulla 1ª tappa di FERROVIA 2000. Grazie all'introduzione della tecnica ad assetto variabile e alla riduzione degli intervalli fra i treni, gran parte dei miglioramenti dell'offerta cui mirava il progetto FERROVIA 2000 ha potuto essere realizzata senza il ricorso a costose opere di potenziamento dell'infrastruttura. La prevista cadenza semioraria tra San Gallo e Zurigo, ad esempio, è già stata attuata. Gli investimenti per il raccordo della Svizzera orientale alla rete ad alta velocità, già approvati dalle Camere, e i fondi richiesti nel messaggio sulla panoramica FTP del 17 ottobre 2007 per attuare il progetto SIF consentiranno di fare di San Gallo un nodo completo e di ridurre i tempi di percorrenza tra San Gallo e Zurigo. Il progetto SIF prevede altresì l'introduzione della cadenza oraria tra San Gallo e Coira.

Quando il progetto concernente la panoramica FTP sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2002 P 01.3710 Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)

Il Consiglio federale intende garantire che le condizioni quadro stabilite per legge siano le stesse per tutte le imprese. La Riforma delle ferrovie 2 doveva servire tra l'altro a questo scopo. Nell'ambito del materiale rotabile l'obiettivo è l'armonizzazione dei presupposti finanziari. Inizialmente ci si attendeva che le ferrovie si sarebbero organizzate, di propria iniziativa, in una società di gestione del materiale rotabile. Nonostante il considerevole fabbisogno di acquisti e le offerte di supporto provenienti dal settore finanziario, sono stati intrapresi soltanto passi isolati in questa direzione. L'iniziativa in tal senso continuerà però ad essere considerata un compito delle imprese; di conseguenza, si rinuncerà ad una regolamentazione degli acquisti di materiale rotabile. La questione della garanzia statale e dell'apertura alle ferrovie private degli acquisti tramite Eurofima (società europea per il finanziamento di materiale ferroviario) può essere risolta anche senza l'istituzione di un pool per il materiale rotabile. Per ottenere un'equiparazione tra le FFS e le altre ferrovie, è necessario che le ferrovie private possano beneficiare di una garanzia statale (eventualmente attraverso Eurofima). Una proposta in tal senso era contenuta nel messaggio concernente la Riforma delle ferrovie 2. Pertanto, nell'ambito del messaggio sulla Riforma delle ferrovie 2, il Consiglio federale ha proposto di togliere di ruolo il presente postulato.

L'8 dicembre 2005 il Consiglio degli Stati, in qualità di secondo Consiglio, ha deciso di respingere il testo sulla Riforma delle ferrovie 2, incaricando il Consiglio federale di suddividere il progetto in più parti. Un primo messaggio tratterà gli elementi non controversi, tra cui figura anche l'oggetto del presente postulato. Nel marzo 2007 il Consiglio federale ha presentato al Parlamento il messaggio complementare concernente la Riforma delle ferrovie 2 (Revisione della disciplina sui trasporti pubblici).

Quando il progetto sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2002 P 02.3217 Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301; proposta di stralcio FF 2007 6933)

La richiesta è stata esaminata nell'ambito dei lavori per la 2ª tappa di Ferrovia 2000. Nel frattempo, i presupposti politici e finanziari sono profondamente cambiati: gli adeguamenti del Fondo FTP resisi necessari a seguito del progetto di modifica del finanziamento dei progetti FTP (FINIS) riducono, rispetto a quanto inizialmente previsto, il margine di manovra finanziario della Confederazione a partire dal 2011. Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha pertanto deciso di sottoporre a una verifica generale tutti i progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo. Tra questi figura anche l'auspicata trasformazione della stazione di Lucerna in un nodo principale a tutti gli effetti e in un centro della rete celere della Svizzera centrale. Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il relativo messaggio sulla panoramica FTP.

Quando il progetto concernente la panoramica FTP sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2003 M 01.3753 Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03)

Cfr. P 01.3710



2003 P 02.3386 Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301; proposta di stralcio FF 2007 6933)

La richiesta è stata esaminata nell'ambito dei lavori per la 2ª tappa di Ferrovia 2000. Nel frattempo, i presupposti politici e finanziari sono profondamente cambiati: gli adeguamenti del Fondo FTP resisi necessari a seguito del progetto di modifica del finanziamento dei progetti FTP (FINIS) riducono, rispetto a quanto inizialmente previsto, il margine di manovra finanziario della Confederazione a partire dal 2011. Il 26 maggio 2004 il Consiglio federale ha pertanto deciso di sottoporre a una verifica generale tutti i progetti di trasporto pubblico non ancora decisi in modo definitivo. Tra questi figura anche l'auspicata trasformazione della stazione di Lucerna in un nodo principale a tutti gli effetti e in un centro della rete celere della Svizzera centrale. Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il relativo messaggio sulla panoramica FTP.

Quando il progetto concernente la panoramica FTP sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2005 P 03.3260 AlpTransit NFTA Lötschberg/Sempione. Protezione contro il rumore (N 17.3.05, Cina; proposta di stralcio FF 2007 6933)

A titolo di compensazione per la rinuncia alla variante «ramo verso Mundbach» della galleria di base del Lötschberg, il Consiglio federale ha assicurato al Cantone del Vallese l'adozione di misure di protezione acustica adeguate nelle regioni esposte al rumore ferroviario. L'UFT ha incaricato le FFS di completare di conseguenza i progetti di risanamento già elaborati. Nel Comune di Visp la lunghezza complessiva delle pareti antirumore è stata più che triplicata. Nel comune di Briga, ovvero nelle località di Brigerbad e Gamsen e fino al segnale di entrata della stazione di Briga, il numero dei pannelli fonoassorbenti è stato aumentato di due volte e mezzo rispetto a quanto previsto inizialmente. Inoltre, le misure d'isolamento acustico necessarie negli edifici sono interamente finanziate dalla Confederazione. I piani concernenti Visp e Briga sono stati approvati dall'UFT il 28 settembre 2005. A parte pochi casi, i lavori di costruzione, iniziati rispettivamente nella primavera e nell'estate del 2007, sono stati portati a termine entro il 9 dicembre 2007, data di entrata in funzione della galleria di base del Lötschberg. È stato pertanto rispettato il termine per la realizzazione delle misure di protezione acustica previste lungo la tratta FFS St. German – Briga, definito già il 29 giugno 2000 nell'ambito dell'approvazione dei piani NFTA concernenti il raccordo di Raron. Il 17 ottobre 2007 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento il messaggio sulla panoramica FTP, che comprende anche i progetti di protezione contro il rumore.

Quando il messaggio sulla panoramica FTP sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

2005 P 05.3475 Aumento della capacità del nodo ferroviario di Zurigo (S 8.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.3401; proposta di stralcio FF 2007 6933)

Nell'ambito dell'elaborazione della convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2007–2010 il Consiglio federale ha esaminato in modo approfondito tutte le possibilità a disposizione della Confederazione per finanziare la linea di transito di Zurigo (DML). Nell'esame sono stati inclusi anche gli altri due grandi progetti di potenziamento dei trasporti d'agglomerato, di cui uno concerne l'area di Ginevra (CEVA: Cornavin – Eaux-Vives – Annemasse) e l'altro il Ticino (FMV: Ferrovie Mendrisio – Varese). Nel messaggio del 2 dicembre 2005 relativo al fondo infrastrutturale (FF 2006 701) il Consiglio federale ha proposto di ricorrere essenzialmente a tale fondo per finanziare questi tre progetti. Nel messaggio concernente la convenzione sulle prestazioni tra la Confederazione e le FFS per gli anni 2007-2010 (FF 2006 2523) ha precisato le modalità di finanziamento dei progetti (cfr. FF 2006 3593). La DML, di cui beneficia anche il traffico a lunga distanza oltre quello d'agglomerato, è finanziata per due terzi tramite il fondo infrastrutturale, in ragione dei benefici calcolati per il traffico d'agglomerato. Adottando la legge sul fondo infrastrutturale (LFIT, RS 725.13) il Parlamento ha avallato la proposta del Consiglio federale approvando nel contempo il prelievo di 400 milioni di franchi quale prima tranche per la parte del progetto DML relativa al traffico d'agglomerato. Per il finanziamento della parte concernente il traffico a lunga distanza si prevede di ricorrere al fondo FTP (SIF) e al budget ordinario della Confederazione (limite di spesa relativo alla CP 11-14 e alla CP 15-18).

Quando il messaggio sulla panoramica FTP sarà stato approvato dalle Camere federali, il presente intervento potrà essere tolto di ruolo.

#### Ufficio federale dell'aviazione civile

2000 P 00.3162 Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAM

Nel 1993, su incarico dell'Ufficio federale dell'aviazione civile e dell'Ufficio federale degli aerodromi militari, la società Elektrowatt Ingenieurunternehmung AG EWI aveva pubblicato lo studio «Die Auswirkungen der Luftfahrt auf die Umwelt», dedicato agli effetti dell'aviazione civile sull'ambiente; questo documento prendeva già posizione sulle domande formulate dall'autrice del postulato. L'UFAC e i suoi partner (UFEFA, ARE, UFAFP, SECO) stanno attualmente aggiornando lo studio, ampliandone il campo d'indagine. Con questo nuovo documento, dal titolo «Nachhaltiger Luftverkehr: Bestandesaufnahme – Perspektiven – Handlungsspielraum» (Aviazione civile sostenibile: panoramica – prospettive – margini di manovra), si intende presentare sotto diverse angolature e analizzare le ricadute economiche, sociali ed ecologiche dell'aviazione civile nei prossimi 15 anni. I risultati dall'indagine, conclusasi alla fine del 2007, saranno pubblicati nella primavera del 2008.

2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)

Nel 2000, nel quadro del progetto PSIA, il Consiglio federale aveva affidato l'incarico di riesaminare a titolo generale la rete delle aree di atterraggio in montagna e di valutare se, e in quale misura, sia opportuno continuare a praticare l'elisci. Approvando gli obiettivi e le condizioni concettuali, nel giugno 2007 il Consiglio federale ha dato il via libera al riesame concreto delle singole aree di atterraggio in montagna.

L'UFAC procede al riesame in collaborazione con le autorità, le imprese e le organizzazioni interessate. In presenza di conflitti inconciliabili dovuti a un'utilizzazione restrittiva, le attuali aree di atterraggio in montagna andranno sostituite con aree più idonee. Anche la questione relativa alle aree su cui continuare a praticare l'elisci, e alla portata di tale attività, sarà chiarita nell'ambito del riesame di ogni singola area. I lavori dell'UFAC inizieranno con il riesame della regione del Vallese sud-

orientale. L'operazione complessiva, comprendente l'esame di tutte le aree di atterraggio in montagna, si protrarrà almeno fino al 2010.

2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)

Nel giugno 2006 il Consiglio federale ha sottoposto al Parlamento la legge federale sul controllo della sicurezza tecnica (LCSic), unitamente al relativo messaggio. Attualmente sono in corso i dibattiti parlamentari. La LCSic obbligherà gli aeroporti a presentare un rapporto sulla sicurezza. Gli esercenti di ogni scalo dovranno dimostrare che il loro impianto corrisponde ai requisiti di sicurezza tecnica e che il rischio ad esso legato è sostenibile per la popolazione e l'ambiente. Rispetto ad oggi, tale rapporto consentirà una migliore visione d'insieme degli incidenti rilevanti; gli obiettivi del postulato verrebbero adempiuti con l'attuazione di questa nuova legge. Nel gennaio 2007, la CAPTE-S ha svolto una serie di hearing con le associazioni e le organizzazioni interessate. Alla fine del 2007 il DATEC ha sottoposto alla CAPTE-S una sintesi delle ripercussioni che la LCSic avrà sulle procedure di autorizzazione condotte dagli uffici.

2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)

Con l'entrata in vigore, il 1° giugno 2002, degli accordi settoriali sul traffico aereo tra la Svizzera e l'Unione europea, il nostro Paese ha recepito nel diritto interno, quale parte integrante del terzo pacchetto di liberalizzazione, anche il Regolamento (CEE) n. 2407/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, sul rilascio delle licenze ai vettori aerei (2407/92, GUCE n. L 240 del 24.8.1992, p. 1). A partire dal 1° giugno 2002, tale regolamento è pertanto direttamente applicabile in Svizzera.

Circa la validità temporale delle autorizzazioni di esercizio, diversamente dalle disposizioni della legge federale sulla navigazione aerea (RS 748.0) e della relativa ordinanza (RS 748.01), il Regolamento 2407/92 non prevede alcuna limitazione. Un'autorizzazione di esercizio è valida finché l'impresa di trasporto aereo adempie i propri obblighi giusta il Regolamento 2407/92. Quando ciò non è più il caso, l'autorizzazione dev'essere ritirata. Fatta questa premessa, la limitazione della durata di validità prevista dal diritto aeronautico svizzero non ha senso, tanto più che anche le altre autorizzazioni tecnico-operative non sono necessariamente soggette a un limite temporale. Poiché una limitazione della durata di validità non ha alcun influsso sull'efficienza operativa, tecnica ed economica di un'impresa di trasporto aereo, e poiché il Regolamento 2407/92 prevale sulle disposizioni della legge e dell'ordinanza sulla navigazione aerea, non è prioritario modificare questi due disposti. Per ragioni di trasparenza, il Consiglio federale procederà tuttavia ai necessari adeguamenti nel quadro di altre modifiche di legge previste prossimamente. La revisione parziale della legge sulla navigazione aerea, attualmente in corso, dovrebbe entrare in vigore alla fine del 2009. Entro tale data verrà modificata anche l'ordinanza sulla navigazione aerea.

#### Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456 Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)

Nel 2002, la bozza del Piano settoriale Strade (e Ferrovia) era stata sottoposta a un'ampia consultazione. In base ai suoi risultati, il DATEC aveva deciso di riunire i due Piani. Il Piano settoriale Trasporti, risultato da questa fusione, è finalizzato a creare le basi a lungo termine per le infrastrutture di trasporto di responsabilità della Confederazione. Nella parte programmatica del Piano settoriale, già ora disponibile, sono descritti i criteri funzionali in base ai quali è definita la rete stradale federale (rete di base e rete complementare). Il 26 aprile 2006 il Consiglio federale ha approvato la parte programmatica del Piano settoriale Trasporti, incaricando il DATEC della sua attuazione.

Nel quadro del Piano settoriale Trasporti è stata messa a punto una proposta per la configurazione della rete, che viene trattata dall'USTRA nell'ambito del progetto «Rete stradale federale 2020». Il 6 ottobre 2006 il Parlamento ha inoltre adottato la legge federale sul Fondo infrastrutturale per il traffico d'agglomerato, la rete delle strade nazionali e le strade principali nelle regioni periferiche e di montagna. Il progetto «Rete stradale federale 2020» deve ora essere coordinato con i singoli progetti del Fondo infrastrutturale. Con ogni probabilità, nella primavera del 2008 si svolgerà una procedura di consultazione; il messaggio relativo al nuovo decreto concernente la rete delle strade nazionali potrà così essere trasmesso al Parlamento entro la fine dell'anno.

Nel quadro del progetto «Rete stradale federale 2020» vengono esaminate tutte le richieste di ampliamento della rete e di riclassificazione di collegamenti verso le strade nazionali presentate nel quadro di interventi parlamentari.

2000 M 00.3201 Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)

Cfr. M 99.3456

2000 M 00.3217 Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3238 Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)

Cfr. M 99.3456

2000 M 99.3374 Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)

Cfr. M 99.3456

2000 P 99.3421 Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3302 Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3381 Classificazione del raccordo autostradale J20 - A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmid Walter)

Cfr. M 99.3456

2000 P 00.3589 Ampliamento dello svincolo Sciaffusa sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfall (S 30.11.00, Briner)

Il postulato chiede che venga esaminata la possibilità di ampliare lo svincolo di Sciaffusa sud della A4 con un aggiramento del Comune di Neuhausen a.Rhf. (galleria del Galgenbuck). Effettivamente, l'attuale svincolo di Sciaffusa sud grava pesantemente sul Comune di Neuhausen a.Rhf. in quanto i flussi di traffico da e per l'autostrada transitano in un punto sfavorevole sotto il profilo tecnico. Nel dicembre 2001 le autorità cantonali erano pertanto state incaricate di elaborare un progetto generale.

Il 21 dicembre 2005, su richiesta del Governo del Cantone di Sciaffusa, il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento del collegamento stradale verso l'autostrada A4. L'elaborazione del progetto esecutivo è in corso e nella primavera del 2008 il DATEC potrebbe autorizzarne il deposito pubblico. Seguiranno la fase di trattazione delle opposizioni e l'approvazione del progetto esecutivo da parte del DATEC. La fase delle opposizioni e dell'approvazione del progetto durerà alcuni mesi. Il tempo che trascorrerà prima di poter iniziare i lavori di costruzione dipenderà in maniera determinante dall'inoltro di eventuali ricorsi fino al Tribunale federale. In seguito potranno essere avviati i lavori di costruzione, sempre che i mezzi a disposizione e i tempi necessari all'evasione di eventuali opposizioni lo consentano. Il progetto evolve pertanto secondo lo scadenario previsto.

2001 P 99.3545 Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)

Sistema efficiente di gestione del traffico merci stradale attraverso le Alpi: un simile strumento è stato nel frattempo ideato, valutato e ottimizzato. A giudizio degli addetti ai lavori, l'attuale regime del contagocce si rivela efficace e consente di raggiungere gli obiettivi fissati. Nuovi sistemi di informazione attraverso Internet e i media (per es. Truck-Info) contribuiscono ulteriormente a regolare il traffico e a evitare il formarsi di code.

Messa a punto di un sistema elettronico in grado di ottimizzare i flussi di traffico coordinato a livello internazionale: nel 2003 l'USTRA ha ideato un piano di gestione del traffico in Svizzera (Verkehrsmanagementsystem Schweiz, VM-CH) con le seguenti componenti: management dei dati sul traffico, regolazione e informazione sul traffico. Sono inoltre stati vagliati gli aspetti giuridico-organizzativi. La struttura e le componenti parziali della soluzione sono state messe a punto.

Creazione di aree di sosta e di attesa supplementari per evitare il formarsi di code sulla carreggiata: il piano previsto è in fase di attuazione. La sede del centro di controllo e dell'area di sosta a nord della galleria del S. Gottardo è stata definita (Ripshausen, UR); i lavori di progettazione di un centro simile a sud del S. Gottardo avanzano.

Centrale di comando in grado di simulare situazioni di traffico, diffondere informazioni e deviare il traffico: la realizzazione di una simile struttura è prevista nel quadro del progetto «Gestione del traffico Svizzera»; i lavori preliminari sono in corso.

Le linee guida per la telematica stradale ITS-CH 2012 sono state pubblicate.

2001 P 01.3007 Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni, CN 00.401)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3402 Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)

Una maggiore promozione del traffico lento (pedonale, ciclistico, ecc.) contribuirà a soddisfare le esigenze presenti e future di mobilità della popolazione svizzera in modo ecologico, rispettoso della salute ed efficiente in termini economici. Assumendo questo incarico, in collaborazione con gli uffici federali interessati, i rappresentanti di diversi Cantoni e agglomerati, nonché organizzazioni private del settore, l'USTRA ha elaborato una prima bozza di linee guida comprendenti prospettive future, una strategia di base, nonché principi e misure per la promozione del traffico lento.

Nell'ambito della procedura di consultazione, svolta dal DATEC nel 2003, aveva incontrato ampio sostegno l'idea centrale delle linee guida, ossia parificare il traffico lento al traffico motorizzato privato e al trasporto pubblico, considerandolo come terzo pilastro di un'efficiente politica del trasporto viaggiatori. Il traffico lento, oltre a rappresentare una forma di mobilità autonoma, è importante anche in quanto anello di congiunzione per gli altri modi di trasporto (mobilità combinata, catene di trasporto). Un'opposizione di fondo nei confronti della promozione del traffico lento si è manifestata soltanto riguardo al finanziamento, alla ripartizione dei compiti tra Confederazione, Cantoni e privati nonché alla costituzionalità di singoli ambiti d'intervento.

Attualmente l'USTRA concentra le proprie limitate risorse in primo luogo sulle misure direttamente applicabili, atte a promuovere il traffico lento. Tra queste si annoverano l'adeguata integrazione del traffico lento nei progetti d'agglomerato, conformemente alla legge sul fondo infrastrutturale, e la presa in considerazione delle esigenze del traffico lento nel Piano settoriale Trasporti adottato dal Consiglio federale. Si tratta però anche di intensificare le misure di attuazione della legge sui percorsi pedonali e i sentieri escursionistici e di mettere a punto diversi strumenti ausiliari in quest'ambito. Il DATEC intende infine iscrivere il movimento del traffico lento nelle linee guida e nel piano d'azione 2008 - 2011 della «Strategia per uno sviluppo sostenibile 2007» del Consiglio federale. Se queste misure avranno successo, nel 2008 l'USTRA definirà una strategia e un piano contenente i principali provvedimenti adottati a livello federale per promuovere il traffico lento; tale piano integrerà gli esiti dei lavori svolti finora nel quadro delle linee guida, garantendone l'ulteriore sviluppo. Sulla base di questo nuovo rapporto il postulato potrà essere tolto di ruolo.

2001 P 01.3147 Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)

Non appena saranno in vigore le approvazioni generali CE per i rimorchi, i relativi certificati di conformità (COC) verranno riconosciuti già in base alle prescrizioni vigenti (analogamente alle norme relative ai veicoli a motore, i motoveicoli e i trattori agricoli). I veicoli importati per uso personale, muniti del certificato di conformità CE, sono in generale esonerati dall'approvazione del tipo (art. 4 cpv. 1 OATV). La procedura di approvazione generale CE applicata ai rimorchi è già disciplinata dalla Direttiva 70/156/CEE; conformemente al progetto della Commissione del 14 luglio 2003, l'applicazione sarà obbligatoria a partire dal 2008; l'introduzione di approvazioni volontarie su questa base sarà possibile a partire dall'anno seguente la decisione definitiva.

La Direttiva 70/156/CEE è stata sostituita dalla Direttiva quadro 2007/46/CE. Le scadenze vincolanti sono: a seconda della categoria di veicoli, per i veicoli nuovi l'anno 2009 (volontario) o gli anni 2010 – 2012 (obbligatorio); per gli altri tipi di veicoli gli anni 2012 – 2014. Con l'attuazione del nuovo articolo 12 capoverso 3 LCStr, si rinuncia anche all'obbligo di approvazione del tipo per i rimorchi muniti di un'approvazione generale CE. Non appena l'UE avrà attuato i propri provvedimenti, la richiesta del postulato sarà pertanto soddisfatta.

2001 P 01.3308 Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3264 Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.320)

Cfr. M 99.3456

2001 P 01.3383 Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)

Del postulato si è già tenuto parzialmente conto in occasione della revisione dell'ONC in vista dell'aumento del peso totale dei veicoli a partire dal 1° gennaio 2005; da allora è infatti possibile rilasciare autorizzazioni a tempo indeterminato per trasporti speciali con veicoli con una lunghezza fino a 30 m, una larghezza fino a 3, un'altezza fino a 4 e con un peso effettivo fino a 44 t, valide per le «Strade di grande transito in tutta la Svizzera». Grazie al minore onere amministrativo, ne derivano una semplificazione e un'unificazione delle procedure di autorizzazione.

Il 1° luglio 2007 sono entrate in vigore ulteriori modifiche dell'ONC: soppressione del divieto di transito attraverso le località in determinate fasce orarie, estensione della regolamentazione delle competenze del Cantone di stanza, semplificazione delle procedure amministrative per le autorizzazioni di circolare la notte e la domenica.

Un'ulteriore revisione dell'ONC è finalizzata a semplificare ancor più le procedure di autorizzazione e, con esse, il quotidiano lavoro delle imprese. I trasporti speciali con veicoli con una larghezza fino a 3 m, una lunghezza fino a 30 e con un peso fino a 44 t, potranno circolare senza autorizzazione, sempre che soddisfino determinate condizioni. Lo stesso principio si applicherà anche alle corse effettuate di notte e la domenica: chi trasporta un determinato tipo di merce, potrà circolare senza autorizzazione la notte e la domenica. In tal modo, circa la metà di tutte le autorizzazioni potrebbe essere evitata. Il rispetto delle prescrizioni verrebbe verificato nell'ambito dei controlli stradali.

Dal 2004, inoltre, il gruppo di lavoro «autorizzazioni speciali» dell'Associazione dei servizi della circolazione (asa) si riunisce di nuovo regolarmente; l'USTRA funge da organo consulente. Il gruppo mira ad unificare ulteriormente le procedure di autorizzazione cantonali. Su iniziativa di quest'organo, la direzione dell'asa ha adottato il documento «Technische Mitteilungen 1/2005», finalizzato in primo luogo ad allentare le prescrizioni in vigore in questo settore. Le imprese di trasporto approfittano notevolmente di questa misura poiché, con i veicoli attuali, possono ora trasportare pesi di gran lunga maggiori. Nel corso del 2008 verrà inoltre semplificata e resa unitaria la prassi concernente l'accompagnamento da parte di personale ausiliario.

2001 P 01.3483 Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)

In relazione ai gravi incidenti occorsi nelle gallerie del Monte Bianco, dei Tauri e del San Gottardo, i Paesi dell'arco alpino hanno istituito diversi gruppi di lavoro incaricati di svolgere un'indagine. L'analisi verte tra l'altro sulla sicurezza nelle gallerie e sull'armonizzazione delle misure di gestione del traffico sui principali passi alpini. Diverse richieste del postulato vengono esaminate in questo contesto.

Con l'entrata in vigore della Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC) il 1° gennaio 2008, le competenze in materia di gestione del traffico sulle strade nazionali passano alle autorità federali. Elementi centrali di questa riorganizzazione sono la realizzazione e l'esercizio di una centrale nazionale di gestione del traffico. Oltre all'informazione sul traffico questo compito di gestione comprenderà anche la regolazione dei flussi di traffico a grande raggio nonché la gestione sui singoli tratti. In quest'ambito si procederà pure all'ulteriore sviluppo del citato piano di emergenza.

Per i lavori di manutenzione correnti, i Cantoni interessati applicano da anni una strategia consolidata, che si è rivelata valida: i lavori all'interno dei tunnel vengono effettuati ogni anno sull'arco di diverse settimane, durante quattro notti ciascuna. Nei giorni in questione, le gallerie rimangono chiuse al traffico dalle ore 20.00 alle ore 05.00. Interventi di miglioria che renderanno necessaria la chiusura del traforo del San Gottardo per diversi mesi sono previsti soltanto fra ca. 30 anni. Non appare molto sensato analizzare ora i problemi che potrebbero presentarsi allora.

2002 P 01.3396 Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)

I problemi del traffico pesante, in particolare sull'asse nord-sud, hanno richiesto l'adozione di diversi provvedimenti. La riapertura della galleria stradale del San Gottardo dopo l'incidente dell'ottobre 2001, per esempio, è stata accompagnata da misure di gestione del traffico. Sia sull'asse del San Gottardo che al San Bernardino sono stati introdotti sistemi di dosaggio, nel frattempo ottimizzati, che nell'insieme danno buoni risultati.

I lavori si concentrano sulla creazione di un sufficiente numero di aree di sosta al di fuori del sedime autostradale. Nel frattempo sono stati avviati passi decisivi secondo quanto chiesto dal postulato. Il centro di controllo del traffico pesante di Ripshausen (UR), munito di aree di sosta e di controllo, è in costruzione. Prossimamente il Consiglio federale approverà il progetto generale per il centro di controllo sull'area della Monteforno (TI). Le aree di sosta sul sedime autostradale sono pertanto destinate a scomparire tra breve.

Presso alcune dogane (per es. a Basilea) sono nel frattempo state create corsie speciali per il traffico pesante; in tal modo il traffico ordinario non sarà più ostacolato dai camion in attesa. L'impianto doganale provvisoriamente ampliato (Peza) è in funzione dall'ottobre 2005. Per evitare il formarsi di code, i veicoli pesanti con merce da sdoganare vengono convogliati sistematicamente verso un'apposita area di sosta per essere poi diretti, in modo scaglionato, ai punti di sdoganamento. I costi del Peza, pari a 20 milioni di franchi, sono stati interamente coperti dalla Confederazione con gli introiti della TTPCP.

2002 P 01.3103 Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)

Nel quadro del programma di sgravio 2003, l'Assemblea federale ha deciso di sopprimere il contributo federale annuo, pari a 12 milioni di franchi, per il risanamento dei passaggi a livello più pericolosi. Data l'urgenza di determinati lavori, il Consiglio federale ha rimandato la soppressione del sussidio al 1° gennaio 2007 e istituito una Task Force incaricata di impiegare rapidamente, e senza lungaggini burocratiche, i mezzi a disposizione per colmare le attuali lacune di sicurezza. Alla fine di novembre 2007, 154 dei 190 passaggi più pericolosi erano stati risanati, soppressi o oggetto di lavori di miglioria. Altri 23 passaggi a livello sono in fase di realizzazione o quasi terminati. Per i restanti 13 passaggi sono in corso le procedure di autorizzazione dei piani o la prima fase di pianificazione.

2002 P 01.3098 Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3111 Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3759 Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)

L'idea, proposta inizialmente, di individuare e fermare i camion surriscaldati ha dovuto essere abbandonata. Nessuno dei dispositivi esaminati consentiva infatti di risolvere in modo soddisfacente il problema, ossia individuare i camion con motori surriscaldati e toglierli dalla colonna in marcia. Mancavano inoltre le aree di sosta adatte a questo scopo.

Con il sistema di dosaggio introdotto nel frattempo sull'asse di transito nord-sud, le condizioni quadro sono mutate: tutti i camion vengono ora fermati, anche se solo brevemente, ai portali del traforo del San Gottardo, e i veicoli surriscaldati possono essere facilmente individuati. Visto quanto precede, si è deciso di esaminare ancora una volta la questione del portale termografico.

Nel frattempo l'USTRA ha demandato l'attuazione di questa misura alla direzione della galleria stradale del San Gottardo. Nel 2007 è stato progettato un impianto pilota; i lavori preliminari per la sua realizzazione potranno essere avviati attorno alla metà del 2008.

2002 P 01.3680 Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)

Dall'ottobre 2001, quando si è verificato il grave incidente nella galleria stradale del San Gottardo, l'aspetto della sicurezza viene considerato in un'ottica globale, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e veicoli). Nel frattempo sono state esaminate, e in parte attuate, diverse misure atte a migliorare la sicurezza nei tunnel. Di queste fanno parte un più efficace sistema di rivelazione del calore (appositi cavi e telecamere, ecc.), migliori sistemi di aerazione (in particolare nelle gallerie del San Gottardo e del San Bernardino), autosalvataggio degli automobilisti (specifica formazione in vista dell'esame di guida, informazione più sistematica circa il corretto comportamento da tenere in caso d'incidente), migliore segnalazione dei dispositivi di sicurezza (nicchie SOS, vie di fuga, uscite di emergenza), pianificazione e ampliamento di migliori o nuove vie di fuga (nelle gallerie del San Bernardino e del Gran San Bernardo), più adeguato equipaggiamento dei camion (obbligo dell'estintore).

In linea di massima, gran parte di queste misure produce il suo effetto in tutte le opere stradali sotterranee, in particolare nelle gallerie della rete di strade nazionali e principali. Le misure vengono attuate costantemente nel quadro delle attuali possibilità, e in ossequio al principio di proporzionalità. Sono inoltre allo studio ulteriori provvedimenti, in parte in collaborazione con servizi esteri specializzati.

Il 29 giugno 2005 il Consiglio federale ha inoltre incaricato il DATEC di portare avanti il progetto di realizzazione di due impianti d'esercitazione a Balsthal (SO) e Lungern (OW). Queste strutture consentiranno ai servizi sanitari e alla polizia di prepararsi a un evento in condizioni realistiche, all'interno di un tunnel. Il pacchetto globale di misure di sicurezza da applicare nelle gallerie situate lungo le strade nazionali potrà essere completato con queste strutture; la sicurezza delle squadre d'intervento e degli utenti della strada ne risulterà ulteriormente migliorata.

2002 P 02.3216 Traffico nord-sud. Aggiornamento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)

Cfr. M 99.3456

2002 P 01.3735 Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)

L'allestimento di analisi dei rischi relativi alle gallerie e ai tratti stradali particolari è un modo per ridurre i pericoli. Dopo l'incidente verificatosi nell'ottobre 2001 nella galleria del San Gottardo, la sicurezza nelle gallerie viene considerata in un'ottica più globale, tenendo conto di tutti i fattori che possono influire sulla sicurezza (utenti della strada, infrastruttura, esercizio e

veicoli). Su questa base, vengono attuate misure corrispondenti allo stato attuale della tecnica e delle conoscenze, tenendo conto delle reali possibilità e del principio di proporzionalità.

In relazione ai rischi nei tunnel autostradali, i Cantoni sono già oggi tenuti a elaborare scenari di incidenti, ad analizzare sistematicamente i rischi e ad adottare tutte le misure organizzative necessarie per ridurre al minimo il pericolo per gli utenti della strada. Il coordinamento da parte delle autorità federali sarà ulteriormente rafforzato in futuro.

Per quanto concerne l'obiettivo di protezione perseguito nel postulato, nel frattempo il Consiglio federale ha optato per una variante più completa, adottando nel 2002 una nuova politica di sicurezza del traffico. Questa strategia di sicurezza contempla tutte le superfici stradali, tutti i veicoli e tutti gli utenti della strada. Le misure sono elencate in un rapporto elaborato da un gruppo di esperti sotto l'egida dell'Ufficio federale delle strade. L'ampio ventaglio di provvedimenti verte soprattutto sulla migliore formazione e sui corsi di ripetizione per conducenti, sull'adeguamento dell'infrastruttura stradale ma anche sull'intensificazione dei controlli del traffico pesante. Il 23 novembre 2005 il Consiglio federale ha discusso il programma d'azione «Via sicura», ribadendo la propria intenzione di migliorare ulteriormente la sicurezza sulle strade svizzere. Il DATEC sottoporà al Consiglio federale un pacchetto di misure concrete con diverse varianti.

2003 P 02.3126 Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)

Il 1° maggio 2006 l'UE ha introdotto l'odocronografo digitale. Le relative modifiche del diritto svizzero sono entrate in vigore il 1° novembre 2006. A partire dal 1° gennaio 2007 (termine del periodo transitorio), i veicoli messi in circolazione per la prima volta dovranno pertanto essere equipaggiati con un odocronografo digitale. Il sistema renderà più efficiente il lavoro di controllo delle autorità esecutive, migliorerà la protezione dei camionisti e, grazie ai dispositivi di sicurezza contro le manipolazioni, aumenterà la sicurezza stradale.

In Svizzera si stanno attualmente creando veri e propri centri di controllo del traffico pesante; il primo è stato aperto il 26 novembre 2004 a Unterrealta (GR). Questi centri renderanno più efficienti e sistematiche le attività di controllo delle autorità esecutive. Inoltre, a partire dal 1° gennaio 2008, è stato ridefinito anche il sistema di notifica all'UE delle infrazioni all'OLR commesse da conducenti esteri in Svizzera (cfr. ordinanza sul controllo della circolazione stradale; OCCS, RS 741.013). In tal modo viene rafforzata la collaborazione internazionale, migliorato il perseguimento penale delle infrazioni e aumentata la sicurezza stradale.

A livello europeo, nel dicembre 2005 sono state adottate nuove disposizioni in materia di ore di lavoro e di riposo, entrate in vigore l'11 aprile 2007 negli Stati membri dell'UE. Tali disposizioni migliorano le condizioni sociali degli autisti e, in generale, la sicurezza stradale. Il recepimento, nel diritto svizzero, delle nuove disposizioni dell'UE è invece stato rinviato, poiché la cosiddetta regola dei 12 giorni per i veicoli adibiti al trasporto di persone è fortemente osteggiata dagli ambienti interessati (secondo il nuovo diritto dell'UE, i conducenti di torpedoni devono interrompere il lavoro per un giorno al più tardi dopo 6 e non più, come in passato, dopo 12 giorni lavorativi). Una nuova valutazione della situazione verrà effettuata soltanto dopo che l'UE avrà adottato in maniera definitiva questa regola molto contestata e dopo che essa sarà stata integrata nell'Accordo internazionale AETR (RS 0.822.725.22).

L'UE ha inoltre deciso di inasprire le disposizioni in materia di controlli (aumento del numero di giorni sottoposti a controllo dall'1 al 3 per cento; aumento del numero dei controlli nelle aziende rispetto ai controlli stradali). Queste nuove disposizioni sono entrate in vigore anche in Svizzera il 1° gennaio 2008 (cfr. OCCS).

2003 P 02.3385 Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)

Cfr. M 99.3456

2003 P 02.3236 Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)

Il 4 maggio 2005 il Consiglio federale ha approvato il progetto generale di ampliamento a sei corsie della A4 nel Cantone di Zugo. L'opera è stata realizzata in vista di una gestione più sicura del traffico su questo tratto autostradale dopo l'apertura della A4 nel distretto di Knonau (2010 ca.). Stando alle stime relative all'evoluzione del traffico, una volta messa in servizio la A4 nel triangolo Zurigo-ovest – galleria dell'Islisberg – distretto del Knonau, il volume di traffico giornaliero medio sarà pari a 90 000 veicoli. L'ampliamento del tratto a tre corsie in entrambi i sensi di marcia (più corsie d'emergenza) tra le diramazioni di Blegi e Rotkreuz consentirà, su questo segmento comune, di gestire in modo efficace e sicuro il traffico sulle due autostrade A4 (da e per Zurigo) e A4a (in direzione Zugo/Baar). Quest'opera permetterà inoltre di adattare l'infrastruttura stradale all'evoluzione degli insediamenti prevista nella regione.

2003 P 01.3684 Misure di protezione anticendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)

Cfr. P 01.3680

2004 P 04.3249 Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)

La richiesta del postulato presuppone una modifica della legge sulla circolazione stradale. Con ogni probabilità la richiesta sarà posta in consultazione nel 2008 unitamente alle misure di «Via sicura», il programma d'azione della Confederazione a favore di una maggiore sicurezza stradale, che presuppongono anch'esse una modifica di legge.

2004 P 04.3404 Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)

La richiesta del postulato sarà posta in consultazione con ogni probabilità nel 2008 unitamente alle misure di «Via sicura», il programma d'azione della Confederazione a favore di una maggiore sicurezza stradale.

2004 P 04.3315 Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)

Cfr. M 99.3456

- 2004 M 03.3587      Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)  
Cfr. P 04.3249
- 2004 P 04.3516      LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)  
Cfr. P 04.3249
- 2004 P 04.3512      Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)  
Cfr. P 04.3249
- 2004 P 04.3472      Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)  
Cfr. P 04.3249
- 2004 P 04.3496      Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)  
Cfr. M 99.3456

2005 P 03.3352      Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi)  
La richiesta del postulato presuppone una modifica della legge sulla circolazione stradale o dell'ordinanza dell'Assemblea federale concernente i valori limite di alcolemia nella circolazione stradale. Con ogni probabilità la richiesta sarà posta in consultazione nel 2008 unitamente alle misure di «Via sicura», il programma d'azione della Confederazione a favore di una maggiore sicurezza stradale.

- 2005 P 05.3317      Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder)  
Cfr. P 04.3404

#### **Ufficio federale delle comunicazioni**

- 2005 P 05.3053      Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (N 17.6.05, Allemann)

In adempimento al postulato, sotto la direzione dell'Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) è attualmente in preparazione un rapporto, che verrà pubblicato probabilmente nel primo semestre del 2008.

Il gruppo di lavoro si compone di membri dell'UFSP, dell'UFCOM, dell'Istituto federale per la scienza e la tecnologia dei materiali (EMPA), di Swissmedic, della Fondazione per la protezione dei dati e la sicurezza dell'informazione e dell'Ufficio federale del consumo. Sono stati consultati anche alcuni esperti di TA-SWISS, IT'IS Foundation for Research on Information Technologies in Society (PF Zurigo), Ocha GmbH e della Fondazione Risikodialog.

#### **Ufficio federale dell'ambiente**

- 2000 M 00.3184      Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)

La mozione incarica il Consiglio federale di sottoporre al Parlamento un rapporto che illustri come intende raggiungere gli obiettivi di protezione contro l'inquinamento atmosferico e come è possibile rispettare i valori limite per tutti gli inquinanti. Un relativo rapporto tecnico di base («Weiterentwicklung des Luftreinhalte-Konzepts», UFAFP, Scritti sull'ambiente n. 379, in tedesco e in francese) è stato pubblicato alla fine del 2005.

In seguito agli alti livelli di inquinamento da polveri fini rilevati nei mesi invernali dei due anni precedenti, il 16 giugno 2006 il Consiglio federale ha adottato il piano d'azione contro le polveri fini. Nell'ambito di detto piano sono state anticipate le misure relative a una parte della strategia contro l'inquinamento atmosferico, ovvero quelle riguardanti la fuliggine da diesel, particolarmente pericolosa, e le altre emissioni di polveri fini. Per ragioni di capacità e a seguito della complessità della materia, non è ancora stato possibile ultimare le parti rimanenti di detta strategia.

- 2001 P 01.3628      Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)

La trattazione della richiesta formulata dal postulato era prevista nel quadro della revisione della legge forestale avviata dal Consiglio federale. Quest'ultimo ha presentato alle Camere federali il messaggio del 28 marzo 2007 concernente la modifica della legge federale sulle foreste (legge forestale), ma il Parlamento non ha accolto il progetto. La situazione deve pertanto essere nuovamente valutata.

- 2003 P 03.3261      Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)

Nell'ambito delle sue attività con incidenza sul paesaggio svolte nel quadro della legislazione vigente e dei mezzi finanziari disponibili, il Consiglio federale tiene conto della richiesta di conservare e di rivalutare i paesaggi terrazzati della Svizzera. Per mancanza di risorse, tuttavia, ha finora rinunciato ad elaborare, insieme ai Cantoni, principi e metodi comuni volti a inventariare e a conservare i paesaggi terrazzati.

- 2004 P 03.3590      Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)

Nel rapporto del 21 maggio 2003 sulla riduzione dei rischi ambientali derivanti da concimi e prodotti fitosanitari il Consiglio federale ha illustrato in maniera esauriente i problemi legati all'impiego di concimi, in particolare delle eccedenze di concime aziendale a livello regionale, e di prodotti fitosanitari (PFS). Sulla base di tale rapporto e della constatazione che gli obiettivi importanti dal punto di vista ambientale non sono ancora stati raggiunti, la Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia del Consiglio degli Stati (CAPTE-S) ha inoltrato un secondo postulato in cui invita il Consiglio federale a

valutare gli effetti ambientali dell'impiego di concimi aziendali, delle emissioni di ammoniaca generate dagli allevamenti di bestiame da reddito intensivi e dai PFS, nonché a esaminare se e quali misure supplementari siano necessarie ai fini della protezione dell'ambiente.

Il gruppo di lavoro incaricato della stesura del rapporto ha nel frattempo concluso i lavori. La presentazione del rapporto al Consiglio federale è prevista per la prima metà del 2008.

2004 M 02.3005      Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443)

La trattazione della richiesta formulata dalla mozione era prevista nel quadro della revisione della legge forestale avviata dal Consiglio federale. Quest'ultimo ha presentato alle Camere federali il messaggio del 28 marzo 2007 concernente la modifica della legge federale sulle foreste (legge forestale), ma il Parlamento non ha accolto il progetto. La situazione deve pertanto essere nuovamente valutata.

2005 P 05.3476      Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.307)

Il postulato chiede al Consiglio federale di prendere in esame l'introduzione di provvedimenti non fiscali idonei per la promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore. Nell'autunno del 2007 è stato pertanto avviato, a tale proposito, uno studio preliminare con l'obiettivo di valutare le potenzialità esistenti per l'impiego di questo tipo di benzina e i conseguenti vantaggi per l'ambiente e la salute. L'ulteriore procedura da seguire sarà decisa nell'autunno del 2008 in base ai risultati dello studio preliminare.

### Ufficio federale dello sviluppo territoriale

2000 P 99.3459      Armonizzazione del diritto edilizio (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)

Il 22 settembre 2005, in occasione della sua assemblea generale, la Conferenza svizzera dei direttori delle pubbliche costruzioni, della pianificazione del territorio e dell'ambiente (DCPA) ha adottato il Concordato intercantonale sull'armonizzazione delle definizioni edilizie (CIAE), raccomandando ai Cantoni di aderirvi. Tutti i Cantoni sono quanto meno intenzionati a valutare un'adesione e i Dipartimenti competenti sono stati incaricati di procedere ai necessari accertamenti. In occasione della sua seduta plenaria del 19 aprile 2007, la DCPA si è esplicitamente espressa a favore del proseguimento dei lavori, invitando nuovamente tutti i Cantoni ad aderire quanto prima al Concordato intercantinale. I lavori preparatori in vista di un'adesione sono stati avviati in numerosi Cantoni. Alla fine del 2006 l'associazione «Normen für die Raumplanung» (Norme per lo sviluppo territoriale) ha inoltre adottato il rapporto finale dell'*Institut für Raumentwicklung der Hochschule Rapperswil* sulle procedure applicate nella pianificazione di utilizzazione. Sulla base di tale rapporto si analizzerà se questa tematica possa essere sviluppata e consolidata in un secondo modulo del CIAE. Attualmente si ritiene tuttavia prioritario uniformare le definizioni edilizie. In stretta collaborazione con la Confederazione proseguiranno comunque anche i lavori finalizzati ad uniformare ulteriori settori del diritto edilizio formale.

2003 P 02.3733      Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)

Sulla scorta del postulato vengono attualmente sostenuti diversi progetti pilota e di dimostrazione nel campo del traffico del tempo libero; lo scopo è di verificarne l'efficacia. In questo settore sono inoltre in corso diversi lavori di fondo. Il rapporto finale, che dovrà presentare proposte d'intervento concrete, sarà probabilmente pubblicato alla fine del 2008.

2004 M 04.3260      Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS, 01.083; N 21.9.04)

Sotto l'egida dell'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE), nell'autunno 2006 la Confederazione, i Cantoni e le città hanno avviato la messa a punto del Progetto territoriale Svizzera, che fungerà da base per uno sviluppo territoriale più coordinato. Da marzo a novembre 2007, in nove regioni della Svizzera verranno organizzati forum che permetteranno a organizzazioni e associazioni interessate, nonché ad altre cerchie politiche, economiche e sociali, di presentare le proprie esigenze in materia di sviluppo territoriale in Svizzera e di partecipare attivamente allo sviluppo del Progetto territoriale Svizzera. I primi risultati di questi forum confluiranno nella risposta a questa mozione. Si dovrà tuttavia tenere conto anche della Nuova politica regionale (NPR) decisa dal Parlamento nell'autunno 2006, del Fondo infrastrutturale, della revisione parziale della legge sulla pianificazione del territorio del 23 marzo 2007 e delle decisioni prese nel quadro della politica agricola 2011.

2005 P 04.3583      Promuovere il recupero di aree industriali e commerciali dismesse (N 18.3.05, Leutenegger Oberholzer)

Nell'ottobre 2007 l'Ufficio federale dello sviluppo territoriale (ARE) e l'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), d'intesa con il Cantone di Argovia, hanno proposto una serie di misure volte a promuovere il recupero delle aree industriali e commerciali dismesse all'attenzione della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni. Nel quadro della collaborazione con i Cantoni è così stato possibile valutare e concretizzare una strategia di recupero adeguata e coordinata a livello cantonale e federale.

All'inizio del 2007 l'ARE ha invitato le cerchie interessate a presentare progetti modello per uno sviluppo sostenibile degli insediamenti. Tra i progetti inoltrati ve ne sono due incentrati sul recupero di aree industriali dismesse nei Cantoni di Vaud e Lucerna.

2005 P 05.3393      Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)

Il postulato chiede un rapporto sulle possibilità di applicare in modo più sistematico il principio di causalità nel finanziamento dei trasporti. I modelli da valutare devono contemplare l'adeguamento dell'attuale sistema di finanziamento in modo da garantire che almeno al momento del passaggio al nuovo regime non vengano generati costi supplementari.

Il finanziamento dei trasporti riveste grande importanza. Il finanziamento corrente è garantito nel quadro del sistema adottato per i trasporti pubblici (TP) e della nuova legge sul fondo infrastrutturale. Tuttavia, poiché anche in futuro le risorse finanziarie saranno scarse, occorrerà stabilire un chiaro ordine di priorità. Nell'ambito della strategia per il futuro delle reti infrastrutturali



svizzere, il Consiglio federale intende riesaminare anche l'attuale sistema di finanziamento dei trasporti e la sua redditività. Nel traffico merci la sistematica applicazione del principio di causalità è già ampiamente realizzata. Attraverso progetti pilota comprendenti una tassa sulle code, anche nel traffico viaggiatori si intende compiere primi passi in questa direzione.

La necessità di adottare ulteriori provvedimenti verrà valutata man mano e le informazioni del caso seguiranno a tempo debito.

**Allegato 1: Mozioni e postulati stralciati nel 2007****a) Mozioni e postulati stralciati nel Rapporto «Mozioni e postulati 2006»**

I numeri di pagina si riferiscono al Rapporto «Mozioni e postulati» dello scorso anno o al Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale dell'anno in corso.

P 00.3194	E-Switzerland. Lo Stato come utente modello (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)	1
P 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016)	1
M 00.3190	Impiego delle tecnologie dell'informazione a favore della democrazia diretta (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)	1
M 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00), punto 1	1
P 00.3298	E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenziario e mezzi (N 6.10.00, Gruppo radicale-democratico)	1
P 00.3208	E-Switzerland (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)	1
P 00.3347	E-Switzerland. Modifiche legislative, scadenziario e mezzi (S 18.9.00, Leumann)	1
P 00.3595	Alleviamenti amministrativi per le imprese a livello di procedure federali (S 14.12.00, Commissione dell'economia e dei tributi CS), punti 1, 2 e 5	2
P 04.3159	Anglicismi. E perché allora non chiamare il Consiglio federale «Federal Executive Committee»? (N 18.6.04, Berberat)	2
P 04.3462	Consenso in materia di ortografia. Prassi e scuola non devono divergere (N 17.12.04, Riklin)	3
P 00.3414	Rapporto periodico sulla politica della Svizzera in materia di diritti umani (N 3.10.00, Commissione della politica estera CN)	4
P 00.3527	Protocollo facoltativo alla Convenzione sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione nei confronti della donna. Firma e ratifica da parte della Svizzera (N 15.12.00, Maury Pasquier)	4
P 01.3306	Nuovi negoziati bilaterali con l'UE. Esami paralleli delle ripercussioni di un'eventuale adesione (N 6.3.02, Commissione della politica estera CN)	5
P 02.3730	Adesione della Svizzera all'UE. Rapporto (N 21.3.03, Rennwald)	5
P 02.3529	Cooperazione allo sviluppo con i popoli indigeni delle foreste tropicali (N 9.3.04, Eggly)	5
P 02.3093	Candidatura della Svizzera alla Commissione dei diritti dell'uomo dell'ONU (N 21.6.02, Gysin Remo; S 18.3.04)	6
P 04.3424	Fondo di coesione nel quadro dei Bilaterali II (N 17.12.04, Walker Felix)	6
P 04.3621	Valutazione degli accordi bilaterali con l'UE (N 9.12.04, Commissione della politica estera CN 04.063)	7
M 04.3796	Regole internazionali applicabili alle imprese militari e alle imprese private di sicurezza (N 17.6.05, Wyss; S 15.12.05)	7
P 05.3657	Trattato sul commercio di armi (S 15.12.05, Gentil)	8
P 03.3426	Eliminare le discriminazioni nei confronti dei nomadi in Svizzera (N 3.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)	9
P 04.3643	Promozione libraria ed editoriale (N 18.3.05, Müller-Hemmi)	9
P 99.3621	Coltivazione della canapa (N 30.11.00, Simoneschi)	9
P 00.3565	Radiazioni non ionizzanti. Valori limite (N 16.4.02, Sommaruga)	9
P 02.3379	Protezione dal fumo passivo (N 25.9.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.020)	9
P 04.3205	Doppioni e assicurazione militare (N 18.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)	9
M 04.3611	Sospensione dell'obbligo d'assicurazione durante la scuola reclute (N 18.3.05, Berberat; S 14.6.05)	9
P 05.3625	Per una migliore informazione degli assicurati (N 16.12.05, Robbiani)	9
P 06.3414	Prassi di Swissmedic in materia di omologazione dei medicinali (N 6.10.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)	9
P 02.3491	Creazione di un barometro delle disuguaglianze e della povertà (N 13.12.02, Rennwald)	10
P 03.3534	Rapporto sulla parità salariale (N 19.12.03, Teuscher)	10
P 00.3200	Modelli a garanzia del futuro della sicurezza sociale (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016)	10
P 01.3172	Prestazioni complementari AVS/AI. Valutazione (N 22.6.01, Rossini)	10
P 00.3743	Visione d'insieme sulle assicurazioni sociali (N 17.4.02, Baumann J. Alexander)	10
P 02.3006	LPP. Necessità di regolamentare le prestazioni d'invalidità (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027)	10
P 02.3208	LPP. Promovimento dell'impiego di persone di età superiore ai 55 anni (N 21.6.02, Polla)	11
P 02.3172	Maggiore fabbisogno delle assicurazioni sociali. Quadro generale aggiornato (S 18.6.02, Beerli)	11
P 02.3457	Fondazioni collettive rese autonome quali organi di gestione del patrimonio (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)	11
P 03.3269	Migliorare le norme sul premio rischio nella previdenza professionale (N 3.10.03, Robbiani)	11
P 02.3167	Panoramica generale aggiornata dei nuovi bisogni finanziari delle assicurazioni sociali (N 8.12.03, Gruppo radicale-democratico)	11
P 03.3009	Rapporto concernente l'obbligo d'informare gli aventi diritto a prestazioni complementari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428)	11

M 03.3314	Snellimento della burocrazia nei rapporti con le assicurazioni sociali (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico; S 17.3.04)	12
P 03.3008	Informazione nel quadro della LPC (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.428; S 2.6.04)	12
P 05.3651	Modifica del calcolo degli accrediti di vecchiaia LPP in modo da non sfavorire i salariati più anziani (N 24.3.06, Gruppo popolare-democratico)	12
P 01.3731	Competenze scolastiche di base. Valutazione sistematica (N 22.3.02, Widmer)	12
P 04.3024	Rivoluzione delle TIC e piazza imprenditoriale e del sapere svizzera (N 18.6.04, Widmer)	12
P 01.3038	Riforma della giustizia. Sgravio dei tribunali federali e cantonali (S 12.6.01, Commissione degli affari giuridici CS 00.301)	13
P 01.3660	Legislazione sui viaggi. Modifiche necessarie (N 22.3.02, Sommaruga)	13
P 02.3142	Nessun licenziamento di ritorsione contro donne che si difendono (N 21.6.02, Hubmann)	13
P 02.3239	Situazione dell'affiliazione in Svizzera (N 4.10.02, Fehr Jacqueline)	13
P 03.3266	Revisione del Codice penale. Repressione del vandalismo (N 19.12.03, Eggly)	14
P 02.3194	Protezione dei fanciulli. Soppressione delle riserve (N 10.3.04, Teuscher)	14
P 04.3367	Protezione efficace dei fanciulli in caso di rapimento da parte di un genitore (N 17.12.04, Vermot-Mangold)	14
P 00.3206	Criminalità di ampie proporzioni – Criminalità elettronica (N 8.6.00, Commissione speciale CN 00.016)	14
P 03.3222	Collaborazione tra i corpi di polizia cantonali in occasione del G8 (N 3.10.03, Guisan)	15
P 03.3444	Sicurezza interna, coerenza e solidarietà in occasione di impieghi di polizia (N 19.12.03, Eggly)	15
P 00.3659	Donna e asilo (N 23.3.01, Menétrey-Savary)	15
P 03.3276	Conseguenze dell'allargamento ai nuovi membri dell'UE dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone. Rapporto (N 3.10.03, Heberlein)	15
P 03.3327	Ripercussioni dell'estensione dell'Accordo sulla libera circolazione delle persone sui nuovi Stati membri dell'UE. Rapporto (N 3.10.03, Gruppo socialista)	15
P 06.3056	Protezione del marchio Svizzera (N 23.6.06, Hutter Jasmin)	15
P 06.3174	Tutela del marchio Made in Switzerland (S 9.6.06, Fetz)	15
P 00.3354	Esercito XXI. Sistema efficace di pianificazione del budget (N 6.10.00, Marti Werner)	16
P 02.3395	Coordinamento del Servizio informazioni (N 23.9.03, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403)	16
P 02.3443	Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo popolare-democratico)	17
P 02.3444	Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo dell'Unione democratica di centro)	17
P 02.3442	Rispettare il freno all'indebitamento; ridurre la quota delle uscite della Confederazione (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)	17
P 02.3560	Freno alle spese (N 9.6.04, Gruppo radicale-democratico)	17
P 04.3584	Attivi e debiti dello Stato. Allestimento di un bilancio (N 17.12.04, Gruppo socialista)	18
P 04.3542	Trasparenza dei debiti (N 17.12.04, Zuppiger)	18
P 04.3573	Trasparenza dei debiti (S 14.3.05, Lauri)	18
P 05.3175	Attuazione delle raccomandazioni del GAFI in altri Paesi. Valutazione (S 14.6.05, Stähelin)	18
P 05.3456	Costi, benefici e successi delle raccomandazioni del GAFI (S 28.9.05, Stähelin)	18
M 04.3202	Attuazione giuridica delle raccomandazioni di Basilea sui requisiti patrimoniali (Basilea I e Basilea II) favorevole alla crescita e alle PMI (N 17.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CN)	18
P 00.3147	Nuova regolamentazione delle pensioni (N 6.10.00, Mathys)	19
P 02.3388	Attività lucrativa accessoria dei membri del Corpo diplomatico (N 21.3.03, Commissione della politica estera CN)	19
P 03.3241	Limitazione della cerchia dei beneficiari d'indennità e riduzione delle indennità accordate ai quadri in caso di risoluzione del rapporto di lavoro (N 8.3.04, Commissione delle finanze CN; S 4.6.04)	19
P 98.3352	Penalizzazione della sottrazione d'imposta (N 16.12.99, Grobet)	20
P 99.3499	Garanzie dello Stato di diritto nella procedura relativa alle inchieste fiscali speciali (IFS) (N 4.10.00, Steiner)	20
P 02.3264	Tassa di negoziazione per le casse pensioni ed evoluzione della legislazione europea (S 19.9.02, Saudan)	20
P 02.3650	Imposta federale diretta. Deduzione totale dei premi dell'assicurazione malattie (N 20.6.03, Mörgele)	21
P 03.3565	Trattamento fiscale delle spese di perfezionamento (S 10.3.04, David)	21
P 03.3433	Aumento del numero degli ispettori fiscali (N 8.3.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN [02.308] minoranza Berberat)	21
P 04.3430	Prossimi passi nell'imposizione della coppia e della famiglia (S 14.3.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.314)	22
P 04.3435	Cambiamento del sistema concernente il computo dei dazi (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 03.078)	22
P 03.3437	Ritornare sulla decisione del modello «Winterthur» (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)	22
P 04.3051	Lavoratori frontalieri e indennità giornaliera (N 18.6.04, Robbiani)	22
P 97.3070	Forme di lavoro atipiche (N 20.6.97, Rennwald)	23
M 96.3618	Effetti di leggi e ordinanze nuove o esistenti sulle piccole e medie imprese (PMI) (S 30.4.97, Forster; N 19.12.97)	23

P 99.3547	Regioni di frontiera minacciate dalla libera circolazione delle persone. Sostegno (N 22.12.99, Lachat)	23
P 00.3442	Compensazione per le regioni periferiche (N 15.12.00, Robbiani)	23
P 00.3343	Sostegno alle regioni di frontiera (N 5.6.01, Robbiani)	23
P 01.3069	Servizi pubblici polivalenti nelle zone discoste (N 22.6.01, Robbiani)	23
P 03.3153	Sostegno alle imprenditrici (N 3.10.03, Fetz)	23
P 04.3199	Coordinamento della promozione turistica nazionale (S 9.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CS 04.019)	24
P 04.3390	Principio «Cassis de Dijon» (N 8.10.04, Leuthard)	24
P 04.3434	Programma per una promozione turistica coordinata della Svizzera (N 29.9.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 04.019)	24
P 04.3647	Legge sui lavoratori distaccati. Efficacia delle sanzioni (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)	24
P 04.3648	Abusi nel settore della fornitura di personale a prestito (N 13.12.04, Commissione speciale «Libera circolazione delle persone» CN 04.067)	24
M 04.3712	Legge sul collocamento. Impedire l'aggiramento delle misure d'accompagnamento (N 18.3.05, Gysin Hans Rudolf; S 27.9.05)	24
P 05.3883	Conseguenze della vendita all'asta di contingenti d'importazione di carne. Rapporto (N 24.3.06, Walter Hansjörg)	24
M 04.3552	Accreditamento delle scuole private (N 17.12.04, Freysinger; S 6.6.05)	25
P 03.3621	Rapporto e piano di misure per migliorare la situazione dei posti di tirocinio (N 17.6.05, Galladé)	25
P 00.3551	Partecipazione finanziaria da parte della Confederazione agli investimenti destinati all'infrastruttura per i trasporti pubblici negli agglomerati (S 30.11.00, Béguelin)	26
P 01.3192	Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (N 22.6.01, Simoneschi)	26
P 01.3205	Migliori collegamenti ferroviari tra il Ticino e la Svizzera occidentale (S 14.6.01, Béguelin)	26
M 01.3010	Collegamento ferroviario Ginevra-Annemasse (S 15.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 00.317; N 17.9.01)	26
P 01.3176	Ridurre al minimo i rischi di trasporti pericolosi (N 14.12.01, Teuscher)	26
P 02.3469	Rinvio alle normative comunitarie della legge federale sulla navigazione aerea (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)	27
P 00.3477	Posizione dell'energia idroelettrica indigena in un mercato dell'elettricità liberalizzato (S 4.12.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 99.055)	27
P 03.3414	Basi legali per la sicurezza delle centrali nucleari (N 3.10.03, Teuscher)	27
P 03.3279	Depositi finali per scorie nucleari: effetti in superficie (N 19.12.03, Fehr Hans-Jürg)	27
P 03.3532	Modifiche della legge e dell'ordinanza sull'energia (N 19.12.03, Rechsteiner-Basel)	27
P 02.3488	Trasmissioni radiofoniche e televisive adattate alle esigenze delle persone udolose (N 21.3.03, Joder)	28
M 03.3492	Operatori telefonici che spillano denaro ai loro clienti (N 19.12.03, Vollmer; S 15.6.04)	28
P 04.3302	Obbligo di servizio universale per l'ADSL (N 8.10.04, Rey)	28
P 04.3115	Antenne di telefonia mobile. Conseguenze (N 17.12.04, Humbel Näf)	29
P 03.3313	Meno burocrazia nella fiscalità (N 3.10.03, Gruppo popolare-democratico)	N 1127
P 03.3623	Ridurre la massa cartacea dell'IVA (N 19.3.04, Triponez)	N 1127

**b) Proposta di stralcio in messaggi del 2007**

I numeri delle pagine indicati sono quelli del Bollettino ufficiale dell'Assemblea federale, che è suddiviso in base ai Consigli legislativi. (N = Consiglio nazionale, S = Consiglio degli Stati). Una menzione speciale segnala che si tratta del Bollettino ufficiale dell'anno precedente. Le indicazioni tra parentesi si riferiscono al Consiglio competente. Per le mozioni sono indicati entrambi i Consigli.

M 02.3382	Meno emissioni di CO <sub>2</sub> grazie alla riduzione, senza incidenze sul bilancio, del prezzo dei carburanti gassosi (N 6.3.03, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.3690; S 16.6.03)	2006: N 1568 / 2006: S 1078
P 98.3480	Copertura dei rischi inerenti al sistema per le banche operanti a livello internazionale. Prescrizioni in materia di fondi propri (N 24.3.00, Strahm)	N 107
M 00.3418	Imitazione di armi e armi ad aria compressa («soft air guns»). Lotta agli abusi (N 6.10.00, Commissione della politica di sicurezza CN 00.400; S 6.3.01)	2006: S 377 / N 558
P 01.3001	Modifica della legge sulle armi (N 14.3.01, Commissione della politica di sicurezza CN 00.307; S 19.9.01)	2006: S 377 / N 558
P 01.3049	Medicina di punta. Riduzione della sovracapacità mediante l'assegnazione di licenze (N 30.9.02, Zäch)	N 533
P 01.3604	Introduzione di un finanziamento monistico degli ospedali. Rapporto (N 14.12.01, Zäch)	N 533
M 02.3170	Pianificazione della medicina di punta (S 19.9.02, Frick; N 1.3.04)	2006: S 77 / N 533
P 02.3674	Rapporto sulle implicazioni di un finanziamento ospedaliero monistico (N 21.3.03, Zisyadis)	N 533
P 02.3750	Modelli per la pianificazione ospedaliera (N 21.3.03, Rossini)	N 533
P 03.3042	Creazione di regioni di copertura nell'ambito delle cure ospedaliere ai sensi della LAMal. Esame del Consiglio federale (N 20.6.03, Wirz-von Planta)	N 533
P 05.3809	Censimento della popolazione 2010. Pianificazione delle misure di accompagnamento (N 23.6.06, Widmer)	N 1064
P 01.3288	Possibilità per chi sopravvive a un genocidio e per i loro discendenti di costituirsi parte civile (N 5.10.01, Mugny)	N 1036
P 02.3626	Trasparenza e coerenza tra le diverse prestazioni delle assicurazioni sociali e della LAMal (N 20.6.03, Loepfe)	2006: S 661 / N 1121
P 02.3645	Rapporto su un modello duale (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079)	N 1121
M 03.3597	Riforma del sistema di finanziamento delle cure medico-sanitarie (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079, S 3.6.04)	2006: S 661 / N 1121
P 01.3183	Garanzia dell'occupazione decentrata del territorio (N 22.6.01, Fässler)	N 807
P 01.3068	Sicurezza e qualità delle derrate alimentari (N 5.6.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)	2006: S 1262 / N 807
P 02.3361	Sviluppo dell'agricoltura nelle regioni di montagna e periferiche (N 4.10.02, Hassler)	N 807
P 01.3399	Stesse opportunità per le derrate alimentari svizzere (N 13.3.02, Sommaruga; S 11.12.02)	2006: S 1262 / N 807
P 02.3149	Limite dell'aggravio. Nozione da rivedere (N 4.10.02, Chevrier)	N 807
P 02.3769	Strategie per un'agricoltura multifunzionale (N 21.3.03, Sommaruga)	N 807
P 00.3746	Animali sani anziché milioni per la malattia della mucca pazza (N 5.6.02, Sommaruga; S 18.6.03)	2006: S 1262 / N 807
P 03.3003	Rafforzamento delle condizioni di concorrenza in agricoltura (N 7.5.03, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.046; S 5.6.03)	2006: S 1262 / N 807
M 01.3713	Legge federale sul diritto fondiario rurale. Modifica (S 18.3.02, Hess Hans; N 3.12.03)	2006: S 1262 / N 807
M 04.3764	Minor onere amministrativo per le aziende agricole (N 18.3.05, Darbellay, S 7.3.06)	2006: S 1262 / N 807
P 99.3510	Apprendimento d'una delle lingue ufficiali della Svizzera come prima lingua straniera (N 13.6.00, Zwygart)	N 1105
P 05.3596	Quadro generale delle risorse necessarie in materia di educazione, ricerca e innovazione negli anni 2007–2011 (S 6.12.05, Fetz)	S 585
P 04.3737	Piano d'azione «Educazione per uno sviluppo sostenibile nelle scuole universitarie» (S 16.3.05, Ory)	S 585
P 03.3178	Promozione della pace e gestione dei conflitti (N 30.9.03, Commissione della politica di sicurezza CS 02.076)	S 697
M 00.3034	Sostegno ai Cantoni plurilingui (N 13.6.00, Jutzet, S 20.3.01)	N 1105 / S 789
M 00.3193	Misure volte a migliorare la comprensione a livello federale (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016, S 3.10.00)	N 1105 / S 789
P 00.3755	Valutazione dei centri di ricerca dei PF (N 23.3.01, Haering)	N 1325
P 01.3532	Svizzera: ricerca di punta (N 14.12.01, Randegger)	N 1325
M 03.3184	Promovimento della ricerca: incentivare le nuove leve e garantire la qualità (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)	N 1325 / S 585
P 03.3181	Finanziamento trasparente della scienza e della ricerca (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089)	N 1325
M 03.3004	Overhead (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03)	N 1325 / S 585

P 03.3395	Strategia globale per gli istituti di ricerca svizzeri (N 3.10.03, Riklin)	N 1325
P 04.3558	Statuto dei ricercatori in scienze umane (N 17.12.04, Rossini)	N 1325
M 05.3223	Costituzione di riserve per il Fondo nazionale svizzero (N 2.6.05, Commissione speciale CN 04.080; S 6.12.05)	N 1325 / S 585
P 05.3399	Verifica delle prestazioni nel campo dell'educazione, della ricerca e della tecnologia (N 7.10.05, Bruderer)	N 1325
P 06.3263	Microtecnica e nanoscienze. Progetto strategico d'interesse nazionale (N 6.10.06, Burkhalter)	N 1325
P 99.3557	Indennità di diritto d'autore sulle sovvenzioni (N 22.12.99, Christen)	N 1355
P 00.3127	Diritto d'autore dei fabbricanti (N 23.6.00, Weigelt)	N 1355
P 01.3401	Iscrizione del«diritto di seguito» nella legge sui diritti d'autore (N 5.10.01, Aepli Wartmann)	N 1355
P 01.3417	Legge sul diritto d'autore. Revisione parziale (N 5.10.01, Commissione degli affari giuridici CN)	N 1355
P 02.3356	Diritti d'autore: ratifica di due trattati OMPI e norme applicabili alle copie per uso privato (N 4.10.02, Baumann J. Alexander)	N 1355
P 03.3214	Convenzione dell'Aia sul rapimento internazionale di minori. Protezione dei fanciulli (N 13.6.05, Vermot-Mangold)	N 1645
M 03.3235	Benessere del fanciullo e Convenzione dell'Aia (N 3.10.03, Leuthard; S 3.3.04)	N 1645 / S IV
M 06.3013	Trasferimento dall'esercito alla polizia civile di compiti di protezione delle rappresentanze straniere (N 12.6.06, Commissione della politica di sicurezza CN; S 18.12.06)	N 1470 / S IV

## **Allegato 2: Mozioni e postulati trasmessi dalle Camere federali e ancora pendenti alla fine del 2007**

### **Cancelleria federale**

2005 M 03.3311	Pacchetto di efficienza (N 27.9.04, Gruppo popolare-democratico; S 7.3.05; proposta di stralcio FF 2007 5575, punto 3)
2005 M 04.3755	Studi elaborati da periti esterni. Raccolta e pubblicazione centralizzate (N 18.3.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 29.9.05)
2005 M 04.3803	Riforma delle strutture amministrative della Confederazione (N 17.6.05, Häberli-Koller; S 29.9.05; proposta di stralcio FF 2007 6027)
2006 M 04.3702	Riforma delle strutture amministrative della Confederazione (S 9.6.05, Stähelin; N 9.5.06; proposta di stralcio FF 2007 6027)
2006 M 05.3815	Sfoltire il diritto federale (S 23.3.06, Stähelin; N 19.12.06; proposta di stralcio FF 2007 5575)
2006 P 06.3612	Rendere più leggibili gli opuscoli sulle votazioni (N 20.12.06, Kiener-Nellen)
2007 M 05.3785	Trasparenza sulle relazioni d'interesse dei giornalisti accreditati a Palazzo federale (N 9.5.06, Stahl, S 18.12.06; N 23.3.07)

## Dipartimento degli affari esteri

2000 P 98.3396	Protocollo addizionale del 1952 alla CEDU. Ratifica da parte della Svizzera (N 18.12.98, Baumberger; S 9.3.00)
2002 M 00.3277	Parità di trattamento tra pensionati belgi e svizzeri (N 6.3.02, Neiryneck; S 4.10.01)
2002 M 01.3334	Parità di trattamento fra pensionati belgi e svizzeri (S 4.10.01, Paupe; N 6.3.02)
2002 P 02.3394	Istituzione di una Commissione federale dei diritti dell'uomo (S 3.10.02, Commissione della politica estera CS 01.463)
2002 P 02.3625	Rapporto sui beni pubblici globali (N 13.12.02, Gadiant)
2002 P 02.3591	Condizionalità (N 13.12.02, Leuthard)
2004 M 02.3786	Ratifica immediata della Convenzione internazionale del diritto del mare (N 9.3.04, Wyss; 15.12.04)
2004 P 04.3571	La quinta Svizzera come legame con il mondo (S 15.12.04, Lombardi)
2005 M 05.3017	Per una valutazione internazionale trasparente dell'aiuto allo sviluppo (N 17.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 15.12.05)
2005 P 05.3564	Accordo quadro tra la Svizzera e l'UE (S 15.12.05, Stähelin)
2006 P 05.3747	I bambini nella politica svizzera dello sviluppo (N 24.3.06, Gadiant)
2006 P 06.3006	Il finanziamento del contributo svizzero alla coesione dell'UE non deve essere a carico dell'aiuto pubblico allo sviluppo (N 13.3.06, Commissione della politica estera CN 04.021)
2006 P 05.3711	Cooperazione allo sviluppo della Svizzera. Migliorare l'efficienza e l'efficacia (S 20.3.06, Commissione della politica estera CS)
2006 M 05.3808	Contributo alla riduzione delle disparità (N 13.3.06, Leuthard; S 9.6.06)
2006 M 05.3900	Contributo svizzero al Fondo mondiale di lotta contro l'HIV/AIDS, la tubercolosi e la malaria (S 20.3.06, Amgwerd; N 14.6.06)
2007 P 06.3679	Energia quale tema principale della cooperazione allo sviluppo svizzera (N 21.3.07, Gruppo liberale-radical)
2007 P 06.3417	Rapporti periodici del Consiglio federale alle Commissioni della politica estera (S 20.3.07, Commissione della politica estera CS)
2007 P 06.3632	Provvedimenti a tutela della popolazione del Darfur (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN)
2007 P 07.3000	Attività delle ONG nei territori palestinesi e in Israele (N 22.6.07, Commissione della politica estera CN 06.411)
2007 P 07.3459	Assistenza giudiziaria nel caso dei "Failing States" (N 5.10.07, Gutzwiller)



## **Dipartimento dell'interno**

### **Segreteria generale**

- 2007 M 06.3177 Trasferimento della vigilanza federale sulle fondazioni (S 25.9.06, Commissione della gestione CS, N 21.6.07; S 2.10.07)
- 2007 P 07.3514 Integrazione professionale delle persone con disabilità (N 5.10.07, Bruderer)
- 2007 P 07.3262 La legislazione tiene conto delle esigenze dei disabili? Necessità di analisi (N 22.6.07, Suter)

### **Ufficio federale per l'uguaglianza fra donna e uomo**

- 2005 P 05.3694 Studiare le cause della violenza e adottare contromisure (N 16.12.05, Stump)
- 2007 P 06.3035 Certificazione delle aziende rispettose delle pari opportunità (N 8.3.07, Leutenegger Oberholzer)

### **Ufficio federale della cultura**

- 2000 P 99.3507 La promozione della musica da parte della Confederazione (N 24.3.00, Gysin Remo; proposta di stralcio FF 2007 4421)
- 2000 P 00.3094 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 23.6.00, Neiryneck; proposta di stralcio FF 2007 4421)
- 2000 P 00.3466 Analfabetismo funzionale. Rapporto (N 15.12.00, Widmer)
- 2001 P 01.3385 Accordo sui prezzi dei libri (N 5.10.01, Widmer)
- 2001 P 01.3482 Gioventù e musica (N 14.12.01, Meier-Schatz; proposta di stralcio FF 2007 4421)
- 2001 P 01.3431 Sostegno della Confederazione al Salone del libro di Ginevra (N 14.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN; proposta di stralcio FF 2007 4421)
- 2002 P 00.3321 Riforma di Pro Helvetia (N 18.3.02, Zbinden; proposta di stralcio FF 2007 4459)
- 2002 P 00.3497 Introduzione del prezzo unico dei libri (N 18.3.02, Zisyadis)
- 2002 P 02.3276 Garantire l'esistenza e il mandato del Museo alpino svizzero (S 19.9.02, Maissen; proposta di stralcio FF 2007 4421)
- 2003 P 02.3068 Museo nazionale svizzero. Mandato di prestazioni al Museo svizzero dei trasporti (N 5.6.03, Widmer; S 16.12.03; proposta di stralcio FF 2007 6181)
- 2004 P 04.3343 Legge sulla promozione della cultura (S 21.9.04, Bieri; proposta di stralcio FF 2007 4421)

### **Ufficio federale di meteorologia e climatologia**

- 2006 M 05.3692 Sistema d'allerta meteorologico unitario (N 16.12.05, Wyss; S 25.9.06)

### **Archivio federale**

Nessuno.

### **Ufficio federale della sanità pubblica**

- 1998 P 98.3025 Commissione d'inchiesta in caso di gravi incidenti nell'ambito medico (N 9.10.98, Günter)
- 2000 M 98.3543 Creazione di una legge federale concernente la ricerca medica sull'essere umano (S 16.3.99, Plattner; N 21.3.00)
- 2000 P 00.3342 Finanziamento delle cure palliative (N 6.10.00, Rossini) – in precedenza UFAS
- 2000 P 00.3435 Divieto della pubblicità in favore del tabacco (N 15.12.00, Tillmanns)
- 2001 M 00.3615 Protezione dei titoli delle professioni legate alla psicologia (N 26.11.01, Triponez; S 19.3.01)
- 2001 M 00.3646 Protezione dei titoli per le professioni legate alla psicologia (S 19.3.01, Wicki; N 26.11.01)
- 2002 P 01.3397 Impatto delle politiche pubbliche sullo stato di salute della popolazione (N 17.4.02, Rossini)
- 2002 P 00.3368 Lavoratori indipendenti. Possibilità di assicurarsi al di fuori dell'INSAI (N 6.6.02, Borer) – in precedenza UFAS
- 2002 P 00.3544 Assicurazione contro gli infortuni. Soppressione del monopolio dell'INSAI (N 6.6.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFAS
- 2002 P 02.3177 Esame degli effetti di TARMED (S 18.6.02, Commissione della gestione CS) – in precedenza UFAS
- 2002 P 00.3536 Fondo per i pazienti (N 30.9.02, Gross Jost) – in precedenza UFAS
- 2002 P 02.3135 Informazione, educazione e formazione in materia di alimentazione (N 30.9.02, Gutzwiller)
- 2002 P 02.3446 Limitazione del numero di medici. Accompagnamento scientifico (N 13.12.02, Gruppo radicale-democratico; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS
- 2002 P 02.3383 Assistenza speciale post-partum alle puerpere (N 13.12.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.2009 [minoranza Goll]) – in precedenza UFAS
- 2003 P 03.3046 Ridurre i costi armonizzando l'assicurazione malattie e l'assicurazione contro gli infortuni (N 20.6.03, Zäch) – in precedenza UFAS

2003 P 03.3236	Studio previsionale sulla demografia medica (N 18.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS
2003 M 03.3007	Ricerca sull'essere umano. Base costituzionale (S 12.3.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.083; N 18.9.03; proposta di stralcio FF 2007 6099)
2003 P 03.3302	Celiachia. Una lacuna da colmare (N 3.10.03, Robbiani) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3087	Farmaci. Confezioni più piccole (N 8.12.03, Joder) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3643	Compensazione dei rischi. Fondo per i costi elevati (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079) – in precedenza UFAS
2003 P 02.3644	Rapporto sulla libertà di contrarre (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; proposta di stralcio FF 2004 3837) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3424	Copertura delle infermità congenite da parte dell'assicurazione invalidità (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3425	Partecipazione ai costi in caso d'infermità congenita e malattie gravi o croniche (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 02.307 [minoranza Gross Jost]) – in precedenza UFAS
2003 P 03.3520	Legge sull'assicurazione contro gli infortuni. Modifica (N 19.12.03, Bortoluzzi) – in precedenza UFAS
2004 M 03.3239	Razionalizzazione della procedura ricorsuale concernente la LAMal (S 17.6.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 10.3.04) – in precedenza DFGP/UGF
2004 P 04.3000	Lacune e incoerenze della LAMal in materia d'indennità giornaliera (N 17.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.301)
2004 P 02.3122	Riesame del catalogo delle prestazioni (S 19.9.02, Stähelin; N 1.3.04)
2004 P 02.3641	Persone sole ai sensi dell'art. 104 OAMal (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.079; S 3.6.04)
2004 P 02.3378	Servizio indipendente per la sicurezza delle derrate alimentari (N 8.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 01.452; S 3.6.04)
2004 P 04.3436	Attuazione dell'integrazione dell'assicurazione militare nell'INSAI (S 21.9.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.025) – in precedenza UFAM
2004 P 04.3440	Varianti concernenti la compensazione dei rischi (N 6.10.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.031)
2004 P 04.3509	Premi dell'assicurazione infortuni non professionali (N 17.12.04, Rime)
2005 P 04.3594	Potenziale di rischio delle reti senza fili (N 18.3.05, Allemann)
2005 P 04.3540	Introduzione efficace della tessera d'assicurato (N 18.3.05, Stahl)
2005 P 05.3161	Trasparenza e coordinamento nella prevenzione e nella promozione della salute (N 17.6.05, Humbel Näf)
2005 P 05.3230	Impiego di risorse della Confederazione per la prevenzione sanitaria (S 14.6.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS)
2005 M 04.3614	Prestazioni d'invalidità dell'assicurazione infortuni. Coordinazione (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.3601; S 20.9.05)
2005 M 05.3009	Verifica periodica dei prezzi dei medicinali dopo la scadenza dei brevetti (N 17.6.05, Gruppo popolare-democratico; S 12.12.05)
2005 M 05.3136	Maggiore trasparenza nell'ambito degli studi clinici (N 17.6.05, Hubmann; S 12.12.05)
2005 M 04.3439	Autorizzazione della diagnosi preimpianto (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 04.423; S 13.12.05)
2005 P 05.3650	Adeguamento dell'organizzazione dell'INSAI ai principi del buon governo (N 16.12.05, Recordon)
2005 P 05.3678	Rimborso dei prezzi dei medicinali generici (N 16.12.05, Darbellay)
2005 P 05.3708	Riduzione dei premi nell'assicurazione malattie. Monitoraggio (N 16.12.05, Rossini)
2006 M 05.3119	Potere d'acquisto e prezzi 5. Riduzione dei prezzi dei medicinali (S 14.6.05, Sommaruga Simonetta; N 14.3.06)
2006 M 04.3624	Garanzia della qualità e sicurezza dei pazienti nel settore sanitario (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.433, S 14.6.05; N 14.3.06)
2006 P 05.3693	Creare le condizioni per un impiego ottimale della telemedicina (N 24.3.06, Stump)
2006 P 05.3878	Assistenza sanitaria. Incentivi positivi per il promovimento della sicurezza dei pazienti e della garanzia della qualità (N 24.3.06, Heim Bea)
2006 M 05.3436	Strategia nazionale per la promozione della salute e una migliore autonomia in età avanzata (N 7.10.05, Heim Bea; S 15.6.06)
2006 M 05.3392	Assicurazione contro gli infortuni. Finanziamento dell'indennità di rincaro (N 7.10.05, Hochreutener; S 15.6.06)
2006 P 06.3063	Domande scomode sul nostro sistema sanitario (S 15.6.06, Sommaruga Simonetta)
2006 M 05.3591	Prestazioni in caso di maternità (N 24.3.06, Gutzwiller; S 20.9.06)
2006 P 06.3222	Sanzioni più severe contro chi vende bevande alcoliche agli adolescenti (N 6.10.06, Marty Kälin)

2006 P 06.3380	Una migliore informazione sugli ingredienti dei medicinali (N 6.10.06, Robbiani)
2006 P 06.3438	Cure del cancro troppo care (S 5.12.06, David)
2007 M 04.3243	eHealth. Strumenti elettronici nel settore sanitario (N 7.6.06, Noser; S 22.3.07)
2007 M 06.3210	Normative legali per le nanotecnologie (N 6.10.06, Gruppo dei Verdi; S 22.3.07)
2007 P 06.3798	Lotta contro i prezzi elevati e contro la densità normativa (S 22.3.07, Stähelin)
2007 P 07.3279	Valorizzazione della medicina di famiglia (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 06.2009)
2007 M 05.3589	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Galladé; S 2.10.07)
2007 M 05.3590	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Häberli-Koller; S 2.10.07)
2007 M 05.3592	Prestazioni in caso di maternità (N 19.3.07, Teuscher; S 2.10.07)
2007 M 05.3235	Mutilazioni genitali femminili. Misure di sensibilizzazione e di prevenzione (N 19.3.07, Roth-Bernasconi; S 2.10.07)
2007 M 06.3009	Finanziamento uniforme delle prestazioni ospedaliere e ambulatoriali (S 8.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS (04.061), N 22.3.07; S 24.9.07)
2007 M 04.3742	Procedura unitaria per le sperimentazioni cliniche (N 19.3.07, Hochreutener; S 13.12.07)
2007 M 05.3391	Procedura d'omologazione semplificata per i prodotti OTC omologati nell'UE (N 19.3.07, Kleiner; S 13.12.07)
2007 M 06.3786	Liberalizzazione del commercio di agenti terapeutici (N 23.3.07, Leutenegger Oberholzer; S 13.12.07)
2007 M 07.3275	Versamento delle riduzioni di premio (S 13.6.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 4.12.07)
2007 M 07.3287	Partecipazione di Taiwan alla politica sanitaria mondiale (S 12.6.07, Commissione della politica estera CS 04.3686; N 4.12.07)
2007 M 07.3555	Messa a disposizione di dati per l'introduzione di Swiss DRG (S 24.9.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061; N 4.12.07)
2007 P 07.3769	Introduzione di un fattore di morbilità (S 6.12.07, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 04.061)

#### Ufficio federale di statistica

2000 P 98.3286	Dati epidemiologici sulla morbilità per cancro (N 21.3.00, Cavalli)
2000 P 97.3393	Statistica delle persone invalide (N 4.3.99, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 95.418; S 15.3.00)
2000 P 00.3546	Studio sull'invalidità e la mortalità nel mondo del lavoro (N 15.12.00, Teuscher)
2002 P 01.3733	Statistica sui posti d'accoglienza per bambini al di fuori del quadro familiare (N 22.3.02, Fehr Jacqueline)
2002 P 01.3788	Legislatura. «Rapporto sociale» (N 22.3.02, Rossini)
2006 P 06.3037	Pari opportunità. Rilevazione della struttura dei salari (N 23.6.06, Fehr Hans-Jürg)

#### Ufficio federale delle assicurazioni sociali

2000 P 97.3068	Promozione della proprietà di abitazioni per gli invalidi (N 4.3.99, Borel; S 15.3.00)
2000 P 98.3076	Casse pensioni. Controllo degli attivi (N 21.3.00, [Hochreutener]-Widrig; proposta di stralcio FF 2007 5199)
2000 P 00.3291	Età pensionabile per chi svolge lavori fisicamente molto pesanti (N 6.10.00, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2006 1823)
2001 P 00.3400	Migliorare la partecipazione dei giovani alla vita politica (N 26.11.01, Wyss) – in precedenza UFC
2001 P 01.3450	Casse di compensazione per gli assegni familiari e assegni familiari. Rapporto (N 14.12.01, Meier-Schatz)
2002 P 00.3499	Pensionamento flessibile per il ceto medio (N 17.4.02, Wandfluh; proposta di stralcio FF 2006 1823)
2002 P 00.3231	Migliorare lo statuto delle famiglie con figli (N 17.4.02, Commissione speciale CN 00.016 [minoranza Leutenegger Oberholzer])
2002 P 02.3160	Aliquota di conversione. Statistica speciale per il calcolo (N 21.6.02, Egerszegi-Obrist; proposta di stralcio FF 2006 8683)
2002 P 00.3469	Legge quadro per una politica svizzera dell'infanzia e dei giovani (N 26.11.01, Janiak; S 18.6.02) – in precedenza UFC
2002 P 01.3350	Diritto di proposta per la Sessione federale dei giovani (N 30.9.02, Wyss) – in precedenza UFC
2002 P 02.3405	Alta vigilanza della Confederazione sulla previdenza professionale (N 3.10.02, Hess Walter; proposta di stralcio FF 2007 5199)
2002 P 02.3420	LPP. Esame delle prescrizioni in materia d'investimenti (N 3.10.02, Gruppo socialista)

2002 P 02.3429	Secondo pilastro. Instaurare un controllo e creare trasparenza (N 3.10.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro; proposta di stralcio FF 2007 5199)
2002 M 02.3007	Fondazioni collettive. Nuova regolamentazione (N 16.4.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.027; S 28.11.02)
2002 P 02.3453	Vigilanza integrale sugli istituti di previdenza professionale (N 3.10.02, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 28.11.02; proposta di stralcio FF 2007 5199) – in precedenza DFF/AFF
2003 M 02.3401	Sicurezza e fiducia nel 2° pilastro della previdenza per la vecchiaia (N 3.10.02, Gruppo radicale-democratico; S 4.6.03; proposta di stralcio FF 2007 5199)
2003 M 02.3418	Vigilanza sulle assicurazioni (N 3.10.02, Gruppo socialista; S 4.6.03; proposta di stralcio FF 2007 5199)
2003 P 03.3298	Violenza giovanile (N 3.10.03, Leuthard) – in precedenza UFC
2003 P 03.3541	Politica a favore degli anziani. Sviluppo di una strategia (N 19.12.03, Leutenegger Oberholzer)
2003 P 03.3470	Flessibilizzazione delle rendite AVS (N 19.12.03, Studer Heiner; proposta di stralcio FF 2006 1823)
2003 P 03.3434	Indicizzazione delle rendite AVS (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047; S 2.12.03)
2003 P 03.3430	Previdenza professionale. Vigilanza unitaria della Confederazione su tutti gli istituti (S 18.12.03, Commissione dell'economia e dei tributi CS 03.035; proposta di stralcio FF 2007 5199) – in precedenza DFF/UFAP
2004 M 03.3578	Misure di risanamento per le casse pensioni pubbliche (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 03.060; N 1.3.04)
2004 P 04.3234	Rendita d'invalidità flessibile (N 8.10.04, Meyer Thérèse; proposta di stralcio FF 2006 1823)
2004 M 03.3438	Rafforzare la fiducia nella previdenza professionale (S 1.10.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità pubblica CS, N 6.12.04; proposta di stralcio FF 2006 8683)
2005 M 04.3200	Migliori possibilità di assicurazione per le PMI nel quadro della previdenza professionale (S 2.6.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)
2005 M 03.3454	Per un finanziamento trasparente dell'AVS (S 18.9.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS 00.014; N 3.3.05)
2005 P 03.3570	Assicurare a lungo termine il Fondo AVS/AI (S 4.12.03, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CS; N 3.3.05)
2005 P 05.3070	Attività leggere e diritto all'AI (N 17.6.05, Robbiani)
2005 M 04.3623	Flessibilizzazione dell'età di pensionamento (N 3.3.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 03.467; S 20.9.05; N 29.11.05)
2005 M 05.3154	Più concorrenza nella fornitura di mezzi ausiliari AI (N 17.6.05, Müller Walter; S 6.12.05)
2005 M 05.3276	Revisione AI. Concorrenza nel settore dei mezzi ausiliari e degli apparecchi (N 7.10.05, Meier-Schatz; S 6.12.05)
2006 M 05.3468	Elaborare una strategia globale per rafforzare la vigilanza della Confederazione sull'esecuzione dell'AI (S 6.12.05, Commissione della gestione CS; N 22.3.06)
2006 P 06.3003	Anticipo e incasso degli alimenti. Armonizzazione (N 7.6.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN)
2006 M 06.3001	Strategia a livello nazionale per lottare contro la povertà (N 24.3.06, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN; S 13.12.06)
2007 P 06.3646	Violenza giovanile. Più efficienza e maggiore efficacia nella prevenzione (N 23.3.07, Amherd Viola)
2007 P 06.3783	Trasparenza nella previdenza professionale (N 23.3.07, Robbiani)
2007 P 07.3461	Lavoro interinale e previdenza professionale (N 5.10.07, Robbiani)
2007 P 07.3396	Aggiornamento dei dati sull'AVS (N 5.10.07, Schelbert)
2007 P 07.3325	Flessibilizzazione dell'età di pensionamento. Introduzione di una rendita completa nell'ambito di un modello a tre livelli (S 2.10.07, Heberlein)
2007 M 07.3119	Migliore panoramica delle prescrizioni in materia di protezione dei giovani (N 22.6.07, Hubmann; S 17.12.07)
2007 P 07.3665	Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza nei media d'intrattenimento (N 19.12.07, Galladé)
2007 P 07.3725	Protezione dei bambini e degli adolescenti dalla violenza in famiglia (N 19.12.07, Fehr Jacqueline)
2007 P 07.3778	Rapporto sulle irregolarità nel conteggio dei giorni di servizio prestati per la protezione civile (N 10.12.07, Commissione delle finanze CN 07.041)

#### **Segreteria di Stato per l'educazione e la ricerca**

2000 P 99.3528	Incoraggiamento della formazione musicale (N 24.3.00, Bangerter) – in precedenza UFES
2000 P 00.3283	Tasse universitarie (N 6.10.00, Zbinden) – in precedenza UFES
2001 P 00.3697	Attrattive mancanti degli studi scientifici (N 22.6.01, Riklin) – in precedenza UFES
2001 P 01.3490	Autonomia del sistema universitario svizzero (N 14.12.01, Kofmel) – in precedenza ASR

2001 P 01.3534	Rapporto sull'efficacia delle misure di regolazione nel campo della formazione e della ricerca (N 14.12.01, Fetz) – in precedenza ASR
2001 P 01.3546	La Svizzera: una società del sapere (N 14.12.01, Gruppo radicale-democratico) – in precedenza ASR
2001 P 01.3568	La Svizzera: una società del sapere (S 29.11.01, Langenberger) – in precedenza ASR
2002 P 00.3276	Consiglio d'amministrazione del Consiglio dei PF (N 18.3.02, Neiryck) – in precedenza ASR
2002 P 01.3456	Borse di studio vincolate ai risultati conseguiti (N 18.3.02, Gruppo dell'Unione democratica di centro) – in precedenza UFES
2002 P 02.3569	Tasse degli esami federali di maturità (N 13.12.02, Eggly) – in precedenza UFES
2003 P 03.3182	Realizzazione unitaria di progetti di cooperazione (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089) – in precedenza UFES
2003 P 03.3185	Polo di educazione, ricerca e tecnologia: «RIPENSARE IL SISTEMA» (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della ricerca CN 02.089; S 19.6.03) – in precedenza ASR
2003 P 03.3282	Rapporto sulla ricerca nella formazione (N 3.10.03, Simoneschi-Cortesi) – in precedenza UFES
2003 P 03.3518	Aiuti per le ristrutturazioni delle scuole universitarie (S 16.12.03, [Berger]-Leumann) – in precedenza ASR
2004 M 04.3484	Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (N 17.12.04, Randegger; S 15.12.04) – in precedenza ASR
2004 M 04.3506	Finanziamento delle scuole universitarie. Razionalizzare le materie costose (S 15.12.04, Bürgi; N 17.12.04) – in precedenza ASR
2004 P 04.3601	Finanziamento delle scuole universitarie (N 17.12.04, Riklin) – in precedenza ASR
2004 P 04.3502	Partecipazione della Svizzera ai programmi di educazione dell'UE (N 17.12.04, Markwalder Bär) – in precedenza UFES
2005 P 04.3627	Programma d'impulso per sfruttare il potenziale di crescita nel settore delle biotecnologie (N 18.3.05, Gruppo radicale-liberale)
2005 P 04.3658	Giusto equilibrio tra insegnamento e ricerca (N 18.3.05, Widmer)
2005 M 04.3206	Finanziamento degli stranieri che studiano presso le scuole universitarie (N 16.6.05, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 03.437; S 6.12.05)
2005 P 05.3508	Provvedimenti per incrementare la percentuale di studentesse nelle facoltà di scienze matematiche, naturali e tecniche (S 6.12.05, Fetz)
2005 P 05.3595	Garanzia della qualità e concessione di aiuti finanziari alle università (S 6.12.05, David)
2006 M 04.3105	Promovimento della ricerca medica (N 29.11.05, Dunant; S 13.3.06)
2006 M 05.3360	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (S 21.9.05, Bürgi; N 14.3.06)
2006 P 06.3050	Costituzione di una fondazione ricerca svizzera (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale)
2006 P 06.3068	Conflitti d'interesse nella ricerca. Direttive unitarie (N 23.6.06, Widmer)
2006 M 05.3378	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Pfister Theophil; S 20.9.06)
2006 M 05.3379	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Widmer; S 20.9.06)
2006 M 05.3380	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Randegger; S 20.9.06)
2006 M 05.3381	Un unico dipartimento per l'educazione, la ricerca e l'innovazione (N 14.3.06, Riklin; S 20.9.06)
2006 M 05.3777	Agricoltura. Rischi e vantaggi della tecnologia genetica (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)
2006 M 05.3828	Ricerca sui rischi per la salute di piante e alimenti transgenici (N 24.3.06, Gruppo socialista; S 25.9.06)
2006 P 06.3321	Rapporto sulla conciliabilità tra studio e famiglia (N 6.10.06, Fehr Jacqueline)
2006 P 06.3342	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (N 6.10.06, Randegger)
2006 P 06.3304	Sistema di finanziamento degli studi a livello nazionale (S 20.9.06, Leumann)
2006 P 06.3278	Rapporto sull'educazione (S 20.9.06, Schmid-Sutter Carlo)
2006 M 06.3408	Priorità dell'educazione e della ricerca. Per una vera cooperazione fra Confederazione e Cantoni (N 5.10.06, Gruppo radicale-liberale; S 13.12.06)
2006 P 06.3497	Il futuro del Dizionario storico della Svizzera e la divulgazione delle conoscenze di storia svizzera (S 5.12.06, Frick)
2007 P 06.3695	Giovani senza una formazione di livello secondario II (N 23.3.07, Widmer)

2007 P 07.3285	Dichiarazione di Bologna. Stato dell'attuazione, in particolare del passaggio dal bachelor al master (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 07.012)
2007 M 05.3861	Ricerca del settore pubblico sulla coesistenza in Svizzera di colture transgeniche e colture tradizionali (S 13.3.06, Leumann; N 20.9.07)
2007 M 06.3303	Messaggio ERI 2008-2011. Aumento annuo del credito di almeno il 6 per cento (S 13.3.06, Langenberger; N 26.9.07)
2007 M 07.3284	Riforma della maturità liceale (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (07.012); N 20.9.07)
2007 M 07.3283	Lotta all'illetteratismo (S 19.6.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS (07.012), N 20.9.07; S 25.9.07)
2007 P 07.3538	Formazione nelle scienze naturali e tecniche (N 5.10.07, Hochreutener)
2007 P 07.3315	Verifica delle strutture gestionali del settore dei PF (N 5.10.07, Müller-Hemmi)
2007 P 07.3478	Accreditamento e garanzia della qualità delle università svizzere (N 5.10.07, Markwalder Bär)
2007 P 07.3552	Lavori nel quadro del messaggio ERI (N 20.9.07, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 07.012)
2007 P 05.3454	Promovimento dell'anno di scambio per scolari (N 19.12.07, Wyss)
2007 P 07.3747	Deficit della Svizzera nelle professioni scientifiche (N 21.12.07, [Recordon] Thorens Goumaz)

**Consiglio dei Politecnici federali**

Nessuno.

## Dipartimento di giustizia e polizia

### Segreteria generale

Nessuno.

### Commissione federale delle case da gioco

2007 P 07.3264 Case da gioco con una concessione B. Restrizioni dell'offerta (S 11.6.07, Lombardi)

### Ufficio federale di giustizia

- 2000 M 97.3401 Averì non reclamati. Il Consiglio federale deve agire (N 3.3.99, Grobet; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF
- 2000 M 97.3306 Esperienze con averì risalenti al tempo della Seconda guerra mondiale. Conseguenze legali (N 10.10.97, Rechsteiner Paul; S 20.6.00) – in precedenza DFF/AFF
- 2000 P 00.3189 Riforma della direzione dello Stato (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; proposta di stralcio FF 2002 1895)
- 2000 P 00.3270 Misure preventive per tutelare il creditore (N 6.10.00, Schwaab; proposta di stralcio FF 2006 6593)
- 2000 P 00.3344 Segreto professionale. Adeguamenti (N 6.10.00, Hollenstein)
- 2000 M 99.3656 Forme di organizzazione giuridica per i liberi professionisti (S 8.3.00 Cottier; N 7.12.00)
- 2001 P 00.3236 Clausola riguardante il ripristino del debito garantito da obbligazioni ipotecarie al portatore (N 20.3.01, Jossen; proposta di stralcio FF 2007 4845)
- 2001 P 00.3723 Protocollo n. 12 della CEDU (N 23.3.01, Nabholz) – in precedenza DFAE
- 2001 P 01.3163 Migliorare la situazione delle madri nubili (N 22.6.01, Schmied Walter)
- 2001 M 00.3513 Aggressioni ai danni di impiegati dei trasporti pubblici. Modificazione del Codice penale o della legislazione speciale (N 20.3.01, Jutzet; S 2.10.01)
- 2001 M 00.3714 Criminalità cibernetica. Modifica delle disposizioni legali (S 6.3.01, Pfisterer Thomas; N 20.9.01)
- 2001 P 01.3220 Coordinamento delle procedure giudiziarie nei casi di malattia e invalidità (N 5.10.01, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 00.438; proposta di stralcio FF 2006 6593)
- 2002 P 00.3674 Ratifica del Protocollo n. 12 della CEDU concernente il divieto della discriminazione (N 6.3.02, Teuscher)
- 2002 P 01.3673 Il «dopo Swissair»: modificare la legge sull'esecuzione e il fallimento? (S 18.3.02, Lombardi)
- 2002 M 00.3169 Basta con i concorsi truccati (N 20.3.01, Sommaruga; S 4.6.02)
- 2002 M 01.3196 Miglioramento della procedura nella lotta alla criminalità su Internet (N 20.9.01, Aeppli Wartmann; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 M 01.3012 Lotta contro la pedofilia (N 11.12.01, Commissione degli affari giuridici CN; S 4.6.02) – in precedenza fedpol
- 2002 P 01.3261 Rafforzamento della posizione degli azionisti minoritari (N 11.3.02, Leutenegger Oberholzer; S 5.6.02)
- 2002 P 01.3329 Società per azioni. Principi della «corporate governance» (N 5.10.01, Walker Felix; S 5.6.02), punti 1-3
- 2002 P 02.3086 Corporate Governance. Protezione degli investitori (N 21.6.02, Walker Felix)
- 2002 P 02.3045 Analisi giuridica conseguente al «disastro Swissair» (S 5.6.02, Wicki)
- 2002 P 02.3489 Rendiconto e revisione contabile (N 13.12.02, Leutenegger Oberholzer), punti 1–5 e 7–9
- 2002 P 02.3522 Competenza della Confederazione d'impartire istruzioni in merito a procedure penali che riguardano più Cantoni (N 13.12.02, Gruppo popolare-democratico) – in precedenza fedpol
- 2002 P 02.3532 Disposizioni del CO in materia edilizia. Protezione del committente (N 13.12.02, Fässler; proposta di stralcio FF 2007 4845)
- 2002 P 02.3474 Convergenza dei diversi interessi nel quadro del processo di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2002 P 02.3475 Orientamento della LEF in funzione della procedura di risanamento (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2003 M 02.3470 Inasprimento delle disposizioni legali sul rendiconto e sul controllo delle imprese (S 12.12.02, Commissione della gestione CS; N 4.6.03)
- 2003 P 01.3523 Eutanasia. Colmare le lacune legali invece di ammettere l'omicidio (N 11.12.01, Zäch; S 17.6.03)
- 2003 M 02.3323 Lotta contro la violenza sui trasporti pubblici (N 4.10.02, Hess Bernhard; S 2.10.03)
- 2003 M 02.3246 Sfruttamento della conoscenza di fatti confidenziali (insider trading) (N 4.10.02, Jossen; S 2.10.03; proposta di stralcio FF 2007 407)
- 2003 P 03.3344 Misure di protezione per i «Whistleblowers» (S 2.10.03, Marty Dick)
- 2003 P 03.3580 Disposizioni penali in caso di violazione del segreto d'ufficio (S 9.12.03, Commissione delle istituzioni politiche 03.013)

2004 M 02.3035	Accordo parziale (art. 112 CC). Disciplinamento della procedura (N 21.6.03, Janiak; 3.3.04; proposta di stralcio FF 2006 6593)
2004 M 03.3180	Eutanasia e medicina palliativa (S 17.6.03, Commissione degli affari giuridici CS; N 10.3.04)
2004 P 02.3085	Le aggressioni a soldati in uniforme sono reati perseguibili d'ufficio (N 10.3.04, Schluer)
2004 M 03.3305	Adeguamento del registro fondiario (S 2.10.03, Lauri; N 15.6.04; proposta di stralcio FF 2007 4845)
2004 P 03.3233	Piazza finanziaria svizzera: necessità di accelerare il riconoscimento dei trust (N 19.12.03, [Suter]-Pelli; S 22.9.04)
2005 M 04.3411	Ministero pubblico della Confederazione. Rivedere la vigilanza (N 8.10.04, Hofmann Urs; S 8.3.05)
2005 M 04.3224	Impiego di simboli che esaltano i movimenti estremisti istigando alla violenza e alla discriminazione razziale (N 7.3.05, Commissione degli affari giuridici CN 04.2010; S 15.6.05) – in precedenza fedpol
2005 P 05.3069	Adeguamento delle procedure di dichiarazione della scomparsa in caso di catastrofi naturali (N 17.6.05, Nordmann)
2005 P 05.3138	Rapporto sulle adozioni (N 17.6.05, Hubmann)
2005 P 04.3250	Autorità parentale. Parità di diritti (N 28.9.05, Wehrli)
2005 P 05.3443	Reati commessi in banda. Campagna di sensibilizzazione e adeguamento del diritto penale (N 7.10.05, Chevrier)
2005 P 05.3477	Punibilità dei matrimoni forzati o di compiacenza (N 28.9.05, Commissione delle istituzioni politiche CN 02.024)
2006 M 05.3232	Disposizione costituzionale sul servizio universale (S 16.6.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.076; N 6.3.06) – in precedenza DATEC/SG
2006 M 06.3004	Misure contro la violenza in occasione di manifestazioni sportive (S 7.3.06, Commissione degli affari giuridici CS 05.065; N 9.3.06; proposta di stralcio FF 2007 5875) – in precedenza fedpol
2006 P 05.3807	Diritto in materia di esecuzione forzata e relazioni con l'estero (N 24.3.06, Widmer)
2006 P 06.3026	Libero accesso via Internet a dati dei registri di commercio (N 23.6.06, Imfeld)
2006 M 06.3049	Responsabilizzare i proprietari di cani (N 23.6.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro; S 28.9.06)
2006 P 06.3402	Agevolazione del trasferimento successorio di aziende (S 28.9.06, Brändli)
2006 M 05.3713	Diritto del divorzio. Revisione delle disposizioni relative alla compensazione della previdenza e alle questioni riguardanti i figli (N 15.3.06, Commissione degli affari giuridici CN [04.405]; S 18.12.06)
2007 P 06.3034	Legge sulla parità dei sessi. Rapporto concernente la valutazione dell'efficacia (N 8.3.07, Roth-Bernasconi)
2007 P 06.3861	Fanciulli senza identità in Svizzera (N 23.3.07, Vermot-Mangold)
2007 M 03.3212	Protezione giuridica per chi denuncia un caso di corruzione (N 13.6.05, Gysin Remo; S 22.3.06; N 22.6.07)
2007 P 07.3360	Rafforzamento del controllo costituzionale preventivo (S 26.9.07, Pfisterer Thomas)
2007 P 07.3420	Valutazione della legislazione sull'organizzazione giudiziaria federale e sulla riforma giudiziaria (S 26.9.07, Pfisterer Thomas)
2007 M 06.3554	Estensione della mozione Schweiger alle rappresentazioni di atti di cruda violenza (N 20.12.06, Hochreutener; S 11.12.07)
2007 M 06.3170	Lotta alla cibercriminalità. Protezione dei fanciulli (S 9.6.06, Schweiger, N 22.6.07; S 11.12.07)
2007 P 07.3682	Agevolazione dello scambio di dati tra autorità federali e cantonali (N 21.12.07, Lustenberger)
2007 P 07.3764	Rapporto fra il diritto internazionale e il diritto nazionale (S 11.12.07, Commissione degli affari giuridici CS)

#### Ufficio federale di polizia

2001 P 01.3271	Indagine sulla criminalità economica (N 5.10.01, Mugny)
2002 P 01.3009	Coordinamento nel campo della sicurezza (N 20.3.02, Commissione della politica di sicurezza CN)
2002 P 02.3441	Statistica criminale e reati a mano armata (S 2.12.02, Berger)
2003 P 02.3742	Istituzione di un Dipartimento della sicurezza (N 20.6.03, Vaudroz René)
2003 P 03.3188	Protezione dell'infanzia e della gioventù (N 3.10.03, Commissione degli affari giuridici CN 02.457)
2003 M 02.3723	Centro internazionale di competenza per la lotta contro la criminalità su Internet (N 21.3.03, Fehr Jacqueline; S 9.12.03)
2004 P 03.3579	Direzione della Confederazione. Avvenimenti di portata nazionale (N 19.3.04, Commissione della politica di sicurezza CN)
2005 P 05.3006	Lotta più efficace contro il terrorismo e la criminalità organizzata (S 15.6.05, Commissione della politica di sicurezza CS)
2006 P 05.3610	Panoramica sui dati statistici in materia di polizia (N 24.3.06, Haering)
2007 M 07.3553	Allestimento di un sistema «Allarme rapimento» (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)



2007 M 07.3554 Allestimento di un sistema d'allarme MMS in caso di scomparsa di bambini (N 3.10.07, Commissione degli affari giuridici CN; S 11.12.07)

2007 P 05.3294 Stop alla violenza (N 19.12.07, Gruppo socialista)

**Ufficio federale della migrazione**

2004 P 04.3464 Esame delle convenzioni di domicilio (S 14.12.04, Stähelin) – in precedenza IMES

**Ministero pubblico della Confederazione**

2005 M 03.3574 Misure contro la tratta degli esseri umani in Svizzera. Protezione delle vittime e dei testimoni (N 19.3.04 Commissione degli affari giuridici CN; S 8.3.05)

**Ufficio federale di metrologia**

Nessuno.

**Istituto Federale della Proprietà Intellettuale**

2007 M 06.3633 Chiarire possibilità e conseguenze in materia di esaurimento brevettuale (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082; S 14.3.07)

## **Dipartimento della difesa, della protezione della popolazione e dello sport**

### **Difesa**

2000 P 97.3619	Servizi informazioni. Coordinamento e direzione centralizzata (N 8.3.99, Schmid Samuel; S 7.3.00)
2000 P 00.3490	Benefici economici della difesa nazionale (N 15.12.00, Engelberger)
2000 P 00.3508	Benefici della difesa nazionale (N 15.12.00, Borer)
2001 P 00.3702	Partecipazione della Confederazione ai costi di risanamento del suolo inquinato degli impianti di tiro (N 23.3.01, Heim)
2004 P 04.3049	Rapporto Esercito XXI (N 18.6.04, Gruppo socialista)
2004 P 04.3259	Servizi d'appoggio dell'esercito. Adeguamento della procedura d'approvazione (S 5.10.04, Commissione della politica di sicurezza CS)
2005 P 05.3221	Criteri per la cessione di immobili del DDPS (S 8.6.05, Lombardi)
2005 M 05.3001	Creazione di basi legali dettagliate per il sistema dei servizi d'informazione (N 6.6.05, Commissione della politica di sicurezza CN 02.403; S 19.9.05; N 28.11.05)
2005 P 05.3526	Rapporto sulla parità di trattamento per quanto concerne l'obbligo militare (S 5.12.05, Wicki)
2006 P 06.3418	Creare premesse favorevoli per un eventuale potenziamento dell'esercito (N 3.10.06, Commissione della politica di sicurezza CN 06.050)
2006 M 06.3318	Esigenze in materia di formazione per gli ufficiali di professione (N 6.10.06, Rutschmann; S 18.12.06)
2007 M 06.3510	Direttive chiare per gli impieghi dei ricognitori telecomandati (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 8.3.07)
2007 P 07.3271	Estensione del mandato della commissione PSO (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN)
2007 M 07.3118	Pubblicazione dei rapporti annuali della commissione PSO (N 22.6.07, Gruppo dei Verdi; S 20.9.07)
2007 M 07.3270	Raddoppio entro il 2010 delle capacità per impieghi dell'esercito all'estero (N 6.6.07, Commissione della politica di sicurezza CN (06.050); S 20.9.07)
2007 M 07.3278	Dipartimento della sicurezza (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS; N 27.9.07)
2007 P 07.3550	Esercito e sicurezza interna. Costituzionalità (N 27.9.07, Commissione della politica di sicurezza CN 07.038)
2007 P 07.3559	Impiego di militari in servizio di appoggio all'estero (N 18.9.07, Commissione della politica di sicurezza CN 07.056)
2007 P 07.3556	Quota di militari in ferma continuata (S 20.9.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.405)
2007 M 07.3277	Consegna della munizione da tasca (S 20.6.07, Commissione della politica di sicurezza CS 06.3351, N 27.9.07; S 19.12.07)
2007 P 07.3765	Proporzione di militari in ferma continuata (N 20.12.07, Commissione della politica di sicurezza CN 06.405)

### **Protezione della popolazione**

2006 M 05.3715	Punto della situazione sugli impianti di protezione e i rifugi (N 16.3.06, Commissione delle finanze CN 05.047; S 18.12.06)
----------------	---

### **Sport**

Nessuno.

## Dipartimento delle finanze

### Segreteria generale

- 2005 P 05.3239 Nuovo approccio per il Governo elettronico (N 7.10.05, Noser)  
2006 M 05.3470 Determinazione e attuazione di norme e standard nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 8.3.06, Commissione delle finanze CN; S 20.6.06)

### Amministrazione federale delle finanze

- 2000 P 00.3103 Creazione di una procedura arbitrale volta a conciliare gli interessi dei Paesi indebitati e dei loro creditori (N 4.10.00, Eymann)  
2003 P 03.3071 SAir Group. Domanda di risarcimento (N 20.6.03, Gruppo dell'Unione democratica di centro)  
2003 P 03.3155 Rapporto Swissair di Ernst & Young. Conseguenze giuridiche (N 20.6.03, Leutenegger Oberholzer)  
2003 P 03.3345 Riforme strutturali dal punto di vista della politica finanziaria (S 3.12.03, Schweiger)  
2003 P 03.3348 Esame di riforme a lungo termine dal profilo della politica finanziaria (S 3.12.03, Bürgi)  
2004 P 04.3445 Trasparenza dei costi per le prestazioni statali (N 17.12.04, Gruppo radicale-liberale)  
2005 P 04.3441 Gestione amministrativa nel 3° cerchio (S 14.3.05, Commissione della gestione CS; proposta di stralcio FF 2006 7545)  
2005 M 04.3811 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (S 14.3.05, Altherr; N 2.6.05)  
2005 M 05.3003 Il cosiddetto modello dei quattro cerchi (N 17.3.05, Commissione delle finanze CN 04.077; S 13.6.05; proposta di stralcio FF 2006 7545)  
2005 P 05.3148 Cassa pensioni delle FFS. Situazione preoccupante (N 17.6.05, Gruppo dell'Unione democratica di centro)  
2005 M 04.3810 Verifica del catalogo dei compiti dello Stato (N 2.6.05, Favre; S 28.9.05)  
2005 M 04.3518 Maggiori uscite giustificate dalla politica della crescita (S 14.3.05, Schweiger; N 19.9.05)  
2005 M 05.3228 Fusione di UFAE, UFAG, UFV e Direzione federale delle foreste (N 2.6.05, Commissione speciale CN 04.080; S 29.9.05)  
2005 P 05.3363 ITC e Cassa pensioni ASCOOP. Misure della Confederazione (S 28.9.05, Lauri)  
2006 M 05.3714 Struttura e contenuto del piano finanziario (N 7.12.05, Commissione delle finanze CN 05.047; S 21.3.06)  
2006 P 05.3783 Definizione delle priorità e rinuncia a determinati compiti (N 24.3.06, Gruppo dell'Unione democratica di centro)  
2006 M 05.3224 Utilizzazione a destinazione vincolata dell'imposta sugli oli minerali (N 2.6.05, Commissione 04.080 CN; S 20.6.06)  
2006 M 05.3287 Concretizzazione di riforme strutturali importanti per la politica finanziaria (S 8.12.05, Lauri; N 21.6.06)  
2006 M 06.3176 Attendibilità degli obiettivi strategici della Confederazione (N 9.5.06, Commissione della gestione CN; S 5.10.06)  
2007 P 05.3662 Rapporto strategico sulla riforma fiscale ecologica (N 21.3.07, Leutenegger Oberholzer)  
2007 P 06.3636 Domande relative all'evoluzione del dossier Swisscom (N 23.3.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)  
2007 P 06.3660 Legge sui mercati finanziari. Sviluppi futuri (N 7.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.017; proposta di stralcio FF 2007 5199)  
2007 M 06.3306 Garantire il servizio universale badando che Swisscom rimanga in mani svizzere (S 5.10.06, Escher; N 4.10.07)  
2007 P 04.3756 Bilancio sull'aumento dell'onere fiscale (N 1.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)  
2007 P 07.3708 Retrosceca della vendita dell'oro della Banca nazionale (N 21.12.07, Stamm)

### Ufficio federale del personale

- 2001 P 01.3143 Commissioni extraparlamentari. Trasparenza delle indennità (N 22.6.01, Bühlmann; proposta di stralcio FF 2007 6027)  
2001 P 01.3262 Stipendi minimi di 3'000 franchi nell'amministrazione e nelle imprese federali (N 14.12.01, Leutenegger Oberholzer)  
2003 P 03.3436 Continuazione del programma in favore dei praticanti (N 2.10.03, Commissione speciale CN 03.047)  
2004 P 04.3298 Esecuzione dei compiti della Confederazione da parte dei servizi amministrativi federali. Maggiore trasparenza (S 27.9.04, Schmid-Sutter Carlo) – in precedenza SG  
2004 P 04.3416 Futura politica del personale federale (N 17.12.04, Rey)  
2005 M 05.3152 Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (N 17.6.05, Berberat; S 29.9.05)  
2005 P 05.3286 Partenariato sociale vincolante anche per la Confederazione (S 28.9.05, Fetz)

2006 M 05.3186	Discriminazioni linguistiche nei bandi di concorso (N 7.10.05, Simoneschi-Cortesi; S 6.3.06)
2006 M 05.3174	Rappresentanza delle minoranze linguistiche negli Uffici federali (S 14.6.05, Studer Jean; N 8.3.06)
2006 P 06.3029	Parità. Prassi salariale della Confederazione (N 23.6.06, Graf-Litscher)
2006 P 06.3144	Come contribuisce la Confederazione al collocamento dei giovani? (N 6.10.06, Robbiani)
2007 M 05.3469	Trasparenza sull'evoluzione dei casi AI nella Confederazione (S 21.3.06, Commissione della gestione CS; N 7.3.07)
2007 P 06.3030	Parità. Riconoscimento delle competenze acquisite in ambito extraprofessionale (N 8.3.07, Heim Bea)
2007 M 06.3298	200 nuovi posti di praticantato nell'amministrazione federale (N 22.6.07, Galladé; S 26.9.07)

## **PUBLICA**

Nessuno.

### **Amministrazione federale delle contribuzioni**

2001 M 00.3154	IVA. Rendiconto annuo (N 13.12.00, Lustenberger; S 7.6.01)
2001 P 01.3215	Tassa di bollo. Osservazione permanente dell'evoluzione (N 22.6.01, Commissione dell'economia e dei tributi CN 01.021)
2003 P 02.3663	IVA: aliquota d'imposta ridotta per l'informazione scientifica in forma elettronica (S 5.3.03, Berger)
2005 M 03.3481	Segreto bancario per i negozianti di titoli (S 2.3.04, [Merz]-Büttiker; N 17.3.05)
2005 P 03.3175	Esenzione delle casse pensioni dalle imposte sugli utili immobiliari e dalle tasse di mutazione (N 15.3.05, Kaufmann)
2005 P 05.3049	Trasferimento di diritti di partecipazione in relazione alla successione d'impresa (S 14.6.05, Heberlein)
2005 M 04.3179	Esenzione fiscale del soldo dei vigili del fuoco (N 8.10.04, Banga; S 28.9.05)
2005 M 04.3263	Progetto indipendente per l'imposizione dei coniugi e della famiglia (N 15.6.05, Donzé; S 28.9.05)
2005 M 04.3276	Passaggio all'imposizione individuale (N 15.6.05, Gruppo radicale-liberale; S 28.9.05)
2005 M 04.3495	Revisione della legge federale sull'IVA (N 17.12.04, Gruppo popolare-democratico; S 5.10.05)
2006 M 05.3465	Limitazione a cinque anni degli esoneri dall'IVA (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 8.3.06)
2006 M 05.3466	Semplificazione dell'IVA e unificazione delle aliquote (S 5.10.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 8.3.06)
2006 P 05.3646	Ammissione dei FCII in Svizzera (N 23.6.06, Kaufmann) – in precedenza AFF
2006 P 05.3779	Rapporto sulle conseguenze dell'introduzione dell'imposizione individuale (N 23.6.06, Meier-Schatz)
2006 P 06.3042	Imposta duale sul reddito (N 23.6.06, Sadis)
2006 P 06.3376	L'imposta sul valore aggiunto compromette il settore della previdenza sanitaria (N 20.12.06, Gutzwiller)
2007 P 07.3003	Fiscalità delle imprese. Sviluppi in ambito internazionale (S 6.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CS 05.058)
2007 M 07.3282	Alta sorveglianza dell'imposta federale diretta (N 6.6.07, Commissione 06.094 CN, S 12.6.07; N 14.6.07)
2007 M 05.3319	Imposizione dei contribuenti divorziati oppure separati legalmente o di fatto in caso di autorità parentale in comune (custodia alternata) (N 16.12.05, Parmelin; S 1.10.07)
2007 M 07.3217	Panoramica degli affari in corso con ripercussioni sul gettito fiscale (N 22.6.07, Kiener Nellen; S 1.10.07)
2007 M 05.3864	Vecchiaia senza debiti. Cambiamento di sistema nell'imposizione della proprietà abitativa (S 20.6.06, Kuprecht; N 25.9.07)
2007 M 06.3540	Imposizione del personale di volo svizzero impiegato presso compagnie aeree tedesche (S 8.3.07, Lombardi; N 25.9.07)
2007 P 06.3570	Svantaggi per il personale di volo svizzero attivo a livello internazionale (N 1.10.07, Kaufmann)
2007 P 06.3692	Imposizione della famiglia incentrata sui figli (N 1.10.07, Meier-Schatz)
2007 P 07.3291	Ripercussioni fiscali della previdenza privata per la vecchiaia (N 1.10.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 96.412)

### **Amministrazione federale delle dogane**

2000 P 00.3166	Retribuzione delle guardie di confine (N 23.6.00, Schmied Walter)
2000 P 00.3378	Condizioni di lavoro del Corpo delle guardie di confine (N 15.12.00, Baumann J. Alexander)
2001 P 99.3626	Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine (N 2.10.00, Schmied Walter; S 13.3.01)
2005 M 04.3275	Adesione ai trattati di Schengen e Dublino. Piano di sicurezza (N 8.10.04, Gruppo radicale-liberale; S 8.3.05)
2005 P 04.3645	Rafforzamento del Corpo delle guardie di confine tramite parti della Sicurezza militare (S 14.3.05,

Pfisterer Thomas) – in precedenza SG

- 2006 M 05.3860 Riscossione della TTPCP sui trasporti di carburante delle aziende della Confederazione ad aziende dell'economia privata (N 23.6.06, Giezendanner; S 26.9.06)
- 2007 P 07.3091 Trasparenza in materia di biocarburanti (S 18.6.07, Büttiker)
- 2007 M 06.3211 Acquisto di prodotti duty-free al rientro dall'estero (N 20.12.06, Kaufmann; S 26.9.07)

#### **Regia federale degli alcool**

- 2006 M 05.3336 Vini naturali con tenore alcolico superiore al 15 per cento del volume (N 7.10.05, Germanier; S 26.9.06)
- 2007 M 05.3151 Modifica della legge sull'alcool (N 9.5.06, Hegetschweiler; S 6.3.07)

#### **Ufficio federale dell'informatica**

Nessuno.

#### **Ufficio federale delle costruzioni e della logistica**

- 2001 P 01.3515 Abuso e arbitrio nell'aggiudicazione di commesse pubbliche di costruzioni (S 28.11.01, Jenny)
- 2003 P 03.3535 Acquisti pubblici (N 19.12.03, Meier-Schatz)
- 2004 M 04.3616 Norme e standard dell'Amministrazione federale (N 6.12.04, Commissione delle finanze CN 04.047; S 8.12.04)
- 2007 M 04.3061 Formazione degli apprendisti quale criterio di aggiudicazione di commesse pubbliche (N 15.6.05, Galladé, S 6.3.06, N 4.6.07)

#### **Ufficio federale delle assicurazioni private**

- 2001 P 00.3541 Libero passaggio integrale in caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2001 P 00.3542 Conservazione dei vantaggi nel caso di cambiamento di assicurazione complementare (N 20.3.01, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
- 2001 P 00.3570 Legge federale sul contratto d'assicurazione. Disposizioni che regolano la prescrizione (23.3.01, Hofmann Urs)
- 2001 M 00.3537 Furti. Inizio del termine di prescrizione (N 23.3.01, Jossen; S 6.12.01)
- 2003 P 02.3693 Indennità giornaliera LCA: un particolare scorporo (N 21.3.03, Robbiani)
- 2004 P 03.3596 Relazioni tra l'assicurazione malattie di base e quella complementare (N 8.3.04, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 98.406)
- 2005 P 05.3237 Solvibilità delle assicurazioni sulla vita (N 7.10.05, Commissione della sicurezza sociale e della sanità CN 04.488)
- 2007 P 07.3395 Premi elevati in caso di passaggio all'assicurazione indennità giornaliera individuale (N 5.10.07, Graf-Litscher)

#### **Controllo federale delle finanze**

Nessuno.

## **Dipartimento dell'economia**

### **Segreteria generale**

Nessuno.

### **Organo d'esecuzione del servizio civile**

2006 M 04.3672 Servizio civile: introduzione della prova dell'atto (N 14.12.05, Studer Heiner; S 20.6.06; N 18.12.06)

### **Ufficio del consumo**

Nessuno.

### **Commissione della concorrenza**

2006 P 06.3634 Rapporto sugli accordi verticali illeciti secondo la legge sui cartelli (N 20.12.06, Commissione degli affari giuridici CN 05.082)

### **Segreteria di Stato dell'economia**

- 2000 P 99.3433 OIL. Convenzione 169 concernente i popoli indigeni e tribali (N 24.3.00, Gysin Remo)
- 2000 P 99.3149 Garanzia dei rischi degli investimenti. Introduzione di norme sociali ed ecologiche (N 15.6.00, Strahm)
- 2000 P 00.3198 OMC. Questioni sociali e ambientali (N 15.6.00, Commissione della politica estera CN 99.302)
- 2002 P 01.3681 Creazione di un'Assemblea parlamentare in seno all'OMC (N 22.3.02, Commissione della politica estera CN)
- 2002 P 01.3644 Rapporto sulle misure da adottare a seguito del caso Swissair (N 21.6.02, Commissione dell'economia e dei tributi CN)
- 2002 P 01.3067 Negoziati dell'OMC. Promuovere la sicurezza delle derrate alimentari (N 13.3.02, Gruppo popolare-democratico; S 11.12.02)
- 2003 P 02.3698 Condizioni per un'economia socialmente responsabile (N 21.3.03, Walker Felix)
- 2003 P 02.3702 Promozione del potenziale di crescita delle PMI (N 21.3.03, Walker Felix)
- 2003 M 01.3089 Politica della crescita. Sette provvedimenti (N 5.6.02, Gruppo radicale-democratico; S 18.6.03)
- 2003 P 03.3136 Nuova politica regionale: conferenza sulle aree rurali e sulle regioni montane (S 18.6.03, Stadler)
- 2004 P 03.3635 Uno studio su crescita economica e aliquota fiscale (N 19.3.04, Leutenegger Oberholzer)
- 2004 P 04.3001 Campagna nazionale d'informazione e sensibilizzazione sulle conseguenze del lavoro nero (N 17.6.04, Commissione dell'economia e dei tributi CN 02.010)
- 2005 P 05.3185 Rapporto del Consiglio federale sulla politica di accesso ai mercati dei servizi (N 17.6.05, Rey)
- 2005 P 05.3121 Potere d'acquisto e prezzi 7. Eliminazione degli ostacoli tariffali. Adeguamento della tariffa doganale (N 17.6.05, Gruppo socialista)
- 2005 P 05.3122 Potere d'acquisto e prezzi 8. Eliminazione degli ostacoli non tariffali (N 17.6.05, Gruppo socialista)
- 2005 P 05.3375 Ripercussioni dei futuri accordi di libero scambio sul dossier agricolo nei negoziati di Doha (N 7.10.05, Walter Hansjörg)
- 2005 P 05.3649 Monitoraggio delle misure di accompagnamento (N 16.12.05, Fehr Hans-Jürg)
- 2006 M 04.3473 Soppressione degli ostacoli tecnici al commercio (S 2.6.05, Hess Hans; N 15.3.06)
- 2006 P 05.3816 Svizzera. Isola dei prezzi elevati (S 7.3.06, David)
- 2006 P 05.3862 Turismo degli acquisti oltre confine: conseguenze per l'economia svizzera (S 7.3.06, Germann)
- 2006 P 06.3151 Riconoscimento unilaterale del principio «Cassis de Dijon». Chiarezza sulle probabili conseguenze (N 23.6.06, Baumann J. Alexander)
- 2006 M 03.3603 Pacchetto di provvedimenti volti a conciliare vita familiare e professionale (N Fehr Jacqueline; S 21.9.06)
- 2006 P 06.3333 Cluster, reti per lo sviluppo economico (N 6.10.06, Rey)
- 2006 P 06.3401 Accordo di libero scambio con l'UE nel settore agricolo. Patti chiari prima di avviare le trattative (S 21.9.06, Frick)
- 2006 P 06.3574 TIC. Più crescita, maggiore produttività, Svizzera competitiva (N 20.12.06, Gruppo popolare-democratico)
- 2007 P 06.3732 Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (N 23.3.07, Gruppo popolare-democratico)
- 2007 P 06.3543 Le TIC contribuiscono a rafforzare la crescita, ad aumentare la produttività, ad assicurare la competitività della Svizzera (S 12.3.07, Amgwerd)
- 2007 P 06.3888 Conversione delle procedure di autorizzazione in procedure di opposizione (S 12.3.07, Wicki)
- 2007 M 06.3366 Misure a sostegno dei disoccupati in età matura (N 6.10.06, Schenker Silvia; S 5.6.07)
- 2007 M 06.3007 Accordo commerciale con gli Stati Uniti (N 15.6.06, Commissione dell'economia e dei tributi CN;

	S 5.6.07)
2007 P 07.3232	Facilitare l'accesso dei giovani al mercato del lavoro (N 22.6.07, Gruppo popolare-democratico)
2007 P 07.3184	Effetti della libera circolazione delle persone. Rapporto (N 22.6.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2007 M 06.3661	Vietare le bombe a grappolo che non rispondono agli standard tecnici (N 22.6.07, Glanzmann-Hunkeler; S 19.9.07)
2007 M 06.3022	Istituzione di un forum di cooperazione svizzero-americano e conclusione di accordi di libero scambio con gli Stati Uniti (S 19.6.06, Briner; N 26.9.07)
2007 M 06.3415	Dichiarazione obbligatoria per il legno e i prodotti lignei (S 21.9.07, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.2010; N 26.9.07)
2007 M 06.3379	Imprese svizzere e libera circolazione (N 6.10.06, Robbiani; S 5.12.07)
<b>Ufficio federale dell'agricoltura</b>	
2005 M 04.3301	Applicazione dell'articolo 182 della legge sull'agricoltura (N 8.10.04, Glasson; S 15.3.05)
2006 P 06.3637	Bilancio di concimazione equilibrato (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038)
2007 M 04.3733	Promozione dell'apicoltura in Svizzera (N 15.6.06, Gadiant; S 20.3.07)
2007 M 06.3635	Ulteriore sviluppo del sistema dei pagamenti diretti (S 20.12.06, Commissione dell'economia e dei tributi CS 06.038; N 14.3.07)
2007 P 06.3474	Produzione di bioetanolo in Svizzera (S 20.3.07, Stähelin)
2007 P 07.3299	Lotta efficace contro il fuoco batterico (N 5.10.07, Gruppo dell'Unione democratica di centro)
2007 P 07.3466	Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (N 5.10.07, Schmied)
2007 P 07.3511	Lotta al fuoco batterico (N 5.10.07, Büchler)
2007 P 07.3362	Promozione di moderni metodi di selezione onde fronteggiare il fuoco batterico che colpisce gli alberi da frutto (S 18.9.07, Leumann)
2007 P 07.3497	Approvvigionamento alimentare considerata la crescente produzione di energia da biomassa (S 18.9.07, Maissen)
<b>Ufficio federale di veterinaria</b>	
2003 P 02.3165	Detenzione appropriata anche per i pesci (N 4.6.03, Sommaruga)
2006 M 05.3576	Tenere gli animali selvatici in buone condizioni (N 16.12.05, Aeschbacher; S 20.6.06)
2006 M 05.3812	Articoli 7a e 7c legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (N 15.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.092; S 20.6.06)
2006 M 05.3790	Articoli 7a e 7c della legge sulla protezione degli animali. Entrata in vigore (S 16.3.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CS 02.092; N 15.06.06)
2006 M 06.3062	Cani pericolosi. La miglior protezione è la responsabilità (N 23.6.06, Gruppo radicale-liberale; S 21.9.06)
2006 P 06.3515	Controllo degli animali da macello e delle carni (N 20.12.06, Wehri)
2007 M 05.3768	Libera circolazione degli animali da reddito (N 24.3.06, Dupraz; S 20.3.07)
2007 M 06.3270	Valorizzazione di resti e sottoprodotti alimentari (N 6.10.06, Scherer Marcel; S 20.3.07)
2007 M 06.3534	Negoziati di politica commerciale. Presa in considerazione delle esigenze in materia di protezione dell'ambiente, degli animali e della salute (N 20.12.06, Hess Bernhard; S 5.12.07)
<b>Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia</b>	
2000 P 98.3187	Campagna di formazione compensativa (N 16.6.99, Gruppo socialista; S 20.3.00)
2000 P 00.3271	Sensibilizzazione sull'importanza delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (N 6.10.00, Lalive d'Epinay)
2000 P 98.3355	Sviluppare la telematica (N 5.6.00, Theiler; S 7.12.00)
2001 P 01.3170	Congedo di formazione continua (N 22.6.01, Rossini)
2001 P 01.3640	Programma di incentivazione in favore del reinserimento professionale delle donne (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072)
2001 P 01.3641	Offensiva di formazione continua per le persone poco qualificate. Sviluppo di un sistema modulare (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura 00.072)
2002 P 01.3425	Legge sulla formazione continua (N 6.12.01, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 00.072; S 18.9.02)
2003 P 03.3186	CTI: nuova base legale (N 6.5.03, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN 02.089)
2005 P 04.3809	Eterogeneità delle denominazioni professionali in base alla nuova legge sulla formazione professionale (N 18.3.05, Vollmer)

- 2005 M 04.3688 Adeguare l'organizzazione della CTI (N 18.3.05, Noser; S 27.9.05)
- 2005 M 05.3473 Accordi bilaterali. Facilitare l'accesso delle PMI svizzere ai mercati dei Paesi membri dell'UE (S 27.9.05, Commissione dell'economia e dei tributi CS; N 16.12.05) – in precedenza SECO
- 2006 P 06.3018 Rapporto concernente il deficit nel settore dei posti di tirocinio (N 23.6.06, Commissione della scienza, dell'educazione e della cultura CN)
- 2006 P 06.3546 Cicli di formazione nella formazione professionale superiore (N 20.12.06, Rechsteiner Paul)
- 2006 P 06.3613 Università, scuole universitarie professionali e scuole professionali. Management ambientale e management della sostenibilità (N 20.12.06, Markwalder-Bär)
- 2007 M 06.3443 Lezioni di educazione fisica nelle scuole professionali: rispettare le leggi e assicurare la qualità (N 20.12.06, Bruderer; S 19.9.07)

**Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese**

- 2007 P 06.3699 Approvvigionamento alimentare ed energetico. Strategia del Consiglio federale (N 21.3.07, Parmelin)

**Ufficio federale delle abitazioni**

- 2007 M 06.3015 Migliore ripercussione del costo delle misure di risparmio energetico nel settore immobiliare (N 15.6.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 02.473, S 20.3.07; N 11.6.07)



## Dipartimento dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni

### Segreteria generale

- 2004 P 03.3439 È opportuno che l'UIIA sia integrato nel DATEC (N 18.3.04, Commissione della gestione CN 02.448)
- 2005 M 04.3433 Sostegno alla stampa mediante contributi ai costi di distribuzione (S 4.10.04, Commissione delle istituzioni politiche CS 03.448; N 17.3.05)
- 2007 P 06.3655 Rapporto del Consiglio federale sul futuro della Posta (N 23.3.07, Gruppo radicale-liberale)
- 2007 M 06.3584 Indipendenza dell'autorità di regolazione postale (N 23.3.07, Germanier; S 4.10.07)

### Ufficio federale dei trasporti

- 2000 P 00.3041 Alptransit. Fermata in galleria a Sedrun (N 6.10.00, Gadiant)
- 2001 P 99.3561 Futuro della storica ferrovia del San Gottardo (N 5.3.01 [Ratti]-Simoneschi)
- 2001 P 01.3139 Legge sui trasporti pubblici (N 22.6.01, Vollmer)
- 2001 P 01.3238 Rete celere regionale nella Svizzera interna (N 5.10.01, Theiler; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2001 P 01.3284 Regolamentazione legislativa della protezione dei dati sulla mobilità personale (N 5.10.01, Vollmer)
- 2001 P 01.3403 Collegamenti ferroviari con i Grigioni (N 5.10.01, Gadiant; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2001 P 01.3460 Ferrovia 2000, 1<sup>a</sup> tappa: impiego di fondi residui per la realizzazione di progetti infrastrutturali respinti (N 14.12.01, Weigelt; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2002 P 01.3710 Parità di trattamento fra tutte le imprese di trasporti pubblici (N 21.6.02, Bezzola)
- 2002 P 02.3217 Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.301; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2003 M 01.3753 Armonizzazione del finanziamento dei trasporti pubblici (S 6.3.02, Brändli; N 5.3.03)
- 2003 P 02.3386 Integrazioni infrastrutturali per il traffico ferroviario nella regione di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.301; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2005 P 03.3260 NFTA-Alptransit Lötschberg/Sempione. Protezione contro il rumore (N 17.3.05, Cina; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2005 P 05.3475 Aumento della capacità nel nodo ferroviario di Zurigo (S 8.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.3401; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2006 M 05.3388 Ammissione di ditte private all'effettuazione dei controlli ADR dei veicoli cisterna, dei contenitori cisterna e degli IBC (N 7.10.05, Giezendanner; S 16.3.06)
- 2006 P 05.3856 Un sistema di trasporto di merci ferroviario moderno sull'asse est-ovest (N 24.3.06, Müller Walter)
- 2006 P 06.3123 Raddoppio della linea ferroviaria presso Ligerz (N 23.6.06, Joder; proposta di stralcio FF 2007 6934)
- 2006 P 06.3179 Rapporto sullo stato dell'infrastruttura delle ferrovie private (S 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 06.027)
- 2006 M 05.3561 Traffico merci. Riduzione delle emissioni foniche di carri merci provenienti dall'UE (N 16.12.05, Abate; S 5.10.06)
- 2006 P 06.3232 Cadenza semioraria sulla tratta Zurigo-Sciaffusa (N 6.10.06, Bühner; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2006 P 06.3243 Cadenza semioraria sulla tratta Zurigo-Sciaffusa (S 2.10.06, Briner; proposta di stralcio FF 2007 6933)
- 2007 P 06.3541 Sostegno alla navigazione (S 21.3.07, Fetz)
- 2007 M 05.3814 Liberalizzazione di trasporti di viaggiatori a titolo professionale nelle regioni turistiche (S 16.3.06, Hess Hans; N 21.6.07)
- 2007 P 07.3080 NFTA. Equipaggiare la tratta Mitholz-Ferden? (N 22.6.07, Donzé; proposta di stralcio FF 2007 6934)

### Ufficio federale dell'aviazione civile

- 2000 P 00.3162 Traffico aereo e misure di igiene dell'aria (N 23.6.00, Leutenegger Oberholzer) – in precedenza UFAM
- 2002 P 02.3339 Vietare l'elisci nella zona Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn, patrimonio mondiale dell'UNESCO (N 4.10.02, Teuscher)
- 2002 P 02.3096 Integrazione del traffico aereo nell'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti (N 13.12.02, Rechsteiner-Basel)
- 2002 P 02.3472 Verifica della durata di validità dell'autorizzazione di esercizio (S 12.12.02, Commissione della gestione CS)
- 2003 P 03.3124 Società di gestione trinazionale per l'EuroAirport di Basilea-Mülhouse-Freiburg (N 20.6.03, Kurrus)
- 2005 P 05.3666 Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (N 16.12.05, Abate)
- 2005 P 05.3696 Collegamento aereo Lugano-Berna. Rilascio di concessioni in base agli «oneri di servizio pubblico» (S 15.12.05, Lombardi)

2006 M 05.3572	Sicurezza aerea. Migliorare la protezione dei consumatori (N 27.3.06, Berberat; S 14.6.06)
2006 M 04.3210	Attività di Skyguide all'estero (N 16.12.05, Kohler; S 14.6.06)
2006 M 05.3321	Revisione totale della legge sulla navigazione aerea (S 4.10.05, Stadler, N 23.3.06; S 14.6.06)
2007 P 06.3596	Ridurre gli effetti dannosi del trasporto aereo sul clima (N 21.3.07, Menétrey-Savary)
2007 P 07.3061	Regime fiscale speciale per il trasporto aereo (N 5.10.07, Gruppo socialista)

#### Ufficio federale dell'energia

2004 P 04.3283	Riserve petrolifere limitate. Diversi scenari (N 8.10.04, Gruppo dei Verdi)
2005 P 05.3370	Aumento della produzione nazionale di energia elettrica per migliorare la sicurezza di approvvigionamento a lungo termine (N 7.10.05, Wäfler)
2005 P 05.3462	Apparecchi elettrici. Indicazione visibile del consumo di energia (N 7.10.05, Rechsteiner-Basel)
2005 P 05.3614	Produzione decentrata di energia elettrica mediante combustibili fossili (centrali termiche e a gas). Condizioni quadro per investire (N 16.12.05, Banga)
2006 M 05.3362	Prova dello smaltimento per scorie altamente radioattive (S 4.10.05, Hofmann Hans; N 23.3.06)
2006 P 05.3792	Futuro delle reti elettriche (N 24.3.06, Gruppo socialista)
2006 P 06.3160	Adeguamento dei canoni per i diritti d'acqua (N 23.6.06, Rey)
2006 P 06.3089	Spezzare la dipendenza dal petrolio (N 23.6.06, Teuscher)
2006 M 05.3683	Politica energetica: strategia globale per i prossimi 25 anni (N 16.12.05, Lustenberger; S 5.10.06)
2007 P 06.3339	Indipendenza dell'approvvigionamento energetico (N 21.3.07, Freysinger)
2007 P 06.3452	Certificato energetico per gli edifici. Promozione dell'efficienza energetica (N 21.3.07, Heim Bea)
2007 P 05.3703	Promovimento di veicoli a basso consumo (N 21.3.07, Heim Bea)
2007 P 06.3714	Costi effettivi dell'energia nucleare (S 7.3.07, Ory)
2007 M 06.3624	Smaltimento delle scorie radioattive: assicurare un rapido svolgimento della procedura di elaborazione del relativo piano settoriale (S 7.3.07, Hofmann Hans; N 5.6.07)
2007 M 06.3134	Contratti sulle prestazioni per l'efficienza energetica (N 23.6.06, Leuthard, S 21.6.07; N 1.10.07)
2007 M 06.3835	Programma di ricerca per la geotermia in strati geologici profondi (N 21.3.07, Theiler, S 21.6.07; N 1.10.07)
2007 M 07.3004	Emissioni delle autovetture nuove immatricolate in Svizzera (N 21.3.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN; S 4.10.07)
2007 M 07.3288	Prescrizioni sul consumo energetico per gli apparecchi preposti alla diffusione della televisione digitale (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 1.10.07)

#### Ufficio federale delle strade

2000 M 99.3456	Verifica del decreto federale concernente la rete delle strade nazionali (S 6.10.99, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 99.408; N 20.3.00)
2000 M 00.3201	Maggiore chiarezza sulla futura rete delle strade nazionali (S 16.6.00, Commissione speciale CS 00.016; N 20.6.00)
2000 M 00.3217	Piano per la futura rete delle strade nazionali (N 20.6.00, Commissione speciale CN 00.016; S 3.10.00)
2000 P 99.3238	Raccordo dei Cantoni di Appenzello Interno ed Esterno alla rete di strade nazionali (N 19.9.00, Vallender)
2000 P 99.3374	Galleria dell'Hirzel (N 19.9.00, Bosshard)
2000 P 99.3421	Gran San Bernardo, l'alternativa al Monte Bianco (N 19.9.00, [Epiney]-Chevrier)
2000 P 00.3302	Accesso all'Emmental (N 6.10.00, Schenk)
2000 P 00.3381	Classificazione del raccordo autostradale J20-A16 nell'elenco delle strade nazionali (N 6.10.00, Schmiel Walter)
2000 P 00.3589	Ampliamento dello svincolo Sciaffusa Sud della A4 in modo da privilegiare l'aggiramento di Neuhausen am Rheinfahl (S 30.11.00, Briner)
2001 P 99.3545	Negoziati bilaterali e traffico pesante (N 5.3.01, [Ratti]-Simoneschi)
2001 P 01.3007	Rete delle strade nazionali (N 19.3.01, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 00.401)
2001 P 01.3402	Rapporto sull'importanza e sulla promozione del traffico lento (N 5.10.01, Aeschbacher)
2001 P 01.3147	Ripresa delle norme europee di costruzione per rimorchi e semi-rimorchi (N 5.10.01, Giezendanner)
2001 P 01.3308	Riclassificazione della strada Leuk-Leukerbad (N 5.10.01, Jossen)
2001 P 01.3372	I costi del controllo del traffico sulle strade nazionali da parte degli organi di polizia (N 5.10.01, Steinegger)
2001 P 01.3264	Modifica del piano relativo alla rete delle strade nazionali (N 25.9.01, Commissione dei trasporti e delle

	telecomunicazioni CS 00.320)
2001 P 01.3383	Armonizzazione della prassi cantonale in materia di autorizzazioni per i trasporti speciali (N 14.12.01, Estermann)
2001 P 01.3483	Piano di emergenza e di risanamento per la galleria del San Gottardo (N 14.12.01, Estermann)
2002 P 01.3396	Colonne di veicoli pesanti sulle autostrade svizzere (N 21.3.02, Hegetschweiler)
2002 P 01.3103	Sicurezza sui passaggi a livello (N 21.3.02, Hollenstein)
2002 P 01.3098	Rete delle strade nazionali. Completamento (N 21.3.02, Schmid Odilo)
2002 P 01.3111	Tangenziale Lucerna (N 21.3.02, Theiler)
2002 P 01.3759	Misure attive di sicurezza e di prevenzione prima delle gallerie. Portale termografico (N 22.3.02, Simoneschi)
2002 P 01.3680	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (S 6.3.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS)
2002 P 02.3116	Aumentare la sicurezza sulle autostrade (N 21.6.02, Gruppo popolare-democratico)
2002 P 02.3216	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (S 6.6.02, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 02.300)
2002 P 01.3735	Analisi dei rischi per ridurre i pericoli nelle gallerie e sui tratti stradali particolarmente pericolosi (N 13.12.02, Hollenstein)
2003 P 02.3126	Condizioni di lavoro dei camionisti (N 20.6.03, Rechsteiner Paul)
2003 P 02.3385	Traffico nord-sud. Aggiramento dell'agglomerato di Lucerna (N 2.6.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 02.300)
2003 P 02.3236	Piano settoriale strade 2004 e ampliamento della A4 nel Cantone di Zugo (N 18.12.03, Scherer Marcel)
2003 P 01.3684	Misure di protezione antincendio per opere stradali sotterranee (N 18.12.03, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2004 P 04.3249	Mantenimento dell'idoneità a condurre (N 8.10.04, Marty Kälin)
2004 P 04.3404	Evitare gli incidenti stradali gravi che coinvolgono gli autocarri (N 8.10.04, Marty Kälin)
2004 P 04.3315	Collegamento di Appenzello alla rete delle strade nazionali (S 8.10.04, Altherr)
2004 M 03.3587	Sanzioni più severe per chi guida un veicolo a motore senza la necessaria licenza (N 19.3.04, Joder; S 9.12.04)
2004 P 04.3516	LCStr. Nessuna rinuncia ai diritti di regresso in caso di colpa grave (N 17.12.04, Joder)
2004 P 04.3512	Stop ai pirati della strada (N 17.12.04, Teuscher)
2004 P 04.3472	Piano di misure contro i pirati della strada (N 17.12.04, Hochreutener)
2004 P 04.3496	Integrazione della regione di Glarona nella rete delle strade nazionali (S 9.12.04, Jenny)
2005 P 03.3408	Aumento del carico utile dei veicoli da trasporto (N 17.3.05, Bigger)
2005 P 03.3352	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale (N 17.3.05, Simoneschi-Cortesi)
2005 M 04.3304	Sicurezza dei bambini sui mezzi di trasporto pubblici (N 8.10.04, Darbellay; S 1.6.05)
2005 P 05.3317	Maggiore sicurezza per i motociclisti (N 7.10.05, Joder)
2006 P 05.3452	Sgravio di Schwamendingen dai rumori dell'autostrada (N 24.3.06, Hegetschweiler)
2006 P 06.3119	Provvedimenti contro l'elusione delle multe disciplinari (N 23.6.06, Hubmann)
2007 M 06.3374	Modifica delle prescrizioni di circolazione per i veicoli e le macchine agricole (N 6.10.06, Brun, S 21.3.07)
2007 P 05.3257	Norme più severe sui motori a due tempi (N 21.3.07, Nordmann)
2007 M 06.3470	Controlli semplificati (N 20.12.06, Theiler; S 6.6.07)
2007 P 07.3113	Formazione di primo soccorso per l'ottenimento della licenza di condurre (N 22.6.07, Heim Bea)
2007 P 05.3002	Accelerare la creazione dei centri di controllo del traffico pesante sull'A2 (N 21.6.07, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN)
2007 M 05.3520	Superamento del carico massimo ammissibile sugli assi (S 15.12.05, Schmid-Sutter; N 1.10.07)
2007 M 06.3169	Modifica dell'ordinanza sulle norme della circolazione stradale concernente il trasporto dei componenti delle gru (S 21.3.07, Hess Hans; N 6.12.07)

#### Ufficio federale delle comunicazioni

2005 P 05.3053	Interventi necessari nel campo della tecnologia RFID (N 17.6.05, Allemann)
2006 M 05.3222	Mantenere l'offerta swissinfo/SRI (S 9.6.05, Lombardi; N 6.3.06)
2006 M 05.3863	Comunicazione a banda larga. Parte integrante del servizio universale (S 9.3.06, Maissen; N 10.5.06)
2006 P 06.3331	Rapporto sulle privatizzazioni delle imprese di telecomunicazione in Europa (N 6.10.06, Gruppo popolare-democratico)

### Ufficio federale dell'ambiente

2000 P 00.3275	Revisione dell'ordinanza tecnica sui rifiuti (N 6.10.00, Theiler)
2000 M 00.3184	Piano relativo alle misure di igiene dell'aria della Confederazione (N 23.6.00, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 99.077; S 27.11.00)
2001 P 01.3628	Strade forestali e rurali. Partecipazione della Confederazione ai lavori di risanamento (N 14.12.01, Lustenberger)
2002 P 02.3125	Tossicologia. Ricerca indipendente in Svizzera (N 30.9.02, Graf) – in precedenza DFI/UFES
2003 P 03.3261	Paesaggi terrazzati della Svizzera (N 3.10.03, Schmid Odilo)
2004 P 03.3590	Riduzione degli effetti della sovraconcimazione e dei prodotti fitosanitari sull'ambiente (S 9.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS)
2004 M 02.3005	Legge forestale. Rimboschimento di superfici agricole (N 18.3.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CN 01.443; S 29.9.04)
2004 P 04.3460	Cambiamenti climatici e riserve d'acqua (N 17.12.04, Rey) – in precedenza UFAEG
2005 P 05.3476	Promozione della benzina alchilata per piccoli apparecchi a motore (S 15.12.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CS 04.307)
2006 M 04.3572	Utilizzare il legno per raggiungere gli obiettivi di Kyoto (S 9.12.04, Hess Hans; N 23.3.06)
2006 M 05.3471	Aiuto finanziario per i parchi d'importanza nazionale (S 15.12.05, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS (05.027); N 20.6.06)
2006 P 06.3000	Promozione dei carburanti per piccoli motori senza additivi (N 21.6.06, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 04.307)
2006 M 04.3664	Migliorare il coordinamento fra protezione dell'ambiente e pianificazione del territorio (S 16.6.05, Commissione degli affari giuridici CS 02.436; N 4.10.06)
2006 P 06.3316	Protezione del clima: definizione degli obiettivi a lungo termine (N 6.10.06, Noser)
2007 M 05.3499	Prescrizioni contro l'inquinamento atmosferico uniformi in tutta la Svizzera. No a inutili distorsioni del mercato (S 15.12.05, Jenny, N 21.6.06; S 7.3.07)
2007 P 06.3594	Rapporto nazionale sul clima (N 21.3.07, Gruppo dei Verdi)
2007 P 06.3627	Per una politica climatica coerente. Un programma nazionale sul clima (N 21.3.07, Riklin)
2007 M 06.3012	Danni causati dal maltempo nel 2005 e contributi della Confederazione (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS; N 19.6.07)
2007 P 07.3131	Zone di tranquillità per proteggere gli animali selvatici dagli sport di tendenza (N 22.6.07, Allemann)
2007 P 06.3853	Nuova normativa UE sulle sostanze chimiche. Adeguamento della Svizzera a REACH (N 22.6.07, Graf Maya)
2007 M 04.3595	Utilizzare il legno per centrare gli obiettivi stabiliti dal Protocollo di Kyoto (N 21.3.07, Lustenberger; S 4.10.07)
2007 M 06.3085	Nessun monopolio nel trasporto e nello smaltimento dei rifiuti industriali (S 21.6.06, Schmid-Sutter Carlo; N 1.10.07)
2007 M 07.3141	Centrali termiche a combustibili fossili. Procedura di autorizzazione (S 21.6.07, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS, N 1.10.07; S 4.10.07)
2007 M 06.3421	Test dei gas di scarico e del rumore per motocicli e ciclomotori (S 5.10.06, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 05.3249; N 1.10.07)
2007 M 07.3311	Rinaturazione dei corsi d'acqua. Controprogetto all'iniziativa popolare «Acqua viva» (S 4.10.07, Epiney; N 6.12.07)

### Ufficio federale dello sviluppo territoriale

1995 P 94.3514	Consentire il road-pricing nelle città (N 24.3.95, Vollmer) – in precedenza SG
2000 P 99.3459	Armonizzazione del diritto di superficie (N 4.10.99, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia 98.439; S 8.3.00)
2003 P 02.3733	Rapporto sul traffico del tempo libero (S 11.3.03, Bieri)
2004 M 04.3260	Convenzione delle Alpi e regioni di montagna (S 15.6.04, Commissione dell'ambiente, della pianificazione del territorio e dell'energia CS 01.083; N 21.9.04)
2005 P 04.3583	Promuovere il recupero di aree industriali e commerciali dismesse (N 18.3.05, Leutenegger Oberholzer)
2005 P 04.3619	Introduzione del Road Pricing (N 17.3.05, Commissione dei trasporti e delle telecomunicazioni CN 03.471)
2005 P 05.3393	Finanziamento dei trasporti secondo il principio di causalità (N 7.10.05, Walker Felix)
2007 P 07.3006	Chiarire la nozione di «economia para-agricola» (N 14.3.07, Commissione dell'economia e dei tributi CN 06.038)
2007 P 07.3332	Trasporti. Accelerare l'attuazione dei progetti d'agglomerato (N 5.10.07, Burkhalter)